SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139º — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 dicembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero delle finanze

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 211/L

LEGGE 23 dicembre 1998, n. **454.**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001.

98G0504

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 212

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1998.

Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999.

98A11202

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 1998, n. **455.**

Norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di revisione del 1991 della convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3 della legge 23 marzo 1998, n. 110, recante ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991;

Vista la legge 14 ottobre 1985, n. 620, recante ratifica ed esecuzione dell'atto di revisione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per le politiche agricole, degli affari esteri, delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Diritto di costitutore

1. Il diritto su una nuova varietà vegetale è conferito mediante una privativa concessa in conformità al presente decreto.

2. Sono applicabili alle nuove varietà vegetali le norme contenute negli articoli da 2584 a 2591 del codice civile, nonché nel regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive integrazioni e modificazioni, e nel regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e successive integrazioni e modificazioni, purché non contrastino con le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Diritti patrimoniali e diritto morale

1. I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varietà vegetali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.

2. Il diritto a essere riconosciuto autore può essere fatto valere, dopo la morte dell'autore, dalla persona da lui designata a tale effetto; quando tale designazione manchi o dopo la morte del designato, il diritto anzidetto può essere fatto valere dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori ed altri discendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per costitutore:

a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà;

b) la persona che è il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;

c) l'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle lettere precedenti.

2. Si intende per varietà un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore può essere:

a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;

b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;

c) considerato come un'entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme.

Art. 4.

Condizioni per la protezione

1. Il diritto di costitutore è conferito quando la varietà è:

a) nuova;

b) distinta;

c) omogenea;

d) stabile.

Art. 5.

Novità

1. La varietà si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda di costitutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, o un prodotto di raccolta della varietà non è stato venduto né consegnato a terzi in altro modo, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varietà:

a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda;

b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti da oltre sei anni.

Art. 6.

Distinzione

1. La varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, è notoriamente conosciuta.

2. In particolare un'altra varietà si reputa notoriamente conosciuta quando:

a) per essa è stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione in un registro ufficiale, purché detta domanda abbia come effetto il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione nel registro ufficiale delle varietà;

b) è presente in collezioni pubbliche;

c) è descritta in pubblicazioni.

Art. 7.

Omogeneità

1. La varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza delle particolarità attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla sua moltiplicazione vegetativa.

Art. 8.

Stabilità

1. La varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.

Art. 9.

Deposito della domanda

1. Il costitutore ha facoltà di scegliere lo Stato aderente all'Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali — di seguito indicata con la sigla UPOV — presso la cui autorità competente desidera depositare la sua prima domanda di diritto di costitutore.

Art. 10.

Trattamento nazionale

1. Alle persone fisiche o giuridiche aventi domicilio o sede nel territorio di uno degli Stati aderenti all'UPOV si applicano le disposizioni del presente decreto a condizioni di reciprocità.

2. Alle persone fisiche o giuridiche che non hanno domicilio o sede nel territorio di uno Stato aderente all'UPOV si applicano le disposizioni del presente decreto in base ad accordi bilaterali a condizioni di reciprocità.

Art. 11.

Diritto di priorità

1. Il costitutore di una nuova varietà vegetale o il suo avente causa può rivendicare il diritto di priorità della prima domanda depositata anteriormente in uno Stato aderente all'UPOV, per ottenere un titolo di protezione della stessa varietà.

2. Il diritto di priorità può essere fatto valere solo se il deposito della domanda di protezione e la dichiarazione di rivendicazione della priorità vengono effettuati entro il termine perentorio di dodici mesi a decorrere dalla data di deposito della prima domanda.

3. Il costitutore, entro il termine di due anni dalla scadenza del termine di priorità, può fornire ogni informazione, documento o materiale disponibile ai fini dell'esame previsto dall'articolo 18.

4. I fatti che sopravvengono entro il termine stabilito al comma 2, quali il deposito di un'altra domanda o la pubblicazione o l'utilizzo della varietà oggetto della prima domanda, non costituiscono motivo di rifiuto della domanda seguente. Tali fatti non possono far nascere alcun diritto a favore di terzi.

Art. 12.

Protezione provvisoria

1. Durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda e la concessione della privativa il costitutore ha diritto ad un'equa remunerazione da parte di colui che, nel periodo suddetto, ha compiuto gli atti che, una volta conferito il diritto, richiedono l'autorizzazione del costitutore.

Art. 13.

Contenuto del diritto

1. L'autorizzazione del costitutore è richiesta per i seguenti atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta:

a) produzione o riproduzione;

b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione;

c) offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione;

d) esportazione o importazione;

e) detenzione per uno degli scopi sopra elencati.

2. L'autorizzazione del costitutore è richiesta per gli atti menzionati al comma 1 compiuti in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta, a meno che il costitutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione. L'utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova contraria.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche:

a) alle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta quando questa non sia, a sua volta, una varietà essenzialmente derivata;

b) alle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta conformemente all'articolo 6;

c) alle varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta.

4. Ai fini del comma 3, lettera *a)*, si considera che una varietà è essenzialmente derivata da un'altra varietà, definita varietà iniziale, quando:

a) deriva prevalentemente dalla varietà iniziale, o da una varietà che a sua volta è prevalentemente derivata dalla varietà iniziale pur conservando le espressioni dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale;

b) si distingue nettamente dalla varietà iniziale e, salvo per quanto concerne le differenze generate dalla derivazione risulta conforme alla varietà iniziale nell'espressione dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale.

5. Le varietà essenzialmente derivate possono essere ottenute, tra l'altro, mediante selezione di un mutante naturale o indotto o da una variante somaclonale, mediante selezione di una variante individuale tra piante della varietà iniziale, mediante retroincroci o mediante trasformazione attraverso l'ingegneria genetica.

Art. 14.

Eccezioni al diritto di costitutore

1. Il diritto di costitutore non si estende ad atti compiuti in ambiti privato, a scopi non commerciali; ad atti compiuti a titolo sperimentale; ad atti compiuti allo scopo di creare altre varietà nonché, ove non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 13, comma 3, ad atti di cui allo stesso articolo 13, commi 1 e 2, compiuti rispetto a tali altre varietà.

Art. 15.

Durata del diritto

1. Il diritto di costitutore, concesso a norma del presente decreto, dura venti anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli alberi e le viti, tale diritto dura trenta anni dalla sua concessione.

2. Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è resa accessibile al pubblico.

3. Nei confronti delle persone alle quali la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è stata notificata a cura del costitutore, gli effetti della privativa decorrono dalla data di tale notifica.

Art. 16.

Esaurimento del diritto

1. Il diritto di costitutore non si estende agli atti riguardanti il materiale della varietà protetta, o di una varietà di cui all'articolo 13, comma 3, che è stato venduto o commercializzato in altro modo dal costitutore o con il suo consenso, sul territorio nazionale, oppure ogni altro materiale derivato dal suddetto materiale, a meno che tali atti non implichino una nuova riproduzione o moltiplicazione della varietà in questione ovvero non implichino una esportazione del materiale della varietà che consenta di riprodurre la varietà in uno Stato che non protegge la varietà del genere o della specie vegetale cui essa appartiene, salvo quando il materiale esportato è destinato al consumo.

2. Ai fini del comma 1, si intende per materiale, con riferimento ad una varietà:

a) il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa di qualunque forma esso sia;

b) il prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante;

c) qualsiasi prodotto fabbricato direttamente a partire dal prodotto della raccolta.

Art. 17.

Denominazione della varietà

1. La varietà è designata con una denominazione destinata ad essere la sua designazione generica.

2. La denominazione deve permettere di identificare la varietà. Essa non può consistere unicamente di cifre, a meno che non si tratti di una prassi stabilita per designare talune varietà. Essa non deve essere suscettibile di indurre in errore o di creare confusione quanto alle sue caratteristiche, al valore o alla identità della varietà o alla identità del costitutore. In particolare, essa deve essere diversa da ogni altra denominazione che designi, sul territorio di uno Stato aderente all'UPOV, una varietà preesistente della stessa specie vegetale o di una specie simile, a meno che quest'altra varietà non esista più e che la sua denominazione non abbia assunto alcuna importanza particolare.

3. I diritti acquisiti anteriormente da terzi non sono pregiudicati.

4. La denominazione deve essere uguale a quella già registrata in uno degli Stati aderenti all'UPOV per designare la stessa varietà.

5. La denominazione depositata che risponde ai requisiti dei commi 1, 2, 3 e 4 è registrata.

6. La denominazione depositata e registrata nonché le relative variazioni sono comunicate alle autorità competenti degli Stati aderenti all'UPOV.

7. La denominazione registrata deve essere utilizzata per la varietà anche dopo l'estinzione del diritto di costitutore, nella misura in cui, conformemente alle disposizioni di cui al comma 3, diritti acquisiti anteriormente non si oppongano a tale utilizzazione.

8. È consentito associare alla denominazione varietale un marchio d'impresa, un nome commerciale o una simile indicazione, purché la denominazione varietale risulti, in ogni caso, facilmente riconoscibile.

Art. 18.

Esame della domanda

1. L'esame della domanda per il conferimento del diritto di costitutore di nuove varietà vegetali è diretto ad accertare:

a) la regolarità formale della domanda e dei documenti ad essa allegati;

b) la conformità della denominazione della nuova varietà vegetale alle disposizioni dell'articolo 17;

c) la conformità della varietà alle disposizioni dell'articolo 4. Tale conformità può essere accertata mediante la coltivazione della varietà, o altre prove necessarie ovvero attraverso i risultati ottenuti da prove di coltivazione o di altre prove già effettuate.

Art. 19.

Nullità del diritto

1. Il diritto di costitutore è nullo se è accertato che:

a) le condizioni fissate dagli articoli 5 e 6 non erano effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore;

b) le condizioni fissate dagli articoli 7 e 8 non sono state effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore, ove il diritto di costitutore è stato conferito essenzialmente sulla base di informazioni o documenti forniti dal costitutore;

c) il diritto di costitutore è stato conferito a chi non aveva diritto, a meno che, prima della dichiarazione di nullità, esso non venga trasferito alla persona che ne ha diritto.

2. Il diritto di costitutore non può essere dichiarato nullo per motivi diversi da quelli di cui al comma 1.

Art. 20.

Decadenza del diritto

1. Il diritto di costitutore decade quando viene accertato che le condizioni degli articoli 7 e 8 non sono più effettivamente soddisfatte.

2. Il diritto decade inoltre se il costitutore, previa messa in mora da parte dell'Amministrazione competente:

a) non presenta, entro il termine di trenta giorni, le informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varietà;

b) non ha pagato le tasse dovute per il mantenimento del proprio diritto;

c) non propone, in caso di cancellazione della denominazione della varietà successivamente al conferimento del diritto, un'altra denominazione adeguata.

3. Nei casi previsti dal comma 2, lettere *a)* e *c)*, la decadenza è dichiarata dall'U.I.B.M. su proposta del Ministero per le politiche agricole.

4. Il costitutore non può decadere dal proprio diritto per motivi diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2.

Art. 21.

Licenze obbligatorie

1. Il diritto di costitutore può formare oggetto di licenze obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico.

Art. 22.

Funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative nella materia disciplinata dal presente decreto sono esercitate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che si avvale, per la fase di presentazione della domanda, della collaborazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Ai fini del riconoscimento dei requisiti di cui all'articolo l8, comma 1, lettere *b)* e *c)*, il Ministero per le politiche agricole formula parere vincolante avvalendosi della commissione consultiva istituita dall'articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974.

Art. 23.

Espropriazione

1. L'espropriazione di cui agli articoli 60 e seguenti del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, ha luogo, per le nuove varietà vegetali, sentito il Ministero per le politiche agricole.

Art. 24.

Obblighi procedurali

1. Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile e di ogni ricorso alla commissione di cui all'articolo 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, in materia di nuove varietà vegetali, è comunicata, oltre che all'Ufficio italiano brevetti e marchi, anche al Ministero per le politiche agricole a cura di chi promuove il giudizio.

2. Ove non sia provveduto, l'autorità giudiziaria e la commissione predetta, in qualsiasi stato del giudizio, prima di decidere nel merito, dispongono che tale comunicazione sia fatta.

Art. 25.

Tasse di concessione governativa

1. All'articolo 9, titolo IV, della tariffa indicata nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, modificato da ultimo con

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1 sono soppresse le parole: «e per nuove varietà vegetali» nonché le parole: «legge 14 ottobre 1985; n. 620»;

b) al punto 2 sono soppresse le parole: «e licenza speciale su brevetti per nuove varietà vegetali».

2. Dopo l'articolo 9 della tabella annessa al decreto ministeriale di cui al comma 1, è aggiunto il seguente articolo 9-*bis*:

«Art. 9-*bis*. — *1.* Privativa per nuove varietà vegetali:

a) tassa di domanda, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione) L. 350.000;

b) tassa per il mantenimento in vita della privativa (dalla concessione della privativa):

1ª	L.	150.000
2ª	»	200.000
3ª	»	250.000
4ª	»	300.000
5ª	»	350.000
6ª	»	400.000
7ª	»	450.000
8ª	»	500.000
9ª	»	550.000
10ª	»	600.000
11ª	»	650.000
12ª	»	700.000
13ª	»	750.000
14ª	»	800.000
15ª	»	850.000
16ª	»	900.000
17ª	»	950.000
18ª	»	1.000.000
19ª	»	1.050.000
20ª e successive	»	1.100.000

2. Tasse per le licenze obbligatorie su privative per nuove varietà vegetali:

a) per la domanda: L. 800.000;

b) per la concessione: L. 2.700.000.

3. Tasse per le trascrizioni di atti relativi alle privative per nuove varietà vegetali:

per ogni privativa L. 120.000;

per la lettera di incarico L. 50.000.

4. La tassa di domanda per nuova varietà vegetale, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella di protezione provvisoria, non è rimborsabile.».

Art. 26.

Tariffe

1. Per i pareri e i necessari controlli tecnici previsti dall'articolo 18, sono dovuti i compensi previsti dalle tariffe stabilite con decreto del Ministro per le politiche agricole in misura corrispondente all'effettivo costo del servizio. Detti compensi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 27.

Oneri finanziari

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 22 del presente decreto, valutati in lire 50 milioni annui a decorrere dal 1999, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 25.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28.

Ambito di applicazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, le disposizioni del presente decreto si estendono a tutti i generi e specie vegetali un anno dopo la sua entrata in vigore.

Art. 29.

Disposizioni transitorie

1. Le domande per l'ottenimento del diritto di costitutore, depositate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute, tuttavia, per quanto riguarda le regolarità formali si applicano le norme preesistenti.

2. Le disposizioni dell'articolo 13, commi 3 e 4, si applicano alle domande depositate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 30.

Ampliamento della durata dei titoli concessi

1. Le disposizioni dell'articolo 15 si applicano ai brevetti per nuove varietà vegetali concessi conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, e non scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I licenziatari e coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno compiuto seri ed effettivi investimenti per l'utilizzo delle nuove varietà vegetali coperte dal diritto di costitutore hanno diritto ad ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggiore durata. Questa facoltà non si applica ai contraffattori dei diritti non ancora scaduti.

Art. 31.

Albo dei consulenti in proprietà industriale

1. Le disposizioni relative all'ordinamento della professione di consulente in proprietà industriale abilitato e alla formazione del relativo albo, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342, si applicano al presente decreto.

Art. 32.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Entro lo stesso termine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole adotta, con decreto, il regolamento di esecuzione.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 2 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338, fatti salvi gli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19;

b) la legge 14 ottobre 1985, n. 620;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DE CASTRO, *Ministro per le politiche agricole*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificata o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 3 della legge n. 110/1998 prevede i seguenti principi e criteri direttivi:

«*a)* scegliere il tipo di protezione: individuare il costitutore ed il relativo contenuto; prevedere le eccezioni obbligatorie, le limitazioni, l'esaurimento e le forme di tutela provvisoria nonché la durata della tutela, che dovrà essere articolata a seconda dei generi e delle specie;

b) provvedere alla definizione di costitutore e di varietà;

c) determinare la possibilità di sciegliere liberamente lo Stato in cui effettuare il primo deposito della domanda ed il riconoscimento della priorità derivante da precedente deposito in uno degli Stati aderenti all'Unione per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV - *Union pour la protection des obtentions végétales*), determinando la documentazione necessaria;

d) prevedere il termine entro il quale la tutela sarà estesa a tutti i generi e le specie;

e) definire la ipotesi di nullità e determinare le condizioni di decadenza;

f) prevedere tariffe per gli esami ed i controlli tecnici;

g) prevedere la revisione dell'art. 9 del titolo IV della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, in modo che la tariffa risulti distinta tra periodo di protezione provvisoria e periodi di concessione della privativa».

— La legge n. 620/1985 è pubblicata nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1985.

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 391/1994 reca: «Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di brevetto di nuova varietà vegetale».

Note all'art. 1:

— Il testo degli articoli da 2584 a 2591 del codice civile è il seguente:

«Art. 2584 *(Diritto di esclusività)*. — Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce».

«Art. 2585 *(Oggetto del brevetto)*. — Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali.

In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore».

«Art. 2586 *(Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione)*. — Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo».

«Art. 2587 *(Brevetto dipendente da brevetto altrui).* — Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di quest'ultimi, e non può essere attuato né utilizzato senza il consenso di essi.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali».

«Art. 2588 *(Soggetti del diritto).* — Il diritto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa».

Art. 2589 *(Trasferibilità).* — I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili».

«Art. 2590 *(Invenzione del prestatore di lavoro).* — Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.

I diritti e gli obblighi delle parti relativi all'invenzione sono regolati dalle leggi speciali».

«Art. 2591 *(Rinvio alle leggi speciali).* — Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali».

— Il regio decreto n. 1127/1939, reca: «Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali».

— Il regio decreto n. 244/1940, reca: «Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzioni industriali».

Note all'art. 22:

— Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 20 *(Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).* — 1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.

2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al comma 1».

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 974/1975, reca: «Norme per la protezione delle nuove varietà vegetali, in attuazione della delega di cui alla legge 16 luglio 1974, n. 722». Il testo dell'art. 18 è il seguente:

«Art. 18. — Per i pareri che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste deve esprimere in conformità delle disposizioni del presente decreto, è istituita presso il Ministero stesso una commissione consultiva nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

La commissione è composta:

1) da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato, che la presiede;

2) dal direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

3) dal direttore generale per la tutela dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

4) dal direttore generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

5) dal direttore dell'istituto conservatore dei registri delle varietà dei prodotti sementieri;

6) dal direttore dell'ufficio centrale brevetti;

7) da un professore ordinario della facoltà di agraria di una Università, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

8) dal direttore di un istituto agrario sperimentale, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;

9) da un esaminatore tecnico dell'ufficio centrale brevetti;

10) da un funzionario del Ministero della sanità.

I membri di cui ai numeri da 2) a 6) possono essere sostituiti da funzionari dei rispettivi servizi; per i membri di cui ai numeri da 7) a 10) deve essere prevsto un supplente.

Con provvedimento motivato dal presidente possono essere chiamati a far parte della commissione, per l'esame delle singole questioni, anche esperti particolarmente qualificati, in numero non superiore a tre.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della carriera direttiva, di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

La commissione dura in carica un triennio e i suoi componenti possono essere confermati.

In caso di mancato tempestivo rinnovo, la commissione continua a funzionare fino al nuovo provvedimento di nomina.

La commissione, prima di esprimere il proprio parere, può sentire gli interessati o i loro rappresentanti i quali devono in ogni caso essere convocati quando ne abbiano fatto richiesta».

Nota all'art. 23:

— Si trascrive il testo degli articoli 60, 61 e 62 del citato regio decreto n. 1127/1939:

«Art. 60. — I diritti di brevetto, anche se derivanti da domande in corso, possono essere espropriati dallo Stato nell'interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilità.

L'espropriazione può essere limitata al diritto di usare dell'invenzione per i bisogni dello Stato, fatte salve le previsioni contenute negli articoli 54-*quater* e seguenti in quanto compatibili.

L'espropriazione anzidetta, quando sia effettuata nell'interesse della difesa militare del Paese e riguardi brevetti di titolari italiani, trasferisce all'amministrazione espropriante anche il diritto di chiedere brevetti all'estero, salvo rinuncia o limitazioni dell'amministrazione stessa».

«Art. 61. — L'espropriazione ha luogo per decreto reale, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per le corporazioni e con quello per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, se il provvedimento interessa la difesa militare del Paese, o, negli altri casi, la commissione dei ricorsi.

Il decreto di espropriazione dell'interesse della difesa militare del Paese, quando venga emanato prima della stampa prescritta nell'art. 38, potrà contenere l'obbligo e stabilire la durata del segreto sull'oggetto dell'invenzione.

La violazione del segreto è punita ai sensi dell'art. 262 del codice penale».

«Art. 62. — Nel decreto di espropriazione per pubblica utilità, è anche fissata l'indennità spettante al titolare del brevetto, sentita la commissione dei ricorsi: nei casi di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, l'indennità può invece essere determinata successivamente».

Nota all'art. 24:

— Si trascrive il testo dell'art. 71 del citato regio decreto n. 1127/1939:

«Art. 71. — Le decisioni sui ricorsi, ammessi da questo decreto, contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, sono deferite ad una commissione composta di un presidente e di quattro membri, scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di appello sentito il Ministero di grazia e giustizia, o fra i professori di materie giuridiche delle università o degli istituti superiori dello Stato. I membri della commissione e il presidente di essa sono nominati con decreto del Ministro per le corporazioni, durano in carica due anni e sono rieleggibili. Alla commissione possono essere aggregati dei tecnici scelti dal presidente tra i professori delle regie università o dei regi istituti superiori, per riferire, su singole questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.

Il direttore dell'ufficio fa parte della commissione senza voto deliberativo.

La commissione anzidetta ha altresì funzione consultiva del Ministero delle corporazioni nella materia dei brevetti d'invenzione.

I compensi per i componenti la commissione, i componenti la segreteria della commissione ed i tecnici che dovessero essere aggregati alla commissione per riferire su singole questioni, sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro».

Nota all'art. 25:

— Si riporta l'art. 9, titolo IV, della annessa tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641/1972 (Approvazione della nuova tariffa delle tasse di concessione governativa) come modificato dal presente D.Lgs.:

«Articolo —	Indicazione degli atti soggetti a tassa —	Ammontare delle tasse in lire —
	TITOLO IV PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE	
9	1. Brevetti per invenzioni industriali (R.D. 29 giugno 1939, n. 1127; D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849; D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338):	
	a) per la domanda di brevetto e lettera di incarico	80.000
	b) per la pubblicazione e stampa delle decrizioni, riassunto e tavole di disegno:	
	1) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno non superano le 10 pagine	100.000
	2) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 10, ma non le 20 pagine	150.000
	3) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 20 pagine, ma non le 50 pagine	350.000
	4) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 50 pagine, ma non le 100 pagine	700.000
	5) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 100 pagine	1.200.000
	c) per mantenere in vita il brevetto:	
	primo anno	25.000
	secondo anno	50.000
	terzo anno	60.000
	quarto anno	70.000
	quinto anno	90.000
	sesto anno	130.000
	settimo anno	180.000
	ottavo anno	250.000
	nono anno	300.000
	decimo anno	350.000
	undicesimo anno	500.000
	dodicesimo anno	700.000
	tredicesimo anno	800.000
	quattordicesimo anno	900.000
	quindicesimo anno e successivi	1.100.000
	2. Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali (leggi e decreti citati nel comma 1):	
	a) per la domanda	800.000
	b) per la concessione	2.700.000
	3. Trascrizione di atti relativi ai brevetti (leggi e decreti citati nel comma 1): per ogni brevetto	120.000

Note:

1. La tassa di cui al comma 1, lettera *a)*, non è dovuta per la domanda di brevetto europeo; se ne viene richiesta la trasformazione in domanda di brevetto italiano la tassa deve essere pagata entro il termine stabilito dall'ufficio italiano brevetti e marchi.

2. Agli effetti della tassa annuale si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dal mese in cui è stata depositata la domanda o dal corrispondente mese dell'anno solare successivo. Il pagamento deve essere eseguito: *a)* prima del deposito della domanda, salvo rimborso se questa è stata rigettata o ritirata, per le tasse relative al primo triennio; *b)* entro il termine di quattro mesi dalla data di emanazione del brevetto, per le tasse eventualmente scadute fino a tale termine; *c)* entro il mese corrispondente a quello di deposito della domanda, per le tasse che scadono dopo l'emanazione del brevetto o, eventualmente, dopo il termine di cui alla lettera *b)*. È ammesso il pagamento anticipato di più tasse annuali. Per i brevetti europei validi in Italia la tassa annuale è dovuta a partire dall'anno successivo a quello in cui l'emanazione del brevetto europeo è stata menzionata nel Bollettino europeo dei brevetti e deve essere pagata entro il mese corrispondente a quello di deposito della domanda di brevetto europeo.

3. Il ritardo nel pagamento della tassa annuale comporta l'applicazione di una soprattassa di L. 100.000 e, se superiore a sei mesi, anche la decadenza del brevetto, o la cessazione della validità in Italia del brevetto europeo, con effetto dal compimento dell'ultimo anno per il quale la tassa è stata pagata. In caso di incompletezza o di irregolarità del pagamento per errore scusabile l'ufficio italiano brevetti e marchi può ammetterne l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva.

4. La tassa annuale è ridotta alla metà, fino alla revoca dell'offerta, se il richiedente o titolare del brevetto ha offerto al pubblico licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione con dichiarazione pubblicata nel bollettino dei brevetti.

5. La tassa di cui al comma 2, lettera *b)*, deve essere pagata su richiesta dell'Ufficio italiano brevetti e marchi prima della concessione della licenza».

Nota all'art. 28:

— Si trascrive il testo dell'art. 24 del citato D.P.R. n. 974/1975:

«Art. 24. — Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data della loro entrata in vigore alle nuove varietà vegetali comprese nei seguenti generi e specie: 1) grano; 2) orzo; 3) riso; 4) mais; 5) erba medica; 6) trifoglio; 7) rosa; 8) garofano; 9) vite e suoi portainnesti; 10) pioppo.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, le disposizioni medesime potranno essere gradualmente estese alle nuove varietà vegetali di altri generi e specie».

Nota all'art. 31:

— Il D.M. n. 342/1995 (Regolamento recante l'ordinamento della professione di consulente in proprietà industriale e la formazione del relativo Albo) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 dell'8 giugno 1994.

Nota all'art 32:

— Il testo degli articoli 14, 15, 16, 17 e 19 del citato D.P.R. n. 974/1975 è il seguente:

«Art. 14. — Ai brevetti concernenti nuove varietà vegetali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente decreto, le norme del D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849, e successive modificazioni in materia di licenze obbligatorie.

La mancanza, la sospensione o la riduzione dell'attuazione prevista all'art. 1 del citato decreto si verifica quando il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non pone a disposizione degli utilizzatori, nel territorio dello Stato, il materiale di propagazione e di moltiplicazione della varietà vegetale brevettata in misura adeguata alle esigenze dell'economia nazionale».

«Art. 15. — Con le stesse modalità previste nel decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, possono altresì, per motivi di interesse pubblico e indipendentemente dalla attuazione dell'oggetto del brevetto, essere concesse, in qualunque momento, mediante pagamento di equo compenso al titolare del brevetto, licenze obbligatorie speciali, non esclusive, per l'utilizzazione di varietà vegetali brevettate che possono servire all'alimentazione umana o del bestiame, nonché per usi terapeutici o per la produzione di medicinali».

«Art. 16. — Le licenze previste negli articoli precedenti sono concesse su conforme parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che si pronuncia sulle condizioni prescritte per la concessione delle licenze. La misura e le modalità di pagamento del compenso, in caso di opposizione presentato ai sensi dell'art. 54-*quater* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono determinate a norma dell'art. 50, secondo comma, dello stesso decreto.

Il decreto di concessione della licenza può prevedere l'obbligo per il titolare del brevetto di mettere a disposizione del licenziatario il materiale di propagazione e/o di moltiplicazione necessario».

«Art. 17. — Per gli accertamenti indispensabili ai fini dei pareri previsti nel presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre sperimentazioni nel territorio nazionale ed ispezioni nei luoghi di produzione.

Per gli stessi fini detto Ministero può valersi anche dell'opera di istituti di sperimentazione agraria, di istituti universitari e di istituti previsti in convenzioni internazionali od accordi alle quali l'Italia abbia aderito».

«Art. 19. — Ai componenti della commissione estranei alle amministrazioni dello Stato è corrisposto, ove competa, il trattamento di missione corrispondente a quello spettante al personale statale con qualifica di dirigente superiore».

— Il titolo del citato D.P.R. n. 974/1975 è in nota all'art. 22.

— Per quanto concerne la legge n. 620 del 1985 e il D.P.R. n. 391 del 1994, v. nelle note alle premesse.

98G0507

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 1998, n. **456.**

Regolamento recante istituzione del Dipartimento per le riforme istituzionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 17, commi 3 e 4, e 21, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998 recante «Ordinamento transitorio delle strutture del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998 recante la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per le riforme istituzionali;

Visto l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Considerata l'esigenza di istituire, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un dipartimento da affidare alla responsabilità del Ministro per le riforme istituzionali, per lo svolgimento dei compiti inerenti alle funzioni delegate;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 novembre 1998;

D'intesa con il Ministro per le riforme istituzionali;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Istituzione del Dipartimento per le riforme istituzionali

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento per le riforme istituzionali, affidato alla responsabilità del Ministro per le riforme istituzionali.

Art. 2.

Competenze

1. Il Dipartimento fornisce al Ministro il supporto necessario allo svolgimento delle funzioni delegate e provvede, in particolare, agli adempimenti riguardanti:

a) le riforme istituzionali ed elettorali, con particolare riferimento agli Organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato e alla Rappresentanza italiana nel Parlamento europeo nonché al sistema delle autonomie;

b) lo studio e il confronto sulle questioni istituzionali ed elettorali, di natura sostanziale e procedimentale, curando a tal fine i rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e regionali, nonché con le istituzioni e gli organismi competenti dell'Unione europea;

c) la verifica della coerenza delle iniziative normative con gli indirizzi del Parlamento e gli indirizzi di riforma del programma di governo.

2. Il Dipartimento provvede, inoltre, all'amministrazione degli affari generali e degli affari relativi al personale per il proprio funzionamento, dei compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita o delegata al Ministro, alla cura delle relazioni con il pubblico e all'espletamento di tutte le richieste di informazioni relative alle materie di competenza del Ministro per le riforme istituzionali.

Art. 3.

Ministro

1. Il Ministro per le riforme istituzionali è l'organo di governo del Dipartimento.

Art. 4.

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

1. Per il supporto all'esercizio delle proprie competenze e per il raccordo con gli uffici dell'aministrazione, il Ministro è coadiuvato dal capo di gabinetto, dal consigliere giuridico preposto al settore legislativo, dal segretario particolare e dall'addetto stampa.

2. Sono istituiti la segreteria particolare del Ministro e l'ufficio di gabinetto.

3. Il Ministro può costituire commissioni di studio e gruppi di lavoro nonché avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati ai sensi degli articoli 29, 31 e 37 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 5.

Settore legislativo

1. È costituito nell'ambito dell'ufficio centrale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366, presso il Ministro per le riforme istituzionali, un apposito settore legislativo che provvede, nelle materie delegate al Ministro, ai seguenti compiti: consulenza giuridica; predisposizione dei provvedimenti normativi di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; adempimenti relativi all'attività del Ministro in Parlamento.

2. Al settore legislativo è preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro.

3. Il settore legislativo è posto alle dipendenze del Ministro e opera in collegamento funzionale con l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo e con gli uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta del consigliere giuridico preposto al settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso.

Art. 6

Capo del Dipartimento

1. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro.

2. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal Ministro al responsabile di uno degli uffici previsti ai sensi degli articoli 4 e 7 del presente regolamento.

3. Il capo del Dipartimento cura i rapporti con il Segretariato generale e con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le disposizioni impartite dal Ministro.

Art. 7.

Organizzazione

1. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici:

a) ufficio per gli affari generali, amministrativi e contabili, e per il personale, che opera alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento;

b) ufficio per le relazioni esterne, cui può essere preposto l'addetto stampa del Ministro.

2. Le ripartizioni interne degli uffici in numero complessivamente non superiore a due, sono denominati servizi e sono unità operative di base di livello dirigenziale.

Art. 8.

Personale

1. All'assegnazione del personale al Dipartimento, salvo quanto previsto in altre disposizioni del presente decreto, provvede il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro, in conformità alle designazioni del Ministro stesso, nell'ambito delle previsioni di organico e dei posti di esperto indicati nelle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. I provvedimenti del Ministro riguardanti il personale all'interno del Dipartimento sono comunicati al Segretario generale contestualmente alla loro adozione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 novembre 1998

Il Presidente: D'ALEMA

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 168

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il testo dell'art. 21, comma 5, della citata legge n. 400 del 1988, è il seguente:

«5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520, reca: «Regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 5 novembre 1998.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 novembre 1998.

— Il testo dell'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), è il seguente:

«Art. 8 *(Poteri del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri).* — 1. I decreti di cui all'art. 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sovrintende alla organizzazione e alla gestione amministrativa del Segretario generale ed è responsabile di fronte al Presidente del Consiglio dei Ministri, dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 19 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non attribuite ad un Ministro senza portafoglio o delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottando, anche mediante delega dei relativi poteri ai capi dei Dipartimenti e degli uffici, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni a personale diverso da quello di cui all'art. 18 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Nota all'art. 4:

— Il testo degli articoli 29, 31 e 37 della citata legge n. 400/1988 è il seguente:

«Art. 29 *(Consulenti e comitati di consulenza).* — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni.

2. Per tali attività si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato.

3. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne fissa il compenso di concerto con il Ministro del tesoro».

«Art. 31 *(Consiglieri ed esperti).* — 1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella *A*. In tale organico non è compreso il posto di capo ufficio stampa.

2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza.

3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella *A* e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.

5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri è effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato».

«Art. 37 *(Dotazioni organiche).* — 1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è determinata secondo quanto previsto dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

2. Oltre al personale appartenente al ruolo organico delle qualifiche funzionali, possono essere chiamati, nei limiti di cui alla predetta tabella *B*, in posizione di comando o fuori ruolo dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici. Per particolari esigenze tecniche e con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere conferiti, nei limiti di cui alla tabella *B*, incarichi a persone particolarmente esperte anche estranee all'amministrazione pubblica.

3. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono disciplinati secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato».

Nota all'art. 5:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366, reca: «Regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente istituzione nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo».

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 21 della citata legge n. 400/1988 si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 28 della citata legge n. 400/1988, è il seguente:

«Art. 28 *(Capi dei dipartimenti e degli uffici).* — 1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21 nonché dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio».

Nota all'art. 8:

— Per il titolo della citata legge n. 400/1988, si veda nelle note alle premesse.

98G0505

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 dicembre 1998.

Revoca della somma di L. 496.696.670 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 400/FPC/ZA del 6 novembre 1984 concernente disciplina dei compiti del Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata per la definizione delle attività conseguenti i terremoti del novembre 1980 e marzo 1982 e al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 18 di repertorio del 21 gennaio 1985. (Ordinanza n. 2888).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 recante la delega delle funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998 con il quale al prof. Franco Barberi viene attribuito l'esercizio delle funzioni di cui alla predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 400/FPC/ZA del 6 novembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 313 del 14 novembre 1984, con la quale sono stati disciplinati i compiti del Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata per la definizione delle attività conseguenti i terremoti del novembre 1980 e marzo 1982;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 18 di repertorio del 21 gennaio 1985, con il quale è stata impegnata a favore del Provveditorato alle opere pubbliche di Potenza la somma di L. 18.639.040.270 per la causale sopraindicata;

Vista la nota n. 8609 del 6 ottobre 1998, con la quale il Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata dichiara un importo residuo disponibile di L. 496.696.670 a valere sulla predetta assegnazione;

Considerato che tale somma risulta completamente erogata al Provveditorato alle opere pubbliche di Potenza;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 496.696.670 impegnata a favore del Provveditorato alle opere pubbliche di Potenza con il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 18 di repertorio del 21 gennaio 1985, in attuazione dell'ordinanza n. 400/FPC/ZA del 6 novembre 1984.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata al cap. XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A11062

ORDINANZA 18 dicembre 1998.

Revoca della somma di L. 38.251.810 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 54 di repertorio del 2 febbraio 1989 concernente: «Art. 3, settimo comma, legge 28 ottobre 1986, n. 730. Comune di Santa Venerina». (Ordinanza n. 2889).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 recante la delega delle funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998 con il quale al prof. Franco Barberi viene attribuito l'esercizio delle funzioni di cui alla predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista la legge 28 ottobre 1986, n. 730;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 54 di repertorio del 2 febbraio 1989, con il quale è stata impegnata a favore del comune di Santa Venerina (Catania) la somma di L. 1.000.000.000 in attuazione della legge 28 ottobre 1986, n. 730, art. 3, settimo comma, per il completamento delle attività di ricostruzione a seguito del sisma del febbraio 1986;

Vista la nota n. 14899 del 12 novembre 1998, con la quale il comune di Santa Venerina (Catania) dichiara un importo disponibile di L. 38.251.810 a valere sulla predetta assegnazione di L. 1.000.000.000;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7591 del centro di responsabilità «Protezione Civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consigli dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 38.251.810 impegnata a favore del comune di Santa Venerina (Catania) con il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 54 di repertorio del 2 febbraio 1989.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A11063

ORDINANZA 18 dicembre 1998.

Revoca della somma di L. 1.044.701.840 a valere sul finanziamento concesso all'E.R.S.A. Abruzzo per interventi connessi agli eventi sismici del 1984. (Ordinanza n. 2890).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 recante la delega delle funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998 con il quale al prof. Franco Barberi viene attribuito l'esercizio delle funzioni di cui alla predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto ministeriale n. 30 in data 28 gennaio 1985 con cui, per far fronte agli interventi connessi con gli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, era stato concesso — in favore dell'Ente regionale sviluppo agricolo per l'Abruzzo — un finanziamento di L. 3.963.720.000;

Vista la nota n. 01728 in data 24 luglio 1988 dell'Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo dalla quale emerge che della predetta assegnazione l'importo di L. 1.044.701.840 non è stato utilizzato;

Ravvisata la necessità di procedere alla revoca parziale della somma assegnata;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, l'assegnazione di L. 1.044.701.840 compresa nel finanziamento di L. 3.963.720.000 di cui al decreto n. 30 del 28 gennaio 1985, è revocata.

2. L'importo revocato sarà utilizzato ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, alla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A11064

ORDINANZA 18 dicembre 1998.

Revoca della somma di L. 3.512.940 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 137 dell'8 marzo 1984, concernente interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza bradisismo nel comune di Bacoli in provincia di Napoli. (Ordinanza n. 2891).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 137 dell'8 marzo 1984, con la quale è stata disposta l'erogazione al comune di Bacoli dell'onere complessivo di L. 6.500.000.000 per gli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza bradisismo di quel comune;

Vista la nota n. 12882 del 30 giugno 1998 con la quale il comune di Bacoli dichiara un importo disponibile di L. 3.512.940 a valere sulla predetta somma di L. 6.500.000.000;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7615 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 3.512.940 erogata al comune di Bacoli con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 137 dell'8 marzo 1984.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dal comune di Bacoli al cap. XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A11065

ORDINANZA 18 dicembre 1998.

Revoca della somma di L. 500.000.000 di cui al decreto ministeriale n. 106 del 21 marzo 1987, concernente interventi urgenti per fronteggiare gli eventi calamitosi nel comune di Ariano Irpino. (Ordinanza n. 2893).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8, del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto di repertorio n. 160 del 21 marzo 1987 con il quale è stata disposta l'assegnazione al comune di Ariano Irpino dell'onere complessivo di L. 13.000.000.000 per gli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi di quel comune;

Vista la nota n. 12542 del 21 marzo 1987, con la quale il comune di Ariano Irpino dichiara un importo disponibile di L. 550.000.000 a valere sulla predetta somma di L. 13.000.000.000;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7591 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 500.000.000 erogata al comune di Ariano Irpino con decreto ministeriale n. 160 del 21 marzo 1987.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dal comune di Ariano Irpino al capo XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A11066

ORDINANZA 18 dicembre 1998.

Revoca della somma di L. 1.040.000.000 di cui al decreto ministeriale n. 1190 dell'11 dicembre 1990, concernente interventi urgenti per fronteggiare gli eventi calamitosi nel comune di Ariano Irpino. (Ordinanza n. 2894).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca

di cui all'art. 8, del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto ministeriale n. 1190 dell'11 dicembre 1990 con il quale è stata disposta l'assegnazione al comune di Ariano Irpino dell'onere complessivo di L. 27.000.000.000 per gli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi di quel comune;

Vista la nota n. 12558 del 21 agosto 1998, con la quale il comune di Ariano Irpino dichiara un importo disponibile di L. 1.040.000.000 a valere sulla predetta somma di L. 27.000.000.000;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7591 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 1.040.000.000 erogata al comune di Ariano Irpino con decreto ministeriale n. 1190 dell'11 dicembre 1990.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dal comune di Ariano Irpino al cap. XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A11067

ORDINANZA 18 dicembre 1998.

Revoca della somma di L. 196.883.160 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1611 del 22 novembre 1988, concernente interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza bradisismo nel comune di Monte di Procida di Napoli. (Ordinanza n. 2895).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8, del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1611 del 22 novembre 1998, con la quale è stata disposta l'assegnazione al comune di Monte di Procida dell'onere complessivo di lire 1.000.000.000 per gli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza di bradisismo di quel comune;

Vista la nota n. 13514 del 28 settembre 1998, con la quale il comune di Monte di Procidai dichiara un importo disponibile di L. 196.883.160 a valere sulla predetta somma di L. 1.000.000.000;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7571 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 196.883.160 erogata al comune di Monate di Procida con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1611 del 22 novembre 1988.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A11068

ORDINANZA 21 dicembre 1998.

Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi alluvionali verificatisi nella regione Piemonte. (Ordinanza n. 2896).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74;

Vista la nota della regione Piemonte n. 690/5P/98 del 4 novembre 1998 con la quale è evidenziata la necessità di completare con urgenza gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1994;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato al coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

1. Per il completamento degli interventi ricompresi nei programmi elaborati in attuazione delle leggi 21 gennaio 1995, n. 22, 16 febbraio 1995, n. 35, 30 giugno 1995, n. 265 e 27 ottobre 1995, n. 438, continuano ad applicarsi le procedure previste dall'art. 5 della citata legge 21 gennaio 1995, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1998

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

98A11069

ORDINANZA 21 dicembre 1998.

Ulteriori disposizioni concernenti gli interventi per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza nelle isole Eolie. (Ordinanza n. 2897).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 2, comma 3-*bis*, della legge del 31 dicembre 1996, n. 677, con la quale il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a disciplinare con propria ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 5 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225, le procedure per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza, tra l'altro, nelle isole Eolie;

Viste le ordinanze numeri 2781, 2821 e 2838 rispettivamente datate 9 aprile 1998, 5 agosto 1998 e 17 agosto 1998;

Vista la richiesta del prefetto di Messina in data 4 novembre 1998 con la quale viene segnalata l'esigenza di realizzare ulteriori piazzole di atterraggio elicotteri funzionali alla sorveglianza vulcanica;

Ritenuto di accogliere la richiesta avanzata;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

1. Gli interventi per la realizzazione delle elisuperfici nelle isole di Lipari, Stromboli, Alicudi, Filicudi, Panarea e Vulcano ricomprendono anche la realizzazione di altre piazzole funzionali alla sorveglianza vulcanica.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1998

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

98A11070

ORDINANZA 21 dicembre 1998.

Revoca della somma di L. 19.666.765 a valere sul finanziamento concesso al comune di Montazzoli per interventi connessi alle condizioni del suolo. (Ordinanza n. 2898).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998 recante le attribuzioni di funzioni al prof. Franco Barberi - Sottosegretario di Stato all'interno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 2294/FPC datata 26 giugno 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 del 9 luglio 1992, con cui, per far fronte agli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo, era stato concesso — in favore del comune di Montazzoli — un finanziamento di L. 500.000.000;

Vista la nota n. 2734 in data 6 agosto 1998 del comune di Montazzoli dalla quale emerge che della predetta assegnazione l'importo di L. 19.666.765 non è stato utilizzato;

Ravvisata la necessità di procedere alla revoca parziale della somma assegnata;

Su proposta del Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, l'assegnazione di L. 19.666.765 compresa nel finanziamento di L. 500.000.000 di cui all'ordinanza n. 2994/FPC datata 26 giugno 1992 in favore del comune di Montazzoli, è revocata.

2. L'importo revocato sarà utilizzato ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1998

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

98A11071

ORDINANZA 21 dicembre 1998.

Revoca della somma di L. 13.000.000 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2302/FPC del 5 agosto 1992 concernente interventi di somma urgenza, diretti a fronteggiare danni conseguenti al nubifragio abbattutosi nel mese di novembre 1991 sulla regione Toscana. (Ordinanza n. 2899).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'articolo 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in

tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2302/FPC del 5 agosto 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 13 agosto 1992, con la quale è stata assegnata, tra l'altro, alla prefettura di Pisa, la somma di L. 13.000.000 per la riparazione del muro a sostegno terrapieno scuola in località Agnano nel comune di S. Giuliano Terme, in conseguenza del nubifragio abbattutosi nel mese di novembre 1991 sulla regione Toscana;

Vista la lettera in data 5 ottobre 1997 di trasmissione del verbale di collaudo dei lavori di somma urgenza sopra descritti, con cui la commissione ha ritenuto non potersi collaudare l'opera ed ha proposto la revoca del relativo finanziamento;

Considerato che tale somma risulta completamente erogata alla prefettura di Pisa;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 13.000.000 assegnata alla prefettura di Pisa con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2302/FPC del 5 agosto 1992 per interventi nel comune di S. Giuliano Terme.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dalla prefettura di Pisa al cap. XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1998

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

98A11072

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 dicembre 1998, n. **457.**

Regolamento recante norme per l'attribuzione alle province ed ai comuni del gettito delle imposte sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'articolo 3, commi 143, lettera *e)*, e 149, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che stabilisce che il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, è attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione;

Visto l'articolo 60, comma 3, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, che demanda ad apposito decreto interministeriale la fissazione delle modalità per l'assegnazione alle province delle somme riscosse per il titolo di cui sopra;

Visti gli articoli 60, comma 4, e 65 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto l'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, come modificato dall'articolo 5 della legge 29 novembre 1997, n. 410, concernente disposizioni in materia di denuncia e di versamenti dell'imposta sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, recante regolamento di attuzione dell'articolo 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del 13 luglio 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-4856M/UCL del 27 ottobre 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Per l'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, le province nelle quali hanno sede i pubblici registri in cui sono iscritti i veicoli a motore o, per le macchine agricole, dove risiede l'intestatario della carta di circolazione, sono quelle risultanti nella polizza di assicurazione al momento del suo rilascio o rinnovo.

2. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni relativa ai premi corrisposti per l'assicurazione di veicoli a motore non iscritti nei pubblici registri automobilistici ai sensi dell'articolo 26 del regio decreto 28 luglio 1927, n. 1814, è attribuito alle province nelle quali risiede l'intestatario della carta di circolazione.

Art. 2.

1. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale delle imposte dovute sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare l'importo dell'imposta relativa ai premi ed accessori contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e delle macchine agricole, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e ad effettuare, ai sensi dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, distinti versamenti a favore di ogni provincia nella quale hanno sede i pubblici registri in cui sono iscritti i veicoli a motore o di residenza dell'intestatario, utilizzando il modello di pagamento o il bollettino di conto corrente postale di cui, rispettivamente, agli allegati 1 e 5 del decreto dirigenziale 9 dicembre 1997.

Art. 3.

1. Per effettuale i versamenti previsti dall'articolo 2 è istituito, con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, apposito codice tributo.

Art. 4.

1. Il competente concessionario della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, accredita, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, le somme riscosse direttamente ai tesorieri delle province destinatarie del gettito.

2. Il concessionario della riscossione comunica all'anagrafe tributaria i dati dei versamenti eseguiti, distinti per codice tributo relativo a ciascuna provincia ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del suddetto decreto legislativo n. 237 del 1997.

Art. 5.

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 1999 e si applicano con riferimento all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a decorrere dalla predetta data, limitatamente alle province delle regioni a statuto ordinario.

2. Restano ferme le vigenti disposizioni relative all'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni nelle regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonché nelle province autonome di Trento e Bolzano finché dette regioni e province non provvederanno all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 dicembre 1998

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro dell'interno
RUSSO JERVOLINO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1998
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 80

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare in lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 3, commi 143, lettera *e)*, e 149, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

«143. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro undici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, di ridurre il costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava sui red-

diti da lavoro autonomo e di impresa minore, nel rispetto dei principi costituzionali del concorso alle spese pubbliche in ragione della capcità contributiva e dell'autonomia politica e finanziaria degli enti territoriali, uno o più decreto legislativi contenenti disposizioni, anche in materia di accertamento, di riscossione, di sanzioni, di contenzioso e di ordinamento e funzionamento dell'amministrazione finanziaria dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario:

a)-d) (omissis);

e) revisione della disciplina degli altri tributi locali e contemporanea abolizione:

1) delle tasse sulla concessione comunale, di cui all'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;

2) delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e all'art. 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

3) della addizionale comunale e provinciale sul consumo della energia elettrica, di cui all'art. 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;

4) dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952;

5) dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'art. 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

«149. La revisione della disciplina dei tributi locali di cui al comma 143, lettera *e)*, è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a)-d) (omissis);

e) attribuzione alle province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile riguardante i veicoli immatricolati nelle province medesime».

— Si riporta il testo dell'art. 60 del D.Lgs. del 1997 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali):

«Art. 60 *(Attribuzione alle province e ai comuni del gettito di imposte erariali).* — 1. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, è attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione.

2. Il gettito delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riscosse sugli atti di trasferimento a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e sugli atti traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi, di cui all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, compresi gli atti dell'autorità giudiziaria, nonché sui relativi contratti preliminari, è attribuito ai comuni nel cui territorio gli immobili sono ubicati.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'assegnazione alle province ed ai comuni delle somme ad esse spettanti a norma dei commi 1 e 2, salvo quanto disposto nel comma 4.

4. Le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in conformità dei rispettivi statuti, all'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2; contestualmente sono disciplinati i rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario.

5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1999 e si applicano: la disposizione del comma 1 con riferimento all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a decorrere dalla predetta data e quella del comma 2 con riferimento alle imposte riscosse sugli atti pubblici formati, sulle scritture private autenticate e sugli atti giudiziari pubblicati o emanati, nonché sulle scritture private non autenticate presentate per la registrazione, a decorrere dalla medesima data».

— Si riporta il testo del comma 1, lettera *a)*, dell'art. 6 del D.L. n. 419 del 1991 (Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive):

«Il fondo è alimentato da:

a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

— Si riporta il testo dell'art. 65 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997:

«Art. 65 *(Variazioni di bilancio).* — 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto».

— Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi):

«Art. 9 *(Denuncia e versamenti).* — 1. Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i premi ed accessori incassati nel mese di novembre, nonché per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori debbono presentare all'ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di cui agli articoli da 5 a 8, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo.

3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere redatta in conformità al modello stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Sulla base della denuncia l'ufficio del registro procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del residuo debito o dell'eccedenza di imposta, eventualmente risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve essere computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell'ufficio del registro.

5. L'importo da pagare è arrotondato alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario».

— Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottoindicate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— Il testo del comma 1, lettera *a),* dell'art. 6 del D.I. n. 419 del 1991 è riportato in nota alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 26 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 (Disposizioni di attuazione e transitorie del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia):

«Art. 26. — Non cadono sotto le disposizioni del presente decreto, per quanto concerne l'obbligo dell'iscrizione nel pubblico registro:

a) gli autoveicoli appartenenti alle Case e Corti delle LL.MM. il Re e la Regina e delle LL.AA. i Reali Principi;

b) gli autoveicoli appartenenti ai rappresentanti diplomatici degli Stati esteri ed al personale delle Legazioni accreditate presso il Governo del Re e presso la Santa Sede;

c) gli autoveicoli appartenenti ai Consoli, Vice consoli e Agenti consolari, cittadini dello Stato che rappresentano;

d) gli autoveicoli in uso permanente dei Corpi armati dello Stato;

e) gli autoveicoli appartenenti alle Amministrazioni civili dello Stato;

f) gli autoveicoli appartenenti alla Croce Rossa Italiana ed al Sovrano militare Ordine di Malta».

Note all'art. 2:

— Il testo del comma 1, lettera *a),* dell'art. 6 del D.I. n. 419 del 1991 e dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è riportato nelle note alle premesse.

— Il decreto dirigenziale 9 dicembre 1997 reca: «Approvazione dei modelli e modalità di riscossione delle entrate già di competenza dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio», ed è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 249 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 1997.

Nota all'art. 4:

— Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, reca: «Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1996, n. 657» ed è pubblicato, salve le successive modifiche, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 (supplemento ordinario) del 29 febbraio 1988.

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 60 del D.Lgs. n. 446 del 1997 è riportato nelle note alle premesse.

98G0506

DECRETO 26 novembre 1998.

Ripartizione di 904 nuovi punti di raccolta del gioco del lotto attribuiti alle rivendite speciali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che prevede l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto affinché entro tre anni dalla data di entrata in vigore di detta norma sia raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta;

Visto il decreto ministeriale del 7 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre 1995 - supplemento n. 286, con il quale sono stati istituiti n. 9.450 nuovi punti di raccolta del gioco del lotto;

Visto l'art. 3, comma 226, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede l'attribuzione delle nuove concessioni per la raccolta del gioco del lotto, fino al 10 per cento, a rivendite speciali permanenti de generi di monopolio site in stazioni ferroviarie, marittime, automobilistiche, delle aviolinee ed in stazioni di servizio autostradali;

Ritenuto che dette nuove concessioni possono essere attribuite in ragione di n. 1.050 ai fini del raggiungimento del numero complessivo di n. 15.000 punti previsti dal citato art. 33, comma 1, della legge n. 724/1994 e nel rispetto della percentuale prevista dall'art. 3 comma 226, della legge n. 549/1995;

Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale in data 30 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 1998, con il quale è stata disposta l'istituzione di 1.050 nuovi punti di raccolta del gioco del lotto da attribuire alle rivendite speciali permanenti di cui sopra, rinviando a separato provvedimento la determinazione dei criteri di distribuzione di detti nuovi punti;

Ritenuto che entro il termine stabilito dall'art. 2 del decreto 30 giugno 1998 sono state presentate novecentoquattro domande valide di assegnazione, cioè in numero inferiore al contingente previsto, per cui sussiste l'opportunità di assentire la concessione a tutti i richiedenti al fine di estendere la raccolta del gioco del lotto ai flussi di pubblico interessati alla frequentazione di speciali strutture;

Sentite le organizzazioni sindacali dei rivenditori di generi di monopolio e dei raccoglitori ex dipendenti del lotto, maggiormente rappresentative su base nazionale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

La ripartizione di novecentoquattro nuovi punti di raccolta del gioco del lotto attribuiti alle rivendite speciali permanenti è disposta come segue:

n. 491 a rivendite speciali permanenti site in «stazioni ferroviarie»;

n. 23 a rivendite speciali permanenti site in «stazioni marittime»;

n. 33 a rivendite speciali permanenti site in «stazioni automobilistiche»;

n. 21 a rivendite speciali permanenti site in «stazioni delle aviolinee»;

n. 336 a rivendite speciali permanenti site in «stazioni di servizio autostradali».

L'attribuzione dei punti di raccolta alle singole rivendite speciali permanenti è stabilita con le tabelle *A, B, C, D, E* allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1998

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1998
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 107

TABELLA *A*

ATTRIBUZIONE DEI PUNTI DI RACCOLTA DEL GIOCO DEL LOTTO ALLE RIVENDITE SPECIALI PERMANENTI SITE IN «STAZIONI FERROVIARIE».

	Comune	Provincia	Numero rivendita
1	ABBASANTA	OR	2
2	ADRANO	CT	20
3	AFRICO	RC	5
4	AGRIGENTO	AG	32
5	AGROPOLI	SA	9
6	ALASSIO	SV	7
7	ALBA	CN	9
8	ALESSANDRIA	AL	15
9	ALESSANDRIA	AL	81
10	ALGHERO	SS	26
11	ALTAMURA	BA	13
12	ANCONA	AN	57
13	ANCONA	AN	149
14	ANZIO	RM	29
15	ANZIO	RM	19
16	AOSTA	AO	5
17	APRILIA	LT	4
18	ARAGONA	AG	1
19	ARCORE	MI	8
20	ARENZANO	GE	5
21	AREZZO	AR	46
22	ARONA	NO	4
23	ARQUATA SCRIVIA	AL	6
24	ASCOLI PICENO	AS	44
25	ASSISI	PG	20
26	ATTIGLIANO	TR	2
27	AULLA	MS	17
28	AVELLINO	AV	26
29	AVERSA	CE	18
30	AVEZZANO	AQ	15
31	BALDICHIERI D'ASTI	AT	2
32	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME	45
33	BARDONECCHIA	TO	3
34	BARI	BA	36
35	BARI	BA	169
36	BARI	BA	153
37	BARI	BA	91
38	BARILE	PZ	5
39	BARLETTA	BA	17
40	BASSANO DEL GRAPPA	VI	24
41	BATTIPAGLIA	SA	4
42	BAVENO	VB	4
43	BELLUNO	BL	17
44	BENEVENTO	BN	23
45	BENEVENTO	BN	13
46	BERGAMO	BG	55
47	BESANA BRIANZA	MI	12
48	BIANCO	RC	3
49	BIELLA	Bl	31
50	BISCEGLIE	BA	14
51	BOLOGNA	BO	124
52	BOLOGNA	BO	191
53	BOLZANO	BZ	18
54	BORGO SAN LORENZO	FI	27
55	BORGO VAL DI TARO	PR	12
56	BORGOSESIA	VC	10
57	BRANCALEONE	RC	8
58	BRANDIZZO	TO	4
59	BRENNERO	BZ	4
60	BRENO	BS	6
61	BRESCIA	BS	63
62	BRESSANONE	BZ	1
63	BROLO	ME	3
64	BRONTE	CT	17
65	BRUNICO	BZ	3
66	BUSSOLENO	TO	3
67	BUSTO ARSIZIO	VA	30
68	CAGLIARI	CA	23
69	CAIRO MONTENOTTE	SV	14
70	CAIRO MONTENOTTE	SV	17
71	CALALZO DI CADORE	BL	5
72	CALATAFIMI	TP	6
73	CALTAGIRONE	CT	45
74	CALTANISSETTA	CL	17
75	CALUSO	TO	8
76	CAMPOBASSO	CB	24
77	CAMPOSAMPIERO	PD	12
78	CANICATTÌ	AG	15
79	CAPALBIO	GR	5
80	CAPO D'ORLANDO	ME	11
81	CAPRANICA	VT	3
82	CAPUA	CE	19
83	CARAVAGGIO	BG	8
84	CARPI	MO	29
85	CARPINONE	IS	3
86	CARRARA	MS	53
87	CASALE MONFERRATO	AL	16
88	CASALPUSTERLENGO	LO	6

	Comune	Provincia	Numero rivendita
89	CASALVELINO	SA	4
90	CASERTA	CE	32
91	CASSANO ALLO IONIO	CS	9
92	CASSANO D'ADDA	MI	7
93	CASTAGNETO CARDUCCI	LI	8
94	CASTELBOLOGNESE	RA	6
95	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	36
96	CASTELLAMONTE	TO	9
97	CASTELVETRANO	TP	14
98	CATANIA	CT	63
99	CATANIA	CT	126
100	CATANIA	CT	144
101	CATANIA	CT	100
102	CATANZARO	CZ	32
103	CATANZARO	CZ	34
104	CATTOLICA	RN	10
105	CAVA DEI TIRRENI	SA	27
106	CECINA	LI	6
107	CEFALÙ	PA	2
108	CEPRANO	FR	18
109	CERIALE	SV	5
110	CERIGNOLA	FG	50
111	CERVETERI	RM	39
112	CERVIA	RA	34
113	CERVIGNANO DEL FRIULI	UD	7
114	CESANO MADERNO	MI	19
115	CESATE	MI	3
116	CESENA	FO	58
117	CHATILLON	AO	5
118	CHIARI	BS	7
119	CHIAVARI	GE	13
120	CHIAVENNA	SO	6
121	CHIOGGA	VE	26
122	CHIVASSO	TO	12
123	CISLAGO	VA	4
124	CISTERNA DI LATINA	LT	22
125	CITTÀ DI CASTELLO	PG	68
126	CITTADELLA	PD	92
127	CITTIGLIO	VA	4
128	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	18
129	CIVITANOVA MARCHE	MC	14
130	CIVITAVECCHIA	RM	17
131	CLES	TN	13
132	CODOGNO	LO	12
133	CODROIPO	UD	10
134	COLLEFERRO	RM	7
135	COMO	CO	28
136	COMO	CO	55
137	CONEGLIANO	TV	17
138	CORATO	BA	32
139	CORMANO	MI	8
140	CORNUDA	TV	7
141	CORTONA	AR	38
142	COSENZA	CS	37
143	COSENZA	CS	30
144	CREMONA	CR	36
145	CROTONE	KR	6
146	CUNEO	CN	18
147	CUNEO	CN	37
148	CUSANO MILANINO	MI	8
149	DARFO BOARIO TERME	BS	15
150	DARFO BOARIO TERME	BS	10
151	DECIMOMANNU	CA	2
152	DESENZANO DEL GARDA	BS	6
153	DIANO MARINA	IM	7
154	DOMODOSSOLA	VB	5
155	DUGENTA	BN	2
156	EMPOLI	FI	24
157	ERBA	CO	17
158	FABRIANO	AN	39
159	FABRO	TR	10
160	FAENZA	RA	10
161	FALCONARA MARITTIMA	AN	7
162	FAVRIA	TO	3
163	FERRARA	FE	9
164	FINALE LIGURE	SV	12
165	FIRENZE	FI	312
166	FIRENZE	FI	124
167	FIRENZE	FI	18
168	FIUMICINO	RM	20
169	FOGGIA	FG	43
170	FOLIGNO	PG	26
171	FOLLONICA	GR	4
172	FORLÌ	FO	68
173	FORMIA	LT	8
174	FORNOVO TARO	PR	10
175	FOSSATO DI VICO	PG	7
176	FROSINONE	FR	22
177	GALLARATE	VA	13
178	GELA	CL	29
179	GENOVA	GE	138
180	GENOVA	GE	254
181	GENOVA	GE	313
182	GENOVA	GE	387
183	GENOVA	GE	396
184	GIARRE	CT	10
185	GIAVE	SS	2
186	GIOIA DEL COLLE	BA	2
187	GIOIOSA MAREA	ME	15
188	GIOVINAZZO	BA	11
189	GIULIANOVA	TE	6
190	GORIZIA	GO	30
191	GROSSETO	GR	11
192	GROTTAMMARE	AS	16
193	IGLESIAS	CA	38
194	IMOLA	BO	46
195	IMPERIA	IM	19
196	IMPERIA	IM	32
197	ISERNIA	IS	9
198	JESI	AN	21
199	LA SPEZIA	SP	20
200	LADISPOLI	RM	2

	Comune	Provincia	Numero rivendita
201	LAMEZIA TERME	CZ	42
202	LAMEZIA TERME	CZ	14
203	LANCIANO	CH	26
204	L'AQUILA	AQ	139
205	L'AQUILA	AQ	30
206	LATINA	LT	9
207	LATISANA	UD	12
208	LAVAGNA	GE	9
209	LAVENO MOMBELLO	VA	3
210	LECCE	LE	18
211	LECCO	LC	9
212	LEGNAGO	VR	19
213	LENTINI	SR	18
214	LEVANTO	SP	8
215	LINGUAGLOSSA	CT	8
216	LISSONE	MI	23
217	LIVORNO	LI	114
218	LOANO	SV	5
219	LOCRI	RC	11
220	LONGARONE	BL	12
221	LONIGO	VI	16
222	LORETO	AN	13
223	LUCCA	LU	37
224	LUGO	RA	36
225	LUINO	VA	7
226	MACERATA	MC	29
227	MAGENTA	MI	12
228	MAGLIE	LE	6
229	MALÈ	TN	6
230	MALNATE	VA	7
231	MANDAS	CA	4
232	MANTOVA	MN	30
233	MERCATO SAN SEVERINO	SA	25
234	MARINA DI GIOIOSA JONICA	RC	6
235	MARRADI	FI	6
236	MARRUBIU	OR	2
237	MASSA	MS	50
238	MAZARA DEL VALLO	TP	16
239	MELEGNANO	MI	6
240	MELFI	PZ	9
241	MELITO PORTO SALVO	RC	13
242	MERANO	BZ	18
243	MESAGNE	BR	16
244	MESSINA	ME	29
245	MESSINA	ME	61
246	MESSINA	ME	251
247	MEZZOCORONA	TN	7
248	MILANO	MI	590
249	MILANO	MI	254
250	MILANO	MI	487
251	MILANO	MI	588
252	MILANO	MI	589
253	MILANO	MI	595
254	MILANO	MI	631
255	MILANO	MI	657
256	MILAZZO	ME	39
257	MINTURNO	LT	25
258	MINUCCIANO	LU	15
259	MODENA	MO	4
260	MODENA	MO	92
261	MOGLIANO VENETO	TV	21
262	MOLA DI BARI	BA	14
263	MOLFETTA	BA	16
264	MOLINELLA	BO	30
265	MONASTERACE	RC	3
266	MONCALIERI	TO	22
267	MONDOVÌ	CN	31
268	MONFALCONE	GO	9
269	MONSELICE	PD	16
270	MONTE SAN BIAGIO	LT	10
271	MONTEBELLUNA	TV	23
272	MONTECATINI TERME	PT	10
273	MONTECATINI TERME	PT	33
274	MONTEROTONDO	RM	4
275	MONTEVARCHI	AR	20
276	MONZA	MI	33
277	MORTARA	PV	4
278	NAPOLI	NA	116
279	NAPOLI	NA	285
280	NAPOLI	NA	410
281	NAPOLI	NA	439
482	NAPOLI	NA	492
283	NAPOLI	NA	596
284	NAPOLI	NA	436
285	NAPOLI	NA	496
286	NAPOLI	NA	461
287	NETTUNO	RM	9
288	NIZZA MONFERRATO	AT	6
289	NOALE	VE	11
290	NOICATTARO	BA	7
291	NONE	TO	4
292	NOVARA	NO	12
293	NOVATE MILANESE	MI	5
294	NOVI LIGURE	AL	7
295	NUORO	NU	22
296	OMEGNA	VB	11
297	ORISTANO	OR	7
298	ORTE	VT	4
299	ORTONA	CH	16
300	ORVIETO	TR	27
301	PADOVA	PD	22
302	PALERMO	PA	305
303	PALERMO	PA	367
304	PAOLA	CS	8
305	PARMA	PR	48
306	PATERNÒ	CT	9
307	PATTI	ME	19
308	PAVIA	PV	30
309	PERUGIA	PG	105
310	PERUGIA	PG	114

	Comune	Provincia	Numero rivendita
311	PERUGIA	PG	161
312	PESCARA	PE	5
313	PESCARA	PE	25
314	PESCARA	PE	135
315	PIACENZA	PC	20
316	PIADENA	CR	3
317	PIETRASANTA	LU	32
318	PISA	PI	10
319	PISTOIA	PT	81
320	PIZZO	VV	13
321	POGGIO MIRTETO	RI	8
322	PONTASSIEVE	FI	14
323	PONT-CANAVESE	TO	5
324	PONTEDERA	PI	13
325	PONTREMOLI	MS	26
326	PONT-SAINT-MARTIN	AO	4
327	PORTO CERESIO	VA	2
328	PORTO SAN GIORGIO	AP	4
329	PORTO SANT'ELPIDIO	AP	5
330	PORTOGRUARO	VE	16
331	PORTOMAGGIORE	FE	19
332	POSTAL	BZ	3
333	POTENZA	PZ	18
334	POZZUOLI	NA	30
335	PRAIA A MARE	CS	3
336	PRATO	PO	46
337	PREGANZIOL	TV	17
338	PRIOLO GARGALLO	SR	5
339	PRIVERNO	LT	14
340	PUTIGNANO	BA	15
341	RANDAZZO	CT	14
342	RAPALLO	GE	20
343	REGGIO CALABRIA	RC	67
344	REGGIO CALABRIA	RC	65
345	REGGIO EMILIA	RE	71
346	REGGIO EMILIA	RE	76
347	RENDE	CS	16
348	RIETI	RI	26
349	RIGNANO FLAMINIO	RM	4
350	RIVAROLO CANAVESE	TO	9
351	ROCCA IMPERIALE	CS	13
352	ROCCASECCA	FR	13
353	ROCCELLA JONICA	RC	4
354	ROMA	RM	944
355	ROMA	RM	297
356	ROMA	RM	1495
357	ROMA	RM	723
358	ROMA	RM	1471
359	ROMA	RM	1107
360	ROMA	RM	456
361	ROMA	RM	848
362	ROMA	RM	2124
363	ROMA	RM	121
364	ROMA	RM	861
365	ROMA	RM	1015
366	ROMA	RM	558
367	ROMANO DI LOMBARDIA	BG	6
368	ROSARNO	RC	5
369	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	23
370	ROSSANO	CS	23
371	ROVATO	BS	13
372	ROVERETO	TN	18
373	RUBIERA	RE	7
374	RUSSI	RA	12
375	S. MARGHERITA LIGURE	GE	10
376	SALERNO	SA	34
377	SALSOMAGGIORE TERME	PR	1
378	SALUZZO	CN	13
379	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	6
380	SAN BONIFACIO	VR	16
381	SAN FELICE A CANCELLO	CE	8
382	SAN GAVINO MONREALE	CA	2
383	SAN GIORGIO DI NOGARO	UD	12
384	SAN GIORGIO DI PIANO	BO	8
385	SAN PIETRO IN CARIANO	VR	7
386	SAN SEVERO	FG	12
387	SAN VINCENZO	LI	1
388	SANREMO	IM	12
389	SANTA MARIA A VICO	CE	7
390	SANTA MARINELLA	RM	14
391	SANT'AGATA MILITELLO	ME	7
392	SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA	RN	27
393	SANTHIÀ	VC	4
394	SANTO STEFANO CAMASTRA	ME	7
395	SANTO STEFANO MAGRA	SP	5
396	SANTO STEFANO TICINO	MI	3
397	SAPRI	SA	4
398	SARNO	SA	28
399	SARONNO	VA	24
400	SARZANA	SP	10
401	SASSARI	SS	19
402	SASSO MARCONI	BO	35
403	SASSUOLO	MO	13
404	SASSUOLO	MO	28
405	SAVONA	SV	19
406	SCALEA	CS	5
407	SCHIO	VI	27
408	SCIGLIANO	CS	5
409	SEDICO	BL	11
410	SERAVEZZA	LU	17
411	SESTO SAN GIOVANNI	MI	29
412	SESTRI LEVANTE	GE	17
413	SEZZE ROMANO	LT	12
414	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	SA	6
415	SIDERNO	RC	21
416	SIENA	SI	49
417	SILIQUA	CA	2
418	SIRACUSA	SR	15
419	SOMMA LOMBARDO	VA	12
420	SONDRIO	SO	18
421	SORESINA	CR	11
422	SORRENTO	NA	11
423	SOVERATO	CZ	3
424	SPARANISE	CE	3
425	SPILIMBERGO	PN	12
426	SPINAZZOLA	BA	6
427	SPOLETO	PG	67
428	SPOTORNO	SV	6
429	SQUINZANO	LE	5
430	STRADELLA	PV	10

	Comune	Provincia	Numero rivendita
431	STRAMBINO	TO	7
432	STRESA	VB	2
433	SUSA	TO	6
434	TAGLIACOZZO	AQ	16
436	TAORMINA	ME	3
436	TARANTO	TA	28
437	TARQUINIA	VT	38
438	TEMPIO PAUSANIA	SS	49
439	TERMINI IMERESE	PA	32
440	TERMOLI	CB	4
441	TERNO D'ISOLA	BG	3
442	TIVOLI	RM	20
443	TIVOLI	RM	11
444	TORINO	TO	155
445	TORINO	TO	172
446	TORINO	TO	350
447	TORINO	TO	375
448	TORINO	TO	390
449	TORINO	TO	502
450	TORITTO	BA	7
451	TORTONA	AL	11
452	TRADATE	VA	7
453	TRANI	BA	16
454	TRAPANI	TP	40
455	TRENTO	TN	18
456	TREVISO	TV	41
457	TRICASE	LE	14
458	TRIESTE	TS	4
459	TRIESTE	TS	227
460	TRINO VERCELLESE	VC	10
461	TROFARELLO	TO	2
462	UDINE	UD	32
463	VAIRANO PATENORA	CE	5
464	VALENZA	AL	5
465	VARALLO SESIA	VC	18
466	VARAZZE	SV	21
467	VARESE	VA	23
468	VASTO	CH	14
469	VELLETRI	RM	10
470	VENEZIA	VE	24
471	VENEZIA	VE	145
472	VENTIMIGLIA	IM	12
473	VERCELLI	VC	15
474	VERCURAGO	LC	3
475	VERGATO	BO	24
476	VERONA	VR	63
477	VERONA	VR	53
478	VIAREGGIO	LU	46
479	VIAREGGIO	LU	16
480	VIAREGGIO	LU	49
481	VIBO VALENTIA	VV	19
482	VICENZA	VI	33
483	VICO EQUENSE	NA	19
484	VICOVARO	RM	2
485	VIGEVANO	PV	13
486	VILLA SAN GIOVANNI	RC	9
487	VILLANOVA D'ASTI	AT	5
488	VITERBO	VT	48
489	VITTORIA	RG	8
490	VITTUONE	MI	3
491	VOGHERA	PV	5

TABELLA *B*

ATTRIBUZIONE DEI PUNTI DI RACCOLTA DEL GIOCO DEL LOTTO ALLE RIVENDITE SPECIALI PERMANENTI SITE IN «STAZIONI MARITTIME».

	Comune	Provincia	Numero rivendita
1	ANCONA	AN	146
2	CAGLIARI	CA	102
3	CARLOFORTE	CA	6
4	CATANIA	CT	235
5	CIVITAVECCHIA	RM	11
6	CIVITAVECCHIA	RM	61
7	GENOVA	GE	108
8	GENOVA	GE	176
9	GENOVA	GE	377
10	GENOVA	GE	418
11	GENOVA	GE	432
12	GENOVA	GE	461
13	GOLFO ARANCI	SS	3
14	MANFREDONIA	FG	51
15	NAPOLI	NA	475
16	NAPOLI	NA	621
17	NAPOLI	NA	500
18	OLBIA	SS	17
19	PALAU	SS	7
20	PORTO TORRES	SS	11
21	PORTO TORRES	SS	20
22	TRIESTE	TS	225
23	VENEZIA	VE	333

TABELLA *C*

ATTRIBUZIONE DEI PUNTI DI RACCOLTA DEL GIOCO DEL LOTTO ALLE RIVENDITE SPECIALI PERMANENTI SITE IN «STAZIONI AUTOMOBILISTICHE».

	Comune	Provincia	Numero rivendita
1	BERGAMO	BG	97
2	BERGAMO	BG	85
3	BOLZANO	BZ	79
4	BORGO VALSUGANA	TN	19
5	CAGLIARI	CA	100
6	CAGLIARI	CA	177
7	CAORLE	VE	30
8	CASSINA DE' PECCHI	MI	5
9	CENTO	FE	27
10	COPPARO	FE	24
11	COSENZA	CS	51
12	GENAZZANO	RM	5
13	MACOMER	NU	11
14	MILANO	MI	745
15	MODENA	MO	142
16	MODENA	MO	167
17	OSIO SOTTO	BG	6
18	PADOVA	PD	175
19	PENNA SANT'ANDREA	TE	6
20	PESARO	PS	65
21	PISA	PI	88
22	RIMINI	RN	122
23	RIVA DEL GARDA	TN	37
24	TOLMEZZO	UD	22
25	TORINO	TO	217
26	TORINO	TO	401
27	TREVISO	TV	91
28	TRIESTE	TS	237
29	UDINE	UD	102
30	VALDAGNO	VI	24
31	VERCELLI	VC	41
32	VICENZA	VI	51
33	VIGNANELLO	VT	4

TABELLA *D*

ATTRIBUZIONE DEI PUNTI DI RACCOLTA DEL GIOCO DEL LOTTO ALLE RIVENDITE SPEICALI PERMANENTI SITE IN «STAZIONI DELLE AVIOLINEE».

	Comune	Provincia	Numero rivendita
1	ALGHERO	SS	18
2	BARI	BA	175
3	BRINDISI	BR	64
4	CASELLE TORINESE	TO	5
5	CATANIA	CT	132
6	CINISI	PA	8
7	CINISI	PA	9
8	ELMAS	CA	2
9	FALCONARA MARITTIMA	AN	24
10	FIUMICINO	RM	58
11	FIUMICINO	RM	34
12	ISOLA CAPO RIZZUTO	KR	13
13	LAMEZIA TERME	CZ	51
14	NAPOLI	NA	212
15	ORIO AL SERIO	BG	3
16	PERUGIA	PG	195
17	PESCARA	PE	140
18	REGGIO CALABRIA	RC	167
19	RIMINI	RN	138
20	SEGRATE LINATE	MI	7
21	VENEZIA	VE	248

TABELLA *E*

ATTRIBUZIONE DEI PUNTI DI RACCOLTA DEL GIOCO DEL LOTTO ALLE RIVENDITE SPECIALI PERMANENTI SITE IN «STAZIONI DI SERVIZIO AUTOSTRADALI».

	Comune	Provincia	Numero rivendita
1	ACI SANT'ANTONIO	CT	14
2	ACI SANT'ANTONIO	CT	13
3	ACQUEDOLCI	ME	5
4	ALTAVILLA VICENTINA	VI	6
5	ANAGNI	FR	22
6	ANAGNI	FR	32
7	ANDRIA	BA	39
8	APRICENA	FG	9
9	APRICENA	FG	10
10	ARQUATA SCRIVIA	AL	10
11	ARSAGO SEPRIO	VA	3
12	ARSAGO SEPRIO	VA	4
13	ASCOLI PICENO	AP	82
14	ASCOLI SATRIANO	FG	13
15	ASSAGO	MI	5
16	AVELLINO	AV	44
17	AVELLINO	AV	55
18	BAGNO A RIPOLI	FI	26
19	BAGNOLO MELLA	BS	11
20	BAGNOLO SAN VITO	MN	10
21	BAGNOLO SAN VITO	MN	11
22	BARBERINO DI MUGELLO	FI	20
23	BEINASCO	TO	9
24	BELFORTE MONFERRATO	AL	3
25	BELFORTE MONFERRATO	AL	4
26	BENTIVOGLIO	BO	9
27	BENTIVOGLIO	BO	10
28	BERCETO	PR	20
29	BERCETO	PR	19
30	BERTINORO	FO	16
31	BERTINORO	FO	17
32	BISCEGLIE	BA	28
33	BORDIGHERA	IM	14
34	BORDIGHERA	IM	15
35	BRA'	CN	26
36	BRENNERO	BZ	9
37	BRENTINO BELLUNO	VR	4
38	BRENTINO BELLUNO	VR	5
39	BRUGNATO	SP	2
40	BRUGNATO	SP	3
41	BRUGNERA	PN	8
42	CADORAGO	CO	5
43	CADORAGO	CO	6
44	CAMPAGNA	SA	24
45	CAMPAGNA	SA	25
46	CAMPI BISENZIO	FI	19
47	CAMPO DI TRENS	BZ	8
48	CAMPOFILONE	AP	5
49	CAMPOFILONE	AP	6
50	CAMPOGALLIANO	MO	12
51	CAPENA	RM	4
52	CAPONAGO	MI	2
53	CAPONAGO	MI	3
54	CARUGATE	MI	5
55	CARUGATE	MI	6
56	CASALECCHIO DI RENO	BO	9
57	CASALECCHIO DI RENO	BO	19
58	CASERTA	CE	56
59	CASTEL SAN PIETRO	BO	26
60	CASTEL SAN PIETRO	BO	25
61	CASTELLARO	IM	3
62	CASTELLAZZO BORMIDA	AL	7
63	CASTELLO DI ANNONE	AT	4
64	CASTELNUOVO SCRIVIA	AL	5
65	CASTELNUOVO SCRIVIA	AL	6
66	CASTELROTTO	BZ	14
67	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	BO	41
68	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	BO	36
69	CASTROCIELO	FR	7
70	CASTROCIELO	FR	8
71	CASTRONNO	VA	4

	Comune	Provincia	Numero rivendita
72	CERIALE	SV	12
73	CERIALE	SV	13
74	CERIGNOLA	FG	43
75	CERIGNOLA	FG	45
76	CESSALTO	TV	12
77	CESSALTO	TV	13
78	CHIARAVALLE	AN	14
79	CHIEUTI	FG	5
80	CIGLIANO	VC	5
81	CIGLIANO	VC	6
82	CINISELLO BALSAMO	MI	25
83	CIVITELLA D'AGLIANO	VT	6
84	CIVITELLA D'AGLIANO	VT	7
85	CIVITELLA VAL DI CHIANA	AR	15
86	CIVITELLA VAL DI CHIANA	AR	16
87	COLLOREDO DI MONTE ALBANO	UD	7
88	COLLOREDO DI MONTE ALBANO	UD	6
89	COMO	CO	85
90	COSTA DI ROVIGO	RO	5
91	COSTA DI ROVIGO	RO	6
92	CREMONA	CR	91
93	CREMONA	CR	90
94	CRESSA	NO	3
95	CRESSA	NO	4
96	DESENZANO DEL GARDA	BS	19
97	DESENZANO DEL GARDA	BS	20
98	DOLO	VE	14
99	DOLO	VE	17
100	DORNO	PV	3
101	DUE CARRARE	PD	8
102	DUE CARRARE	PD	9
103	DUINO-AURISINA	TS	23
104	DUINO-AURISINA	TS	24
105	DUINO-AURISINA	TS	20
106	ERBUSCO	BS	6
107	FABRO	TR	6
108	FABRO	TR	7
109	FALCONARA MARITTIMA	AN	22
110	FERRARA	FE	172
111	FERRARA	FE	171
112	FIANO ROMANO	RM	7
113	FIANO ROMANO	RM	9
114	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	16
115	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	10
116	FOGGIA	FG	103
117	FOGGIA	FG	108
118	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	VE	9
119	FRASCATI	RM	24
120	GALLICANO NEL LAZIO	RM	4
121	GALLICANO NEL LAZIO	RM	5
122	GENOVA	GE	541
123	GENOVA	GE	550
124	GIOIA TAURO	RC	19
125	GIOIA TAURO	RC	17
126	GIOVE	TR	3
127	GONARS	UD	7
128	GONARS	UD	5
129	GONARS	UD	6
130	GRUARO	VE	9
131	GRUARO	VE	8
132	LA SPEZIA	SP	118
133	LAINATE	MI	6
134	LAMEZIA TERME	CZ	50
135	LAMEZIA TERME	CZ	49
136	L'AQUILA	AQ	135
137	LAURIA	PZ	33
138	LAURIA	PZ	34
139	LAVIS	TN	12
140	LUCCA	LU	167
141	LUCIGNANO	AR	7
142	MAGLIANO DEI MARSI	AQ	6
143	MAGLIANO SABINA	RI	8
144	MAGLIANO SABINA	RI	9
145	MALBORGHETTO VALBRUNA	UD	12
146	MEDESANO	PR	17
147	MEDESANO	PR	16
148	MELE	GE	10
149	MELE	GE	11
150	MESSINA	ME	254
151	MIGLIANICO	CH	9
152	MIGLIANICO	CH	8
153	MILANO	MI	932
154	MILANO	MI	933
155	MILANO	MI	1023
156	MILAZZO	ME	36
157	MIRABELLA ECLANO	AV	12
158	MIRABELLA ECLANO	AV	13
159	MISTERBIANCO	CT	21
160	MODENA	MO	158
161	MODENA	MO	159
162	MODUGNO	BA	10
163	MODUGNO	BA	11
164	MOGGIO UDINESE	UD	15
165	MONCALIERI	TO	35
166	MONCALIERI	TO	37

	Comune	Provincia	Numero rivendita
167	MONDOLFO	PS	8
168	MONDOLFO	PS	9
169	MONRUPINO	TS	5
170	MONTEPULCIANO	SI	20
171	MONTEVELINO	AQ	8
172	MORRO D'ORO	TE	6
173	MORRO D'ORO	TE	5
174	MULAZZO	MS	20
175	MULAZZO	MS	21
176	NAPOLI	NA	618
177	NAPOLI	NA	614
178	NAPOLI	NA	611
179	NAPOLI	NA	612
180	NICHELINO	TO	15
181	NOCERA SUPERIORE	SA	16
182	NOGAREDO	TN	5
183	NOGAREDO	TN	6
184	NOGAROLE ROCCA	VR	5
185	NOGAROLE ROCCA	VR	6
186	NOVARA	NO	65
187	NOVI LIGURE	AL	27
188	NOVI LIGURE	AL	30
189	NUMANA	AN	8
190	NUMANA	AN	9
191	OCCIMIANO	AL	3
192	OLIVERI	ME	3
193	ORICOLA	AQ	3
194	ORICOLA	AQ	4
195	OSIO SOPRA	BG	3
196	PADOVA	PD	8
197	PARMA	PR	129
198	PARMA	PR	127
199	PERO	MI	8
200	PERO	MI	6
201	PESARO	PS	86
202	PESARO	PS	90
203	PIETRASANTA	LU	51
204	PIETRASANTA	LU	52
205	PISA	PI	129
206	PIZZO	VV	16
207	POMIGLIANO D'ARCO	NA	15
208	POMIGLIANO D'ARCO	NA	16
209	POTENZA	PZ	81
210	POZZUOLI	NA	57
211	POZZUOLO DEL FRIULI	UD	11
212	POZZUOLO DEL FRIULI	UD	12
213	PRAROLO	VC	3
214	QUATTORDIO	AL	6
215	REGGELLO	FI	26
216	REGGELLO	FI	24
217	RENDE	CS	20
218	REZZATO	BS	10
219	REZZATO	BS	12
220	REZZATO	BS	8
221	RICCIONE	RN	33
222	RIMINI	RN	131
223	RIVALTA	TO	6
224	ROGLIANO	CS	10
225	ROMA	RM	1560
226	ROMA	RM	1865
227	ROMA	RM	1866
228	ROMA	RM	1912
229	ROMA	RM	1913
230	ROMA	RM	2178
231	ROMA	RM	2192
232	ROMA	RM	2195
233	ROMA	RM	2197
234	ROMA	RM	2204
235	ROMA	RM	55
236	ROMA	RM	2193
237	ROMA	RM	2214
238	ROMA	RM	2247
239	RONCADELLE	BS	3
240	RONCADELLE	BS	4
241	ROSIGNANO MARITTIMO	LI	39
242	ROSIGNANO MARITTIMO	LI	38
243	ROZZANO	MI	11
244	S. STEFANO AL MARE	IM	2
245	SAINT VINCENT	AO	6
246	SALA CONSILINA	SA	21
247	SALA CONSILINA	SA	22
248	SALBERTAND	TO	4
249	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	VR	7
250	SAN DONATO MILANESE	MI	10
251	SAN DONATO MILANESE	MI	6
252	SAN GIULIANO MILANESE	MI	16
253	SAN GIULIANO MILANESE	MI	15
254	SAN MANGO PIEMONTE	SA	3
255	SAN MANGO PIEMONTE	SA	4
256	SAN NICOLA LA STRADA	CE	4
257	SAN VITALIANO	NA	4
258	SAN ZENONE AL LAMBRO	MI	5
259	SAN ZENONE AL LAMBRO	MI	4
260	SANTA TERESA RIVA	ME	16
261	SANT'ELPIDIO A MARE	AP	25
262	SANT'ELPIDIO A MARE	AP	26
263	SANTHIÀ	VC	13
264	SANTO STEFANO DI ROGLIANO	CS	2
265	SAVIGNANO SUL RUBICONE	FO	12
266	SAVIGNANO SUL RUBICONE	FO	15

	Comune	Provincia	Numero rivendita
267	SAVONA	SV	69
268	SCARMAGNO	TO	4
269	SCILLATO	PA	2
270	SERRA RICCÒ	GE	15
271	SERRAVALLE PISTOIESE	PT	12
272	SESTO FIORENTINO	FI	22
273	SESTO FIORENTINO	FI	21
274	SESTO FIORENTINO	FI	24
275	SESTO FIORENTINO	FI	39
276	SESTRI LEVANTE	GE	34
277	SESTRI LEVANTE	GE	35
278	SETTIMO ROTTARO	TO	2
279	SETTIMO ROTTARO	TO	3
280	SETTIMO TORINESE	TO	9
281	SGONICO	TS	6
282	SILVI MARINA	TE	23
283	SILVI MARINA	TE	21
284	SOAVE	VR	13
285	SOLAROLO	RA	5
286	SOLAROLO	RA	7
287	SOMMACAMPAGNA	VR	7
288	SOMAGLIA	LO	5
289	SOMAGLIA	LO	4
290	SOMMACAMPAGNA	VR	6
291	SPRESIANO	TV	12
292	STRADELLA	PV	15
293	STRADELLA	PV	16
294	STRIANO	NA	4
295	STRIANO	NA	5
296	TARSIA	CS	5
297	TARSIA	CS	4
298	TEANO	CE	24
299	TEANO	CE	25
300	TEGLIO VENETO	VE	4
301	TERMINI IMERESE	PA	34
302	TERMINI IMERESE	PA	35
303	TERMOLI	CB	23
304	TERMOLI	CB	29
305	TOLFA	RM	9
306	TOLFA	RM	10
307	TORINO	TO	513
308	TORINO	TO	515
309	TORINO DI SANGRO	CH	11
310	TORRE ANNUNZIATA	NA	18
311	TORRE ANNUNZIATA	NA	32
312	TORRI DI QUARTESOLO	VI	6
313	TORTONA	AL	42
314	TORTONA	AL	43
315	TORTORETO	TE	18
316	USMATE VELATE	MI	9
317	VADENA	BZ	3
318	VADENA	BZ	4
319	VALLATA	AV	9
320	VARAZZE	SV	17
321	VARAZZE	SV	27
322	VECCHIANO	PI	15
323	VENEZIA	VE	309
324	VENEZIA	VE	296
325	VEZZANO LIGURE	SP	13
326	VEZZANO LIGURE	SP	14
327	VILLA SAN GIOVANNI	RC	25
328	VILLA SAN GIOVANNI	RC	26
329	VILLAFRANCA TIRRENA	ME	15
330	VILLAFRANCA TIRRENA	ME	16
331	VILLANOVA D'ASTI	AT	7
332	VILLARBOIT	VC	3
333	VILLARBOIT	VC	4
334	VILLORBA	TV	18
335	ZOLA PREDOSA	BO	15
336	ZOLA PREDOSA	BO	14

98A11102

DECRETO 9 dicembre 1998.

Accertamento dei periodi di mancato e irregolare funzionamento dell'ufficio registro successioni di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del 10 ottobre 1997 prot. 1/7998/UDG con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 1286 del 3 novembre 1998 con la quale il direttore dell'ufficio del registro successioni di Napoli ha comunicato l'irregolare funzionamento del medesimo ufficio per il giorno 26 ottobre 1998 nonché il mancato funzionamento dello stesso dal 27 ottobre 1998 al 2 novembre 1998;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio registro successioni di Napoli per il giorno 26 ottobre 1998 nonché il mancato funzionamento del medesimo ufficio dal 27 ottobre 1998 al 2 novembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 9 dicembre 1998

Il direttore regionale: REALE

98A11147

DECRETO 11 dicembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952 recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, gli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico, aventi sede nell'ambito della regione siciliana, effettuano i versamenti dell'imposta direttamente presso la cassa della regione stessa, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto l'art. 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istitutivo dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, con applicazione delle disposizioni contenute nel capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 e dell'art. 10 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413;

Considerato che per l'imposta di cui alla sopracitata legge 28 dicembre 1995, n. 549 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187 in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza alle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto in data 28 gennaio 1998 - prot. n. 1998/11772, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alle pubblicazioni dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota n. 3233 del 26 novembre 1998 con la quale l'Automobile club d'Italia - Ufficio provinciale di Messina, ha comunicato la chiusura del pubblico registro automobilistico di Messina, nel giorno 16 novembre 1998, a seguito della sostituzione dei posti di lavoro automatizzati e deputati alla gestione delle procedure informatiche;

Vista la nota n. 731/98 del 23 novembre 1998 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Catania ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania in data 16 novembre 1998 a causa della chiusura dello stesso per il rinnovamento tecnologico che ha previsto la sostituzione di tutti i sistemi LSX (Olivetti) con personal computer (IBM);

Vista la nota n. 3024 del 10 dicembre 1998 con la quale l'Automobile club d'Italia - Ufficio provinciale di Palermo, ha comunicato la chiusura dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Palermo in data 16 novembre 1998, giusta autorizzazione n. 8226/98 del 28 ottobre 1998, concessa dalla procura generale

della Repubblica di Palermo, al fine di effettuare la sostituzione degli attuali sistemi LSX Olivetti con personal computer IBM;

Vista la nota n. 642/98 del 26 novembre 1998 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Catania ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa in data 23 novembre 1998 a causa della chiusura dello stesso per il rinnovamento delle apparecchiature deputate alla gestione delle procedure automatizzate;

Vista la nota n. 664/98 del 2 dicembre 1998 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Catania ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa in data 23 novembre 1998 a causa della chiusura dello stesso in occasione della sostituzione delle apparecchiature in dotazione agli uffici provinciali;

Vista la nota n. 4467 del 25 novembre 1998 con la quale l'Automobile club d'Italia - Ufficio provinciale di Agrigento, ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Agrigento in data 23 novembre 1998, a causa della chiusura dello stesso, giusta autorizzazione concessa dalla procura generale presso la corte d'appello di Palermo con provvedimento del 9 ottobre 1998, al fine di effettuare il rinnovo delle apparecchiature deputate alla gestione delle procedure automatizzate;

Vista la nota n. 1342/PRA del 10 dicembre 1998 con la quale l'Automobile club d'Italia - Ufficio provinciale di Enna, ha comunicato la chiusura del pubblico registro automobilistico di Enna in data 30 novembre 1998, giusta autorizzazione 98/98 R.D. del 10 novembre 1998 della procura generale della Repubblica presso la corte d'apello di Caltanissetta, per consentire il processo di rinnovamento dei servizi ACI e la contemporanea preparazione e formazione del personale;

Tenuto conto che, conseguentemente al mancato funzionamento dei predetti uffici del pubblico registro automobilistico, si è verificato il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T. e dell'A.P.I.E.T.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato il mancato funzionamento dei sottoelencati uffici del pubblico registro automobilistico:

pubblico registro automobilistico di Messina, pubblico registro automobilistico di Catania e pubblico registro automobilistico di Palermo nel giorno 16 novembre 1998;

pubblico registro automobilistico di Ragusa, pubblico registro automobilistico di Siracusa e pubblico registro automobilistico di Agrigento nel giorno 23 novembre 1998;

pubblico registro automobilistico di Enna nel giorno 30 novembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 11 dicembre 1998

Il direttore regionale: DI GIUGNO

98A11103

DECRETO 14 dicembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota prot. n. 2550 del 10 dicembre 1998 con la quale l'ufficio del registro di Sassari ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio stesso nei giorni 7 e 9 dicembre 1998 per la disinfestazione dei locali, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Sassari è accertato nei giorni 7 e 9 dicembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 14 dicembre 1998

Il direttore regionale: LATTI

98A11148

DECRETO 14 dicembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Nuoro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota prot. n. 6421 del 9 dicembre 1998 con la quale l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Nuoro ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio stesso nei giorni 7 e 9 dicembre 1998 per allagamento dei locali, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Nuoro è accertato nei giorni 7 e 9 dicembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 14 dicembre 1998

Il direttore regionale: LATTI

98A11149

DECRETO 14 dicembre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata della direzione regionale delle entrate di Nuoro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota prot. n. 11178/Serv. V del 9 dicembre 1998 con la quale la sezione staccata della direzione regionale delle entrate di Nuoro ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio stesso nel giorno 7 dicembre 1998 per allagamento dei locali, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento della sezione staccata della direzione regionale delle entrate di Nuoro è accertato nel giorno 7 dicembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 14 dicembre 1998

Il direttore regionale: LATTI

98A11150

DECRETO 22 dicembre 1998.

Integrazione dei dati da indicare, per il periodo d'imposta 1998, nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 7-*bis* del citato decreto presidenziale n. 600 del 1973, in base al quale i soggetti indicati nel titolo III che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo devono consegnare un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni d'imposta effettuate e dei contributi previdenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il decreto di cui all'art. 8, primo comma, secondo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1998, che ha

approvato lo schema di certificazione unica (modello CUD) concernente l'attestazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi i compensi e le indennità soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno 1998, delle ritenute d'acconto operate e delle detrazioni effettuate, dell'imponibile preso a base del calcolo della contribuzione previdenziale e assistenziale versata o dovuta all'Istituto nazionale per la previdenza sociale e delle relative trattenute operate a carico del lavoratore nonché per l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno 1998, delle relative ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 1998, n. 257, concernenti le modalità di restituzione del 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa effettivamente trattenuto o versato;

Considerato che occorre integrare i dati da inserire nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati che il sostituto d'imposta deve consegnare al sostituito entro il 28 febbraio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella certificazione unica modello CUD relativa ai redditi di lavoro dipendente e di quelli a questo assimilati erogati nel 1998, oltre ai dati indicati nell'art. 7 del decreto ministeriale 9 gennaio 1998, devono essere indicati i dati relativi:

all'ammontare del contributo straordinario per l'Europa rimborsato al dipendente in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno, da inserire come punto 70 con la dizione «Contributo straordinario per l'Europa rimborsato»;

all'eccedenza di contributo straordinario per l'Europa da restituire nel corso del periodo d'imposta 1999, da inserire come punto 71 con la dizione «Eccedenza di contributo straordinario per l'Europa da rimborsare»;

alla retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), da inserire come punto 72 con la dizione «Retribuzione sulla cui base calcolare il T.F.R.»;

alla quota annuale di trattamento di fine rapporto destinata e versata al fondo pensione complementare, da inserire come punto 73 con la dizione «Quota di T.F.R. versata al fondo».

Tali dati possono essere indicati anche nello spazio riservato alle annotazioni, riportando il numero del campo e la descrizione dello stesso.

Art. 2.

1. Nelle istruzioni per il contribuente, da consegnare al dipendente unitamente alla certificazione unica, va aggiunto il paragrafo: «Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996 sul trattamento dei dati personali» contenuto nell'allegato 1 al presente decreto. La predetta informativa può essere consegnata anche su un foglio separato.

2. Nel paragrafo «Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF», contenuto nelle istruzioni per il contribuente, nel decimo rigo del primo periodo le parole «Chiesa Evangelica Valdese» sono sostituite dalle seguenti: «Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi».

3. Nello schema di certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente (CUD), allegato al decreto 9 gennaio 1998, nel riquadro riservato alla scelta dell'otto per mille dell'IRPEF allo Stato o ad una istituzione religiosa, le parole «Chiesa Evangelica Valdese» sono sostituite dalle seguenti: «Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi».

4. In calce ai riquadri destinati all'apposizione della firma per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF allo Stato o ad una istituzione religiosa e del quattro per mille della propria IRPEF al finanziamento dei movimenti e partiti politici va inserita la seguente avvertenza: «Con l'apposizione della firma si esprime anche il consenso al trattamento del dato in favore dei soggetti abilitati in conformità a quanto già reso noto nell'informativa per il trattamento dei dati personali».

Art. 3.

1. Gli oneri per i quali spetta la detrazione dall'imposta lorda riconosciuta dal sostituto d'imposta in sede di conguaglio, diversi da quelli analiticamente indicati nei punti da 52 a 61 dello schema di certificazione unica approvato con decreto del 9 gennaio 1998, vanno compresi nell'importo da indicare nel punto 62.

2. Gli oneri che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile riconosciuti dal sostituto d'imposta, diversi da quelli analiticamente indicati nei punti da 63 a 68 dello schema di certificazione di cui al comma precedente, vanno indicati complessivamente nel punto 69.

Art. 4.

1. Qualora il sostituto d'imposta abbia già consegnato al sostituito la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, a seguito di richiesta conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, i dati, le informazioni e l'avvertenza di cui agli articoli precedenti possono essere contenuti anche in una ulteriore certificazione non comprensiva dei dati già certificati da consegnare entro il 28 febbraio 1999.

Roma, 22 dicembre 1998

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO 1

MODELLO CUD

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella dichiarazione dei redditi e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero delle finanze desidera informarla, anche per gli altri soggetti a ciò tenuti, che il certificato dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, che attesta l'ammontare complessivo delle somme e dei valori percepiti, delle ritenute subite alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, contiene diversi dati personali.

Dati personali.

La maggior parte dei dati presenti nella certificazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli necessari per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Altri dati (ad esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta) possono, invece, essere forniti facoltativamente dal contribuente qualora egli intenda avvalersi dei benefici previsti.

Dati sensibili.

Anche l'effettuazione delle scelte per la destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'Irpef è facoltativa. Tali scelte costituiscono, secondo la legge n. 675 del 1996, dati di natura «sensibile».

Modalità del trattamento.

Gli stessi dati contenuti nella presente certificazione vengono trascritti nella dichiarazione che ogni sostituto è obbligato a presentare all'amministrazione finanziaria (mod. 770).

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso dall'amministrazione finanziaria, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio da altri sostituti di imposta);

verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.);

fornitura dei dati in possesso dall'amministrazione finanziaria ad altri organismi pubblici (quali, ad esempio, i comuni, l'I.N.P.S.) per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali.

Titolari del trattamento.

Il primo titolare del trattamento è il soggetto che elabora tali dati (cioè il sostituto d'imposta) il quale tratta i dati personali con le modalità e le logiche che devono essere state precisate nell'informativa che questi ha già reso all'interessato.

La dichiarazione del sostituto può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (banche, ufficio postale, Caf, associazioni di categoria, professionisti) i quali inviano i dati al Ministero delle finanze.

Gli intermediari e l'amministrazione finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di «titolare del trattamento dei dati personali» quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

I «titolari del trattamento» possono avvalersi di soggetti nominati «responsabili». In particolare sono titolari:

il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, presso il quale sarà conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili della stessa amministrazione;

gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato.

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'Irpef.

La presente certificazione, in via generale resta nella disponibilità dell'interessato, tuttavia, qualora ne ricorrano le condizioni essa può essere utilizzata per effettuare le scelte in ordine alla destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'Irpef. Queste scelte, la cui effettuazione è facoltativa e la cui mancanza non comporta alcuna conseguenza negativa per l'interessato, costituiscono secondo la legge n. 675/1996 dati di natura «sensibile».

Consenso.

Il Ministero delle finanze, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

Gli stessi intermediari sono, invece, tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati sensibili relativi alle scelte del 4 e 8 per mille dell'Irpef e comunicarli all'amministrazione finanziaria o agli altri intermediari sopra indicati. Tale consenso viene manifestato mediante la firma con la quale si effettua ciascuna scelta.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari sopra indicati ad eccezione del sostituto di imposta, che deve avervi provveduto autonomamente.

98A11151

DECRETO 23 dicembre 1998.

Differimento dei termini per il pagamento delle tasse automobilistiche per l'anno 1999.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 356, il quale attribuisce al Ministro delle finanze la facoltà di stabilire con proprio decreto nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalità di pagamento del predetto tributo;

Visto l'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono stabilite modalità con le quali le regioni a statuto ordinario svolgono la riscossione, l'accertamento, il recupero dei rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali, funzioni alle stesse regioni a statuto ordinario demandate a decorrere dal 1° gennaio 1999, e che con lo stesso o con separato decreto è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a

terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero dei rimborsi, applicazione delle sanzioni e contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali, adottato ai sensi del predetto art. 17, comma 10, della legge n. 449 del 1997;

Visto in particolare l'art. 7 del predetto decreto n. 418 del 1998 il quale stabilisce che le disposizioni ivi previste trovano applicazione fino a quando le regioni non provvederanno ad emanare un'autonoma disciplina che dovrà, comunque, tenere conto delle esigenze di coordinamento con l'attività di competenza statale nella stessa materia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1997, recante modalità di pagamento delle tasse automobilistiche;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del predetto decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, il quale reca i termini di pagamento delle tasse automobilistiche;

Viste le risultanze della seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano tenutasi in data 14 dicembre 1998, nella quale sono emerse talune problematiche connesse alla fase di prima applicazione del nuovo regime in materia di tasse automobilistiche;

Ritenuto che le convenzioni di cui all'art. 17, comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le quali le regioni a statuto ordinario possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche non possono essere stipulate in tempo utile per il pagamento delle predette tasse i cui termini decorrono dal 1° gennaio 1999, ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997;

Ritenuto del pari, che le convenzioni di cui all'art. 17, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, disciplinanti le modalità di collegamento telematico tra i tabaccai ed i concessionari della riscossione, le modalità di riversamento a tali ultimi soggetti delle somme riscosse, nonché il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione e le garanzie che gli stessi tabaccai debbono prestare per lo svolgimento dell'attività di riscossione delle tasse automobilistiche, non possono essere stipulate in tempo utile per il pagamento delle tasse automobilistiche i cui termini decorrono dal 1° gennaio 1999, ai sensi del predetto decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997;

Considerata, conseguentemente, l'esigenza di consentire i primi versamenti successivi all'entrata in vigore del nuovo regime normativo in materia di pagamento delle tasse automobilistiche erariali e non erariali nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 28 febbraio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il pagamento delle tasse automobilistiche avente scadenza nel mese di gennaio 1999 è effettuato nel periodo compreso tra il 1° ed il 28 febbraio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1998

Il Ministro: VISCO

98A11152

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 dicembre 1998.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vlsto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale, parte in conto capitale;

Visto l'art. 3 del decreto 5 dicembre 1991, e successive modificazioni, con il quale è stato stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato che, in virtù del decreto 5 dicembre 1991, e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7, della legge n. 500/1992:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 4,100%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR: 4,0266%;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, previste dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, è pari al 4,45%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1999 è pari al 5,25%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1998

p. *Il direttore generale:* GUGLIELMINO

98A11178

DECRETO 22 dicembre 1998.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate per la realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recente il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto l'art. 4 del decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolare a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, con il quale viene stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato, se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 4,100%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR: 4,0266%;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile è pari al 4,45%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1999 è pari al 5,25%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1998

p. *Il direttore generale:* GUGLIELMINO

98A11179

DECRETO 28 dicembre 1998.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 punti a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Visto il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito nella legge 29 luglio 1996, n. 402, il quale all'art. 3, comma 4 stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti la maggiorazione di cui al sopracitato art. 13, primo comma del decreto-legge n. 402/1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 537/1981;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzati in conto corrente è fissato nella misura del 7,25%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 3, comma 4 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito in legge 29 luglio 1996, n. 402, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è fissato nella misura di 13,25 per cento, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 28 dicembre 1998

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BASSOLINO

98A11180

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 18 dicembre 1998.

Determinazione del costo base di produzione a metro quadrato degli immobili ultimati nel 1997.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

Visto l'art. 15, comma 7, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Ritenuto necessario provvedere alla determinazione del costo di produzione per l'anno 1997 al fine di consentire la corretta applicazione delle norme sopra richiamate;

Ritenuto che il costo base degli immobili ultimati nell'anno 1997 risulta diverso per le regioni centro-settentrionali e per quelle meridionali;

Ritenuto che, ai fini della determinazione del predetto costo base, si deve tener conto del contributo di concessione per le costruzioni assoggettate alla disciplina della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 18 dicembre 1998;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1997 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-

Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio, è determinato come segue:

1997, L. 1.450.000.

2. Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1997 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna è determinato come segue:

1997, L. 1.346.000.

Art. 2.

1. Gli elementi costitutivi del costo base di produzione di cui all'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, incidono sul costo medesimo nelle seguenti percentuali:

a) 81 per cento per il costo di produzione di cui al secondo comma, lettera *a),* dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

b) 7 per cento per il contributo di concessione di cui al secondo comma, lettera *b),* del citato art. 22;

c) 12 per cento per il costo dell'area di cui al secondo comma, lettera *c),* del medesimo art. 22.

Art. 3.

1. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1998

Il Ministro dei lavori pubblici
MICHELI

Il Ministro di grazia e giustizia
DILIBERTO

98A11076

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 dicembre 1998.

Ripresentazione delle domande per la concessione delle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante: «Azioni positive per l'imprenditoria femminile», e sospensione della presentazione delle domande per l'anno 1999.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215: «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;

Visto il decreto n. 706 del 5 dicembre 1996 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale sono state definite le modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 215/1992;

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto ministeriale n. 706/1997, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'approvazione delle domande di agevolazione entro centoventi giorni dalla scadenza del primo termine di presentazione ed entro il 30 aprile di ciascun anno per le domande presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

Visti i decreti del 23 dicembre 1997 e del 30 aprile 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con i quali è stato prorogato al 30 maggio 1998 il termine per la ripresentazione delle domande non ammesse ovvero non agevolate a valere sul primo bando;

Considerato che, a seguito di tali ultime disposizioni, l'approvazione da parte dello stesso Ministero delle domande relative al secondo bando, presentate entro il 31 dicembre 1997, doveva intervenire entro il 30 settembre 1998;

Tenuto conto che, alla data del presente decreto le graduatorie relative al citato secondo bando non sono state ancora approvate a causa delle numerose richieste d'integrazione delle domande in attesa di riscontro da parte delle imprese;

Considerato pertanto che le imprese non ammissibili ad agevolazione o non finanziate per esaurimento dei fondi, non avranno la possibilità di ripresentare la domanda entro il 31 dicembre 1998, così come previsto dalla procedura, al fine di concorrere all'assegnazione dei fondi relativi al terzo bando;

Ritenuta pertanto l'opportunità di consentire alle predette imprese la ripresentazione della domanda nella fase successiva alla definizione del procedimento da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, quindi, dopo il 31 dicembre 1998;

Vista altresì la legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa»;

Visto che, ai sensi della predetta legge e, in particolare, dell'art. 20, comma 8, occorre procedere all'emanazione di un nuovo regolamento attuativo volto alla semplificazione del procedimento per la concessione delle agevolazioni previste dalla citata legge n. 215/1992;

Considerato che, in attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina e per una sua uniforme applicazione, appare opportuno sospendere la presentazione delle domande relative all'anno 1999;

Decreta:

Art. 1.

Le domande per la concessione delle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 presentate entro il 31 dicembre 1997, che risulteranno non ammissibili ovvero non agevolabili per esaurimento delle disponibilità finanziarie, possono essere ripresentate, al fine di concorrere all'assegnazione delle risorse previste per il 1999, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale saranno approvate le graduatorie delle domande ammissibili.

Art. 2.

La presentazione delle domande per l'anno 1999 è sospesa fino all'emanazione del nuovo regolamento di attuazione di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1998

Il Ministro: BERSANI

98A11105

DECRETO 17 dicembre 1998.

Sospensione dei termini per la presentazione delle richieste di accesso ai benefici fiscali per i settori del commercio e del turismo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto L'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che dispone la concessione di un incentivo fiscale per il commercio e il turismo sotto forma di credito d'imposta, con le modalità e i criteri di cui all'art. 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4 e 6 del medesimo art. 10;

Vista la circolare n. 915190 del 19 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1998, recante «Indicazioni necessarie all'attivazione dell'intervento previsto dall'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449», con cui è stato predisposto lo schema per la richiesta di accesso ai benefici;

Visto il proprio decreto in data 21 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1998, con il quale sono stati aperti, a decorrere dal 1° luglio 1998 i termini per la presentazione delle richieste;

Considerato che sono attualmente in corso consistenti modifiche alla normativa in questione;

Considerata pertanto la necessità di sospendere i termini per la presentazione delle richieste di accesso ai benefici, che potranno essere inviate entro il 31 dicembre 1998, per consentire l'emanazione di ulteriori disposizioni attuative e adeguamenti al programma informatico;

Decreta:

I termini per la presentazione delle richieste di accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, da parte delle imprese del commercio e del turismo, sono sospesi dal 1° gennaio 1999 fino al 31 marzo 1999.

Pertanto le richieste potranno essere nuovamente presentate a decorrere dal 1° aprile 1999.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1998

Il Ministro: BERSANI

98A11104

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 ottobre 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Puregon - follitropina B».

Autorizzazione con procedura centralizzata europea ed inseri mento nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/96/008/001 PUREGON - 50 UI - polvere per iniezioni - 1 fiala intramuscolare o subcutanea; EU/1/96/008/002 PUREGON - 50 UI - polvere per iniezioni - 3 fiale intramuscolare o subcutanea; EU/1/96/008/003 PUREGON - 50 UI - polvere per iniezioni - 5 fiale intramuscolare o subcutanea; EU/1/96/008/004 PUREGON - 50 UI - polvere per iniezioni - 10 fiale intramuscolare o subcutanea; EU/1/96/008/005 PUREGON - 75 UI - polvere per iniezioni - 1 flaconcino intramuscolare o subcutanea; EU/1/96/008/006 PUREGON - 75 UI - polvere per iniezioni - 3 flaconcini intramuscolare o subcutanea; EU/1/96/008/007 PUREGON - 75 UI - polvere per iniezioni - 5 flaconcini intramuscolare o subcutanea; EU/1/96/008/008 PUREGON - 75 UI - polvere per iniezioni - 10 flaconcini intramuscolare o subcutanea; EU/1/96/008/009 PUREGON - 100 UI - polvere per iniezioni - 1 fiala intramuscolare o subcutanea; EU/1/96/008/010 PUREGON - 100 UI - polvere per iniezioni - 3 fiale intramuscolare o subcutanea; EU/1/96/008/011 PUREGON - 100 UI - polvere per iniezioni - 5 fiale intramuscolare o subcutanea; EU/1/96/008/012 PUREGON - 100 UI - polvere per iniezioni - 10 fiale intramuscolare o subcutanea; EU/1/96/008/013 PUREGON - 150 UI - polvere per iniezioni - 1 fiala intramuscolare o subcutanea; EU/1/96/008/014 PUREGON - 150 UI - polvere per iniezioni - 3 fiale intramuscolare o subcutanea; EU/1/96/008/015 PUREGON - 150 UI - polvere per iniezioni - 5 fiale intramuscolare o subcutanea; EU/1/96/008/016 PUREGON - 150 UI - polvere per iniezioni - 10 fiale intramuscolare o subcutanea.

Titolare A.I.C.: N.V. Organon, Po Box 20, 5340 BH Oss - Olanda.

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI - RAPPORTI INTERNAZIONALI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOLOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto UAC/C n. 6 del 26 settembre 1996 con il quale la specialità medicinale PUREGON autorizzata con procedura centralizzata europea in virtù del regolamento CEE 2309/93 è stata classificata in fascia «C»;

Vista la domanda del 17 ottobre 1997, e successive integrazioni, con la quale la ditta chiede la riclassificazione e la definizione del prezzo secondo la procedura di contrattazione di cui all'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 in virtù del quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso dalla Commissione unica del farmaco, in data 29 luglio 1998 e in data 14 ottobre 1998;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale PUREGON - follitropina B, nelle confezioni di seguito indicate è riclassificata in classe «A» con nota 74 - registro U.S.L.

Il prezzo derivante dalla contrattazione dell'azienda con il Ministero della sanità è il seguente:

«Puregon» 3 fiale da 50 UI + solvente, A.I.C. n. 029520020/E (in base 10), 0W4W4N (in base 32), prezzo ex factory L. 105.054 + I.V.A., prezzo al pubblico L. 173.400 I.V.A. compresa;

«Puregon» 3 flaconcini da 75 UI + solvente, A.I.C. n. 029520069/E (in base 10), 0W4W65 (in base 32), prezzo ex factory L. 157.218 + I.V.A., prezzo al pubblico L. 259.500 I.V.A. compresa;

«Puregon» 3 fiale da 100 UI + solvente, A.I.C. n. 029520107/E (in base 10), 0W4W7C (in base 32), prezzo ex factory L. 209.289 + I.V.A., prezzo al pubblico L. 324.300 I.V.A. compresa.

Titolare A.I.C.: N.V. Organon, Po Box 20, 5340 BH Oss - Olanda.

Art. 2.

Il tetto di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale per l'anno successivo alla commercializzazione in regime di rimborsabilità è stabilito in lire 103 miliardi con un differenziale più o meno 2% per le specialità a base di FSH.

Sulla base dei dati di commercializzazione che la ditta si impegna a fornire mensilmente al Ministero della sanità e sulla base dei dati che quest'ultimo assume attraverso la società IMS a sei mesi dalla data di commercializzazione verrà fatta una proiezione sul volume di vendita a dodici mesi. In caso di previsione di sfondamento la ditta è impegnata ad una riduzione del prezzo tale da ricondurre la spesa nei limiti del tetto indicato in relazione alla quota di mercato del prodotto.

Le suddette condizioni hanno una validità di dodici mesi dalla data di commercializzazione in regime di rimborsabilità.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà inviato al competente organo di controllo e notificato alla ditta titolare.

Roma, 22 ottobre 1998

Il capo del Dipartimento: MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 112

98A11121

DECRETO 22 ottobre 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Gonal-F - ormone follicolo stimolante da DNA ricombinante».

Autorizzazione con procedura centralizzata europea ed inserimento nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/95/001/001 GONAL-F - 75 UI - polvere per iniezioni - 3 ml (1 fiala) - S.C.; EU/1/95/001/002 GONAL-F - 75 UI - polvere per iniezioni 3 ml (3 fiale) - S.C.; EU/1/95/001/003 GONAL-F - 75 UI - polvere per iniezioni 3 ml (5 fiale) - S.C.; EU/1/95/001/004 GONAL-F - 75 UI - polvere per iniezioni 3 ml (10 fiale) S.C.; EU/1/95/001/005 GONAL-F - 75 UI - polvere per iniezioni 3 ml (1 flacone) - S.C.; EU/1/95/001/006 GONAL-F - 75 UI - polvere per iniezioni 3 ml (3 flaconi) - S.C.; EU/1/95/001/007 GONAL-F - 75 UI - polvere per iniezioni 3 ml (5 flaconi) - S.C.; EU/1/95/001/008 GONAL-F - 75 UI - polvere per iniezioni 3 ml (10 flaconi) - S.C.; EU/1/95/001/009 GONAL-F - 150 UI - polvere per iniezioni 3 ml (1 fiala) - S.C.; EU/1/95/001/010 GONAL-F - 150 UI - polvere per iniezioni 3 ml (3 fiale) - S.C.; EU/1/95/001/011 GONAL-F - 150 UI - polvere per iniezioni 3 ml (5 fiale) - S.C.; EU/1/95/001/012 GONAL-F - 150 UI - polvere per iniezioni 3 ml (10 fiale) - S.C.; EU/1/95/001/013 GONAL-F - 150 UI - polvere per iniezioni 3 ml (1 flacone) - S.C.; EU/1/95/001/014 GONAL-F - 150 UI - polvere per iniezioni 3 ml (3 flaconi) - S.C.; EU/1/95/001/015 GONAL-F - 150 UI - polvere per iniezioni 3 ml (5 flaconi) - S.C.; EU/1/95/001/016 GONAL-F - 150 UI - polvere per iniezioni 3 ml (10 flaconi) - S.C.

Titolare A.I.C.: Ares Serono (Europe) Ltd, 24 Gilbert Street - London W1Y 1 RJ UK.

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI - RAPPORTI INTERNAZIONALI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOLOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto UAC/C n. 3 del 3 giugnno 1996 con il quale la specialità medicinale GONAL-F autorizzata con procedura centralizzata europea in virtù del regolamento CEE 2309/93 è stata classificata in fascia «C»;

Vista la domanda del 24 giugno 1997, e successive integrazioni, con la quale la ditta chiede la riclassificazione e la definizione del prezzo secondo la procedura di contrattazione di cui all'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a

norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 in virtù del quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco, in data 29 luglio 1998 e in data 14 ottobre 1998;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale GONAL-F - ormone follicolo stimolante da DNA ricombinante, nelle confezioni di seguito indicate è riclassificata in classe «A» con nota 74 - registro U.S.L.

Il prezzo derivante dalla contrattazione dell'azienda con il Ministero della sanità è il seguente:

«Gonal-F» 75 UI - polvere per iniezioni 3 ml (5 fiale) - S.C., A.I.C. n. 032392033/E (in base 10), 0YWJV1 (in base 32), prezzo ex factory L. 271.656 + I.V.A., prezzo al pubblico L. 424.200 I.V.A. compresa;

«Gonal-F» 75 UI - polvere per iniezioni 3 ml (10 fiale) - S.C., A.I.C. n. 032392045/E (in base 10), 0YWJVF (in base 32), prezzo ex factory L. 526.680 + I.V.A., prezzo al pubblico L. 757.800 I.V.A. compresa;

«Gonal-F» 150 UI - polvere per iniezioni 3 ml (10 fiale) - S.C., A.I.C. n. 032392122/E (in base 10), 0YWJXU (in base 32), prezzo ex factory L. 1.031.184 + I.V.A., prezzo al pubblico L. 1.414.300 I.V.A. compresa.

Titolare A.I.C.: Ares Serono (Europe) Ltd, 24 Gilbert Street - London W1Y 1 RJ UK.

Art. 2.

Il tetto di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale per l'anno successivo alla commercializzazione in regime di rimborsabilità è stabilito in lire 103 miliardi con un differenziale più o meno 2% per le specialità a base di FSH.

Sulla base dei dati di commercializzazione che la ditta si impegna a fornire mensilmente al Ministero della sanità e sulla base dei dati che quest'ultimo assume attraverso la società IMS a sei mesi dalla data di commercializzazione verrà fatta una proiezione sul volume di vendita a dodici mesi. In caso di previsione di sfondamento la ditta è impegnata ad una riduzione del prezzo tale da ricondurre la spesa nei limiti del tetto indicato in relazione alla quota di mercato del prodotto.

Le suddette condizioni hanno una validità di dodici mesi dalla data di commercializzazione in regime di rimborsabilità.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà inviato al competente organo di controllo e notificato alla ditta titolare.

Roma, 22 ottobre 1998

Il capo del Dipartimento: MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 111

98A11122

DECRETO 27 novembre 1998.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Maggiore della carità» di Novara ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale del 19 maggio 1998 con il quale l'azienda ospedaliera «Maggiore della carità» di Novara è stata autorizzata al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Maggiore della carità» di Novara in data 30 ottobre 1998, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche alle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Maggiore della carità» di Novara è autorizzato ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 19 maggio 1998, il seguente sanitario:

Frea prof. Bruno, responsabile apicale dell'unità operativa autonoma di urologia, presso l'azienda ospedaliera «Maggiore della carità» di Novara.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Maggiore della carità» di Novara è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 27 novembre 1998

Il dirigente generale: D'ARI

98A11073

DECRETO 27 novembre 1998.

Autorizzazione all'I.R.C.C.S. policlinico «San Matteo» di Pavia ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 1994.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con il quale l'I.R.C.C.S. policlinico «San Matteo» di Pavia è stato autorizzato ad espletare attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario dell'I.R.C.C.S. «San Matteo» di Pavia in data 2 novembre 1998, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche alle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'I.R.C.C.S. policlinico «San Matteo» di Pavia è autorizzato ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, il seguente sanitario:

Ressia dott.ssa Laura, dirigente medico di primo livello presso la divisione di cardiochirurgia - area trapianti, dell'I.R.C.C.S. policlinico «San Matteo» di Pavia.

Art. 2.

Il commissario straordinario dell'I.R.C.C.S. policlinico «San Matteo» di Pavia, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 27 novembre 1998

Il dirigente generale: D'ARI

98A11074

ORDINANZA 22 dicembre 1998.

Proroga dell'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997 concernente il divieto di commercializzazione e pubblicità di gameti ed embrioni umani.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997) con la quale, in considerazione tra l'altro del diffondersi di comportamenti anomali e di messaggi pubblicitari non corretti, in mancanza di una specifica disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita, è stato disposto il temporaneo divieto di ogni forma di remunerazione diretta o indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi altra forma, per la cessione di gameti, embrioni o, comunque, di materiale genetico, nonché di ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata a tale cessione e di ogni altra forma di incitamento all'offerta del predetto materiale e di diffusione di messaggi recanti tale offerta;

Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 feb-

braio 1998), del 30 giugno 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1998) con le quali l'efficacia della sopracitata ordinanza del 5 marzo 1997 è stata prorogata al 31 dicembre 1998, nonché le proprie ordinanze del 25 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1997) e del 10 ottobre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 17 novembre 1997) di integrazione della predetta ordinanza 5 marzo 1997;

Considerato che il testo del disegno di legge n. 414 e abbinati in materia di procreazione medicalmente assistita, elaborato dalla XII commissione «Affari sociali» della Camera dei deputati, è tuttora all'esame di tale assemblea;

Ritenuto che l'imprevisto protrarsi della situazione all'origine dei citati provvedimenti contingibili ed urgenti, dovuta alla perdurante carenza di una disciplina legislativa del settore, è suscettibile di estendere in modo incontrollato se non ingannevole i casi di cessione di gameti od altro materiale genetico e può, quindi, determinare seri rischi per l'integrità della persona e, più in generale, per la salute pubblica;

Considerato che in ordine ai centri tutti, pubblici e privati, individuati a seguito delle proprie citate ordinanze, emerge comunque la necessità di esercitare l'attività di controllo e vigilanza;

Vista la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (Gazzetta Ufficiale) delle Comunità europee del 30 luglio 1998, legge n. 213/13), che dichiara non brevettabili, per conclamati motivi d'ordine etico-giuridico, le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali;

Ritenuto che sussistano tuttora le ragioni che hanno determinato l'adozione delle predette ordinanze, in attesa della disciplina legislativa;

Ritenuto, pertanto, di prorogare al 30 giugno 1999 l'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997;

Ordina:

Art. 1.

L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del 5 marzo 1997, recante divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani o, comunque, di materiale genetico, è prorogata fino al 30 giugno 1999, fermo restando l'obbligo, a carico dei centri pubblici e privati che praticano tecniche di procreazione medicalmente assistita di inviare le comunicazioni previste dall'art. 3 dell'ordinanza 5 marzo 1997.

La presente ordinanza verrà trasmessa alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1998

Il Ministro: BINDI

Registrata alla Corte dei conti il 24 dicembre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 126

98A11153

ORDINANZA 22 dicembre 1998.

Proroga dell'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997 relativa al divieto di pratiche di clonazione umana o animale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997) con la quale è stato disposto, in attesa di un'idonea disciplina di livello legislativo, il temporaneo divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente, alla clonazione umana o animale;

Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 1997), del 23 gennio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1998) con le quali l'efficacia della sopracitata ordinanza del 5 marzo 1997 è stata prorogata al 31 dicembre 1998;

Considerato che è ancora all'esame della Camera dei deputati il testo di disegno di legge n. 414 e abbinati in materia di procreazione medicalmente assistita, elaborato da quella commissione XII «Affari sociali», nel cui capo VII si prevede il divieto di clonazione umana;

Considerato che la perdurante mancanza di qualsiasi regolamentazione in materia di clonazione umana, dovuta alla non ancora intervenuta definizione della disciplina legislativa, può comportare sperimentazioni e interventi senza alcuna garanzia di tutela della salute pubblica;

Vista la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 30 luglio 1998, legge n. 213/13), che dichiara non brevettabili, per conclamati motivi d'ordine etico-giuridico, i procedimenti di clonazione umana e di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;

Vista la dichiarazione universale sul genoma umano e del diritto dell'uomo; adottata dalla 29ª Conferenza generale dei Paesi membri dell'UNESCO, che vieta espressamente qualsiasi pratica contraria alla dignità dell'uomo, come la clonazione ai fini riproduttivi di esseri umani;

Visto il protocollo addizionale alla Convenzione di Oviedo per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina, recante interdizione della clonazione degli esseri umani - Consiglio d'Europa, e firmato dall'Italia (Parigi 12 gennaio 1998);

Ritenuto che sussistano tuttora le ragioni che hanno determinato l'adozione delle predette ordinanze, in attesa della disciplina legislativa;

Ritenuto di dover considerare, limitatamente alla clonazione animale, alcune esigenze connesse alla produzione di nuovi farmaci, alla salvaguardia di specie animali in pericolo di estinzione, ferma restando, peraltro, la necessità di una preventiva informazione dell'autorità sanitaria centrale in ordine a ciascun intervento effettuato;

Ritenuto, pertanto, di prorogare al 30 giugno 1999 l'efficacia delle prescrizioni dell'ordinanza 5 marzo 1997, al tal fine opportunamente integrandole;

Ordina:

Art. 1.

Per i motivi specificati in premessa, l'efficacia dell'ordinanza del 5 marzo 1997, recante il divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente, alla clonazione umana o animale, è prorogata al 30 giugno 1999.

Il divieto non si applica alla clonazione di animali transgenici utilizzati per la produzione di medicinali salvavita o alla clonazione attuata a salvaguardia di specie animali in via di estinzione, a condizione che ciascun intervento sia previamente notificato al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria e all'Istituto superiore di sanità.

La presente ordinanza verrà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1998

Il Ministro: BINDI

Registrata alla Corte dei conti il 24 dicembre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 125

98A11154

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° dicembre 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cantina oleificio riforma fondiaria», in San Pancrazio Salentino, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 8 maggio 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cantina oleificio riforma fondiaria», con sede in San Pancrazio Salentino (Brindisi) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cantina oleificio riforma fondiaria», con sede in San Pancrazio Salentino (Brindisi), costituita per rogito notaio Colucci Luigi in data 22 ottobre 1977, registro n. S 1662, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il prof. Michele Carducci, nato a Lecce il 22 settembre 1963 ed ivi residente in via Mario Moscardino n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A11155

DECRETO 10 dicembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Edilcasa», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/96;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Edilcasa», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Gianfranco Troise in data 28 settembre 1965, repertorio n. 2520, registro società n. 2887, tribunale di Taranto.

Taranto, 10 dicembre 1998

Il direttore: ANDRISANI

98A11156

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 23 dicembre 1998.

Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati. (Deliberazione n. 11768).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visti, in particolare, gli articoli 25, comma 2, 61, comma 2, 65, 72, comma 2, 80, comma 3, 81, comma 1 e 214, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visti, in particolare, gli articoli 12, comma 2 e 36 del citato decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visti i regolamenti adottati con propria delibera n. 11521 del 1° luglio 1998, n. 11600 del 15 settembre 1998, n. 11714 del 24 novembre 1998 e n. 11723 del 1° dicembre 1998;

Considerato che occorre emanare le norme di attuazione degli articoli 25, comma 2 e 65 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 e che si rende opportuno coordinare tali norme con quelle contenute nei regolamenti sopra citati in un unico testo regolamentare riguardante tutte le disposizioni di attuazione dei decreti legislativi sopra richiamati in materia di mercati;

Vista la nota n. 00297731 del 23 dicembre 1998 con la quale la Banca d'Italia ha fornito l'intesa prevista dagli articoli 72, comma 2, 80, comma 3 e 81, comma 1 del decreto legislativo n. 58 del 1998 e dall'art. 36, comma 1, del decreto legislativo n. 213 del 1998 e ha formulato il parere previsto dall'art. 12, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 213;

Delibera:

È adottato il regolamento di attuazione degli articoli 25, comma 2, 61, comma 2, 65, 72, comma 2, 80, comma 3 e 81, comma 1, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e degli articoli 12, comma 2 e 36 del decreto legislativo del 24 giugno 1998, n. 213 concernente la disciplina dei mercati. Il regolamento consta di 59 articoli e di 1 allegato.

La presente delibera e l'annesso regolamento saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Consob.

Roma, 23 dicembre 1998

Il presidente: SPAVENTA

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEI MERCATI

TITOLO I
FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI

Art. 1
Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 2, dell'articolo 61, comma 2, dell'articolo 65, dell'articolo 72, comma 2, dell'articolo 80, comma 3, dell'articolo 81, comma 1, e dell'articolo 214, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 12, comma 2 e dell'articolo 36 del decreto legislativo del 24 giugno 1998 n. 213.

Art. 2
Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) "Testo Unico": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) "Decreto Euro": il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

TITOLO II
DISCIPLINA DEI MERCATI REGOLAMENTATI

Capo I
Determinazione del capitale minimo delle società di gestione dei mercati e delle attività connesse e strumentali

Art. 3
Definizioni

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) "società di gestione": le società di gestione di cui all'articolo 61, comma 1, del Testo Unico;

b) "capitale minimo delle società di gestione": l'ammontare minimo del capitale sociale delle società di gestione versato ed esistente.

Art. 4
Capitale minimo

1. Il capitale minimo delle società di gestione è fissato in lire dieci miliardi.

2. Il capitale minimo delle società di gestione che svolgono anche l'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lett. f), è fissato in lire venticinque miliardi.

Art. 5
Attività connesse e strumentali

1. Le società di gestione possono svolgere le seguenti attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati:

a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di software, hardware e reti telematiche relativi a sistemi di contrattazione, trasmissione di ordini e dati;

b) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti gli strumenti finanziari negoziati nei mercati da essi gestiti e di dati relativi ai mercati;

c) istituzione e gestione di sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari per l'invio dei relativi saldi al servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni di cui all'articolo 69, comma 1, del Testo Unico;

d) promozione dell'immagine del mercato anche attraverso la diffusione di informazioni concernenti il mercato stesso e le società emittenti e ogni altra attività finalizzata allo sviluppo del mercato;

e) istituzione e gestione di sistemi di garanzia delle operazioni effettuate nei mercati anche attraverso la costituzione di fondi di garanzia in conformità a quanto previsto dall'articolo 68 del Testo Unico e dalle relative disposizioni di attuazione;

f) istituzione e gestione di sistemi di compensazione e di garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati ammessi alle negoziazioni nei mercati da esse gestiti in conformità a quanto previsto dall'articolo 70 del Testo Unico e dalle relative disposizioni di attuazione;

g) istituzione e gestione di sistemi di gestione accentrata di strumenti finanziari in conformità a quanto previsto dalla Parte III, Titolo II, del Testo Unico.

2. Le società di gestione possono assumere partecipazioni in società che svolgono in via esclusiva o principale le attività di cui al comma 1. Esse possono inoltre assumere partecipazioni nella società di cui all'articolo 69, comma 1, del Testo Unico e in società, italiane o estere, di gestione dei mercati.

Capo II
Obblighi di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati

Art. 6
Definizioni

1. Nel presente Capo l'espressione:

a) "intermediari autorizzati" indica gli agenti di cambio, le imprese di investimento e le banche autorizzati a prestare in Italia i servizi di:
- negoziazione, per conto proprio o per conto terzi, di strumenti finanziari;
- ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione relativi a strumenti finanziari;
- gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

b) "strumenti finanziari" indica gli strumenti finanziari indicati all'art. 1, comma 2, del Testo Unico trattati nei mercati regolamentati italiani;

c) "mercati regolamentati" indica:
- la borsa valori;
- il mercato ristretto;
- gli altri mercati regolamentati italiani iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, del Testo Unico;
- i mercati regolamentati riconosciuti iscritti nella sezione speciale dello stesso elenco, come previsto dall'art. 67, comma 1, del Testo Unico;

d) "blocco" indica un ordine avente ad oggetto un quantitativo di strumenti finanziari il cui controvalore sia non inferiore a:
- 150 mila EURO, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta inferiore a 1,5 milioni di EURO;
- 250 mila EURO, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta compreso tra 1,5 e 3 milioni di EURO;
- 500 mila EURO, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta compreso tra 3 e 10 milioni di EURO;
- 1,5 milioni di EURO, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta superiore a 10 milioni di EURO;
La definizione di "blocco" non si applica agli strumenti finanziari derivati indicati all'art. 2, comma 3, del Testo Unico;

e) "spezzatura" indica un ordine avente ad oggetto un quantitativo di strumenti finanziari inferiore al lotto minimo negoziabile come definito dal regolamento del mercato in cui lo strumento finanziario è ammesso alle negoziazioni.

Art. 7

Obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati

1. Gli intermediari autorizzati eseguono o fanno eseguire le negoziazioni di strumenti finanziari esclusivamente nei mercati regolamentati, fatto salvo quanto espressamente previsto ai successivi articoli 8 e 9.

Art. 8

Condizioni di esclusione dell'obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati

1. Le negoziazioni di strumenti finanziari possono essere eseguite o fatte eseguire dagli intermediari autorizzati al di fuori dei mercati regolamentati a condizione che:

a) il cliente abbia preventivamente autorizzato l'intermediario ad eseguire o a far eseguire le negoziazioni al di fuori dei mercati regolamentati;
b) l'esecuzione delle negoziazioni al di fuori dei mercati regolamentati consenta di realizzare un miglior prezzo per il cliente.

2. Nel caso di ordine telefonico, l'autorizzazione prevista dal comma 1, lettera a), può essere rilasciata oralmente, a condizione che l'intermediario ne mantenga idonea prova nell'ambito delle proprie procedure.

3. L'autorizzazione prevista dal comma 1, lettera a), deve essere conferita con riguardo a singole operazioni.

Art. 9

Casi di inapplicabilità dell'obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati

1. L'obbligo di esecuzione delle negoziazioni di strumenti finanziari esclusivamente nei mercati regolamentati non si applica:

a) alle negoziazioni disposte da investitori non residenti o non aventi sede in Italia;
b) alle negoziazioni aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
c) alle negoziazioni aventi ad oggetto "blocchi" di strumenti finanziari;
d) alle negoziazioni aventi ad oggetto "spezzature" salvo che il regolamento del mercato ne consenta la negoziazione.

2. La società di gestione del mercato regolamentato italiano in cui sono trattati gli strumenti finanziari rende noto, entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ciascun anno, l'elenco degli strumenti finanziari stessi con l'indicazione del relativo controvalore scambiato nei semestri decorrenti rispettivamente dal 1 giugno e dal 1 dicembre.

Capo III
Obblighi di registrazione e comunicazione delle operazioni effettuate nei mercati regolamentati

Art. 10
Registrazione presso i mercati regolamentati

1. Le società di gestione istituiscono per ogni singolo mercato da esse gestito procedure elettroniche per la registrazione delle operazioni effettuate nei mercati stessi.

2. Le registrazioni, da conservare per un periodo non inferiore a otto anni, consentono di individuare:

a) le generalità degli intermediari interessati;

b) per i mercati che utilizzano sistemi di negoziazione telematici, le singole proposte immesse nei sistemi stessi, ivi incluse quelle modificate, cancellate o ineseguite e le relative data e ora di inserimento, modifica o cancellazione;

c) il tipo di operazione;

d) l'oggetto dell'operazione;

e) la quantità;

f) il prezzo unitario;

g) la data e l'ora di esecuzione dell'operazione.

3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono consultabili, oltre che dalle società di gestione, esclusivamente dalla Consob.

4. Le procedure elettroniche di registrazione consentono alla Consob di effettuare in ogni momento ricerche su ogni singolo strumento finanziario, ogni singola tipologia di operazione, nonché ogni singolo intermediario partecipante al mercato.

Art. 11
Obblighi di comunicazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato eseguite fuori da tale mercato

1. Per ogni singola negoziazione avente ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato eseguita fuori da tale mercato, gli intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi di negoziazione comunicano alla società di gestione

interessata, entro il termine di cinque minuti dal momento dell'esecuzione, i seguenti elementi informativi:

a) strumento finanziario oggetto dell'operazione;

b) data e ora di esecuzione dell'operazione;

c) tipo di operazione;

d) prezzo unitario al netto delle eventuali commissioni;

e) quantità;

f) controparte;

g) indicazione se l'operazione è stata conclusa per conto proprio o per conto terzi.

2. Nel caso in cui l'operazione sia conclusa tra intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi di negoziazione, gli obblighi di comunicazione sono assolti dal solo venditore.

3. Per le operazioni concluse fuori dell'orario di contrattazione, gli obblighi di comunicazione sono assolti, prima della successiva apertura delle negoziazioni, entro le ore 9,30.

4. Le comunicazioni sono effettuate con i mezzi e le modalità tecniche stabilite dalle società di gestione con il regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo Unico.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli intermediari esteri comunque autorizzati alla prestazione in Italia dei servizi di negoziazione limitatamente alle negoziazioni effettuate con o per conto di investitori residenti in Italia.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle negoziazioni aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato ed alle negoziazioni aventi ad oggetto spezzature come definite nell'art. 6, comma 1, lett. e).

Art. 12

Messa a disposizione del mercato delle informazioni concernenti le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione eseguite fuori da tale mercato

1. Le società di gestione, per ogni singola negoziazione eseguita fuori mercato ad esse comunicata, mettono a disposizione del mercato, con le modalità stabilite nel regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo Unico, i seguenti elementi informativi:

a) strumento finanziario oggetto dell'operazione;

b) quantità scambiata;

c) prezzo unitario al netto delle eventuali commissioni;

d) data e ora di esecuzione dell'operazione.

2. Gli elementi informativi di cui al comma 1 sono messi a disposizione del mercato decorsi 60 minuti dall'ora di esecuzione dell'operazione.

3. Gli elementi informativi concernenti le operazioni concluse dopo la chiusura delle negoziazioni o per le quali la scadenza dei termini di cui al comma 2 interviene dopo la chiusura delle negoziazioni sono comunque messi a disposizione del mercato prima della successiva apertura delle negoziazioni.

Art. 13
Disposizione transitoria

1. Sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4, le comunicazioni previste dal medesimo continuano ad essere effettuate:

a) dagli intermediari ammessi alle negoziazioni, mediante le strutture informatiche di supporto alle negoziazioni apprestate dalla società di gestione interessata;

b) dagli intermediari non ammessi alle negoziazioni, mediante fax.

Capo IV
Liquidazione delle insolvenze di mercato

Art. 14
Definizioni

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) "negoziatore": il soggetto ammesso alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani;

b) "liquidatore": il soggetto partecipante al servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati, di cui all'articolo 69 del Testo Unico;

c) "aderente": il soggetto partecipante ai sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati, di cui all'articolo 70 del Testo Unico;

d) "commissario": il commissario o i commissari che la Consob nomina ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del Testo Unico;

e) "sistemi di garanzia": i sistemi finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni, di cui all'articolo 69, comma 2, del Testo Unico;

f) "gestori dei servizi di mercato": le società di gestione dei mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del Testo Unico e i soggetti cui esse hanno eventualmente appaltato lo svolgimento di servizi, i gestori dei sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle operazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico, i gestori dei servizi di compensazione e liquidazione di cui all'articolo 69, comma 1, del Testo Unico, i gestori dei sistemi di garanzia, i gestori dei sistemi di compensazione e garanzia di cui all'articolo 70 del Testo Unico e i soggetti che svolgono la gestione accentrata di strumenti finanziari di cui al titolo II della parte III del Testo Unico;

g) "blocchi": gli ordini aventi ad oggetto i quantitativi di strumenti finanziari indicati nell'art. 6, comma 1, lett. d);

h) "servizio di liquidazione": il servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati di cui all'articolo 69, comma 1, del Testo Unico.

Art. 15
Presupposti dell'insolvenza di mercato

1. L'insolvenza di mercato e' determinata dalla mancata copertura dei saldi debitori determinati nell'ambito del servizio di liquidazione e da ogni altro grave inadempimento o altri fatti esteriori i quali dimostrino l'incapacità di far fronte alle obbligazioni di mercato da parte del negoziatore, del liquidatore e dell'aderente.

2. L' insolvenza e' comunque presunta in caso di:

a) mancato conferimento da parte del negoziatore al liquidatore della provvista indispensabile a regolare i contratti stipulati nei mercati regolamentati italiani;

b) mancato versamento dei margini di garanzia da parte dell'aderente nei termini e nei modi previsti.

Art. 16
Accertamento dell'insolvenza di mercato

1. Ai fini dell'accertamento e della dichiarazione dell'insolvenza di mercato da parte della Consob:

a) nel caso di mancata copertura dei saldi debitori nell'ambito del servizio di liquidazione, il gestore del predetto servizio ne dà comunicazione alla Consob;

b) nel caso di cui all'articolo 15, comma 2, lett. a), il liquidatore comunica l'inadempimento del negoziatore alla società di gestione del mercato nel quale il negoziatore opera e alla Consob. La società di gestione intima al negoziatore di far pervenire, entro le ore 12 della giornata lavorativa successiva, su appositi conti ad essa intestati, i mezzi di pagamento necessari alla copertura dei saldi debitori in strumenti finanziari e contante; in caso di mancata copertura dei saldi entro il termine indicato, la società di gestione ne dà comunicazione alla Consob;

c) nel caso di cui all'articolo 15, comma 2, lett. b), il gestore del sistema di compensazione e garanzia comunica alla Consob il mancato versamento dei margini entro gli orari previsti.

2. Con il medesimo provvedimento con cui e' dichiarata l'insolvenza di mercato, la Consob impartisce istruzioni ai gestori dei servizi di mercato in merito ai provvedimenti urgenti da adottare ai fini del completamento del processo di liquidazione in corso.

Art. 17
Liquidazione dell'insolvenza di mercato

1. Il commissario nominato ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del Testo Unico procede alla liquidazione dell'insolvenza di mercato con le seguenti modalità:

a) acquisisce i dati e i documenti necessari alla liquidazione dell'insolvenza presso l'insolvente, il suo eventuale liquidatore, le sue controparti e i gestori dei servizi di mercato;

b) dispone l'esclusione dai sistemi di riscontro e rettifica giornalieri (RRG) delle operazioni stipulate dall'insolvente destinate ad essere regolate nelle giornate successive a quella in cui si è verificata l'insolvenza, le quali scadono anticipatamente;

c) successivamente alla chiusura del procedimento di compensazione e liquidazione delle operazioni realizzato mediante l'intervento degli eventuali sistemi di garanzia, annulla le disposizioni e i compensi dati e ricevuti dall'insolvente e i contratti di riporto in accensione;

d) relativamente alle operazioni per le quali e' stata disposta l'esclusione dai sistemi di riscontro e rettifica giornalieri (RRG):

1) per le operazioni diverse dai contratti a premio, calcola la posizione netta di ciascuna controparte nei confronti dell'insolvente, per singolo strumento finanziario e per le lire, distinguendo i contratti assistiti dai sistemi di garanzia di cui all'articolo 68 del decreto da quelli non garantiti, e dispone che le controparti dell'insolvente provvedano ad acquistare

o vendere sul mercato gli strumenti finanziari non compensati, che avrebbero dovuto ricevere o consegnare all'insolvente, indicando il mercato e i termini di esecuzione dell'operazione;

2) per le operazioni a premio in cui l'insolvente sia il venditore, dispone che le sue controparti provvedano all'acquisto sul mercato di un premio avente analoghe caratteristiche ovvero all'esecuzione anticipata del contratto;

3) per le operazioni a premio in cui l'insolvente sia compratore, dispone che le sue controparti provvedano all'esecuzione anticipata del contratto;

e) accerta la correttezza e gli esiti delle operazioni effettuate dai sistemi di garanzia e dalle controparti dell'insolvente;

f) emette i certificati di credito:

1) in favore del sistema di garanzia per un importo pari alle somme impiegate dal sistema stesso per l'intervento, rettificate degli importi a suo debito e credito derivanti dall'annullamento delle disposizioni e dei compensi e dall'inefficacia dei contratti di riporto, dedotte le disponibilità liquide e il ricavato della vendita degli strumenti finanziari di cui il sistema abbia acquisito la titolarità a norma delle disposizioni che lo regolano, con l'aggiunta delle spese accessorie sostenute a seguito dell'insolvenza;

2) in favore delle controparti dell'insolvente per un importo pari alle differenze in lire a loro credito per ciascuna operazione eseguita, con l'aggiunta delle spese accessorie sostenute a seguito dell'insolvenza;

g) acquisisce le eventuali differenze a credito dell'insolvente, accreditandole in un conto corrente bancario rubricato all'insolvenza.

2. Ai contratti relativi a blocchi, aventi scadenza superiore a cinque giorni o prezzi che si discostano da quelli di borsa nella misura stabilita dalla Consob, nonché ai contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati la procedura di cui al comma 1 si applica limitatamente alle fasi di cui alle lettere a) e b).

3. Il commissario, inoltre, nel caso di insolvenza di un liquidatore che partecipa al servizio per conto di negoziatori, per consentire nei giorni successivi a quello in cui si è verificata l'insolvenza il regolamento, attraverso le procedure di liquidazione, dei saldi delle partite di pertinenza dei negoziatori che si avvalgono del liquidatore insolvente, verifica con i soggetti interessati la possibilità di trasferire ad altro liquidatore detti saldi e le disponibilità in titoli e in lire da essi costituite presso l'insolvente medesimo. Ove tale trasferimento non possa essere effettuato, provvede ad escludere dai sistemi RRG le operazioni stipulate dai negoziatori che si avvalgono del liquidatore insolvente, destinate ad essere regolate nelle liquidazioni successive a quella in cui si è verificata l'insolvenza. Il regolamento di tali operazioni avviene direttamente fra le parti interessate.

Art. 18
Comunicazioni alla Consob

1. Il commissario comunica alla Consob, per i provvedimenti di competenza, i soggetti che non ottemperano alle disposizioni impartite nell'esercizio delle proprie funzioni.

TITOLO III

DISCIPLINA DELLA GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI

Capo I
Definizioni

Art. 19
Definizioni

1. Nel presente Titolo si intendono per:

a) "società di gestione accentrata": le società di gestione accentrata previste dall'art. 80, comma 1, del Testo Unico;

b) "capitale minimo" della società di gestione accentrata, l'ammontare minimo del capitale sociale versato ed esistente;

c) "sistema": il sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari previsto dal Testo Unico;

d) "emittenti": le società e gli enti che emettono strumenti finanziari ammessi al sistema di gestione accentrata;

e) "intermediari": i soggetti che possono essere intestatari di conti presso la società di gestione accentrata e tramite i quali possono essere effettuate le attività di trasferimento degli strumenti finanziari oggetto di gestione accentrata e di esercizio dei relativi diritti patrimoniali.

Capo II
Determinazione del capitale minimo delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari e delle attività connesse e strumentali

Art. 20
Capitale minimo

1. Il capitale minimo delle società di gestione accentrata è fissato in lire dieci miliardi.

2. Il capitale minimo delle società di gestione accentrata che svolgono anche le attività previste dall'art. 21, comma 2, è fissato in lire venticinque miliardi.

Art. 21
Attività connesse e strumentali

1. Le società di gestione accentrata possono svolgere le seguenti attività connesse e strumentali a quella di gestione accentrata di strumenti finanziari:

a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di software, hardware e reti telematiche relativi a sistemi di trasmissione di dati;

b) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti gli strumenti finanziari e di dati relativi al sistema gestito;

c) promozione dell'immagine della società di gestione accentrata e del sistema gestito e ogni altra attività finalizzata allo sviluppo del sistema;

d) effettuazione di operazioni di prestito titoli;

e) offerta di servizi di gestione delle garanzie costituite su strumenti finanziari immessi nel sistema;

2. Le società di gestione accentrata possono svolgere inoltre il servizio di compensazione e liquidazione ed il servizio di liquidazione su base lorda delle operazioni su strumenti finanziari non derivati alle condizioni e secondo le modalità previste nella disciplina emanata ai sensi dell'art. 69 del Testo Unico. In questo caso, oltre alle attività previste nel comma 1, le società di gestione accentrata possono svolgere anche le seguenti attività:

a) gestione di sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari;

b) gestione dei sistemi di garanzia del buon fine delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari.

3. Le società di gestione accentrata possono assumere partecipazioni in società che svolgono in via esclusiva o principale le attività previste nei commi precedenti. Esse possono inoltre assumere partecipazioni in società di gestione accentrata di strumenti finanziari, italiane o estere.

Capo III
Gestione accentrata di strumenti finanziari

Sezione I
Strumenti finanziari e soggetti ammessi al sistema

Art. 22
Strumenti finanziari ammessi al sistema

1. Sono ammessi al sistema i seguenti strumenti finanziari, purchè liberamente trasferibili:

a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;

b) le obbligazioni e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;

c) le quote di fondi comuni di investimento;

d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;

e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i titoli di Stato, nonchè i relativi indici.

2. Gli strumenti finanziari previsti dal comma 1, lett. a), emessi da banche popolari, sono ammessi al sistema con gli effetti previsti dall'art. 37.

Art. 23
Strumenti finanziari immessi nel sistema in regime di dematerializzazione

1. Gli strumenti finanziari indicati nell'art. 22, negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani, sono immessi nel sistema in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 28, comma 1, del decreto Euro.

2. Gli strumenti finanziari indicati nell'art. 22, comma 1, lettere a), b) ed e), e comma 2, non aventi le caratteristiche previste dal comma 1, sono immessi nel sistema in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto Euro se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'emittente abbia altri strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani;

b) limitatamente agli strumenti finanziari indicati nell'art. 22, comma 1, lett. b), l'importo dell'emissione sia superiore a 300 miliardi;

c) l'emittente sia incluso nell'elenco previsto dall'art. 58, comma 2, del regolamento approvato con delibera Consob n. 11520 del 1 luglio 1998.

3. L'emittente strumenti finanziari indicati nell'art. 22 con caratteristiche diverse da quelle previste dai commi 1 e 2 può immetterli nel sistema in regime di dematerializzazione.

4. Salvo il disposto del comma 3, il comma 2 non si applica agli strumenti finanziari che scadono entro due anni dalla ricorrenza delle condizioni previste dallo stesso comma 2.

Art. 24
Soggetti ammessi al sistema

1. Sono ammessi al sistema i seguenti intermediari:

a) le banche italiane e le banche comunitarie ed extracomunitarie previste dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

b) le imprese di investimento previste dall'art. 1, comma 1, lett. h) del Testo Unico

c) le società di gestione del risparmio previste dall'art. 1, comma 1, lett. o), del Testo Unico, limitatamente all'attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

d) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale previsto dall'art. 201 del Testo Unico;

e) le società o gli enti emittenti non ricompresi nelle precedenti lettere, limitatamente agli strumenti finanziari di propria emissione e agli strumenti finanziari emessi da società controllate attraverso partecipazione azionaria;

f) la Banca d'Italia;

g) gli organismi di paesi comunitari ed extracomunitari che esercitano l'attività di gestione accentrata;

h) i gestori dei sistemi previsti dagli artt. 69, comma 2, e 70 del Testo Unico limitatamente alle attività ivi indicate;

i) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, limitatamente all'attività prevista dall'art. 1, comma 5, lett. c), del Testo Unico;

j) Poste Italiane S.p.A.;

l) la Cassa Depositi e Prestiti.

2. Gli intermediari previsti alle lettere a), b), e), f), i), j) e l) del comma 1 possono aprire presso la società di gestione accentrata anche conti di proprietà. I conti di proprietà devono essere distinti da quelli di terzi.

Art. 25
Sospensione ed esclusione degli intermediari dal sistema

1. Per la tutela degli investitori la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può sospendere o escludere gli intermediari dal sistema con provvedimento da comunicarsi immediatamente alla società di gestione accentrata per gli adempimenti di competenza e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, stabilisce le disposizioni necessarie per la gestione corrente delle posizioni che fanno capo all'intermediario sospeso o escluso.

2. La società di gestione accentrata esclude dal sistema:

a) le imprese di investimento cancellate dall'albo previsto dall'art. 20 del Testo Unico o dall'elenco allegato all'albo;

b) le società di gestione del risparmio cancellate dall'albo previsto dall'art. 35 del Testo Unico;

c) le banche cancellate dall'albo previsto dall art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 o che cessano definitivamente di prestare servizi di intermediazione mobiliare in libera prestazione di servizi;

d) gli agenti di cambio cancellati dal ruolo unico nazionale;

e) gli intermediari cancellati dall'elenco previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

3. La società di gestione accentrata può adottare i provvedimenti necessari per la gestione corrente delle posizioni che fanno capo all'intermediario escluso ai sensi del comma 2.

Sezione II
Contenuto minimo ed essenziale dei contratti

Art. 26
Contenuto minimo ed essenziale dei contratti con la società di gestione accentrata

1. I contratti che disciplinano i rapporti tra società di gestione accentrata e, rispettivamente, emittente e intermediario, devono contenere:

a) l'esplicito riferimento al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e al presente regolamento;

b) la dichiarazione dell'emittente ovvero dell'intermediario di conoscere la normativa di cui alla lettera precedente e di accettare il regolamento dei servizi predisposto dalla società di gestione accentrata, nonché le eventuali circolari applicative o disposizioni di servizio;

c) il periodo di validità del contratto, nonchè le modalità di rinnovo del contratto medesimo;

d) le modalità e i termini di recesso dal contratto.

Art. 27
Convenzioni stipulate dalla società di gestione accentrata

1. La società di gestione accentrata può stipulare convenzioni con gli organismi di paesi comunitari ed extracomunitari che svolgono funzioni analoghe al fine di disciplinare le modalità di amministrazione accentrata di strumenti finanziari. Le convenzioni possono fare riferimento ad accordi tipo generalmente riconosciuti dai suindicati organismi.

2. Per la gestione accentrata di strumenti finanziari soggetti ad estrazione, ovvero di strumenti finanziari emessi da società o enti di diritto estero la società di gestione accentrata stipula, ove necessario, apposite convenzioni con gli emittenti per la disciplina dell'immissione e del ritiro dei suindicati strumenti finanziari, nonchè per le modalità di esercizio dei relativi diritti.

3. Le convenzioni previste dai commi precedenti devono essere comunicate senza indugio alla Consob e alla Banca d'Italia; di esse è data notizia agli intermediari.

Capo IV
Disciplina della gestione accentrata

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 28
Immissione degli strumenti finanziari nel sistema

1. Sono immessi nel sistema gli strumenti finanziari:

a) interamente liberati;

b) di buona consegna. Si intendono di buona consegna gli strumenti finanziari:

- muniti della cedola in corso e delle successive cedole;

- completi delle stampigliature se non dotati di cedole staccabili;

- pervenuti alla società di gestione accentrata prima della data stabilita per il rimborso.

c) non colpiti da provvedimenti che ne limitino la circolazione;

d) non soggetti a procedure di ammortamento o a procedure similari;

e) muniti, qualora nominativi, della girata alla società di gestione accentrata con la formula prevista dall'art. 29, comma 1, ovvero, se consegnati direttamente dall'emittente, dell'intestazione alla società di gestione accentrata stessa.

2. Gli strumenti finanziari che non presentano i requisiti di cui al comma 1 sono comunque immessi nel sistema. Fino a quando sussista la mancanza dei medesimi requisiti, di tali strumenti finanziari è mantenuta separata e specifica evidenza nei conti della società di gestione accentrata e dell'intermediario, salvo quanto previsto dall'art. 38, comma 3, lett. a).

Art. 29
Girata per il trasferimento degli strumenti finanziari alla società di gestione accentrata

1. La girata degli strumenti finanziari nominativi alla società di gestione accentrata è effettuata con la seguente formula: "Alla società di gestione accentrata (ragione sociale) ex decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

2. In caso di trasferimento alla società di gestione accentrata di strumenti finanziari sui quali siano stati annotati vincoli è apposta la seguente formula: "Ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'annotazione del/i vincolo/i si intende non apposta".

3. Le disposizioni di cui all'art. 28 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 si applicano all'autenticazione della sottoscrizione del girante effettuata dalla società di gestione accentrata ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Testo Unico.

Art. 30
Comunicazioni della società di gestione accentrata agli emittenti

1. La società di gestione accentrata comunica agli emittenti, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Testo Unico, le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi a essa girati; comunica altresì le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi messi a disposizione per ritiri tramite intermediario o consegna alla stanza di compensazione.

2. Le comunicazioni sono effettuate mensilmente, entro il quinto giorno lavorativo del mese, con riferimento al movimento effettivo di tutti gli strumenti finanziari avvenuto fino all'ultimo giorno del mese precedente.

Art. 31
Legittimazione alle procedure di ammortamento

1. Ai sensi dell'art. 85, comma 3, del Testo Unico, la società di gestione accentrata è legittimata a chiedere l'ammortamento degli strumenti finanziari da essa custoditi ed a proporre opposizione nei procedimenti da altri iniziati.

Art. 32
Cautele e garanzie a favore degli investitori

1. Per il risarcimento dei danni subiti dagli investitori per dolo o colpa nello svolgimento della propria attività la società di gestione accentrata è tenuta a stipulare polizze con una o più compagnie assicurative. Allo stesso fine è istituito un fondo speciale di garanzia. Detto fondo, diverso dalla riserva legale, è costituito da accantonamenti non aventi specifica destinazione, compresi quelli per sovrapprezzo azioni. Detti accantonamenti, che possono essere utilizzati anche per l'acquisto di immobili, sono effettuati fino a che il fondo non abbia raggiunto un ammontare pari alla metà del capitale sociale.

2. Per i rischi di danno derivante da furto, rapina, incendio, distruzione e smarrimento degli strumenti finanziari che avvengano nei locali della società o durante il trasporto da detti locali, la società di gestione accentrata provvede a:

a) richiedere agli emittenti l'emissione di certificati di grosso taglio recanti apposita dicitura che ne impedisca la circolazione al di fuori del proprio sistema e, in caso di distruzione, sottrazione o smarrimento degli stessi, la loro sostituzione;

b) stipulare accordi con gli emittenti per la sostituzione e per il puntuale pagamento delle relative competenze, di strumenti finanziari al portatore distrutti;

c) stipulare polizze con una o più compagnie assicurative;

d) assumere eventualmente altre garanzie fideiussorie;

e) istituire sistemi di sicurezza logica dei dati e di continuità elaborativa.

3. Delle cautele e garanzie assunte ai sensi del comma precedente e delle altre eventualmente poste in essere per integrare il livello di copertura la società di gestione accentrata informa annualmente la Consob e la Banca d'Italia.

Art. 33
Richiesta di certificazione

1. Ai fini del rilascio della certificazione di cui agli articoli 85, comma 4, del Testo Unico e 31, comma 1, lett. b), del decreto Euro, i soggetti legittimati devono avanzare all'intermediario richiesta contenente:

a) il nominativo del richiedente;

b) la quantità degli strumenti finanziari per i quali si richiede la certificazione;

c) l'indicazione del diritto che si intende esercitare;

d) ove trattasi di diritto esercitabile in assemblea, la data e il tipo di detta assemblea;

e) l'eventuale termine di efficacia della certificazione;

f) il luogo e la data della richiesta;

g) la firma del richiedente.

2. Salvo quanto previsto dai commi successivi, il soggetto legittimato ad avanzare la richiesta di certificazione è il titolare degli strumenti finanziari immessi nel sistema.

3. Nel caso di pegno, di usufrütto, di riporto, ovvero nell'ipotesi prevista dall'art. 40, comma 3, del Testo Unico, legittimato ad avanzare la richiesta avente ad oggetto l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 2351, 2372, 2376, 2415 del codice civile e di cui all'art. 146 del Testo Unico, nonchè ad ottenere la relativa certificazione, salvo convenzione contraria, è il creditore pignoratizio, l'usufruttuario, il riportatore, ovvero il gestore. La mancata conoscenza dell'esistenza di tale convenzione esonera l'intermediario da ogni responsabilità in ordine al rilascio della certificazione.

4. Nel caso di sequestro, legittimato ad avanzare la richiesta per l'esercizio dei diritti previsti dal comma 3, e dagli articoli 2367, 2377, 2379, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419, 2422 e 2437 del codice civile, nonchè ad ottenere la relativa certificazione, è la persona a tal fine designata dall'Autorità giudiziaria. Nel caso di pignoramento soggetto legittimato è il debitore.

5. Con riferimento ai diritti indicati negli articoli 2367, 2377, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419 e 2422 del codice civile, la legittimazione a richiedere e ad ottenere le certificazioni previste dagli articoli 85, comma 4, del Testo Unico e 31, comma 1, lett. b), del decreto Euro, spetta, nel caso di pegno, di usufrutto ovvero di riporto, tanto al socio e all'obbligazionista quanto al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo, i quali si avvarranno di tale certificazione per esercitare i diritti di rispettiva pertinenza. Nel caso di richiesta da parte di entrambi i soggetti legittimati, l'intermediario annoterà in ciascuno dei due certificati rilasciati l'esistenza dell'altro esemplare.

Art. 34
Rilascio delle certificazioni

1. Entro cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta avanzata ai sensi dell'art. 33, previa verifica della regolarità della richiesta stessa, l'intermediario rilascia in conformità alle proprie scritture contabili le certificazioni attestanti la partecipazione al sistema e rende indisponibili le corrispondenti quantità di strumenti finanziari.

2. Le certificazioni devono essere redatte in conformità al modello allegato al presente regolamento.

3. Nel caso di richiesta di certificazioni per l'esercizio dei diritti inerenti o conseguenti a deliberazioni assembleari, l'intermediario deve accertare che da almeno cinque giorni antecedenti la data dell'assemblea esista una posizione in strumenti finanziari corrispondente a quella certificata.

4. In caso di denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione delle certificazioni, su istanza dei soggetti legittimati alla richiesta delle certificazioni, l'intermediario è tenuto a consegnarne una copia recante la dizione "duplicato" e ad informarne senza indugio l'emittente.

5. Gli intermediari sono tenuti a conservare, in ordine progressivo annuo di emissione, copia delle certificazioni rilasciate ai sensi del comma 1, unitamente al duplicato eventualmente rilasciato ai sensi del comma 4.

Art. 35
Comunicazioni degli intermediari agli emittenti

1. Le comunicazioni agli emittenti previste dagli articoli 89, comma 1, del Testo Unico e 31, comma 1, lett. c), del decreto Euro sono effettuate entro tre giorni lavorativi dall'avvenuta esecuzione degli adempimenti da parte degli intermediari. Entro tre giorni dalla messa in pagamento dei dividendi gli intermediari comunicano all'emittente i titolari dei conti in cui sono registrati gli strumenti finanziari nominativi e la relativa posizione. Gli intermediari comunicano altresì agli emittenti i titolari delle azioni nominative immesse nel sistema a seguito dell'esercizio di facoltà di acquisto o di diritti di conversione e di assegnazione. Devono in ogni caso essere comunicati i nominativi dei titolari degli strumenti finanziari immessi nel sistema se diversi dai richiedenti le certificazioni.

2. Per gli strumenti finanziari nominativi, gli intermediari comunicano agli emittenti l'estratto delle scritture effettuate nel registro dei vincoli previsto dall'art. 45 entro tre giorni lavorativi dall'iscrizione.

3. Nel caso di ritiro dal sistema di strumenti finanziari gravati da vincoli, gli intermediari comunicano le specifiche numeriche e i tagli dei certificati sui quali sono state effettuate le annotazioni ai sensi dell'art. 87, comma 3, del Testo Unico.

Art. 36
Annotazioni nel libro dei soci degli emittenti

1. Ai sensi degli artt. 87 e 89 del Testo Unico, e dell'art. 31, comma, 1, lett. c), del decreto Euro gli emittenti sono tenuti ad aggiornare il libro dei soci in conformità alle comunicazioni effettuate dagli intermediari e dalla società di gestione accentrata, secondo quanto stabilito dagli articoli 30 e 35.

2. Sulla base delle comunicazioni effettuate dalla società di gestione accentrata gli emittenti annotano nel libro dei soci le specifiche numeriche e le relative quantità dei certificati immessi nel sistema con l'intestazione alla società di gestione accentrata completata dall'indicazione "ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

3. Nel caso di uscita degli strumenti finanziari dal sistema per ritiro o consegna alla stanza di compensazione, gli emittenti annotano nel libro dei soci le specifiche numeriche e le relative quantità evidenziando che trattasi di strumenti finanziari già girati o intestati alla società di gestione accentrata.

4. Per gli strumenti finanziari gravati da vincoli e usciti dal sistema l'emittente provvede all'aggiornamento del libro dei soci con l'indicazione dell'intestatario degli strumenti finanziari e dei vincoli annotati dall'intermediario sugli stessi.

5. Sulla base delle segnalazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell'art. 35 gli emittenti mantengono, nell'ambito del libro dei soci, apposita evidenza dei nominativi dei titolari degli strumenti finanziari per i quali sono state rilasciate le certificazioni previste dall'art. 33, di coloro ai quali sono stati pagati i dividendi o che hanno esercitato la facoltà di acquisto e i diritti di opzione, di assegnazione e di conversione, specificando le relative quantità degli strumenti finanziari.

6. Sempre nell'ambito del libro dei soci gli emittenti mantengono evidenza delle comunicazioni ad essi effettuate dagli intermediari ai sensi dell'art. 87 del Testo Unico e dell'art. 34 del decreto Euro, indicando, in particolare, il titolare degli strumenti finanziari e il beneficiario del vincolo, la natura del vincolo, la quantità degli strumenti finanziari vincolati e la data di costituzione, modificazione ed estinzione del vincolo.

7. In tutti i casi previsti dalla legge o da disposizioni delle autorità di controllo, la rilevazione dei dati concernenti i soggetti titolari degli strumenti finanziari è effettuata dagli emittenti anche sulla base delle registrazioni ed annotazioni previste dal presente articolo.

Art. 37

Strumenti finanziari emessi da banche popolari

1. Nel caso di immissione nel sistema di strumenti finanziari emessi da banche popolari, l'esercizio dei diritti non patrimoniali è riservato ai titolari degli stessi strumenti in quanto legittimati.

2. L'esibizione delle certificazioni di cui all'art. 33 è presupposto per l'acquisto della legittimazione all'iscrizione nel libro soci, ovvero all'esercizio del diritto sociale in esse indicato, secondo le norme di legge e di statuto che disciplinano l'organizzazione e l'attività delle banche popolari.

3. Le annotazioni nel libro dei soci conseguenti alle comunicazioni di cui all'art. 35 sono eseguite in conformità alle norme di legge e di statuto che disciplinano l'organizzazione e l'attività delle banche popolari.

Sezione II
Tenuta dei conti e modalità di registrazione

Art. 38
Tenuta dei conti della società di gestione accentrata

1. La società di gestione accentrata apre un conto per ciascun emittente i cui strumenti finanziari sono immessi nel sistema. Il conto mantiene separata evidenza di ciascuna emissione, recando tutte le informazioni comunicate dall'emittente necessarie ad individuare le caratteristiche dell'emissione stessa e, in ogni caso, il tipo di strumento finanziario, il codice identificativo, la quantità emessa, il valore globale dell'emissione, il frazionamento e gli eventuali diritti connessi.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 24, comma 2, la società di gestione accentrata apre per ciascun intermediario conti distinti di proprietà e di terzi. Nei suindicati conti gli strumenti finanziari sono registrati distintamente per ciascuna specie. Tali conti non possono presentare saldi a debito.

3. La società di gestione accentrata:

a) nel caso di pagamento di dividendi e cedole relativi a strumenti finanziari immessi nel sistema, mantiene separata evidenza dei relativi strumenti finanziari fino alla ricezione delle istruzioni di incasso o, comunque, fino allo scadere del termine di prescrizione ordinaria;

b) nel caso di operazioni sul capitale registra separatamente dagli strumenti finanziari i relativi diritti;

c) nel caso di obbligazioni soggette ad estrazione, provvede, al fine di assicurare agli obbligazionisti i benefici dell'estrazione, all'amministrazione delle suindicate obbligazioni mediante procedure che ne gestiscano anche le specifiche numeriche;

d) salvo disposizione contraria dell'autorità giudiziaria, trasferisce gli strumenti finanziari sequestrati in un apposito conto intestato alla medesima autorità.

Art. 39
Strumenti finanziari di proprietà della società di gestione accentrata

1. La società di gestione accentrata accende uno specifico conto per la gestione degli strumenti finanziari di sua proprietà non affidati in amministrazione agli intermediari.

2. Tali strumenti finanziari devono essere tenuti separati dagli strumenti finanziari accentrati presso la medesima società di gestione accentrata e annotati senza indugio in apposito registro, tenuto in conformità agli articoli 2215, 2216 e 2219 del codice civile. Per ciascuna specie di strumento finanziario, il registro contiene:

a) l'indicazione numerica ed il taglio degli strumenti finanziari e la quantità o valore nominale complessivo degli strumenti finanziari;

b) le date di acquisto e di cessione e le corrispondenti date di registrazione contabile delle operazioni.

Art. 40
Tenuta dei conti degli intermediari

1.Gli intermediari accendono conti destinati a registrare per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza, evidenziando gli elementi identificativi del titolare del conto compreso il codice fiscale e gli eventuali limiti alla disponibilità per il trasferimento.

2. Per gli strumenti finanziari di proprietà, gli intermediari accendono specifici conti separati da quelli intestati ai propri clienti.

Art. 41
Registrazione dei movimenti contabili

1. A conclusione del processo di liquidazione dei titoli, ovvero a seguito di trasferimenti contabili disposti dagli intermediari, la società di gestione accentrata comunica agli intermediari l'avvenuta registrazione nei conti.

2. Appena ricevuta la comunicazione prevista dal comma 1, l'intermediario effettua la conseguente registrazione nei conti riportando almeno le seguenti informazioni:

a) data di regolamento;

b) codice identificativo e denominazione degli strumenti finanziari;

c) quantità o valore nominale degli strumenti finanziari;

d) segno dell'operazione.

Art. 42

Quadratura dei conti presso la società di gestione accentrata

1. La società di gestione accentrata, al termine delle elaborazioni di tutte le operazioni effettuate in ciascuna giornata contabile, per ciascuna specie di strumento finanziario immesso nel sistema, verifica che la somma dei saldi dei conti degli intermediari (di proprietà e di terzi) e dell'eventuale conto di cui all'art. 39 coincida con il saldo di ciascuna emissione. Effettuata tale verifica la società di gestione accentrata invia agli intermediari il saldo contabile iniziale e finale con indicazione delle eventuali quantità di strumenti finanziari non disponibili per il trasferimento, nonchè le movimentazioni eventualmente effettuate nel corso della giornata se non comunicate in precedenza.

Art. 43

Quadratura dei conti presso gli intermediari

1. Gli intermediari, entro il giorno successivo alla data di registrazione, verificano per ciascuna specie di strumento finanziario che il saldo del conto di proprietà presso la società di gestione accentrata coincida con il saldo del conto di proprietà presso di loro e che il saldo del conto di terzi presso la società di gestione accentrata coincida con la somma dei saldi dei conti intestati ai propri clienti.

Art. 44

Modalità delle comunicazioni

1. A partire dal 1 gennaio 2000 le comunicazioni previste dalla presente Sezione devono avvenire esclusivamente attraverso reti telematiche.

Sezione III

Costituzione dei vincoli

Art. 45

Costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari

1. L'intermediario accende appositi conti destinati a registrare per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza gravati da vincoli. Tali conti devono contenere le seguenti indicazioni:

a) data dell'iscrizione;

b) specie degli strumenti finanziari;

c) natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;

d) causale dell'iscrizione e data dell'operazione oggetto di iscrizione;

e) data di costituzione del vincolo ed indicazione delle specifiche numeriche dei certificati, se la costituzione del vincolo è anteriore all'immissione degli strumenti finanziari nel sistema;

f) quantità degli strumenti finanziari;

g) titolare degli strumenti finanziari;

h) beneficiario del vincolo e indicazione, ove comunicata, dell'esistenza di convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti;

i) eventuale data di scadenza del vincolo.

Le stesse indicazioni sono trascritte in ordine progressivo annuo nel registro istituito ai sensi dell'art. 87 del Testo Unico tenuto dall'intermediario in conformità agli articoli 2215, 2216 e 2219 del codice civile.

2. La documentazione contabile rilasciata dall'intermediario reca l'annotazione dell'eventuale esistenza di vincoli sugli strumenti finanziari.

3. Gli effetti dell'iscrizione dei vincoli sorti anteriormente all'immissione degli strumenti finanziari nel sistema retroagiscono al momento della costituzione del vincolo stesso.

Art. 46

Conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 2, del decreto Euro l'intermediario può accendere specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sul valore dell'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati. Tali conti devono contenere le seguenti indicazioni:

a) data di accensione del conto;

b) natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;

c) data delle singole movimentazioni e indicazione della specie, quantità e valore degli strumenti finanziari presenti nel conto;

d) data di costituzione del vincolo sugli strumenti finanziari;

e) titolare degli strumenti finanziari;

f) beneficiario del vincolo e indicazione, ove comunicata, dell'esistenza di convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti;

g) eventuale data di scadenza del vincolo.

Per gli strumenti finanziari registrati in conto in sostituzione o integrazione di altri strumenti finanziari registrati nel medesimo conto, a parità di valore, la data di costituzione del vincolo è identica a quella degli strumenti finanziari sostituiti o integrati.

2. Contestualmente alla costituzione del vincolo il titolare del conto impartisce all'intermediario per iscritto istruzioni conformi agli accordi intercorsi con il beneficiario del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo e all'esercizio dei diritti sugli strumenti finanziari registrati nel conto.

3. Qualora a valere sul conto siano disposte operazioni per il tramite di un intermediario autorizzato ai sensi del Testo Unico, diverso da quello presso il quale è aperto il conto, l'esecuzione di tali operazioni è subordinata al consenso di quest'ultimo.

4. All'atto dell'accensione del conto previsto dal comma 1 l'intermediario trascrive nel registro indicato dall'art. 45 gli elementi identificativi del conto, la data di accensione e il valore del vincolo.

Capo V
Dematerializzazione degli strumenti finanziari

Art. 47
Dematerializzazione degli strumenti finanziari accentrati

1. Per la dematerializzazione degli strumenti finanziari già accentrati, alla data convenuta con l'emittente la società di gestione accentrata:

a) annulla gli strumenti finanziari;

b) registra sui conti previsti dall'art. 38, commi 1 e 2, gli strumenti finanziari accentrati, dandone comunicazione all'emittente e agli intermediari. Contestualmente alla ricezione della comunicazione, ciascun intermediario registra sui propri conti e su quelli della clientela i diritti corrispondenti;

c) spedisce gli strumenti finanziari all'emittente.

2. Gli strumenti finanziari accentrati che sono custoditi presso l'emittente vengono annullati e trattenuti dall'emittente stesso che ne dà comunicazione alla società di gestione accentrata per la registrazione nei conti.

Art. 48

Dematerializzazione degli strumenti finanziari non accentrati

1. Per l'immissione nel sistema in regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari non accentrati, l'intermediario, dalla data prevista dal comma 1 dell'art. 47:

a) verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 28, comma 1, procedendo, ove possibile, su istruzioni del cliente, al ripristino dei requisiti;

b) registra per ogni titolare di conto i diritti corrispondenti agli strumenti finanziari di sua pertinenza;

c) annulla gli strumenti finanziari, li spedisce all'emittente per la verifica dell'autenticità, dandone comunicazione alla società di gestione accentrata, ed evidenzia sul conto di cui alla precedente lett. b) la non disponibilità degli stessi fino alla verifica della loro autenticità.

2. Verificata tempestivamente l'autenticità degli strumenti finanziari, l'emittente ne dà comunicazione alla società di gestione accentrata e se necessario fornisce a quest'ultima le informazioni previste dall'art. 38, comma 1, per l'apertura del conto. La società di gestione accentrata registra sul conto dell'intermediario e sul conto dell'emittente il corrispondente ammontare di diritti dandone comunicazione agli stessi.

Art. 49

Dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione

1. Per l'immissione in regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione, l'emittente comunica alla società di gestione accentrata l'ammontare globale previsto dell'emissione, la data fissata per il collocamento e il relativo regolamento. A conclusione della fase di collocamento l'emittente comunica le informazioni previste dall'art. 38, comma 1, per l'apertura del conto e indica gli intermediari ai quali accreditare gli strumenti finanziari emessi.

Art. 50

Cessazione dei presupposti della dematerializzazione

1. Al cessare delle condizioni previste dall'art. 23, commi 1 e 2, e nell'ipotesi del comma 3 dello stesso art. 23, l'emittente può sottrarre i propri strumenti finanziari al regime di dematerializzazione.

2. La società di gestione accentrata comunica senza indugio agli intermediari intestatari di conti presso di essa l'avvenuta sottrazione degli strumenti finanziari al regime di dematerializzazione.

Capo VI
Norme transitorie e finali

Art. 51
Avvio della dematerializzazione obbligatoria

1. Per le emissioni in corso al 5 ottobre 1998, la società di gestione accentrata procede agli adempimenti previsti dall'art. 47, comma 1, lett. a) e b) non appena conclusa l'emissione.

2. L'immissione nel sistema in regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari previsti dall'art. 23, comma 2, in circolazione non gestiti dal sistema è effettuata a partire dal 1 gennaio 1999.

3. A partire dal 1 gennaio 1999 i diritti relativi a strumenti finanziari non accentrati sono esercitati esclusivamente previa consegna ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

Art. 52
Strumenti finanziari scaduti e cedole presentate all'incasso

1. Qualora dopo il 31 dicembre 1998 siano presentati all'incasso strumenti finanziari, scaduti, ovvero cedole relative a titoli principali scaduti il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale sono effettuati dall'emittente o da un intermediario a tal fine incaricato dallo stesso emittente.

2. Dopo la stessa data del comma 1 il pagamento di cedole scadute relative a strumenti finanziari non scaduti presentate separatamente dal titolo principale è subordinato al rilascio di una dichiarazione del detentore attestante, sotto la propria responsabilità, la mancata detenzione del titolo principale.

Art. 53
Attività della Monte Titoli S.p.A.

1. Nel periodo previsto dall'art. 214, comma 3, del Testo Unico le disposizioni del presente regolamento si applicano alla Monte Titoli S.p.A., ai sensi dell'art. 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289.

Art. 54
Gestione accentrata dei titoli di Stato presso la Banca d'Italia

1. Le disposizioni dell'art. 24 e dell'art. 26, relativamente ai rapporti con gli intermediari, nonchè quelle degli artt. 38, 39, comma 1, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 costituiscono anche modalità di applicazione delle norme richiamate dall'art. 39, comma 1, del decreto Euro.

2. La quadratura prevista dall'art. 42 relativa agli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di coupon-stripping e di ricostituzione ai sensi del Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 luglio 1998 viene effettuata esclusivamente nei confronti degli intermediari.

Art. 55
Disposizione transitoria

1. Fino al 31 dicembre 1999 la verifica prevista dall'art. 43 è effettuata entro 3 giorni dalla data di registrazione.

TITOLO IV
RIDENOMINAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PRIVATI

Art. 56
Modalità di ridenominazione

1. Durante il periodo transitorio previsto all'art. 1, lettera g), del decreto Euro, gli emittenti privati hanno facoltà di ridenominare in euro i propri strumenti finanziari indicati dall'art. 12, comma 1, del citato decreto Euro, secondo le modalità previste dall'art. 7, commi 1 e 6, del medesimo decreto Euro.

2. Il pagamento degli interessi sugli strumenti finanziari ridenominati viene effettuato applicando il tasso di interesse, fisso o variabile, di ciascun prestito al valore nominale unitario in euro e moltiplicando il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore ad otto, per il numero di volte in cui detto valore nominale unitario è contenuto nel valore nominale complessivo in euro del prestito medesimo.

Art. 57
Tempi di ridenominazione

1. L'emittente può effettuare le operazioni di ridenominazione esclusivamente il primo lunedì lavorativo dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del periodo transitorio previsto all'art. 1, lettera g), del decreto Euro.

Art. 58
Obblighi d'informazione

1. Almeno trenta giorni prima della data a partire dalla quale decorrono gli effetti della ridenominazione l'emittente comunica per iscritto la decisione di procedere alla ridenominazione dei propri strumenti finanziari alla Consob, alla Banca d'Italia e all'Ufficio Italiano Cambi.

2. Qualora in ordine agli strumenti finanziari da ridenominare sia svolto il servizio di negoziazione in un mercato regolamentato, il servizio di compensazione e liquidazione, o il servizio di gestione accentrata, la comunicazione prevista dal comma 1 è effettuata, nel medesimo termine, anche nei confronti delle società di gestione dei servizi suindicati.

3. Entro il termine previsto dal comma 1, l'emittente è tenuto ad informare il pubblico delle decisione di procedere alla ridenominazione dei propri strumenti finanziari mediante avviso da pubblicarsi in almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 59
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dalla medesima data sono abrogati i regolamenti adottati con delibere Consob n. 5552 del 14 novembre 1991, n. 10358 del 10 dicembre 1996 e successive modificazioni, n. 11521 del 1 luglio 1998, n. 11600 del 15 settembre 1998, n. 11714 del 24 novembre 1998 e n. 11723 del 1 dicembre 1998.

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA ....

(D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

1 L'intermediario

2 data ....

3 n. prog. annuo | 4 codice cliente | 5 ________________________________

6 a richiesta di ________________ ________________ | luogo e data di nascita

7 La presente certificazione, con efficacia ____________ attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

8

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

9

Delega per l'intervento in assemblea	
Il signor	è delegato a
rappresentar	per l'esercizio del diritto di voto
data	firma ....

L'intermediario

1. intermediario che rilascia la certificazione;
2. data di rilascio della certificazione;
3. numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario;
4. codice interno dell'intermediario per individuazione del titolare del conto;
5. nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata;
6. nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5;
7. fino a ... (data certa) ..., ovvero "illimitata";
8. formule del tipo: "vincolo di usufrutto a favore di ... ",
   "vincolo di pegno a favore di ... ",
   " vincolo del diritto di voto a favore del riportato ... ";
9. diritto di cui all'art.85, del D.Lgs. 58/98 e all'art. 31 del D.Lgs. 213/98

98A11106

CIRCOLARI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

CIRCOLARE 10 dicembre 1998, n. **D/830.**

Disposizioni integrative alle circolari ministeriali n. D/1289 del 28 novembre 1995, n. D/617 del 21 dicembre 1996 e n. D/682 del 2 ottobre 1998 concernenti le procedure e le modalità di applicazione della riforma della politica agricola comune nei comparti delle «Grandi colture», di cui al regolamento CEE del Consiglio n. 1765/92, e del riso, di cui al regolamento CE n. 3072/95, per il raccolto 1999.

Agli assessorati agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

All'Ente nazionale risi

Agli enti regionali di sviluppo agricolo delle regioni

Agli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle regioni

Agli ispettorati provinciali dell'alimentazione delle regioni

Al Ministero della sanità - Direzione generale igiene, alimenti e nutrizione

Al Ministero dell'ambiente - Direzione generale A.R.S.

Al Ministero delle finanze - Dipartimento dogane e imposte indirette - Direzione centrale servizi doganali - Divisione XI S.D.

Alle prefetture

Ai commissari di Governo

Alla Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche

Alla Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali

Al Comando carabinieri tutela norme comunitarie agroalimentari

Al Comando centrale di polizia della Guardia di finanza

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti - (Coldiretti)

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana - (Confagricoltura)

Alla Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.)

Alla Confederazione produttori agricoli - (Copagri)

All'Associazione interprofessionale semi oleosi - (AISO)

All'Associazione italiana dell'industria olearia - (ASSITOL)

A tutte le altre organizzazioni agricole

Al Comitato intersindacale risicoltori italiani - c/o Ente risi

All'Associazione industrie risiere italiane - (A.I.R.I.)

All'Associazione nazionale cerealisti

All'Unione industriali pastai italiani - (UNIPI)

All'Associazione mugnai e pastai d'Italia - (ITALMOPA)

All'Unione nazionale associazioni cerealicoltori e semi oleaginosi

All'Istituto nazionale della nutrizione

All'Istituto sperimentale per la cerealicoltura

All'Ente nazionale sementi elette

All'Associazione sementieri mediterranei (AS.SE.ME.)

Alla Confederazione cooperative

Alla Lega nazionale cooperative e mutue

All'Unione italiana tra associazione produttori di frumento

All'ufficio strutture

Alle divisioni VII, IX, X

In previsione della presentazione, per il raccolto 1999, delle domande di compensazione al reddito in favore dei coltivatori di taluni seminativi (cereali, semi oleosi, piante proteiche e lino non tessile), di cui al regolamento CEE n. 1765/92, nonché dei risicoltori ai sensi del regolamento CE n. 3072/95, si ritiene utile, ferme restando le disposizioni tuttora vigenti, precisare quanto segue.

1. *Termine di presentazione delle domande di compensazione.*

Compatibilmente con i termini di scadenza fissati dalla regolamentazione comunitana vigente in materia ed al fine di consentire ai produttori interessati di disporre di un maggior arco temporale per la richiesta delle provvidenze comunitarie, l'Amministrazione ha ritenuto di dover modificare il termine ultimo per la preserzione delle domande di compensazione al reddito.

Pertanto, il termine ultimo di presentazione delle domande di compensazione al reddito prevista a 31 marzo di ogni anno dalle circolari ministeriali n. D/478/1994 del 10 agosto 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - Supplemento ordinario n. 205 del 2 settembre 1994 e n. D/617 del 21 dicembre 1996,

pubblicata nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1997, è prorogato al 29 aprile 1999.

La domanda di cui trattasi, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere redatta su modello, stampato e distribuito a cura dell'AIMA - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, conforme a quello di cui all'allegato I che costituisce parte integrante della presente circolare.

Si ricorda, infine, che detta domanda, qualunque sia il mezzo di trasmissione, deve risultare, per la sua validità, depositata presso l'AIMA entro il termine del 29 aprile 1999.

2. *Sottoscrizione della domanda di compensazione al reddito.*

Le disposizioni contenute nel titolo VII, paragrafo 1 della circolare ministeriale 28 novembre 1995, n. D/1289, pubblicata nel supplemento ordinario n. 155 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1995, sono integralmente sostituite dalle seguenti.

La domanda, deve essere debitamente compilata in ogni sua parte e redatta su modello stampato e distribuito a cura dell'AIMA conforme a quello di cui all'allegato I.

La domanda e gli atti richiesti dalla normativa vigente in materia, pena la nullità, devono essere sottoscritti dai soggetti interessati.

Ai sensi dell'art. 3, comma 11 della legge 19 maggio 1997, n. 127, modificata dalla legge n. 191/1998, la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità alla data di deposito della stessa.

La disposizione di cui al titolo VI, capitolo 1, lettera *a)*, quarto capoverso, della circolare ministeriale n. D/478 del 10 agosto 1994, pubblicata nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 205 del 2 settembre 1994, è soppressa.

3. *Condizioni di ammissibilità al regime dei «Seminativi» dei terreni in precedenza non eleggibili.*

L'art. 9 del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, nel prescrivere che le domande di compensazione al reddito non possono essere presentate per terreni destinati, al 31 dicembre 1991, al pascolo permanente, a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli, detta, altresì, talune deroghe, nel senso che, in presenza di determinate circostanze di ordine oggettivo, è possibile effettuare la sostituzione di superfici originariamente ammissibili con altre non eleggibili alla compensazione al reddito.

La Commissione CE ha introdotto talune modifiche alla relativa normativa di applicazione e, pertanto, si rende necessario procedere alla sostituzione delle disposizioni contenute nel paragrafo 1 del titolo VIII della circolare ministeriale 28 novembre 1995, n. D/1289, richiamata al punto 2 della presente circolare.

Il regolamento (CE) n. 1589/98 della Commissione del 23 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 208 del 24 luglio 1998 ha, tra l'altro, modificato l'art. 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 658/96 che stabilisce alcune modalità della concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi.

Nel quadro della regolamentazione sopra richiamata lo scambio dei terreni è ritenuto validamente realizzato a condizione che:

risulti effettuato tra le superfici della stessa azienda;

non comporti, in nessun caso, un incremento della superficie totale ammissibile dei seminativi dell'azienda interessata;

le superfici non risultino ubicate in zone che presentano rischi per l'ambiente.

Inoltre, l'agricoltore interessato è tenuto a depositare presso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Casella postale n. 2279 - Roma AD, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o, per il tramite di terzi - Via Palestro n. 81 - 00185 Roma, apposita domanda, redatta sulla base dello schema di cui all'allegato II alla presente circolare, entro il 15 gennaio di ogni anno precedente il raccolto, evidenziando «le ragioni pertinenti ed obiettive» che sono alla base della richiesta di scambio dei terreni di cui trattasi.

Si precisa, che le domande depositate entro il 30 novembre 1998, in conformità alle disposizioni dettate in precedenza, sono ritenute valide, purché risultino presentate nella piena osservanza delle disposizioni contenute nella presente circolare. Ai produttori interessati è data, comunque, la facoltà di ripresentare, in luogo di quelle già depositate, domande redatte in conformità all'allegato II.

Allo scopo di agevolare i produttori, l'Amministrazione ha provveduto all'individuazione delle fattispecie che possono essere considerate nell'ambito delle sopra

richiamate «ragioni pertinenti ed obiettive». Le stesse sono riportate nell'allegato III che costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante della presente circolare.

Dette domande devono essere corredate da apposita documentazione dalla quale risulti la sussistenza della causa o delle cause addotte dal produttore interessato, nonché dalla fotocopia della porzione di mappa con l'indicazione degli estremi catastali relativi agli appezzamenti considerati, evidenziati con specifico richiamo grafico.

L'attestazione in questione deve essere rilasciata dagli uffici regionali competenti per territorio e per materia.

Nei casi previsti ai punti 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'allegato III alla presente circolare, la presentazione della documentazione ufficiale di cui trattasi ha carattere obbligatorio.

Nelle restanti ipotesi previste dallo stesso allegato III, è ammessa la presentazione di un'apposita relazione giurata rilasciata da un tecnico regolarmente iscritto ad un ordine, albo o collegio professionale solo nel caso in cui il produttore interessato si trovi nell'impossibilità di produrre attestazioni ufficiali da parte dei succitati uffici regionali.

L'Amministrazione, verificata la rispondenza tra le ragioni addotte dal produttore interessato e i criteri riportati nell'allegato III, provvederà a comunicare agli interessati l'esito dell'istruttoria effettuata in ordine alle domande presentate.

Detta comunicazione riguarderà le sole domande il cui esito è risultato negativo e sarà notificata ai rispettivi produttori entro sessanta giorni decorrenti dalla data di deposito delle rispettive domande.

Le risultanze delle domande accettate costituiranno oggetto di notifica, in conformità a quanto disposto dal surrichiamato regolamento CE n. 658/96, alla Commissione CE.

L'AIMA provvederà ad effettuare gli opportuni controlli intesi a verificare che i terreni precedentemente inammissibili alla compensazione siano effettivamente investiti per ottenere uno o più prodotti contemplati dall'art. 1 del regolamento CEE n. 1765/92 e che, viceversa, le superfici precedentemente ritenute ammissibili non vengano più utilizzate per ottenere, ai fini della compensazione, cereali, semi oleosi, piante proteiche e lino non tessile e che vi sia esatta corrispondenza fra le superfici dismesse dal regime di sostegno e quelle che nello stesso vengono inserite

Nel caso in cui la sostituzione in causa interessi terreni condotti in fitto o in altra forma di possesso, diversa da quella della proprietà, il richiedente è tenuto ad acquisire preventivamente l'assenso del proprietario, assenso che deve essere allegato alla domanda di cui trattasi.

In tale contesto, vige il sistema di controllo e sanzionatorio di cui ai regolamenti CEE n. 3508/92 del Consiglio e n. 3887/92 della Commissione.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui viene accertato che le superfici originariamente ritenute ammissibili siano state ugualmente, in tutto o in parte, coltivate per conseguire prodotti contemplati dal regime di sostegno di cui al richiamato regolamento CEE n. 1765/92, il coltivatore interessato è escluso per la campagna in causa e per quella successiva dal beneficio della compensazione al reddito.

Alla medesima sanzione soggiace il produttore che surrettiziamente incrementi la superficie aziendale, attraverso l'inserimento successivo di terreni che, a questo titolo, sono stati resi inammissibili alla compensazione al reddito.

4. *Trasferimento dell'obbligo della messa a riposo dei terreni.*

Il trasferimento dell'obbligo del ritiro dei terreni, sulla base della percentuale indicata nell'apposito capitolo della circolare ministeriale n. D/682 del 2 ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 252 del 28 ottobre 1998, deve essere richiesto su modello di domanda conforme all'allegato IV della presente circolare, fermo restando le disposizioni contenute nel capitolo 7 del titolo VII della circolare ministeriale n. D/478 del 10 agosto 1994, richiamata al punto 2.

Per quanto non espressamente contemplato dalla presente circolare, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia.

Si pregano gli assessori, gli uffici e le organizzazioni in indirizzo di voler, con ogni mezzo disponibile, dare la massima diffusione alle disposizioni contenute nella presente circolare, avendo cura di segnalare ai produttori interessati la necessità di provvedere alla redazione della domanda, di cui all'allegato, in modo corretto e completo.

Ciò per consentire di rimuovere le difficoltà che l'AIMA ha incontrato per la più tempestiva erogazione delle provvidenze comunitarie.

Al fine di facilitare il compito dei produttori, l'AIMA, con apposito provvedimento, avrà cura di fornire le ulteriori istruzioni per la corretta applicazione delle disposizioni previste nella presente circolare.

La pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.

Il Ministro: DE CASTRO

Registrata alla Corte dei conti il 17 dicembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 216

ALLEGATO I

AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

911
DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO
RACCOLTO 1999

N° domanda presentata nell'anno 1998

Domanda presentata per tramite di: Descrizione Prov.

Finalità di presentazione della domanda:

☐ Domanda iniziale ☐ Domanda di rettifica in sostituzione della domanda N.

☐ Variazione del piano colturale per semina primaverile

Pagamento compensativo richiesto nell'ambito del: ☐ Regime generale

☐ Regime semplificato

ORIGINALE PER L'A.I.M.A.

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'A.I.M.A.

ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE I DUE ESEMPLARI DEL MODELLO DEVONO ESSERE SEPARATI

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I (Dati identificativi dell'azienda)

RICHIEDENTE PARTITA IVA 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO M F CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'A.I.M.A.) TELEFONO 2

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) COMUNE PROV. C.A.P.

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede legale) TELEFONO 3

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) COMUNE PROV. C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente) CODICE FISCALE 4

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) SESSO M F COMUNE DI NASCITA PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) COMUNE PROV. C.A.P.

SEZ. II (Modalità di pagamento e valuta prescelta)

☐ **1 - accredito su c/c bancario (solo se il conto è intestato al richiedente)** 1

COORDINATE BANCARIE

Codice ABI Codice CAB N. conto corrente Istituto

Agenzia Comune Prov. C.A.P.

☐ **2 - accredito su c/c postale (solo se il conto è intestato al richiedente)** 2

N. conto corrente Comune Prov. C.A.P.

☐ **3 - emissione di assegno non trasferibile** ☐ Richiede che la compensazione al reddito venga erogata in EURO (tale richiesta è irrevocabile) 3

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N.B. - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative.

TIPO DI UTILIZZO — CODICE: ____ DESCRIZIONE: ____________________

	COMUNE [1]			CASI PARTICOLARI [2]	DATI CATASTALI [3]				TIPO DI CONDUZ. [4]	SUPERFICIE CATASTALE [5]		CODICI COLTURA E/O VARIETÀ [6]		SUPERFICIE UTILIZZATA [7]		PASCOLO [8]
	COD. ISTAT		DENOMINAZIONE		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB		Ettari	Are	CODICE		Ettari	Are	
	Prov.	Comune										A	B			
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO ____ Ettari ____ Are

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N.B. - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative.

TIPO DI UTILIZZO — CODICE: ____ DESCRIZIONE: ____________________

	COMUNE [1]			CASI PARTICOLARI [2]	DATI CATASTALI [3]				TIPO DI CONDUZ. [4]	SUPERFICIE CATASTALE [5]		CODICI COLTURA E/O VARIETÀ [6]		SUPERFICIE UTILIZZATA [7]		PASCOLO [8]
	COD. ISTAT		DENOMINAZIONE		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB		Ettari	Are	CODICE		Ettari	Are	
	Prov.	Comune										A	B			
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO ____ Ettari ____ Are

Note: --

N.B. Qualora i **QUADRI B** disponibili nella presente domanda non siano sufficienti, utilizzare uno o più **ALLEGATI B1**

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N. B. - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative.

TIPO DI UTILIZZO — CODICE | DESCRIZIONE

	COMUNE 1			CASI PARTICOLARI 2	DATI CATASTALI 3				TIPO DI CONDUZ. 4	SUPERFICIE CATASTALE 5		CODICI COLTURA E/O VARIETÀ 6		SUPERFICIE UTILIZZATA 7		PASCOLO 8
	COD. ISTAT		DENOMINAZIONE		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB		Ettari	Are	CODICE		Ettari	Are	
	Prov.	Comune										A	B			
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO Ettari | Are

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N. B. - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative.

TIPO DI UTILIZZO — CODICE | DESCRIZIONE

	COMUNE 1			CASI PARTICOLARI 2	DATI CATASTALI 3				TIPO DI CONDUZ. 4	SUPERFICIE CATASTALE 5		CODICI COLTURA E/O VARIETÀ 6		SUPERFICIE UTILIZZATA 7		PASCOLO 8
	COD. ISTAT		DENOMINAZIONE		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB		Ettari	Are	CODICE		Ettari	Are	
	Prov.	Comune										A	B			
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO Ettari | Are

Note: ....

....

N. B. Qualora i **QUADRI B** disponibili nella presente domanda non siano sufficienti, utilizzare uno o più **ALLEGATI B1**

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N.B. - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative.

TIPO DI UTILIZZO — CODICE: ____ DESCRIZIONE: ____

	COMUNE (1)			CASI PARTICOLARI (2)	DATI CATASTALI (3)				TIPO DI CONDUZ. (4)	SUPERFICIE CATASTALE (5)		CODICI COLTURA E/O VARIETÀ (6)		SUPERFICIE UTILIZZATA (7)		PASCOLO (8)
	COD. ISTAT		DENOMINAZIONE		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB				CODICE				
	Prov.	Comune								Ettari	Are	A	B	Ettari	Are	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO — Ettari | Are

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N.B. - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative.

TIPO DI UTILIZZO — CODICE: ____ DESCRIZIONE: ____

	COMUNE (1)			CASI PARTICOLARI (2)	DATI CATASTALI (3)				TIPO DI CONDUZ. (4)	SUPERFICIE CATASTALE (5)		CODICI COLTURA E/O VARIETÀ (6)		SUPERFICIE UTILIZZATA (7)		PASCOLO (8)
	COD. ISTAT		DENOMINAZIONE		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB				CODICE				
	Prov.	Comune								Ettari	Are	A	B	Ettari	Are	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO — Ettari | Are

Note: ....

....

N.B. Qualora i **QUADRI B** disponibili nella presente domanda non siano sufficienti, utilizzare uno o più **ALLEGATI B1**

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

QUADRO C - RIEPILOGO GENERALE

SEZ. I - RIEPILOGO SPECIFICO PER I CEREALI

		ettari / are	ettari / are
C1	SUPERFICIE COLTIVATA A **MAIS**	C1	
C2	SUPERFICIE COLTIVATA A **MAIS DOLCE**	C2	
C3	SUPERFICIE COLTIVATA A **GRANO DURO**	C3	
C4	SUPERFICIE COLTIVATA AD **ALTRI CEREALI** (ESCLUSO MAIS, MAIS DOLCE E GRANO DURO)	C4	
C5	SUPERFICIE A **CEREALI** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO (C1 + C2 + C3 + C4)		C5

SEZ. II - RIEPILOGO PER L'AIUTO INTEGRATIVO ALLA PRODUZIONE DI GRANO DURO (da compilare solo per le superfici situate nel territorio delle seguenti zone tradizionali: TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, LAZIO, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA o delle seguenti zone non tradizionali: Alessandria, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Forlì, Gorizia, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza)

C6 SUPERFICIE A GRANO DURO PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO INTEGRATIVO — C6 (ettari / are)

DI CUI IN ZONE TRADIZIONALI — (ettari / are)

DI CUI IN ZONE NON TRADIZIONALI — (ettari / are)

Allego **obbligatoriamente** copia delle fatture di acquisto della semente ☐

QUANTITATIVO DI SEMENTE UTILIZZATA

Kg. ____ S1 - SEMENTE CERTIFICATA — Kg. ____ S2 - REIMPIEGO DI SEMENTE DI BASE O DI 1ª RIPRODUZIONE RACCOLTO '98 — Kg. ____ TOTALE SEMENTE UTILIZZATA (S1 + S2)

SEZ. III - RIEPILOGO SPECIFICO PER I SEMI OLEOSI

COLZA
Si allega:
☐ Copia delle fatture acquisto semente

		ettari / are	ettari / are
C7	SUPERFICIE COLTIVATA A **SOIA**	C7	
C8	SUPERFICIE COLTIVATA A **GIRASOLE**	C8	
C9	SUPERFICIE COLTIVATA A **COLZA E RAVIZZONE**	C9	
C10	SUPERFICIE A **SEMI OLEOSI** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO (C7 + C8 + C9)		C10
C11	SUPERFICIE COLTIVATA A **LINO** NON TESSILE		C11

SEZ. IV - RIEPILOGO SPECIFICO PER LE LEGUMINOSE IN GRANI

		ettari / are	ettari / are
C12	SUPERFICIE COLTIVATA A **LENTICCHIE**	C12	
C13	SUPERFICIE COLTIVATA A **CECI**	C13	
C14	SUPERFICIE COLTIVATA A **VECCE**	C14	
C15	SUPERFICIE A **LEGUMINOSE IN GRANELLA** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO (C12 + C13 + C14)		C15

SEZ. V - RIEPILOGO SPECIFICO PER LE PIANTE PROTEICHE

C16 SUPERFICIE A **PIANTE PROTEICHE** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO — C16 (ettari / are)

SEZ. VI - RIEPILOGO SPECIFICO PER IL RISONE

C17 SUPERFICIE A **RISONE** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO — C17 (ettari / are)

SEZ. VII - RIEPILOGO SPECIFICO PER I SEMINATIVI CONSOCIATI

C18 SUPERFICIE A **SEMINATIVI CONSOCIATI** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO — C18 (ettari / are)

SEZ. VIII - RIEPILOGO SPECIFICO PER I SEMINATIVI MESSI A RIPOSO (Obbligatorio nell'ambito del regime generale)

C19	SUPERFICIE **MESSA A RIPOSO**	C19	
C20	SUPERFICIE **MESSA A RIPOSO NO-FOOD**	C20	
C21	SUPERFICIE TOTALE **MESSA A RIPOSO** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO (C19 + C20)		C21 (ettari / are)

RITIRATE DALLA PRODUZIONE (REG. CEE 2078/92) ____ (ettari / are) — IMBOSCHITE (REG. CEE 2080/92) ____ (ettari / are)

POSSIBILITÀ DI TRANSITO DI ANIMALI SULLE SUPERFICI MESSE A RIPOSO (TRANSUMANZA) — SI ☐ NO ☐

TRASFERIMENTO DELL'OBBLIGO DELLA MESSA A RIPOSO — 1 ☐ PRODUTTORE CEDENTE — 2 ☐ PRODUTTORE CESSIONARIO

SI ALLEGA (SOLO CESSIONARIO): ☐ MODELLO DI TRASFERIMENTO DELL'OBBLIGO DELLA MESSA A RIPOSO

COLTURE ANNUALI PER LE QUALI È OBBLIGATORIA LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI COLTIVAZIONE (NO - FOOD)

	COD. ISTAT Provincia	COD. ISTAT Zona	Cod. specie	Varietà	Resa	Produz. prevista (kg.) ad uso: non alimentare	Produz. prevista (kg.) ad uso: alimentare	COD. ISTAT Provincia	COD. ISTAT Zona	Cod. specie	Varietà	Resa	Produz. prevista (kg.) ad uso: non alimentare	Produz. prevista (kg.) ad uso: alimentare	
1															6
2															7
3															8
4															9
5															10

SEZ. IX - RIEPILOGO GENERALE

		ettari / are	ettari / are
C22	**TOTALE SUPERFICIE A SEMINATIVO PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO (C5 + C10 + C11 + C15 + C16 + C17 + C18 + C21)**		C22
C23	TOTALE SUPERFICI FORAGGERE PER LA DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI DENSITÀ AZIENDALE	C23	
C24	TOTALE SUPERFICI A FORAGGIO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE REG. CEE 603/95	C24	
C25	TOTALE SUPERFICIE DESTINATA AL PASCOLO DI BESTIAME OVICAPRINO — C25 (ettari / are)		
C26	SUPERFICIE AD ALTRE UTILIZZAZIONI	C26	
C27	SUPERFICIE AZIENDALE TOTALE (C22 + C23 + C24 + C26)	C27	

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

Il sottoscritto

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede la corresponsione della compensazione al reddito per le superfici indicate nel QUADRO C della presente domanda.

A tale fine, sotto la propria responsabilità:

dichiara:

- che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968;
- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione delle compensazioni al reddito;
- che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizione, agli appezzamenti ed agli impianti dell'azienda per le attività di ispezione previste;
- che le superfici per le quali si richiede la compensazione erano destinate a seminativi al 31 dicembre 1991;

[1] che l'attuale struttura economica e giuridica dell'azienda è di data anteriore al 30 giugno 1992;

oppure

[2] che l'attuale struttura economica e giuridica dell'azienda è diversa da quella esistente prima del 30 giugno 1992, o da quella esistente all'atto della presentazione dell'ultima domanda di compensazione, per effetto dei mutamenti risultanti dall'unita relazione tecnico-economica resa in forma di asseveramento giudiziario da un tecnico agricolo-libero professionista iscritto all'Ordine, Albo o Collegio professionale (nel caso di ampliamento aziendale non è necessario allegare alla domanda di compensazione la predetta relazione tecnica);

oppure

[3] che l'attuale struttura economica e giuridica dell'azienda è diversa da quella esistente prima del 30 giugno 1992 ma invariata rispetto a quella esistente all'atto della presentazione dell'ultima domanda di compensazione;

[4] che la superficie aziendale si estende in modo contiguo su due o più provincie;

- che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di appezzamenti è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste;
- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni non rispondenti al vero o di inosservanza degli obblighi assunti, tranne in caso di forza maggiore, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge n. 898 del 23 dicembre 1986;

[5] di aver già effettuato la semina su tutte le superfici oggetto di domanda di compensazione al reddito;

oppure

[6] di aver già effettuato la semina su tutte le superfici oggetto di domanda di compensazione al reddito escluse quelle destinate a semina primaverile per le quali la presente costituisce un'intenzione di semina; qualora il produttore modifichi la predetta intenzione dovrà darne comunicazione, entro i termini previsti dalle disposizioni nazionali vigenti all'A.I.M.A. presentando una nuova domanda di compensazione che non può riguardare una superficie superiore a quella già dichiarata;

[7] di non aver presentato altre domande di compensazione al reddito;

oppure

[8] che la presente domanda sostituisce la precedente (tale possibilità deve essere esercitata non oltre la scadenza prevista dalla normativa);

[9] di utilizzare solo varietà ammesse per le coltivazioni di girasole e/o lino non tessile per cui si richiede l'aiuto compensativo;

[10] di essere esente dall'obbligo di attribuzione della Partita IVA.

si impegna:

[1] a provvedere alla consegna al primo trasformatore o collettore della totalità delle materie prime ottenute sulle superfici ritirate dalla produzione ed oggetto di contratto.

allega:

A) [1] copia della delega con la quale conferisce mandato di rappresentanza alla OO.PP. per la presentazione della domanda di aiuto e per l'effettuazione di tutte le operazioni necessarie a correggere ed integrare i dati finalizzati ad ottenere l'aiuto, ed alla consultazione anche attraverso la ricezione dei dati su supporto magnetico, di tutte le informazioni relative alla propria domanda e agli esiti dei controlli;

B) [2] fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido;

C) [3] copia di contratti di coltivazione n. ____ (obbligatorio per il no-food);

D) [4] copia della mappa con le indicazioni degli estremi catastali e con la delimitazione delle superfici messe a riposo (facoltativo);

E) [5] fotocopia del certificato di attribuzione del numero di **Partita IVA** dell'azienda (facoltativo);

F) [6] fotocopia del tesserino del **Codice Fiscale** del richiedente o del rappresentante legale dell'azienda (facoltativo);

G) [7] fotocopia degli estratti delle Partite Catastali o delle visure catastali (facoltativo);

H) [8] documentazione giustificativa delle eventuali informazioni particolari indicate nella colonna 2 dei quadri B;

I) [9] allegati B1 n. ____

Ai sensi della Legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA (*)
(Timbro e firma del funzionario responsabile)

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:

TIPO DOCUMENTO ______________ N° ______________

RILASCIATO DA ______________ IL ___/___/___

(*) N.B.: L'autentica riguarda la sola sottoscrizione e non il contenuto e gli impegni riportati nel modello in causa.

allega:

[1] Originale certificato antimafia rilasciato il ____ ____ ____ (giorno mese anno)

[2] Dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 10 sexies comma 8 della L. 575/65, aggiunto dall'art. 7 della L. 55/90 e sue successive modificazioni.

[3] Documentazione per richiedere la certificazione antimafia.

Fatto a ______________

il ____ ____ ____ (giorno mese anno)

In fede ______________
(firma del richiedente o rappresentante legale)

ATTENZIONE: la domanda deve pervenire all'A.I.M.A., in apposita busta, entro la scadenza prevista dalla normativa.

911

AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO
RACCOLTO 1999

N° domanda presentata nell'anno 1998

Domanda presentata per tramite di: Descrizione Prov.

Finalità di presentazione della domanda:

☐ Domanda iniziale ☐ Domanda di rettifica in sostituzione della domanda N.

☐ Variazione del piano colturale per semina primaverile

Pagamento compensativo richiesto nell'ambito del: ☐ Regime generale

☐ Regime semplificato

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I (Dati identificativi dell'azienda)

RICHIEDENTE PARTITA IVA 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO M F CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA giorno mese anno COMUNE DI NASCITA PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'A.I.M.A.) 2

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT Prov. Comune COMUNE PROV. C.A.P.

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede legale) 3

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT Prov. Comune COMUNE PROV. C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente) CODICE FISCALE 4

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA giorno mese anno SESSO M F COMUNE DI NASCITA PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT Prov. Comune COMUNE PROV. C.A.P.

SEZ. II (Modalità di pagamento e valuta prescelta)

☐ **1 - accredito su c/c bancario (solo se il conto è intestato al richiedente)** 1

COORDINATE BANCARIE
Codice ABI Codice CAB N. conto corrente Istituto

Agenzia Comune Prov. C.A.P.

☐ **2 - accredito su c/c postale (solo se il conto è intestato al richiedente)** 2

N. conto corrente Comune Prov. C.A.P.

☐ **3 - emissione di assegno non trasferibile** ☐ Richiede che la compensazione al reddito venga erogata in EURO (tale richiesta è irrevocabile) 3

COPIA MECCANOGRAFICA PER L'A.I.M.A

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'A.I.M.A.

ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE I DUE ESEMPLARI DEL MODELLO DEVONO ESSERE SEPARATI

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N.B. - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative.

TIPO DI UTILIZZO — CODICE: ______ DESCRIZIONE: ______

	COMUNE [1] COD. ISTAT Prov.	Comune	DENOMINAZIONE	CASI PARTICOLARI [2]	DATI CATASTALI [3] SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	TIPO DI CONDUZ. [4]	SUPERFICIE CATASTALE [5] Ettari	Are	CODICI COLTURA E/O VARIETÀ [6] CODICE A	B	SUPERFICIE UTILIZZATA [7] Ettari	Are	PASCOLO [8]
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO ______ Ettari | Are

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N.B. - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative.

TIPO DI UTILIZZO — CODICE: ______ DESCRIZIONE: ______

	COMUNE [1] COD. ISTAT Prov.	Comune	DENOMINAZIONE	CASI PARTICOLARI [2]	DATI CATASTALI [3] SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	TIPO DI CONDUZ. [4]	SUPERFICIE CATASTALE [5] Ettari	Are	CODICI COLTURA E/O VARIETÀ [6] CODICE A	B	SUPERFICIE UTILIZZATA [7] Ettari	Are	PASCOLO [8]
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO ______ Ettari | Are

Note: --

N.B. Qualora i **QUADRI B** disponibili nella presente domanda non siano sufficienti, utilizzare uno o più **ALLEGATI B1**

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N.B. - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative.

TIPO DI UTILIZZO — CODICE: ____ DESCRIZIONE: ____

	COMUNE (1)			CASI PARTICOLARI (2)	DATI CATASTALI (3)				TIPO DI CONDUZ. (4)	SUPERFICIE CATASTALE (5)		CODICI COLTURA E/O VARIETÀ (6)		SUPERFICIE UTILIZZATA (7)		PASCOLO (8)
	COD. ISTAT		DENOMINAZIONE		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB				CODICE				
	Prov.	Comune								Ettari	Are	A	B	Ettari	Are	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO ____ Ettari ____ Are

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N.B. - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative.

TIPO DI UTILIZZO — CODICE: ____ DESCRIZIONE: ____

	COMUNE (1)			CASI PARTICOLARI (2)	DATI CATASTALI (3)				TIPO DI CONDUZ. (4)	SUPERFICIE CATASTALE (5)		CODICI COLTURA E/O VARIETÀ (6)		SUPERFICIE UTILIZZATA (7)		PASCOLO (8)
	COD. ISTAT		DENOMINAZIONE		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB				CODICE				
	Prov.	Comune								Ettari	Are	A	B	Ettari	Are	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO ____ Ettari ____ Are

Note: ....

N.B. Qualora i **QUADRI B** disponibili nella presente domanda non siano sufficienti, utilizzare uno o più **ALLEGATI B1**

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N.B. - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative.

TIPO DI UTILIZZO — CODICE: ____ DESCRIZIONE: ____

	COMUNE (1)			CASI PARTICOLARI (2)	DATI CATASTALI (3)				TIPO DI CONDUZ. (4)	SUPERFICIE CATASTALE (5)		CODICI COLTURA E/O VARIETÀ (6)		SUPERFICIE UTILIZZATA (7)		PASCOLO (8)
	COD. ISTAT		DENOMINAZIONE		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB				CODICE				
	Prov.	Comune								Ettari	Are	A	B	Ettari	Are	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO ____ Ettari ____ Are

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N.B. - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative.

TIPO DI UTILIZZO — CODICE: ____ DESCRIZIONE: ____

	COMUNE (1)			CASI PARTICOLARI (2)	DATI CATASTALI (3)				TIPO DI CONDUZ. (4)	SUPERFICIE CATASTALE (5)		CODICI COLTURA E/O VARIETÀ (6)		SUPERFICIE UTILIZZATA (7)		PASCOLO (8)
	COD. ISTAT		DENOMINAZIONE		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB				CODICE				
	Prov.	Comune								Ettari	Are	A	B	Ettari	Are	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO ____ Ettari ____ Are

Note: ....

N.B. Qualora i **QUADRI B** disponibili nella presente domanda non siano sufficienti, utilizzare uno o più **ALLEGATI B1**

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N.B. - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative.

	CODICE	DESCRIZIONE
TIPO DI UTILIZZO		

	COMUNE (1)			CASI PARTICOLARI (2)	DATI CATASTALI (3)				TIPO DI CONDUZ. (4)	SUPERFICIE CATASTALE (5)		CODICI COLTURA E/O VARIETÀ (6)		SUPERFICIE UTILIZZATA (7)		PASCOLO (8)
	COD. ISTAT		DENOMINAZIONE		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB				CODICE				
	Prov.	Comune								Ettari	Are	A	B	Ettari	Are	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
													SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO		Ettari / Are	

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N.B. - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative.

	CODICE	DESCRIZIONE
TIPO DI UTILIZZO		

	COMUNE (1)			CASI PARTICOLARI (2)	DATI CATASTALI (3)				TIPO DI CONDUZ. (4)	SUPERFICIE CATASTALE (5)		CODICI COLTURA E/O VARIETÀ (6)		SUPERFICIE UTILIZZATA (7)		PASCOLO (8)
	COD. ISTAT		DENOMINAZIONE		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB				CODICE				
	Prov.	Comune								Ettari	Are	A	B	Ettari	Are	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
													SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO		Ettari / Are	

Note: ....

....

N.B. Qualora i **QUADRI B** disponibili nella presente domanda non siano sufficienti, utilizzare uno o più **ALLEGATI B1**

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

QUADRO C - RIEPILOGO GENERALE

SEZ. I - RIEPILOGO SPECIFICO PER I CEREALI

1

		ettari	are
C1	SUPERFICIE COLTIVATA A **MAIS**	C1	
C2	SUPERFICIE COLTIVATA A **MAIS DOLCE**	C2	
C3	SUPERFICIE COLTIVATA A **GRANO DURO**	C3	
C4	SUPERFICIE COLTIVATA AD **ALTRI CEREALI** (ESCLUSO MAIS, MAIS DOLCE E GRANO DURO)	C4	
C5	SUPERFICIE A **CEREALI** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO (C1+C2+C3+C4)	C5	

SEZ. II - RIEPILOGO PER L'AIUTO INTEGRATIVO ALLA PRODUZIONE DI GRANO DURO (da compilare solo per le superfici situate nel territorio delle seguenti zone tradizionali: TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, LAZIO, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA o delle seguenti zone non tradizionali: Alessandria, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Forlì, Gorizia, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza)

1

		ettari	are
C6	SUPERFICIE A GRANO DURO PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO INTEGRATIVO	C6	
	DI CUI IN ZONE TRADIZIONALI		
	DI CUI IN ZONE NON TRADIZIONALI		

2 — Allega **obbligatoriamente** copia delle fatture di acquisto della semente ☐

3 — QUANTITATIVO DI SEMENTE UTILIZZATA

Kg. ______ S1 - SEMENTE CERTIFICATA

Kg. ______ S2 - REIMPIEGO DI SEMENTE DI BASE O DI 1ª RIPRODUZIONE RACCOLTO '98

Kg. ______ TOTALE SEMENTE UTILIZZATA (S1 + S2)

SEZ. III - RIEPILOGO SPECIFICO PER I SEMI OLEOSI

1 — **COLZA**
Si allega:
☐ Copia delle fatture acquisto semente

2

		ettari	are
C7	SUPERFICIE COLTIVATA A **SOIA**	C7	
C8	SUPERFICIE COLTIVATA A **GIRASOLE**	C8	
C9	SUPERFICIE COLTIVATA A **COLZA E RAVIZZONE**	C9	
C10	SUPERFICIE A **SEMI OLEOSI** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO (C7+C8+C9)	C10	

3

		ettari	are
C11	SUPERFICIE COLTIVATA A **LINO** NON TESSILE	C11	

SEZ. IV - RIEPILOGO SPECIFICO PER LE LEGUMINOSE IN GRANI

1

		ettari	are
C12	SUPERFICIE COLTIVATA A **LENTICCHIE**	C12	
C13	SUPERFICIE COLTIVATA A **CECI**	C13	
C14	SUPERFICIE COLTIVATA A **VECCE**	C14	
C15	SUPERFICIE A **LEGUMINOSE IN GRANELLA** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO (C12+C13+C14)	C15	

SEZ. V - RIEPILOGO SPECIFICO PER LE PIANTE PROTEICHE

1

		ettari	are
C16	SUPERFICIE A **PIANTE PROTEICHE** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO	C16	

SEZ. VI - RIEPILOGO SPECIFICO PER IL RISONE

1

		ettari	are
C17	SUPERFICIE A **RISONE** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO	C17	

SEZ. VII - RIEPILOGO SPECIFICO PER I SEMINATIVI CONSOCIATI

1

		ettari	are
C18	SUPERFICIE A **SEMINATIVI CONSOCIATI** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO	C18	

SEZ. VIII - RIEPILOGO SPECIFICO PER I SEMINATIVI MESSI A RIPOSO (Obbligatorio nell'ambito del regime generale)

1

		ettari	are
C19	SUPERFICIE **MESSA A RIPOSO**	C19	
C20	SUPERFICIE **MESSA A RIPOSO NO-FOOD**	C20	
C21	SUPERFICIE TOTALE **MESSA A RIPOSO** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO (C19+C20)	C21	

2 — RITIRATE DALLA PRODUZIONE (REG. CEE 2078/92) ____ ettari ____ are — IMBOSCHITE (REG. CEE 2080/92) ____ ettari ____ are

3 — POSSIBILITÀ DI TRANSITO DI ANIMALI SULLE SUPERFICI MESSE A RIPOSO (TRANSUMANZA) SI ☐ NO ☐

TRASFERIMENTO DELL'OBBLIGO DELLA MESSA A RIPOSO: 1 ☐ PRODUTTORE CEDENTE — 2 ☐ PRODUTTORE CESSIONARIO

4 — SI ALLEGA (SOLO CESSIONARIO): ☐ MODELLO DI TRASFERIMENTO DELL'OBBLIGO DELLA MESSA A RIPOSO

5 — **COLTURE ANNUALI PER LE QUALI È OBBLIGATORIA LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI COLTIVAZIONE (NO - FOOD)**

	COD. ISTAT [1] Provincia	Zona	Cod. specie [2]	Varietà [3]	Resa [4]	Produz. prevista (kg.) od uso: non alimentare [5]	alimentare [6]	COD. ISTAT [1] Provincia	Zona	Cod. specie [2]	Varietà [3]	Resa [4]	Produz. prevista (kg.) od uso: non alimentare [5]	alimentare [6]	
1															6
2															7
3															8
4															9
5															10

SEZ. IX - RIEPILOGO GENERALE

1

		ettari	are
C22	**TOTALE SUPERFICIE A SEMINATIVO PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO (C5+C10+C11+C15+C16+C17+C18+C21)**	C22	
C23	TOTALE SUPERFICI FORAGGERE PER LA DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI DENSITÀ AZIENDALE	C23	
C24	TOTALE SUPERFICI A FORAGGIO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE REG. CEE 603/95	C24	
C25	TOTALE SUPERFICIE DESTINATA AL PASCOLO DI BESTIAME OVICAPRINO	C25	
C26	SUPERFICIE AD ALTRE UTILIZZAZIONI	C26	
C27	SUPERFICIE AZIENDALE TOTALE (C22+C23+C24+C26)	C27	

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

Il sottoscritto

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede la corresponsione della compensazione al reddito per le superfici indicate nel QUADRO C della presente domanda.

A tale fine, sotto la propria responsabilità:

dichiara:

- che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968;
- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione delle compensazioni al reddito;
- che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizione, agli appezzamenti ed agli impianti dell'azienda per le attività di ispezione previste;
- che le superfici per le quali si richiede la compensazione erano destinate a seminativi al 31 dicembre 1991;

1 ☐ che l'attuale struttura economica e giuridica dell'azienda è di data anteriore al 30 giugno 1992;

oppure

2 ☐ che l'attuale struttura economica e giuridica dell'azienda è diversa da quella esistente prima del 30 giugno 1992, o da quella esistente all'atto della presentazione dell'ultima domanda di compensazione, per effetto dei mutamenti risultanti dall'unita relazione tecnico-economica resa in forma di asseveramento giudiziario da un tecnico agricolo-libero professionista iscritto all'Ordine, Albo o Collegio professionale (nel caso di ampliamento aziendale non è necessario allegare alla domanda di compensazione la predetta relazione tecnica);

oppure

3 ☐ che l'attuale struttura economica e giuridica dell'azienda è diversa da quella esistente prima del 30 giugno 1992 ma invariata rispetto a quella esistente all'atto della presentazione dell'ultima domanda di compensazione;

4 ☐ che la superficie aziendale si estende in modo contiguo su due o più provincie;

- che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di appezzamenti è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste;
- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni non rispondenti al vero o di inosservanza degli obblighi assunti, tranne in caso di forza maggiore, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge n. 898 del 23 dicembre 1986;

5 ☐ di aver già effettuato la semina su tutte le superfici oggetto di domanda di compensazione al reddito;

oppure

6 ☐ di aver già effettuato la semina su tutte le superfici oggetto di domanda di compensazione al reddito escluse quelle destinate a semina primaverile per le quali la presente costituisce un'intenzione di semina; qualora il produttore modifichi la predetta intenzione dovrà darne comunicazione, entro i termini previsti dalle disposizioni nazionali vigenti all'A.I.M.A. presentando una nuova domanda di compensazione che non può riguardare una superficie superiore a quella già dichiarata;

7 ☐ di non aver presentato altre domande di compensazione al reddito;

oppure

8 ☐ che la presente domanda sostituisce la precedente (tale possibilità deve essere esercitata non oltre la scadenza prevista dalla normativa);

9 ☐ di utilizzare solo varietà ammesse per le coltivazioni di girasole e/o lino non tessile per cui si richiede l'aiuto compensativo;

10 ☐ di essere esente dall'obbligo di attribuzione della Partita IVA.

si impegna:

1 ☐ a provvedere alla consegna al primo trasformatore o collettore della totalità delle materie prime ottenute sulle superfici ritirate dalla produzione ed oggetto di contratto.

allega:

A) 1 ☐ copia della delega con la quale conferisce mandato di rappresentanza alla OO.PP. per la presentazione della domanda di aiuto e per l'effettuazione di tutte le operazioni necessarie a correggere ed integrare i dati finalizzati ad ottenere l'aiuto, ed alla consultazione anche attraverso la ricezione dei dati su supporto magnetico, di tutte le informazioni relative alla propria domanda e agli esiti dei controlli;

B) 2 ☐ fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido;

C) 3 ☐ copia di contratti di coltivazione n. ______ (obbligatorio per il no-food);

D) 4 ☐ copia della mappa con le indicazioni degli estremi catastali e con la delimitazione delle superfici messe a riposo (facoltativo);

E) 5 ☐ fotocopia del certificato di attribuzione del numero di **Partita IVA** dell'azienda (facoltativo);

F) 6 ☐ fotocopia del tesserino del **Codice Fiscale** del richiedente o del rappresentante legale dell'azienda (facoltativo);

G) 7 ☐ fotocopia degli estratti delle Partite Catastali o delle visure catastali (facoltativo);

H) 8 ☐ documentazione giustificativa delle eventuali informazioni particolari indicate nella colonna 2 dei quadri B;

I) 9 ☐ allegati B1 n. ____

Ai sensi della Legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA (*)
(Timbro e firma del funzionario responsabile)

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:

TIPO DOCUMENTO ______________ N° ______________

RILASCIATO DA ______________ IL __/__/__

(*) N.B.: l'autentica riguarda la sola sottoscrizione e non il contenuto e gli impegni riportati nel modello in causa.

allega:

1 ☐ Originale certificato antimafia rilasciato il ____ (giorno) ____ (mese) ____ (anno)

2 ☐ Dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 10 sexies comma 8 della L. 575/65, aggiunto dall'art. 7 della L. 55/90 e sue successive modificazioni.

3 ☐ Documentazione per richiedere la certificazione antimafia.

Fatto a ______________

il ____ (giorno) ____ (mese) ____ (anno)

In fede ______________
(firma del richiedente o rappresentante legale)

ATTENZIONE: la domanda deve pervenire all'A.I.M.A., in apposita busta, entro la scadenza prevista dalla normativa.

911

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

A.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO

RACCOLTO 1999

N° domanda presentata nell'anno 1998

Domanda presentata per tramite di: Descrizione Prov.

Finalità di presentazione della domanda:

☐ Domanda iniziale ☐ Domanda di rettifica in sostituzione della domanda N.

☐ Variazione del piano colturale per semina primaverile

Pagamento compensativo richiesto nell'ambito del: ☐ Regime generale

☐ Regime semplificato

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I (Dati identificativi dell'azienda)

RICHIEDENTE — PARTITA IVA 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME — SESSO M F — CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA giorno mese anno — COMUNE DI NASCITA — PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'A.I.M.A.) 2

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT Prov. Comune — COMUNE — PROV. — C.A.P.

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede legale) 3

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT Prov. Comune — COMUNE — PROV. — C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente) — CODICE FISCALE 4

COGNOME — NOME

DATA DI NASCITA giorno mese anno — SESSO M F — COMUNE DI NASCITA — PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT Prov. Comune — COMUNE — PROV. — C.A.P.

SEZ. II (Modalità di pagamento e valuta prescelta)

☐ **1 - accredito su c/c bancario (solo se il conto è intestato al richiedente)** 1

COORDINATE BANCARIE

Codice ABI Codice CAB — N. conto corrente — Istituto

Agenzia — Comune — Prov. — C.A.P.

☐ **2 - accredito su c/c postale (solo se il conto è intestato al richiedente)** 2

N. conto corrente — Comune — Prov. — C.A.P.

☐ **3 - emissione di assegno non trasferibile** — ☐ Richiede che la compensazione al reddito venga erogata in EURO (tale richiesta è irrevocabile) 3

COPIA PER IL RICHIEDENTE

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'A.I.M.A.

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N.B. - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative.

TIPO DI UTILIZZO — CODICE: ____ DESCRIZIONE: ____________________

	COMUNE 1			2	DATI CATASTALI 3				4	SUPERFICIE CATASTALE 5		CODICI COLTURA E/O VARIETÀ 6		SUPERFICIE UTILIZZATA 7		8
	COD. ISTAT		DENOMINAZIONE	CASI PARTICOLARI	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	TIPO DI CONDUZ.			CODICE				PASCOLO
	Prov.	Comune								Ettari	Are	A	B	Ettari	Are	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO ____ Ettari | Are

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N.B. - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative.

TIPO DI UTILIZZO — CODICE: ____ DESCRIZIONE: ____________________

	COMUNE 1			2	DATI CATASTALI 3				4	SUPERFICIE CATASTALE 5		CODICI COLTURA E/O VARIETÀ 6		SUPERFICIE UTILIZZATA 7		8
	COD. ISTAT		DENOMINAZIONE	CASI PARTICOLARI	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	TIPO DI CONDUZ.			CODICE				PASCOLO
	Prov.	Comune								Ettari	Are	A	B	Ettari	Are	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO ____ Ettari | Are

Note: --

N.B. Qualora i **QUADRI B** disponibili nella presente domanda non siano sufficienti, utilizzare uno o più **ALLEGATI B1**

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N.B. - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative.

TIPO DI UTILIZZO — CODICE: ______ DESCRIZIONE: ______

	COMUNE 1 - COD. ISTAT Prov.	Comune	DENOMINAZIONE	CASI PARTICOLARI 2	DATI CATASTALI 3 - SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	TIPO DI CONDUZ. 4	SUPERFICIE CATASTALE 5 - Ettari	Are	CODICI COLTURA E/O VARIETÀ 6 - CODICE A	B	SUPERFICIE UTILIZZATA 7 - Ettari	Are	PASCOLO 8
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO ______ Ettari | Are

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N.B. - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative.

TIPO DI UTILIZZO — CODICE: ______ DESCRIZIONE: ______

	COMUNE 1 - COD. ISTAT Prov.	Comune	DENOMINAZIONE	CASI PARTICOLARI 2	DATI CATASTALI 3 - SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	TIPO DI CONDUZ. 4	SUPERFICIE CATASTALE 5 - Ettari	Are	CODICI COLTURA E/O VARIETÀ 6 - CODICE A	B	SUPERFICIE UTILIZZATA 7 - Ettari	Are	PASCOLO 8
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO ______ Ettari | Are

Note: ....

N.B. Qualora i **QUADRI B** disponibili nella presente domanda non siano sufficienti, utilizzare uno o più **ALLEGATI B1**

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N.B. - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative.

TIPO DI UTILIZZO — CODICE: | DESCRIZIONE:

	COMUNE [1]			CASI PARTICOLARI [2]	DATI CATASTALI [3]				TIPO DI CONDUZ. [4]	SUPERFICIE CATASTALE [5]		CODICI COLTURA E/O VARIETÀ [6]		SUPERFICIE UTILIZZATA [7]		PASCOLO [8]
	COD. ISTAT Prov.	COD. ISTAT Comune	DENOMINAZIONE		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB		Ettari	Are	CODICE A	CODICE B	Ettari	Are	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO — Ettari | Are

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N.B. - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative.

TIPO DI UTILIZZO — CODICE: | DESCRIZIONE:

	COMUNE [1]			CASI PARTICOLARI [2]	DATI CATASTALI [3]				TIPO DI CONDUZ. [4]	SUPERFICIE CATASTALE [5]		CODICI COLTURA E/O VARIETÀ [6]		SUPERFICIE UTILIZZATA [7]		PASCOLO [8]
	COD. ISTAT Prov.	COD. ISTAT Comune	DENOMINAZIONE		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB		Ettari	Are	CODICE A	CODICE B	Ettari	Are	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO — Ettari | Are

Note: ....

....

N.B. Qualora i **QUADRI B** disponibili nella presente domanda non siano sufficienti, utilizzare uno o più **ALLEGATI B1**

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

QUADRO C - RIEPILOGO GENERALE

SEZ. I - RIEPILOGO SPECIFICO PER I CEREALI

			ettari	are
C1	SUPERFICIE COLTIVATA A **MAIS**	C1		
C2	SUPERFICIE COLTIVATA A **MAIS DOLCE**	C2		
C3	SUPERFICIE COLTIVATA A **GRANO DURO**	C3		
C4	SUPERFICIE COLTIVATA AD **ALTRI CEREALI** (ESCLUSO MAIS, MAIS DOLCE E GRANO DURO)	C4		
C5	SUPERFICIE A **CEREALI** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO (C1 + C2 + C3 + C4)	C5		

SEZ. II - RIEPILOGO PER L'AIUTO INTEGRATIVO ALLA PRODUZIONE DI GRANO DURO (da compilare solo per le superfici situate nel territorio delle seguenti zone tradizionali: TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, LAZIO, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA o delle seguenti zone non tradizionali: Alessandria, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Forlì, Gorizia, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza)

			ettari	are
C6	SUPERFICIE A GRANO DURO PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO INTEGRATIVO	C6		
	DI CUI IN ZONE TRADIZIONALI			
	DI CUI IN ZONE NON TRADIZIONALI			

Allega obbligatoriamente copia delle fatture di acquisto della semente ☐ 2

QUANTITATIVO DI SEMENTE UTILIZZATA 3

Kg. ______ S1 - SEMENTE CERTIFICATA

Kg. ______ S2 - REIMPIEGO DI SEMENTE DI BASE O DI 1ª RIPRODUZIONE RACCOLTO '98

Kg. ______ TOTALE SEMENTE UTILIZZATA (S1 + S2)

SEZ. III - RIEPILOGO SPECIFICO PER I SEMI OLEOSI

COLZA 1

Si allega:

☐ Copia delle fatture acquisto semente

			ettari	are
C7	SUPERFICIE COLTIVATA A **SOIA**	C7		
C8	SUPERFICIE COLTIVATA A **GIRASOLE**	C8		
C9	SUPERFICIE COLTIVATA A **COLZA E RAVIZZONE**	C9		
C10	SUPERFICIE A **SEMI OLEOSI** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO (C7 + C8 + C9)	C10		
C11	SUPERFICIE COLTIVATA A **LINO** NON TESSILE	C11		

SEZ. IV - RIEPILOGO SPECIFICO PER LE LEGUMINOSE IN GRANI

			ettari	are
C12	SUPERFICIE COLTIVATA A **LENTICCHIE**	C12		
C13	SUPERFICIE COLTIVATA A **CECI**	C13		
C14	SUPERFICIE COLTIVATA A **VECCE**	C14		
C15	SUPERFICIE A **LEGUMINOSE IN GRANELLA** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO (C12 + C13 + C14)	C15		

SEZ. V - RIEPILOGO SPECIFICO PER LE PIANTE PROTEICHE

			ettari	are
C16	SUPERFICIE A **PIANTE PROTEICHE** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO	C16		

SEZ. VI - RIEPILOGO SPECIFICO PER IL RISONE

			ettari	are
C17	SUPERFICIE A **RISONE** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO	C17		

SEZ. VII - RIEPILOGO SPECIFICO PER I SEMINATIVI CONSOCIATI

			ettari	are
C18	SUPERFICIE A **SEMINATIVI CONSOCIATI** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO.	C18		

SEZ. VIII - RIEPILOGO SPECIFICO PER I SEMINATIVI MESSI A RIPOSO (Obbligatorio nell'ambito del regime generale)

			ettari	are
C19	SUPERFICIE **MESSA A RIPOSO**	C19		
C20	SUPERFICIE **MESSA A RIPOSO NO-FOOD**	C20		
C21	SUPERFICIE TOTALE **MESSA A RIPOSO** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO (C19 + C20)	C21		

RITIRATE DALLA PRODUZIONE (REG. CEE 2078/92) ettari ___ are ___ IMBOSCHITE (REG. CEE 2080/92) ettari ___ are ___ 2

POSSIBILITÀ DI TRANSITO DI ANIMALI SULLE SUPERFICI MESSE A RIPOSO (TRANSUMANZA) SI NO 3

TRASFERIMENTO DELL'OBBLIGO DELLA MESSA A RIPOSO: 1 PRODUTTORE CEDENTE; 2 PRODUTTORE CESSIONARIO

SI ALLEGA (SOLO CESSIONARIO): ☐ MODELLO DI TRASFERIMENTO DELL'OBBLIGO DELLA MESSA A RIPOSO 4

COLTURE ANNUALI PER LE QUALI È OBBLIGATORIA LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI COLTIVAZIONE (NO - FOOD) 5

	COD. ISTAT 1		Cod. specie 2	Varietà 3	Resa 4	Produz. prevista (kg.) ad uso:		COD. ISTAT 1		Cod. specie 2	Varietà 3	Resa 4	Produz. prevista (kg.) ad uso:		
	Provincia	Zona				non alimentare 5	alimentare 6	Provincia	Zona				non alimentare 5	alimentare 6	
1															6
2															7
3															8
4															9
5															10

SEZ. IX - RIEPILOGO GENERALE

			ettari	are
C22	**TOTALE SUPERFICIE A SEMINATIVO PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO (C5 + C10 + C11 + C15 + C16 + C17 + C18 + C21)**	C22		
C23	TOTALE SUPERFICI FORAGGERE PER LA DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI DENSITÀ AZIENDALE	C23		
C24	TOTALE SUPERFICI A FORAGGIO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE REG. CEE 603/95)	C24		
C25	TOTALE SUPERFICIE DESTINATA AL PASCOLO DI BESTIAME OVICAPRINO	C25		
C26	SUPERFICIE AD ALTRE UTILIZZAZIONI	C26		
C27	SUPERFICIE AZIENDALE TOTALE (C22 + C23 + C24 + C26)	C27		

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

Il sottoscritto

[ ]

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede la corresponsione della compensazione al reddito per le superfici indicate nel QUADRO C della presente domanda.

A tale fine, sotto la propria responsabilità:

dichiara:

- che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968;
- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione delle compensazioni al reddito;
- che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizione, agli appezzamenti ed agli impianti dell'azienda per le attività di ispezione previste;
- che le superfici per le quali si richiede la compensazione erano destinate a seminativi al 31 dicembre 1991;

[1] [ ] che l'attuale struttura economica e giuridica dell'azienda è di data anteriore al 30 giugno 1992;

oppure

[2] [ ] che l'attuale struttura economica e giuridica dell'azienda è diversa da quella esistente prima del 30 giugno 1992, o da quella esistente all'atto della presentazione dell'ultima domanda di compensazione, per effetto dei mutamenti risultanti dall'unita relazione tecnico-economica resa in forma di asseveramento giudiziario da un tecnico agricolo-libero professionista iscritto all'Ordine, Albo o Collegio professionale (nel caso di ampliamento aziendale non è necessario allegare alla domanda di compensazione la predetta relazione tecnica);

oppure

[3] [ ] che l'attuale struttura economica e giuridica dell'azienda è diversa da quella esistente prima del 30 giugno 1992 ma invariata rispetto a quella esistente all'atto della presentazione dell'ultima domanda di compensazione;

[4] [ ] che la superficie aziendale si estende in modo contiguo su due o più provincie;

- che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di appezzamenti è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste;
- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni non rispondenti al vero o di inosservanza degli obblighi assunti, tranne in caso di forza maggiore, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge n. 898 del 23 dicembre 1986;

[5] [ ] di aver già effettuato la semina su tutte le superfici oggetto di domanda di compensazione al reddito;

oppure

[6] [ ] di aver già effettuato la semina su tutte le superfici oggetto di domanda di compensazione al reddito escluse quelle destinate a semina primaverile per le quali la presente costituisce un'intenzione di semina; qualora il produttore modifichi la predetta intenzione dovrà darne comunicazione, entro i termini previsti dalle disposizioni nazionali vigenti all'A.I.M.A. presentando una nuova domanda di compensazione che non può riguardare una superficie superiore a quella già dichiarata;

[7] [ ] di non aver presentato altre domande di compensazione al reddito;

oppure

[8] [ ] che la presente domanda sostituisca la precedente (tale possibilità deve essere esercitata non oltre la scadenza prevista dalla normativa);

[9] [ ] di utilizzare solo varietà ammesse per le coltivazioni di girasole e/o lino non tessile per cui si richiede l'aiuto compensativo;

[10] [ ] di essere esente dall'obbligo di attribuzione della Partita IVA.

si impegna:

[1] [ ] a provvedere alla consegna al primo trasformatore o collettore della totalità delle materie prime ottenute sulle superfici ritirate dalla produzione ed oggetto di contratto.

allega:

A) [1] [ ] copia della delega con la quale conferisce mandato di rappresentanza alla OO.PP. per la presentazione della domanda di aiuto e per l'effettuazione di tutte le operazioni necessarie a correggere ed integrare i dati finalizzati ad ottenere l'aiuto, ed alla consultazione anche attraverso la ricezione dei dati su supporto magnetico, di tutte le informazioni relative alla propria domanda e agli esiti dei controlli;

B) [2] [ ] fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido;

C) [3] [ ] copia di contratti di coltivazione n. [ ] (obbligatorio per il no-food);

D) [4] [ ] copia della mappa con le indicazioni degli estremi catastali e con la delimitazione delle superfici messe a riposo (facoltativo);

E) [5] [ ] fotocopia del certificato di attribuzione del numero di **Partita IVA** dell'azienda (facoltativo);

F) [6] [ ] fotocopia del tesserino del **Codice Fiscale** del richiedente o del rappresentante legale dell'azienda (facoltativo);

G) [7] [ ] fotocopia degli estratti delle Partite Catastali o delle visure catastali (facoltativo);

H) [8] [ ] documentazione giustificativa delle eventuali informazioni particolari indicate nella colonna 2 dei quadri B;

I) [9] [ ] allegati B1 n. [ ]

Ai sensi della Legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA (*)
(Timbro e firma del funzionario responsabile)

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:

TIPO DOCUMENTO ______________ N° ______________

RILASCIATO DA ______________ IL ___/___/___

(*) N.B.: L'autentica riguarda la sola sottoscrizione e non il contenuto e gli impegni riportati nel modello in causa.

allega:

[1] [ ] Originale certificato antimafia rilasciato il [ ] giorno [ ] mese [ ] anno

[2] [ ] Dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 10 sexies comma 8 della L. 575/65, aggiunta dall'art. 7 della L. 55/90 e sue successive modificazioni.

[3] [ ] Documentazione per richiedere la certificazione antimafia.

Fatto a [ ]

il [ ] giorno [ ] mese [ ] anno

In fede [ ]
(firma del richiedente o rappresentante legale)

ATTENZIONE: la domanda deve pervenire all'A.I.M.A., in apposita busta, entro la scadenza prevista dalla normativa.

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

A.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

911

DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO

RACCOLTO 1999

N° domanda presentata nell'anno 1998

Domanda presentata per tramite di:

Descrizione Prov.

Finalità di presentazione della domanda:

☐ Domanda iniziale ☐ Domanda di rettifica in sostituzione della domanda N.

☐ Variazione del piano colturale per semina primaverile

Pagamento compensativo richiesto nell'ambito del: ☐ Regime generale

☐ Regime semplificato

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I (Dati identificativi dell'azienda)

RICHIEDENTE — PARTITA IVA 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME — SESSO M F — CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'A.I.M.A.) — TELEFONO 2

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) — COMUNE — PROV. — C.A.P.

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede legale) — TELEFONO 3

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) — COMUNE — PROV. — C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente) — CODICE FISCALE 4

COGNOME — NOME

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — SESSO M F — COMUNE DI NASCITA — PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) — COMUNE — PROV. — C.A.P.

SEZ. II (Modalità di pagamento e valuta prescelta)

☐ **1 - accredito su c/c bancario (solo se il conto è intestato al richiedente)** 1

COORDINATE BANCARIE

Codice ABI — Codice CAB — N. conto corrente — Istituto

Agenzia — Comune — Prov. — C.A.P.

☐ **2 - accredito su c/c postale (solo se il conto è intestato al richiedente)** 2

N. conto corrente — Comune — Prov. — C.A.P.

☐ **3 - emissione di assegno non trasferibile** — ☐ Richiede che la compensazione al reddito venga erogata in EURO (tale richiesta è irrevocabile) 3

COPIA PER IL RICHIEDENTE

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'A.I.M.A.

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N. B. - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative.

TIPO DI UTILIZZO — CODICE: ____ DESCRIZIONE: ____

	COMUNE 1			CASI PARTICOLARI 2	DATI CATASTALI 3				TIPO DI CONDUZ. 4	SUPERFICIE CATASTALE 5		CODICI COLTURA E/O VARIETÀ 6		SUPERFICIE UTILIZZATA 7		PASCOLO 8
	COD. ISTAT Prov.	COD. ISTAT Comune	DENOMINAZIONE		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB		Ettari	Are	CODICE A	CODICE B	Ettari	Are	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO ____ Ettari | Are

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N. B. - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative.

TIPO DI UTILIZZO — CODICE: ____ DESCRIZIONE: ____

	COMUNE 1			CASI PARTICOLARI 2	DATI CATASTALI 3				TIPO DI CONDUZ. 4	SUPERFICIE CATASTALE 5		CODICI COLTURA E/O VARIETÀ 6		SUPERFICIE UTILIZZATA 7		PASCOLO 8
	COD. ISTAT Prov.	COD. ISTAT Comune	DENOMINAZIONE		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB		Ettari	Are	CODICE A	CODICE B	Ettari	Are	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO ____ Ettari | Are

Note: --

N.B. Qualora i **QUADRI B** disponibili nella presente domanda non siano sufficienti, utilizzare uno o più **ALLEGATI B1**

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N. B. - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative.

TIPO DI UTILIZZO — CODICE: ______ DESCRIZIONE: ______

	COMUNE (1)			CASI PARTICOLARI (2)	DATI CATASTALI (3)				TIPO DI CONDUZ. (4)	SUPERFICIE CATASTALE (5)		CODICI COLTURA E/O VARIETÀ (6)		SUPERFICIE UTILIZZATA (7)		PASCOLO (8)
	COD. ISTAT		DENOMINAZIONE		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB		Ettari	Are	CODICE A	CODICE B	Ettari	Are	
	Prov.	Comune														
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO — Ettari ______ Are ______

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N. B. - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative.

TIPO DI UTILIZZO — CODICE: ______ DESCRIZIONE: ______

	COMUNE (1)			CASI PARTICOLARI (2)	DATI CATASTALI (3)				TIPO DI CONDUZ. (4)	SUPERFICIE CATASTALE (5)		CODICI COLTURA E/O VARIETÀ (6)		SUPERFICIE UTILIZZATA (7)		PASCOLO (8)
	COD. ISTAT		DENOMINAZIONE		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB		Ettari	Are	CODICE A	CODICE B	Ettari	Are	
	Prov.	Comune														
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO — Ettari ______ Are ______

Note: ....

....

N. B. Qualora i **QUADRI B** disponibili nella presente domanda non siano sufficienti, utilizzare uno o più **ALLEGATI B1**

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N.B. - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative.

TIPO DI UTILIZZO — CODICE: [ ] — DESCRIZIONE: [ ]

	COMUNE 1			2	DATI CATASTALI 3				4	SUPERFICIE CATASTALE 5		CODICI COLTURA E/O VARIETÀ 6		SUPERFICIE UTILIZZATA 7		8
	COD. ISTAT Prov.	COD. ISTAT Comune	DENOMINAZIONE	CASI PARTICOLARI	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	TIPO DI CONDUZ.	Ettari	Are	CODICE A	CODICE B	Ettari	Are	PASCOLO
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO — Ettari [ ] Are [ ]

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N.B. - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative.

TIPO DI UTILIZZO — CODICE: [ ] — DESCRIZIONE: [ ]

	COMUNE 1			2	DATI CATASTALI 3				4	SUPERFICIE CATASTALE 5		CODICI COLTURA E/O VARIETÀ 6		SUPERFICIE UTILIZZATA 7		8
	COD. ISTAT Prov.	COD. ISTAT Comune	DENOMINAZIONE	CASI PARTICOLARI	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	TIPO DI CONDUZ.	Ettari	Are	CODICE A	CODICE B	Ettari	Are	PASCOLO
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO — Ettari [ ] Are [ ]

Note: ....

....

N.B. Qualora i **QUADRI B** disponibili nella presente domanda non siano sufficienti, utilizzare uno o più **ALLEGATI B1**

ATTENZIONE: DA NON STACCARE ⟶

QUADRO C - RIEPILOGO GENERALE

SEZ. I - RIEPILOGO SPECIFICO PER I CEREALI

1

		ettari	are
C1	SUPERFICIE COLTIVATA A **MAIS**	C1	
C2	SUPERFICIE COLTIVATA A **MAIS DOLCE**	C2	
C3	SUPERFICIE COLTIVATA A **GRANO DURO**	C3	
C4	SUPERFICIE COLTIVATA AD **ALTRI CEREALI** (ESCLUSO MAIS, MAIS DOLCE E GRANO DURO)	C4	
C5	SUPERFICIE A **CEREALI** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO (C1 + C2 + C3 + C4)	C5	

SEZ. II - RIEPILOGO PER L'AIUTO INTEGRATIVO ALLA PRODUZIONE DI GRANO DURO (da compilare solo per le superfici situate nel territorio delle seguenti zone tradizionali: TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, LAZIO, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA o delle seguenti zone non tradizionali: Alessandria, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Forlì, Gorizia, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza)

1

		ettari	are
C6	SUPERFICIE A GRANO DURO PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO INTEGRATIVO	C6	
	DI CUI IN ZONE TRADIZIONALI		
	DI CUI IN ZONE NON TRADIZIONALI		

2 Allego **obbligatoriamente** copia delle fatture di acquisto della semente ☐

3 QUANTITATIVO DI SEMENTE UTILIZZATA

Kg. ______ S1 - SEMENTE CERTIFICATA

Kg. ______ S2 - REIMPIEGO DI SEMENTE DI BASE O DI 1ª RIPRODUZIONE RACCOLTO '98

Kg. ______ TOTALE SEMENTE UTILIZZATA (S1 + S2)

SEZ. III - RIEPILOGO SPECIFICO PER I SEMI OLEOSI

1 **COLZA**
Si allega:
☐ Copia delle fatture acquisto semente

2

		ettari	are
C7	SUPERFICIE COLTIVATA A **SOIA**	C7	
C8	SUPERFICIE COLTIVATA A **GIRASOLE**	C8	
C9	SUPERFICIE COLTIVATA A **COLZA E RAVIZZONE**	C9	
C10	SUPERFICIE A **SEMI OLEOSI** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO (C7 + C8 + C9)	C10	

3

		ettari	are
C11	SUPERFICIE COLTIVATA A **LINO** NON TESSILE	C11	

SEZ. IV - RIEPILOGO SPECIFICO PER LE LEGUMINOSE IN GRANI

1

		ettari	are
C12	SUPERFICIE COLTIVATA A **LENTICCHIE**	C12	
C13	SUPERFICIE COLTIVATA A **CECI**	C13	
C14	SUPERFICIE COLTIVATA A **VECCE**	C14	
C15	SUPERFICIE A **LEGUMINOSE IN GRANELLA** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO (C12 + C13 + C14)	C15	

SEZ. V - RIEPILOGO SPECIFICO PER LE PIANTE PROTEICHE

1

		ettari	are
C16	SUPERFICIE A **PIANTE PROTEICHE** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO	C16	

SEZ. VI - RIEPILOGO SPECIFICO PER IL RISONE

1

		ettari	are
C17	SUPERFICIE A **RISONE** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO	C17	

SEZ. VII - RIEPILOGO SPECIFICO PER I SEMINATIVI CONSOCIATI

1

		ettari	are
C18	SUPERFICIE A **SEMINATIVI CONSOCIATI** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO.	C18	

SEZ. VIII - RIEPILOGO SPECIFICO PER I SEMINATIVI MESSI A RIPOSO (Obbligatorio nell'ambito del regime generale)

1

		ettari	are
C19	SUPERFICIE **MESSA A RIPOSO**	C19	
C20	SUPERFICIE **MESSA A RIPOSO NO-FOOD**	C20	
C21	SUPERFICIE TOTALE **MESSA A RIPOSO** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO (C19 + C20)	C21	

2

RITIRATE DALLA PRODUZIONE (REG. CEE 2078/92) ______ ettari are

IMBOSCHITE (REG. CEE 2080/92) ______ ettari are

3 POSSIBILITÀ DI TRANSITO DI ANIMALI SULLE SUPERFICI MESSE A RIPOSO (TRANSUMANZA) SI NO

TRASFERIMENTO DELL'OBBLIGO DELLA MESSA A RIPOSO
1 PRODUTTORE CEDENTE
2 PRODUTTORE CESSIONARIO

4 SI ALLEGA (SOLO CESSIONARIO):
☐ MODELLO DI TRASFERIMENTO DELL'OBBLIGO DELLA MESSA A RIPOSO

5 **COLTURE ANNUALI PER LE QUALI È OBBLIGATORIA LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI COLTIVAZIONE (NO - FOOD)**

	COD. ISTAT 1 Provincia	Zona	Cod. specie 2	Varietà 3	Resa 4	Produz. prevista (kg.) ad uso: non alimentare 5	alimentare 6	COD. ISTAT 1 Provincia	Zona	Cod. specie 2	Varietà 3	Resa 4	Produz. prevista (kg.) ad uso: non alimentare 5	alimentare 6	
1															6
2															7
3															8
4															9
5															10

SEZ. IX - RIEPILOGO GENERALE

1

		ettari	are
C22	**TOTALE SUPERFICIE A SEMINATIVO PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO (C5 + C10 + C11 + C15 + C16 + C17 + C18 + C21)**	C22	
C23	TOTALE SUPERFICI FORAGGERE PER LA DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI DENSITÀ AZIENDALE	C23	
C24	TOTALE SUPERFICI A FORAGGIO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE REG. CEE 603/95)	C24	
C25	TOTALE SUPERFICIE DESTINATA AL PASCOLO DI BESTIAME OVICAPRINO	C25	
C26	SUPERFICIE AD ALTRE UTILIZZAZIONI	C26	
C27	SUPERFICIE AZIENDALE TOTALE (C22 + C23 + C24 + C26)	C27	

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

Il sottoscritto

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede la corresponsione della compensazione al reddito per le superfici indicate nel QUADRO C della presente domanda.
A tale fine, sotto la propria responsabilità:

dichiara:

- che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968;
- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione delle compensazioni al reddito;
- che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizione, agli appezzamenti ed agli impianti dell'azienda per le attività di ispezione previste;
- che le superfici per le quali si richiede la compensazione erano destinate a seminativi al 31 dicembre 1991;

[1] che l'attuale struttura economica e giuridica dell'azienda è di data anteriore al 30 giugno 1992;

oppure

[2] che l'attuale struttura economica e giuridica dell'azienda è diversa da quella esistente prima del 30 giugno 1992, o da quella esistente all'atto della presentazione dell'ultima domanda di compensazione, per effetto dei mutamenti risultanti dall'unita relazione tecnico-economica resa in forma di asseveramento giudiziario da un tecnico agricolo-libero professionista iscritto all'Ordine, Albo o Collegio professionale (nel caso di ampliamento aziendale non è necessario allegare alla domanda di compensazione la predetta relazione tecnica);

oppure

[3] che l'attuale struttura economica e giuridica dell'azienda è diversa da quella esistente prima del 30 giugno 1992 ma invariata rispetto a quella esistente all'atto della presentazione dell'ultima domanda di compensazione;

[4] che la superficie aziendale si estende in modo contiguo su due o più provincie;

- che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di appezzamenti è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste;
- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni non rispondenti al vero o di inosservanza degli obblighi assunti, tranne in caso di forza maggiore, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge n. 898 del 23 dicembre 1986;

[5] di aver già effettuato la semina su tutte le superfici oggetto di domanda di compensazione al reddito;

oppure

[6] di aver già effettuato la semina su tutte le superfici oggetto di domanda di compensazione al reddito escluse quelle destinate a semina primaverile per le quali la presente costituisce un'intenzione di semina; qualora il produttore modifichi la predetta intenzione dovrà darne comunicazione, entro i termini previsti dalle disposizioni nazionali vigenti all'A.I.M.A. presentando una nuova domanda di compensazione che non può riguardare una superficie superiore a quella già dichiarata;

[7] di non aver presentato altre domande di compensazione al reddito;

oppure

[8] che la presente domanda sostituisce la precedente (tale possibilità deve essere esercitata non oltre la scadenza prevista dalla normativa);

[9] di utilizzare solo varietà ammesse per le coltivazioni di girasole e/o lino non tessile per cui si richiede l'aiuto compensativo;

[10] di essere esente dall'obbligo di attribuzione della Partita IVA.

si impegna:

[1] a provvedere alla consegna al primo trasformatore o collettore della totalità delle materie prime ottenute sulle superfici ritirate dalla produzione ed oggetto di contratto.

allega:

A) [1] copia della delega con la quale conferisce mandato di rappresentanza alla OO.PP. per la presentazione della domanda di aiuto e per l'effettuazione di tutte le operazioni necessarie a correggere ed integrare i dati finalizzati ad ottenere l'aiuto, ed alla consultazione anche attraverso la ricezione dei dati su supporto magnetico, di tutte le informazioni relative alla propria domanda e agli esiti dei controlli;

B) [2] fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido;

C) [3] copia di contratti di coltivazione n. ______ (obbligatorio per il no-food);

D) [4] copia della mappa con le indicazioni degli estremi catastali e con la delimitazione delle superfici messe a riposo (facoltativo);

E) [5] fotocopia del certificato di attribuzione del numero di **Partita IVA** dell'azienda (facoltativo);

F) [6] fotocopia del tesserino del **Codice Fiscale** del richiedente o del rappresentante legale dell'azienda (facoltativo);

G) [7] fotocopia degli estratti delle Partite Catastali o delle visure catastali (facoltativo);

H) [8] documentazione giustificativa delle eventuali informazioni particolari indicate nella colonna 2 dei quadri B;

I) [9] allegati B1 n. ______

Ai sensi della Legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA (*)
(Timbro e firma del funzionario responsabile)

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:

TIPO DOCUMENTO ______________ N° ______________

RILASCIATO DA ______________ IL ___/___/___

(*) N.B.: L'autentica riguarda la sola sottoscrizione e non il contenuto e gli impegni riportati nel modello in causa.

allega:

[1] Originale certificato antimafia rilasciato il ____ (giorno) ____ (mese) ____ (anno)

[2] Dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 10 sexies comma 8 della L. 575/65, aggiunto dall'art. 7 della L. 55/90 e sue successive modificazioni.

[3] Documentazione per richiedere la certificazione antimafia.

Fatto a ______________

il ____ (giorno) ____ (mese) ____ (anno)

In fede ______________
(firma del richiedente o rappresentante legale)

ATTENZIONE: la domanda deve pervenire all'A.I.M.A., in apposita busta, entro la scadenza prevista dalla normativa.

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO

RACCOLTO 1999

La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta nonchè degli eventuali Allegati B1 aggiuntivi, dovrà pervenire all'A.I.M.A. entro la scadenza prevista dalla normativa:

- **in duplice copia, direttamente o tramite terzi o inviata alla casella postale 2279 - Roma AD, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, obbligatoriamente nell'apposita busta che viene distribuita contemporaneamente alla modulistica.**

Sulla busta, già preintestata, devono essere indicati i dati anagrafici del richiedente e, barrando le apposite caselle, segnalare quanto richiesto.

Nell'introdurre la domanda nella busta si raccomanda di farlo in modo che il triangolo posto a destra del modello corrisponda al triangolo posto sulla busta, al fine di rendere visibile nella finestra della busta il numero della domanda ed il relativo codice a barre.

Ogni quadro va compilato in ogni sua parte in modo chiaro ed in stampatello.

QUADRO A - AZIENDA

N° domanda presentata nell'anno precedente

Indicare, se presentata, il numero della domanda di compensazione al reddito - raccolto 1998.

Domanda presentata per tramite di:

Spazio riservato all'organismo (Organizzazione Professionale, etc.) che trasmette come tramite del produttore la domanda all' A.I.M.A.

Finalità di presentazione della domanda

Barrare la casella "Domanda iniziale", ovvero barrare la casella "Domanda di rettifica" nel caso in cui la domanda venga presentata (comunque entro la scadenza prevista dalla normativa) in totale sostituzione di una domanda precedentemente presentata; in tal caso occorre indicare il numero di identificazione relativo alla domanda precedente che si intende rettificare.

Barrare la casella "Variazione del piano colturale per semina primaverile" se non è stato possibile, per cause agroambientali o per cause di forza maggiore, procedere alle semine primaverili secondo quanto previsto nella domanda iniziale; in questo caso la nuova domanda deve essere presentata, non oltre la scadenza prevista dalla normativa, in totale sostituzione della domanda precedente. Si ricorda che la superficie totale per la quale si richiede l'aiuto compensativo non può essere superiore a quella precedentemente richiesta; riportare, inoltre, obbligatoriamente il numero della domanda che s'intende sostituire.

Pagamento compensativo richiesto nell'ambito del:

Barrare la casella corrispondente al regime di appartenenza.

SEZ. I ***(Dati identificativi dell'azienda)***

Riquadro 1. - RICHIEDENTE

Indicare obbligatoriamente la partita IVA, il cognome o la ragione sociale del richiedente. Nell'ipotesi in cui ricorrano le condizioni per l'esenzione, indicare il codice fiscale e barrare la casella n. 10 delle dichiarazioni. Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM).

Tutte le informazioni dovranno essere riferite al richiedente.

Riquadro 2. - DOMICILIO O SEDE LEGALE

Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del richiedente.

Riquadro 3. - UBICAZIONE AZIENDA

Indicare l'ubicazione dell'azienda (solo nel caso in cui quest'ultima risulti diversa dal domicilio o dalla sede legale del richiedente). Se l'azienda si estende su più comuni, riportare l'ubicazione del centro aziendale oppure della frazione di maggiore estensione.

Riquadro 4. - RAPPRESENTANTE LEGALE

Compilare il presente riquadro solo nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica.

SEZ. II ***(Modalità di pagamento e valuta prescelta)***

Barrare una delle caselle previste riportando le corrispondenti informazioni richieste. Qualora la modalità di pagamento prescelta sia l'accredito su conto corrente, bancario o postale, è necessario che il conto sia intestato al richiedente; i codici ABI e CAB sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca o sul libretto degli assegni.

Il produttore può richiedere il pagamento in "EURO" e non in lire barrando l'apposita casella.

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

I quadri B presenti nella domanda di compensazione al reddito e gli eventuali Allegati B1 aggiuntivi, devono essere utilizzati per riportare tutte le particelle aziendali e le loro rispettive utilizzazioni.

In particolare ciascun quadro B dovrà essere utilizzato per indicare le superfici coltivate ad un unico "tipo di utilizzo", riportando negli appositi spazi il codice e la descrizione dedotti dalla tabella 1.

Ogni quadro è composto da venti righe dove possono essere indicate altrettante particelle catastali; se le righe risultassero insufficienti si devono utilizzare i quadri successivi ed eventualmente quelli presenti in uno o più modelli aggiuntivi (ALLEGATO B1) riportando **sempre** il codice e la descrizione del tipo di utilizzo.

Riquadro 1. - COMUNE

Indicare il codice ISTAT della provincia e del comune in cui è ubicata la particella; a tal fine si fa riferimento alla circolare ministeriale D/1289 del 28 novembre 1995 in cui viene riportato in allegato l'elenco dei comuni d'Italia e dei relativi codici ISTAT; indicare inoltre per esteso la denominazione del comune stesso.

Riquadro 2. - CASI PARTICOLARI

Nel caso in cui non si è a conoscenza dei dati catastali ovvero la particella è interessata da un frazionamento avvenuto successivamente al 31.12.92 (riquadro 3) indicarne il motivo utilizzando la seguente codifica:

1 = riordino fondiario;
2 = zona coperta da segreto militare;
3 = uso civico;
4 = zona demaniale;
5 = particella interessata da frazionamento in data successiva al 31.12.1992;
6 = ex-catasto austroungarico (catasto tabellare);
7 = stato estero.

Si rammenta di allegare alla domanda una documentazione giustificativa.

Riquadro 3. - DATI CATASTALI

Indicare i riferimenti catastali della particella:

- sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente);
- numero del foglio di mappa;
- numero della particella;
- eventuale sulbalterno.

Riquadro 4. - TIPO DI CONDUZIONE

Indicare il tipo di conduzione della particella utilizzando i seguenti codici:
1 - in proprietà;
2 - in affitto;
3 - a mezzadria;
4 - altre forme.

Riquadro 5. - SUPERFICIE CATASTALE

Indicare la superficie catastale della particella espressa in ettari e are.

Riquadro 6. - CODICI COLTURA E/O VARIETA'

Per la compilazione di questo riquadro vedere le note specifiche al "tipo di utilizzo" in questione:

A - Superfici a seminativo per le quali si richiede l'aiuto

– tipo di utilizzo – **1 - MAIS (GRANTURCO)**
- colonna A: indicare il tipo di mais a cui è investita la particella o la porzione di particella riportando il codice coltura relativo, deducibile dalla tabella 2 sotto la dicitura MAIS;
- colonna B: non riportare alcuna informazione;

– tipo di utilizzo – **2 - GRANO (FRUMENTO) DURO**
- colonna A: indicare il codice della varietà seminata sulla particella o sulla porzione di particella utilizzando la tabella 3;
- colonna B: non riportare alcuna informazione;

– tipo di utilizzo – **3 - ALTRI CEREALI**
- colonna A: indicare il codice coltura del cereale a cui è investita la particella o la porzione di particella; tali codici sono riportati nella tabella 2 sotto la voce "ALTRI CEREALI" (escluso grano duro);
- colonna B: non riportare alcuna informazione;

– tipo di utilizzo – **4 - SOIA**
- colonna A: non riportare alcuna informazione;
- colonna B: non riportare alcuna informazione;

– tipo di utilizzo – **5 - GIRASOLE**
- colonna A: non riportare alcuna informazione;
- colonna B: non riportare alcuna informazione;

– tipo di utilizzo – **6 - COLZA E RAVIZZONE**
- colonna A: indicare il codice della varietà seminata sulla particella o sulla porzione di particella utilizzando la tabella 5;
- colonna B: non riportare alcuna informazione;

– tipo di utilizzo – **14 - LINO NON TESSILE**
- colonna A: non riportare alcuna informazione;
- colonna B: non riportare alcuna informazione;

– tipo di utilizzo – **16 - LENTICCHIE**
- colonna A: non riportare alcuna informazione;
- colonna B: non riportare alcuna informazione;

– tipo di utilizzo – **17 - CECI**
- colonna A: non riportare alcuna informazione;
- colonna B: non riportare alcuna informazione;

– tipo di utilizzo – **18 - VECCE**
- colonna A: non riportare alcuna informazione;
- colonna B: non riportare alcuna informazione;

– tipo di utilizzo – **7 - PIANTE PROTEICHE**
- colonna A: indicare il codice coltura a cui è investita la particella o la porzione di particella; tali codici sono riportati nella tabella 2 sotto la dicitura "PIANTE PROTEICHE";
- colonna B: non riportare alcuna informazione;

– tipo di utilizzo – **19 - RISONE**
- colonna A: indicare il codice delle varietà seminate sulla particella o porzione di particella utilizzando la codifica riportata nella tabella 4;
- colonna B: non riportare alcuna informazione;

– tipo di utilizzo – **8 - COLTURE CONSOCIATE**
- colonna A e B: riportare su ciascuna colonna il codice coltura delle specie utilizzate per la consociazione che interessa la particella o la porzione di particella, utilizzando i codici della tabella 2 relativi a MAIS, GRANO DURO, ALTRI CEREALI, SEMI OLEOSI e PIANTE PROTEICHE. Se le specie utilizzate nella consociazione sono più di due, indicare i codici delle due colture prevalenti;

– tipo di utilizzo – **9 - SUPERFICI MESSE A RIPOSO**
- colonna A: indicare il codice di destinazione della superficie messa a riposo utilizzando i codici della Tabella 6;
- colonna B: nel caso in cui il richiedente abbia acquisito l'obbligo della messa a riposo da altro produttore, deve distinguere le superfici ritirate dalla produzione per adempiere a tale obbligo da quelle messe a riposo per adempiere ai propri obblighi, utilizzando la seguente codifica:
  1 – superfici messe a riposo per adempiere ai propri obblighi;
  2 – superfici messe a riposo per adempiere agli obblighi del produttore cedente.

– tipo di utilizzo – **24 - SUPERFICI MESSE A RIPOSO NO-FOOD**
- colonna A: indicare il codice di destinazione della superficie messa a riposo per la produzione di materie prime utilizzabili per la fabbricazione (nella Comunità) di prodotti destinati a fini diversi dall'alimentazione umana o animale, utilizzando i codici riportati nella Tabella 7 (prodotti per i quali **è necessaria** la stipula di un contratto di coltivazione) e/o nella Tabella 8 (prodotti per i quali non è richiesta la stipula di un contratto di coltivazione);
- colonna B: nel caso in cui il richiedente abbia acquisito l'obbligo della messa a riposo da altro produttore deve distinguere le superfici ritirate dalla produzione per adempiere a tale obbligo da quelle messe a riposo per adempiere ai propri obblighi, utilizzando la seguente codifica:
  1 – superfici messe a riposo per adempiere ai propri obblighi;
  2 – superfici messe a riposo per adempiere agli obblighi del produttore cedente.

B - Superfici a seminativo o ad altre utilizzazioni per le quali non si richiede l'aiuto:

– tipo di utilizzo – **13 - FORAGGERE**
- colonna A: indicare il codice coltura della foraggera a cui è investita la particella o la porzione di particella; tali codici sono riportati, in particolare, nella tabella 2 sotto la voce "FORAGGERE"; si rammenta comunque che le eventuali superfici investite a seminativi per le quali non si richiede la compensazione al reddito possono essere indicate come superf ici foraggere;
- colonna B: non riportare alcuna informazione;

– tipo di utilizzo = **15 - FORAGGI da destinare alla trasformazione**
- colonna A: indicare il codice coltura della foraggera a cui è investita la particella o la porzione di particella; tali codici sono riportati in particolare, nella tabella 2 sotto la voce "FORAGGERE";
- colonna B: non riportare alcuna informazione

– tipo di utilizzo = **10 - ALTRE UTILIZZAZIONI**
- colonna A: indicare la coltura a cui è investita la particella o la porzione di particella utilizzando i codici riportati nella tabella 2; a tal riguardo si rammenta che le eventuali superfici investite a cereali, semi oleosi e piante proteiche per le quali non si intende chiedere l'aiuto, vanno riportate nel Quadro B riferito ad "ALTRE UTILIZZAZIONI";
- colonna B: non riportare alcuna informazione.

Riquadro 7 - SUPERFICIE UTILIZZATA
Indicare per ogni particella o porzione di particella omogenea (cioè riferita alla stessa coltura o alla stessa varietà, etc.) la superficie utilizzata per la quale si richiede l'aiuto o semplicemente la superficie utilizzata (nel caso di tipo di utilizzo = 10, 13 e 15), espressa in ettari ed are.
Una particella deve quindi essere indicata più di una volta sullo stesso Quadro B, se su di essa insistono diverse varietà della stessa coltura (nel caso di grano duro, colza, risone o messa a riposo) o su quadri B diversi, se su essa insistono colture diverse.

Riquadro 8 - PASCOLO
Barrare la casella se la superficie in questione è destinata al pascolo del bestiame ovi-caprino (eventualmente dopo il raccolto delle colture a premio).

Superficie totale di Quadro
Riportare la superficie totale di quadro, espressa in ettari ed are, sommando le superfici utilizzate indicate nel riquadro 7.

Quadro C - RIEPILOGO GENERALE

SEZ. I ***(Riepilogo specifico per i cereali)***

Riquadro 1.

Riga C1 - Indicare la superficie coltivata a mais, escluso il mais dolce, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 1 e con codice coltura (colonna A) = 1 e/o 2.

Riga C2 - Indicare la superficie coltivata a mais dolce, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 1 e con codice coltura (colonna A) = 3.

Riga C3 - Indicare la superficie coltivata a grano duro, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo di utilizzo = 2.

Riga C4 - Indicare la superficie ad altri cereali (escluso mais, mais dolce e grano duro) riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 3.

Riga C5 - Sommare le superfici delle righe C1, C2, C3 e C4.

SEZ. II ***(Riepilogo specifico per l'aiuto integrativo alla produzione di grano duro)***

Riquadro 1.

Riga C6 - Indicare la superficie a grano duro per la quale si richiede l'aiuto integrativo. Tale superficie non può essere maggiore di quella coltivata per la quale si richiede la compensazione al reddito (riga C3). Indicare, inoltre, la distribuzione della superficie tra zone tradizionali e non tradizionali.

Riquadro 2.
L'aiuto integrativo per la produzione di grano duro è subordinato all'utilizzo di sementi certificate.
Il produttore deve allegare alla domanda di aiuto la copia della fattura di acquisto delle sementi certificate con l'indicazione delle varietà e del numero di identificazione della partita "ENSE" e barrare la corrispondente casella.

Riquadro 3.
Indicare negli appositi spazi il quantitativo di semente certificata utilizzata.
Si rammenta che la quantità minima di semente certificata da impiegare ai fini del riconoscimento dell'aiuto in causa è comunque di 180 kg/ha.
Per i soli produttori che nell'anno precedente hanno utilizzato sementi di base o di I riproduzione, la quantità certificata acquistata nella corrente campagna deve essere almeno pari a 120 kg/ha, ai quali va aggiunto un quantitativo tale da raggiungere la misura minima sopra richiamata di 180 kg/ha.

SEZ. III ***(Riepilogo specifico per i semi oleosi)***

Riquadro 1. - COLZA
Allegare copia delle fatture di acquisto della semente certificata e barrare la corrispondente casella.

Riquadro 2.

Riga C7 - Indicare la superficie coltivata a soia, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 4.

Riga C8 - Indicare la superficie coltivata a girasole, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 5.

Riga C9 - Indicare la superficie coltivata a colza e/o ravizzone, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 6.

Riga C10 - Sommare le superfici delle righe C7, C8, C9.

Riga C11 - Indicare la superficie coltivata a lino non tessile, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 14.

SEZ. IV ***(Riepilogo specifico per le leguminose in grani)***

Riga C12 - Indicare la superficie coltivata a lenticchie, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 16.

Riga C13 - Indicare la superficie coltivata a ceci, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 17.

Riga C14 - Indicare la superficie coltivata a vecce, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 18.

Riga C15 - Sommare le superfici delle righe C12, C13, C14.

SEZ. V ***(Riepilogo specifico per le piante proteiche)***

Riga C16 - Indicare la superficie coltivata a piante proteiche, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 7.

SEZ. VI ***(Riepilogo specifico per il risone)***

Riga C17 - Indicare la superficie coltivata a risone, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 19.

SEZ. VII ***(Riepilogo specifico per i seminativi consociati)***

Riga C18 - Indicare la superficie coltivata a seminativi consociati riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 8.

SEZ. VIII ***(Riepilogo specifico per i seminativi messi a riposo)***

Riquadro 1.

Riga C19 - Indicare la superficie messa a riposo, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 9.

Riga C20 - Indicare la superficie messa a riposo no-food, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 24.

Riga C21 - Sommare le superfici delle righe C19 e C20.

Riquadro 2.

Indicare negli appositi spazi:

- la superficie messa a riposo ritirata ai sensi del Reg. (CEE) n. 2078/92, riportando la somma delle particelle con utilizzo = 9 e codice destinazione (colonna A) = 42
- la superficie rimboschita ai sensi del Reg. (CEE) n. 2080/92, riportando la somma delle particelle con utilizzo = 9 e codice destinazione (colonna A) = 43.

Riquadro 3.

Possibilità di transito di animali sulle superfici messe a riposo (transumanza)

Segnalare se è presente il rischio di pascolo casuale, per le zone in cui è praticata ordinariamente la transumanza delle greggi, barrando l'apposita casella.

Riquadro 4.

Trasferimento dell'obbligo della messa a riposo

Se il richiedente è interessato dal trasferimento dell'obbligo della messa a riposo, indicare se in qualità di cedente o cessionario barrando l'apposita casella. Il produttore cessionario dovrà altresì allegare alla domanda il modello di trasferimento dell'obbligo e barrare l'apposita casella.

Riquadro 5.

Colture annuali per le quali è obbligatoria la stipula di un contratto di coltivazione (codice utilizzo = 24 e codici destinazione riportati nella Tabella 7)

Colonna 1 - COD. ISTAT Provincia e Zona

Indicare il codice istat di ciascuna provincia in cui sono ubicate le colture per cui si richiede l'aiuto e la zona altimetrica di appartenenza (circolare ministeriale D/1289 del 28-11-95 e successive integrazioni e modificazioni, in cui viene riportato in allegato l'elenco dei comuni d'Italia e dei relativi codici Istat); le zone devono essere indicate utilizzando la seguente classificazione Istat:

1 = montagna interna
2 = montagna litoranea
3 = collina interna
4 = collina litoranea
5 = pianura

Colonne 2 e 3 - Specie/varietà

Per ogni zona omogenea (e riferita alla stessa specie/varietà) indicare il codice destinazione riportato nella Tabella 7 e la descrizione della varietà utilizzata.

Nell'impossibilità di predisporre una tabella di codifica che indichi le varietà utilizzabili attualmente reperibili sul mercato, dato il loro elevato numero, il produttore deve obbligatoriamente indicare nell'apposito riquadro la varietà utilizzata.

Colonna 4 - Resa (q/ha)

Riportare il valore di resa per ogni gruppo omogeneo (zona e coltura), indicato:

- per i cereali, nella circolare ministeriale D/1289 del 28-11-95;
- per i semi oleosi, nella circolare AIMA di pubblicazione delle rese medie annue per il raccolto 1999;
- per tutte le altre specie/varietà, nell'annuario ISTAT.

Colonna 5 - Produzione prevista (kg) ad uso non alimentare

Riportare la produzione prevista, ottenibile moltiplicando la superficie coltivata alla varietà in oggetto per la resa.

Colonna 6 - Produzione prevista (kg) ad uso alimentare

Se l'azienda coltiva le stesse specie per cui ha stipulato un contratto di coltivazione anche su altre superfici per cui richiede la compensazione al reddito (dichiarate con codice utilizzo diverso da 24), deve indicare la quantità prodotta attesa da tali coltivazioni.

SEZ. IX ***(Riepilogo generale)***

Riga C22 - Riportare la somma delle superfici indicate alle righe C5, C10, C11, C15, C16, C17, C18 e C21.

Riga C23 - Indicare la superficie investita a foraggere, per la determinazione del coefficiente di densità aziendale riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 13.

Riga C24 - Indicare la superficie investita a foraggio da destinare alla trasformazione, riportando la somma dei quadri B con tipo utilizzo = 15.

Riga C25 - Indicare la superficie destinata al pascolo di bestiame ovi-caprino riportando la somma di tutte le superfici indicate nei quadri B di qualsiasi tipo utilizzo per le quali nella colonna «Pascolo» sia stata barrata l'apposita casella.

Riga C26 - Indicare la superficie ad altre utilizzazioni, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 10.

Riga C27 - Riportare la superficie aziendale totale espressa in ettari ed are.

DICHIARAZIONE AUTENTICATA

Indicare il cognome e nome del richiedente o del rappresentante legale e barrare:

- sotto la voce "dichiara", le caselle corrispondenti alla situazione aziendale. Si rammenta che nel caso in cui la presente domanda costituisca un'intenzione di semina per parte o per tutte le superfici a semina primaverile (cioè se è stata barrata la casella 6) non sarà necessario presentare ulteriore documentazione se le semine procederanno come indicato in domanda; in caso contrario bisognerà ripresentare l'intera domanda;
- sotto la voce "allega":
  - la casella relativa alla presenza del mandato di rappresentanza alle Organizzazioni Professionali;
  - la casella relativa alla presenza della fotocopia di un documento di riconoscimento valido (obbligatorio se la sottoscrizione non è stata autenticata e non è stata apposta in presenza di un funzionario A.I.M.A.);
  - la casella relativa alla presenza dei contratti di coltivazione (obbligatorio per i produttori che praticano la messa a riposo no-food). Occorre indicare anche il numero di contratti allegato;
  - le caselle corrispondenti agli allegati facoltativi, qualora gli stessi vengano uniti alla domanda;
  - la casella relativa alla certificazione antimafia eventualmente allegata.

N.B.: L'autentica riguarda la sola sottoscrizione e non il contenuto e gli impegni riportati nel modello in causa.

Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato secondo le disposizioni previste dalla Legge n. 675 del 31/12/96.

TABELLE DI CODIFICA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO

TABELLA 1

Codifica del tipo di utilizzo

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	MAIS (GRANTURCO)	14	LINO NON TESSILE
2	GRANO (FRUMENTO DURO)	16	LENTICCHIE
3	ALTRI CEREALI	17	CECI
4	SOIA	18	VECCE
5	GIRASOLE	19	RISONE
6	COLZA E RAVIZZONE	10	ALTRE UTILIZZAZIONI (NON OGGETTO DI AIUTO PER LA COMPENSAZIONE AL REDDITO)
7	PIANTE PROTEICHE		
8	COLTURE CONSOCIATE	13	FORAGGERE (utilizzate ai fini del calcolo del carico di bestiame, UBA/ha, per il quale si richiede il premio nell'ambito zootecnico)
9	SUPERFICI MESSE A RIPOSO		
24	SUPERFICI MESSI A RIPOSO NO-FOOD (per l'ottenimento di prodotti da non destinare all'alimentazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1586/97)	15	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE

TABELLA 2

Codifica delle colture

CODICE	COLTURA
	MAIS
1	Mais da granella
2	Silomais e mais ceroso
3	Mais dolce
	ALTRI CEREALI
4	Grano (Frumento) tenero
5	Grano (Frumento) duro
6	Frumento segalato
7	Segale
8	Orzo
9	Avena
10	Sorgo da granella
11	Insilati di cereali
12	Grano Saraceno
13	Miglio
14	Scagliola
15	Altri cereali
	SEMI OLEOSI
16	Soia da granella
17	Girasole da granella
18	Colza e ravizzone da granella
59	Lino non tessile
	PIANTE PROTEICHE
20	Piselli allo stato secco
21	Fave e favette
22	Lupini dolci
	FORAGGERE
33	Erba medica
62	Erbaio di graminacee
63	Erbaio di leguminose
64	Erbaio misto
61	Lupinella
39	Mais da foraggio
38	Pascolo
36	Prato
37	Prato-pascolo
60	Sulla
34	Trifoglio
40	Altre Foraggere

CODICE	COLTURA
	ALTRE UTILIZZAZIONI
23	Riso
24	Barbabietola
25	Tabacco
65	Pomodoro
70	Patata
26	Altre piante orticole a pieno campo (aglio, insalata, cocomero, ecc.)
27	Piante aromatiche (lavanda, menta, zafferano, ecc.)
28	Piante da fibra (canapa, lino tessile)
29	Piante oleifere (arachide, ricino)
19	Piselli allo stato fresco
68	Seminativi ritirati dalla produzione per scopi di carattere ambientale ai sensi del Reg. (CEE) n. 2078/92
69	Seminativi ritirati dalla produzione per scopi di carattere forestale ai sensi del Reg. (CEE) n. 2080/92
32	Altre coltivazioni a seminativi
41	Vite
42	Olivo
43	Agrumi
44	Mele
45	Pere
46	Pesche
66	Altre pomacee
67	Altre drupacee
47	Altre piante arboree da frutto
48	Bosco misto
49	Piante arboree da legno
50	Altre piante arboree
51	Fiori a pieno campo
52	Fiori da serra
53	Piante ornamentali da appartamento
54	Orti familiari
55	Vivaio
56	Tare ed incolti
57	Fabbricati
58	Altro

TABELLA 3

UTILIZZO = 2

Codifica delle varietà ammesse all'aiuto supplementare alla produzione di grano duro

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Adamello	94	Durfort	47	Parsifal
2	Adige	71	Elios	89	Pedrisco
3	Agridur	77	Exeldur	131	Peleo
111	Alcantara	26	Fauno	48	Peres
112	Aldura	27	Fenice	49	Perseo
4	Ambral	28	Fenix	80	Platani
113	Antas	123	Flaminio	52	Plinio
7	Appio	29	Flavio	109	Poggio
8	Appulo	78	Fortore	90	Preco
9	Arcangelo	79	Gardena	132	Procace
103	Arcobaleno	107	Gargano	133	Provenzal
114	Avanzi enrico	30	Gianni	54	Radioso
115	Baio	87	Giemme	55	Ringo
91	Baliduro	31	Granizo	134	Rodeo
10	Balsamo	32	Grazia	98	Rusticano
104	Bolo	124	Icaro	135	S. Alberto
83	Bracco	82	Ionio (ex Ares fino al 26.11.97)	136	S. Paolo
13	Brindur	95	Iride	137	Saadi
92	Bronte	125	Isa	56	Salapia
116	Cannizzo	73	Italo	74	Salentino
14	Capeiti 8	34	Ixos	100	San Carlo
105	Cappelli	126	Latino	75	Semolon
117	Castel porziano	127	Lauria	57	Simeto
84	Ceedur	35	Lemares	81	Solex
118	Celso	128	Lesina	101	Svevo
93	Ciccio	36	Lira	138	Tappo
17	Cirillo	88	Lloyd	60	Tresor
119	Claudio	37	Marmilla	139	Trinakria
85	Colorado	38	Martino	62	Ulisse
76	Colosseo	39	Messapia	63	Valbelice
120	Concadoro	129	Mito	65	Valnova
18	Cosmodur	96	Mongibello	110	Varano
19	Creso	108	Nefer	67	Vento
20	Crispiero	41	Neodur	141	Verdi
121	Curzio	42	Nepal	142	Vezio
22	Daunia	130	Nerone	102	Vitromax
23	Doral	43	Norba	69	Vitron
24	Duilio	44	Nudura	70	Zenit
122	Dupri	45	Ofanto	140	Varietà iscritte nel catalogo comunitario alla data del 31 dicembre
25	Durango	97	Olimpo		
106	Durbel	46	Olinto		

TABELLA 4

UTILIZZO = 19

Codifica delle varietà di risone ammesse all'aiuto

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Bali	34	Riva	67	Redi
2	Balilla	35	Rosa marchetti	68	Ribe (eruribe)
3	Castelmochi	36	Rova	69	Ringo
4	Cripto	37	Sara	70	Rocca
5	Diana	38	Savio	71	Roma
6	Elio	39	Titanio	72	S.andrea
7	Elvo	40	Torio	73	Smeraldo
8	Precocissimo molina	41	Turbo	74	Strella
9	Roncolo	42	Veneria	75	Vela
10	Rubino	43	Vialone nano	76	Viale
11	Selenio	44	Alba	77	Volano
12	Sereno	45	Alice	78	Zenit
13	Sesiamochi	46	Arborio	79	Artiglio
14	Sorriso	47	Arborio precoce	80	Dedalo
15	Alfa	48	Ariete	81	Graldo
16	Alpe	49	Baldo	82	Icaro
17	Arco	50	Belgioioso	83	Idra
18	Argo	51	Bonnet bell	84	Mida
19	Asso	52	Bora	85	Pegaso
20	Baraggia	53	Carnaroli	86	Star
21	Dellmont	54	Cervo	87	Thaibonnet
22	Europa	55	Drago	88	Artico
23	Eurose	56	Elba	89	Burma
24	Ice	57	Garda	90	Eolo
25	Italico	58	Koral	91	Gange
26	Italmochi	59	Lago	92	Giada
27	Lido	60	Lampo	93	Miara
28	Lomellino	61	Lord	94	Panda
29	Medusa	62	Loto	95	Porto
30	Padano (Bahia)	63	Marengo	96	Prever
31	Piemonte	64	Nettuno	97	Tarriso
32	Prometeo	65	Nibbio	98	Zena
33	Radon	66	Onda	99	Altro

TABELLA 5

UTILIZZO = 6

Codifica delle varietà di colza ammesse all'aiuto

CODICE	DESCRIZIONE
316	45W32
317	46A75
243	Accent
1	Accord
186	Acrobat
318	Acropolis
2	Activ
187	Ada
374	Adder
375	Adelie
188	Agena
295	Agenor
189	Akamar
144	Aladin
3	Alaska
376	Alba
167	Alberta
377	Alexis
296	Alice
168	Aligator
158	Almea
244	Alpina
169	Altona
297	Amador
4	Amanda
145	Amazon
190	Amber
191	Ambra
298	Amica
299	Amor
5	Andol
319	Andy
192	Angkor
378	Angus
6	Anima
7	Anka
8	Apache
9	Apex
10	Arabella
11	Arcol
12	Ariana
13	Aries
245	Arietta
193	Ark
170	Arkada
320	Artus
171	Ascona
246	Atlanta
240	Atlas
14	Atol
321	Attila
15	Aurora
194	Avant
16	Aztec
17	Basalte
379	Basun
380	Belmondo
195	Beryl
141	Bienvenu
18	Bingo
247	Bison
300	Bolero
248	Boni
381	Booster
382	Boston
19	Briol
20	Bristol
383	Britta
384	Bruno
385	Buffalo
249	Bullet
196	Calibra
21	Callypso
386	Campus
387	Canary
197	Cannon
322	Canyon
250	Capitol
22	Capricorn
388	Captain
23	Carmen
301	Casanova
198	Casinò
323	CCW 08
324	CCW 09
325	CCW 10
159	Celt
24	Ceres
25	Cesar
252	Challenger
146	Chang
368	Cheyenne
253	Chiquero
199	Cirrus
389	Cleo
28	Cobra
254	Cocktail
390	Cocoon
391	Colibri
200	Colkan 36
29	Colking 4
30	Collo
392	Colonel
393	Colosse
394	Colstar
326	Columbus
327	Colvert
395	Colyse
396	Comando
31	Comet
397	Comlpex
160	Commanche
398	Concept
32	Conny
33	Consul
328	Contact
399	Corigan
400	Corlee
255	Corniche
401	Corona
402	Coronet
201	Corporal
329	Corrida
403	Corsair
34	Corvette
404	Cosmic
35	Creol
256	CSH 01
330	CSH 07
331	CSH 08
405	CSH 09
406	CSH 17
407	CSH 18
332	CSHP 001
202	Dakini
257	Darin
36	Darmor
203	Debut
37	Derby
172	Desiree
38	Diadem
258	Diamant
39	Diana
408	Diego
173	Discovery
174	Dominol
40	Doublol
41	Dragon
42	Drakkar
43	Dubla
44	Duetol
259	Ebony
333	Ebro
260	Ecudor
409	Eden
302	Elena
410	Eliot
411	Elite
261	Email
412	Embleme
303	Emeraude
175	Energol
413	Enrico
45	Envol
46	Eol
313	Eperon
414	Epik
415	Erik
416	Ermes
314	Espace
147	Ester
315	Etalon
47	Eurol
334	Everest
335	Everest VA 75
48	Evita
417	Evora
336	Explorer
148	Express
304	Fabiola
49	Falcon
176	Felix
149	Fidelio
418	Fimbul
204	Fingal
419	Focus
420	Folck
337	Fornax
50	Forte
51	Galaxy
262	Garrison
52	Gazelle
53	Global
54	Goeland
55	Golda
56	Granit
205	Grenat
150	Gypse
421	H3
422	H4
57	Hanna
206	Hansen
423	Harp
58	Helios
177	Hera
338	Herald
59	Honk
305	Horizont
339	Huron
207	Hybridol
306	Hymac
340	Hyola 38
341	Hyola 401
342	Hyola 420
343	Hysyn 100
344	Hysyn 110
424	Ibrix
60	Idol
208	Ilona
151	Impala
425	Impulse
61	Inca
62	Iris
263	Isabella
264	Ish 93-2
265	Ish 94-3P
426	Ish 95-11
63	Jaguar
64	Jaspe
266	Jazz
267	Jessica
268	Jockey
209	John
269	Joker
65	Kabel
427	Kanela
345	Kansas
66	Karat
178	Karla
210	Karola
270	Kasimir
211	Katarina
179	Kintol
67	Kometa
212	Konda
68	Kova
69	Kreta
213	Kristina
214	Kulta
215	Kunto
216	Kurir
428	Kutiba
217	Lady
161	Lambada
429	Laser
271	Lch 193
272	Leader
70	Leadol
430	Leopard
218	Liaison
71	Liberator
72	Liberia
73	Liberty
74	Liborius
75	Librador
76	Libraska
77	Libravo
152	Licargo
273	Licolly
346	Liconti
347	Licord
219	Licosmos
348	Licrown
78	Lictor
307	Liga
349	Lightning
308	Lila
274	Limbo
79	Limerick
275	Limpet
80	Lincoln
81	Lineker
350	Linfort
82	Link
351	Lipton
83	Lirabon
84	Liradonna
85	Lirajet
86	Liraspa
431	Liratun
87	Lirawell
88	Lirektor
89	Liropa
432	Lisabeth
90	Lisandra
91	Lisonne
276	Lizard
92	Logo
277	Long Bow
433	Lorbas
352	Lorenz
180	Loreto
434	Lucia
93	Madora
435	Medrigal
353	Meestrol
278	Magnum
153	Maja
436	Mammut
94	Mandarin
279	Manta
354	Maplus
95	Mari
96	Marinka
97	Mars
220	Maskot
355	Master
437	Maximus
438	Maximus VA 75
98	Maxol
221	Melodi
99	Mensa
356	Mentor
357	Merit
358	Meteor
309	Milord
162	Miro
439	Mocco
280	Mohican
440	Mondea
100	Moneta
441	Morgan
442	Mustang
101	Navajo
222	Neptune
223	Nickel
281	Nikel
102	Nimbus
282	Oac Summit
310	Obulus
359	Olara
163	Ole
181	Olsen
103	Olymp
104	Optima
360	Orakel
224	Orelia
311	Orient
164	Orion
283	Orkan
225	Orphee
182	Oxident
105	Pactol
226	Pallas
106	Palle
107	Paloma
361	Panther
227	Paroll
444	Partner
284	Pascador
228	Patriot
108	Paula
229	Per
445	Phoenix
446	Pirate
230	Pisces
362	Plato
231	Plumbshot
447	Pluto
165	Polo
448	Poseidon
449	Praska
183	Prelude
363	Président
109	Prestol
110	Printol
285	Profitol
364	Progress
286	Pronto
111	Prospa
112	Puma
450	Quantum
113	Quartz
232	Rafaela
114	Rally
287	Ranger
365	Rapid
233	Rapier
288	Rebel
451	Renoir
366	Riina
184	Roby
452	Rock
115	Rocket
154	Rosetta
453	Rpc 550
234	Rubis
235	Rudolf
116	Sabrina
367	Salut
117	Samourai
454	Sandra
118	Santana
455	Savoy
456	Savoy VA 75
155	Saxon
119	Score
236	Scorpio
120	Senta
457	SH 5005/94
121	Silex
122	Silvia
242	Sioux
237	Siau
458	Skye
238	Solar
369	SPE 410
459	SPE 520
123	Spok
124	Sponsor
156	Sprinter
125	Sputnik
126	Star
127	Starlight
312	Summit
460	Superior
370	Superol
128	Susana
166	Symbol
157	Synergy
289	Taifun
129	Tanto
130	Tapidor
131	Tarok
461	Teco
290	Tempo
462	Terra
371	Tivoli
239	Tomahawk
132	Topas
133	Tor
372	Tracia
291	Triolo
373	Tritop
463	Troika
134	Tyrol
292	Unica
293	Valo
464	VDH 1460-88
135	Vega
294	Verdi
136	Vivol
137	Wotan
465	Zebra
466	Zenith
138	Zeus
185	Zorro
139	Sementi prodotte in azienda da varietà ammesse
140	Semi di colza e ravizzone prodotti per uso industriale
143	Nuove varietà registrate prima della semina

TABELLA 6

UTILIZZO = 9

Codifica delle superfici messe a riposo

CODICE	DESCRIZIONE
1	Copertura vegetale seminata
2	Copertura vegetale spontanea
3	Lavorazioni meccaniche
4	Intenzione di semina dopo il 15 luglio (solo nel caso di semine di prodotti da raccogliere nell'anno successivo)
5	Produzione di piante biocide per motivi di ordine fito-sanitario
6	Copertura vegetale per ragioni di tutela della fauna ornitologica
42	Ritirate dalla produzione ai sensi del Reg. (CEE) 2078/92
43	Imboschite ai sensi del Reg. (CEE) 2080/92

TABELLA 7

UTILIZZO = 24

Codifica delle varietà ammissibili su superfici messe a riposo per l'ottenimento di prodotti non destinati all'alimentazione umana o animale e per i quali è necessario stipulare un contratto di coltivazione

	MATERIE PRIME A CICLO ANNUALE
1	Granturco, non destinato alla semina
4	Spelta, frumento tenero e frumento segalato, non destinati alla semina
7	Segala, non destinata alla semina
8	Orzo, non destinato alla semina
9	Avena, non destinata alla semina
10	Sorgo da granella, esclusi gli ibridi destinati alla semina
12	Grano saraceno, non destinato alla semina
13	Miglio, non destinato alla semina
72	Triticale, non destinato alla semina
15	Altri cereali non destinati alla semina
16	Fave di soia non destinate alla semina
17	Semi di girasole, non destinati alla semina
18	Semi di ravizzone o di colza, non destinati alla semina (esclusivamente dei tipi indicati all'art. 3 - lettere a), b) e c) del Reg. (CEE) n. 2294/92)
59	Semi di lino, non destinati alla semina né ad usi tessili
73	Arachidi sgusciate
74	Semi di ricino, non destinati alla semina
75	Semi di sesamo, non destinati alla semina
76	Semi di senape, non destinati alla semina
77	Semi di cartamo, non destinati alla semina
78	Semi di canapa, non destinati alla semina né ad usi tessili e menzionati nell'allegato B del Reg. (CEE) n. 1164/89 della Commissione
79	Altri semi e frutti oleosi non destinati alla semina
20	Piselli da foraggio (Pisum Arvense L.), non destinati alla semina
21	Fave e favette non destinate alla semina
24	Barbabietola da zucchero, a condizione che non se ne ottenga zucchero (tale coltura non dà diritto a compensazione)
70	Patate
71	Altre piante da piena aria (ad es. Kenaf Hibiscus Cannabinus L.)
80	Lupino amaro
81	Piante, parti di piante, semi e frutti delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, eccetto lavanda, lavandina e salvia
82	Materie da intreccio, da imbottitura o usate nella fabbricazione di scope e di spazzole; prodotti di origine vegetale non nominati né compresi altrove (ad es. saggina per scope)
83	Topinambur, purché non se ne ottengano inulina o oligofruttosio (tale coltura non dà diritto a compensazione)
84	Ribes nero
85	Frutti della specie aronia arbutifolia, spino merlo e sambuco
86	Pimenti
87	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi, bacche di ginepro
88	Curry
89	Semi di fieno greco
90	Spezie esclusi zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e miscugli
91	Radici di cicoria, purché non se ne ottengano inulina o oligofruttosio (tale coltura non dà diritto a compensazione)
92	Navoni rutabaga, barbabietola da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio.

TABELLA 8

UTILIZZO = 24

Codifica delle varietà ammissibili su superfici messe a riposo per l'ottenimento di prodotti non destinati all'alimentazione umana o animale e per i quali non è richiesta la stipula di un contratto di coltivazione

	MATERIE PRIME A CICLO PLURIENNALE
93	Alberi da bosco a breve rotazione, con un periodo di coltivazione massimo di dieci anni
94	Piante da piena aria vivaci (ad es. Myscanthus Sinensis)
95	Piante, parti di piante, semi e frutti delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, eccetto lavanda, lavandina e salvia
96	Materie da intreccio, da imbottitura o usate nella fabbricazione di scope e di spazzole; prodotti di origine vegetale non nominati né compresi altrove (ad es. saggina per scope)
97	Euphorbia lathyris, Sylibum marianum e Isatis tinctoria

AZIENDA
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

ALLEGATO II

Domanda di ammissione al regime dei "seminativi" per i terreni che in precedenza non erano ritenuti ammissibili (art. 9 Reg. (CEE) n. 1765/92)

Raccolto anno ______

Domanda presentata per tramite di:

Descrizione Prov.

RIFERIMENTO ALL'ULTIMA DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO PRESENTATA ALL'A.I.M.A. (REG. (CEE) N. 1765/92 DEL 30 GIUGNO 1992 DEL CONSIGLIO)

N. DOMANDA

ANNO DI PRESENTAZIONE

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I (Dati identificativi dell'azienda)

RICHIEDENTE PARTITA IVA 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO M F CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE TELEFONO 2

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO

COMUNE PROV. C.A.P.

UBICAZIONE DELL'AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede sociale) TELEFONO 3

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO

COMUNE PROV. C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal dichiarante) CODICE FISCALE 4

COGNOME NOME

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO

COMUNE PROV. C.A.P.

SEZ. II (Superfici oggetto della domanda)

A) TOTALE SUPERFICI A "SEMINATIVI" INTERESSATE ALLA SOSTITUZIONE

ETTARI ARE

B) TOTALE SUPERFICI DI CUI SI RICHIEDE L'AMMISSIONE AL REGIME DEI "SEMINATIVI"

ETTARI ARE

N.B. LA SUPERFICIE A) DEVE ESSERE UGUALE O MAGGIORE DELLA SUPERFICIE B)

PARTITA IVA O CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE

QUADRO B
n.

SUPERFICI A "SEMINATIVI" INTERESSATE ALLA SOSTITUZIONE

	COMUNE [1]			CASI PARTICOLARI [2]	DATI CATASTALI [3]				SUPERFICIE CATASTALE [4]		SUPERFICIE DA SOSTITUIRE		
	COD. ISTAT										SUPERFICIE INTERESSATA [5]		[6]
	PROVINCIA	COMUNE	DENOMINAZIONE		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	ETTARI	ARE	ETTARI	ARE	CODICE GIUSTIFICAZIONE
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
									TOTALE				

PARTITA IVA O CODICE FISCALE
DEL RICHIEDENTE

QUADRO C
n.

SUPERFICI DI CUI SI RICHIEDE L'AMMISSIONE AL REGIME DEI "SEMINATIVI"

	COMUNE [1]			CASI PARTICOLARI [2]	DATI CATASTALI [3]				SUPERFICIE CATASTALE [4]		SUPERFICIE DA AMMETTERE		
	COD. ISTAT		DENOMINAZIONE								SUPERFICIE INTERESSATA [5]		CODICE GIUSTIFICAZIONE [6]
	PROVINCIA	COMUNE			SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	ETTARI	ARE	ETTARI	ARE	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
									TOTALE				

PARTITA IVA O CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE [ ]

Il sottoscritto ____________________

chiede l'ammissione alla sostituzione delle superfici a "seminativi" originariamente ammissibili alla compensazione al reddito con superfici che in precedenza non erano ritenute ammissibili in conformità a quanto disposto dall'art. 9 del Reg. (CEE) n. 1765/92, indicate nei Quadri A, B e C della presente domanda.

A tale fine, sotto la propria responsabilità,

dichiara:

- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano l'attuazione della surrogazione di superfici che si richiede;
- che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizione, agli appezzamenti dell'azienda per le attività di ispezione previste dalla normativa vigente;
- che le superfici oggetto del presente piano non sono ubicate in zone che presentino particolari rischi ambientali ostativi allo scambio;

allega:

1 [ ] fotocopia della porzione di mappa, con l'indicazione degli estremi catastali relativi agli appezzamenti interessati, evidenziati con specifico richiamo grafico;

2 [ ] attestazione rilasciata dagli uffici regionali competenti per territorio e per materia, relativamente ai punti 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 elencati nell'Allegato III della circolare ministeriale n. D/830 del 10/12/1998;

3 relativamente ai punti 1, 2, 3, 7, 8 indicati nell'Allegato III della circolare ministeriale n. D/830 del 10/12/1998:

A [ ] relazione tecnica sottoscritta da un tecnico regolarmente iscritto ad un Ordine, Albo o Collegio professionale

oppure

B [ ] attestazione rilasciata dagli Uffici Regionali competenti per territorio e per materia;

4 [ ] documentazione giustificativa delle eventuali informazioni particolari indicate nella colonna 2 dei quadri B e C;

5 [ ] fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido;

6 [ ] *(riservato ai produttori che si avvalgono della facoltà di presentare la domanda per il tramite degli organismi abilitati)* copia della delega con la quale conferisce mandato di rappresentanza alla OO.PP. per la presentazione della domanda di sostituzione, per l'effettuazione di tutte le operazioni necessarie a correggere ed integrare i dati finalizzati ad ottenere l'accoglimento del piano di sostituzione, per la consultazione - anche attraverso la ricezione dei dati su supporto magnetico - di tutte le informazioni relative alla propria domanda e agli esiti dei controlli.

7 [ ] Quadri B compilati n. [ ]

8 [ ] Quadri C compilati n. [ ]

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA (*)

(Timbro e firma del funzionario responsabile)

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

TIPO DOCUMENTO ________ n° ________

RILASCIATO DA ________ IL ___/___/___

(*) **N.B. - L'autentica riguarda la sola sottoscrizione e non il contenuto e gli impegni riportati nel modello in causa**

Ai sensi della legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Fatto a [ ]

il [ ]

In fede,

[ ]

(firma del richiedente o del rappresentante legale)

ATTENZIONE: la domanda deve pervenire all'A.I.M.A. tra il 1 dicembre e il 15 gennaio di ogni anno

1 = riordino fondiario;
5 = particella interessata da frazionamento.
Si rammenta di allegare alla domanda una documentazione giustificativa.

Riquadro 3. - DATI CATASTALI

Indicare i riferimenti catastali della particella:
- sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente);
- numero del foglio di mappa;
- numero della particella;
- eventuale subalterno.

Riquadro 4. - SUPERFICIE CATASTALE

Indicare la superficie catastale della particella.

SUPERFICIE DA SOSTITUIRE

Riquadro 5. - SUPERFICIE INTERESSATA

Indicare per ciascuna particella o porzione di essa la superficie investita a seminativi per la quale si richiede la sostituzione.

Riquadro 6. - CODICE GIUSTIFICAZIONE

Indicare i codici delle ragioni pertinenti ed obiettive che giustificano la sostituzione, riportati nell'allegato III della Circolare ministeriale n. D/830 del 10/12/1998.

Quadro C - Superfici di cui si richiede l'ammissione al regime dei "Seminativi"

Il quadro C presente nella domanda deve essere utilizzato per riportare tutte le particelle in precedenza non ritenute ammissibili al regime dei "seminativi", che si chiede di sostituire alle particelle indicate nel Quadro B.
Ogni quadro è composto da 20 righe, nelle quali possono essere indicate altrettante particelle catastali.
I quadri C compilati dovranno essere numerati progressivamente.

Riquadro 1. - COMUNE

Indicare il codice ISTAT della provincia e del comune in cui è ubicata la particella; a tal fine si fa riferimento alla circolare ministeriale n. D/1289 del 28 novembre 1995 in cui viene riportato in allegato l'elenco dei comuni d'Italia e dei relativi codici ISTAT; indicare inoltre per esteso la denominazione del comune stesso.

Riquadro 2. - CASI PARTICOLARI
Nel caso in cui la particella è stata interessata da frazionamenti o da riordino catastale avvenuti successivamente alla data di presentazione della domanda seminativi nella quale sono state dichiarate le particelle oggetto della domanda di ammissione, indicarne il motivo utilizzando la seguente codifica:
1 = riordino fondiario;
5 = particella interessata da frazionamento.
Si rammenta di allegare alla domanda una documentazione giustificativa.

Riquadro 3. - DATI CATASTALI

Indicare i riferimenti catastali della particella:
- sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente);
- numero del foglio di mappa;
- numero della particella;
- eventuale subalterno.

Riquadro 4. - SUPERFICIE CATASTALE

Indicare la superficie catastale della particella.

SUPERFICIE DA AMMETTERE

Riquadro 5. - SUPERFICIE INTERESSATA

Indicare per ciascuna particella o porzione di essa la superficie investita ad utilizzi diversi dai seminativi per la quale si richiede l'ammissione.

Riquadro 6. - CODICE GIUSTIFICAZIONE

Indicare i codici delle ragioni pertinenti ed obiettive che giustificano la sostituzione, riportati nell'allegato III della Circolare ministeriale n. D/830 del 10/12/1998.

DICHIARAZIONE AUTENTICATA

Indicare il cognome e nome del richiedente o del rappresentante legale e barrare sotto la voce "allega" le caselle corrispondenti agli allegati uniti alla domanda.

Occorre inoltre indicare il numero di quadri B e C compilati.

Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato secondo le disposizioni previste dalla legge n. 675 del 31/12/96.

NOTE ESPLICATIVE
per la compilazione della domanda di ammissione al regime dei "seminativi" per i terreni che in precedenza non erano ritenuti ammissibili (art. 9 Reg. (CEE) n. 1765/92)

La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovrà essere depositata presso l'A.I.M.A. tra il 1 dicembre e il 15 gennaio di ogni anno.

Domanda presentata per tramite di:

Spazio riservato all'Organismo (Organizzazione Professionale, etc.) che trasmette come tramite del produttore la domanda all'A.I.M.A..

Riferimenti all'ultima domanda di compensazione al reddito presentata all'A.I.M.A.:

Indicare il numero della domanda di compensazione al reddito di riferimento e l'anno di presentazione.

QUADRO A - AZIENDA

Sez. I (Dati idenficativi dell'azienda)

Riquadro 1. - RICHIEDENTE

Indicare la partita IVA, il cognome o la ragione sociale del richiedente. Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, il codice fiscale, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM).

Tutte le informazioni dovranno essere riferite al richiedente.

Riquadro 2. - DOMICILIO O SEDE LEGALE

Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del richiedente.

Riquadro 3. - UBICAZIONE AZIENDA

Indicare l'ubicazione dell'azienda (solo nel caso in cui quest'ultima risulti diversa dal domicilio o dalla sede legale del richiedente). Se l'azienda si estende su più comuni, riportare l'ubicazione del centro aziendale oppure della frazione di maggiore estensione.

Riquadro 4. - RAPPRESENTANTE LEGALE

Compilare il presente riquadro solo nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica.

SEZ. II (Superfici oggetto della domanda)

Indicare alla lettera *A) il totale delle superfici a "seminativi" interessate alla sostituzione* (somma delle superfici riportate nel quadro B) , e alla lettera *B) il totale delle superfici di cui si richiede l'ammissione al regime dei "seminativi"* (somma delle superfici riportate nel quadro C). La superficie indicata alla lettera A) deve sempre essere uguale o maggiore della superficie indicata alla lettera B).

PIANO DI SOSTITUZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

Su ciascun Quadro compilato dovrà essere riportato l'identificativo (partita Iva o codice fiscale) del dichiarante.

Quadro B - Superfici a "Seminativi" interessate alla sostituzione

Il quadro B presente nella domanda deve essere utilizzato per riportare tutte le particelle <u>in precedenza coltivate a "seminativi"</u>, di cui si chiede la sostituzione.
Ogni quadro è composto da 20 righe, nelle quali possono essere indicate altrettante particelle catastali.
Le superfici devono sempre essere espresse in ettari e are.
I quadri B compilati dovranno essere numerati progressivamente.

Riquadro 1. - COMUNE

Indicare il codice ISTAT della provincia e del comune in cui è ubicata la particella; a tal fine si fa riferimento alla circolare ministeriale n. D/1289 del 28 novembre 1995 in cui viene riportato in allegato l'elenco dei comuni d'Italia e dei relativi codici ISTAT; indicare inoltre per esteso la denominazione del comune stesso.

Riquadro 2. - CASI PARTICOLARI

Nel caso in cui la particella è stata interessata da frazionamenti o da riordino catastale avvenuti successivamente alla data di presentazione della domanda seminativi nella quale sono state dichiarate le particelle oggetto della domanda di ammissione, indicarne il motivo utilizzando la seguente codifica:

ALLEGATO III

CODIFICA DELLE RAGIONI PERTINENTI ED OBIETTIVE PER LA SOSTITUZIONE

CODICE GIUSTIFICAZIONE	DESCRIZIONE
1	Esigenza di avvicendamento e/o rotazione delle colture
2	"stanchezza" del terreno dovuta ad accumulo di tossine e/o microtossine, al proliferare di una flora spontanea infestante o ad altre cause
3	Eliminazione delle consociazioni colturali: in particolare colture promiscue erbacee-arboree
4	Ricostruzione del "franco" di coltivazione (esempio: asportazione di terreno agrario a seguito di eventi calamitosi, inondazioni)
5	Rideterminazione di un ordinamento colturale e/o di un indirizzo produttivo resosi necessario a seguito di un evento calamitoso (incendio)
6	trasformazioni idraulico-agrarie (fornitura di acqua per l'irrigazione di un comprensorio agrario)
7	fattori tecnologici che si concretizzano in un miglioramento delle tecniche colturali e/o del patrimonio genetico che amplia la gamma di varietà adatte ai diversi ambienti agronomici e pedo-climatici
8	disinfezione, disinfestazione e trattamento del terreno
9	esigenze dettate dal rispetto della normativa relativa allo spandimento dei liquami sui terreni agricoli
10	ordinanze di istituzioni pubbliche che vietano la coltivazione di un determinato prodotto su appezzamenti di terreno esposti ad inquinamento
11	difesa idrogeologica
12	tutela e sviluppo di parchi naturali e di altre zone di particolare valore e interesse ambientale e floro-faunistico
13	vincoli ambientali per la produzione di determinati prodotti agricoli
14	rideterminazione di un ordinamento colturale e/o di un indirizzo produttivo resosi necessario a seguito di un piano di ristrutturazione dell'azienda in causa
15	esigenze di ordine economico o altre ragioni pertinenti ed oggettive di carattere generale

ALLEGATO IV

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

TRASFERIMENTO DELL'OBBLIGO DELLA MESSA A RIPOSO AI SENSI DELL'ART. 7 DEL REG. 1765/92
RACCOLTO ....

(SPAZIO RISERVATO AL PRODUTTORE CEDENTE) DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO **RACCOLTO 19**........

(SPAZIO RISERVATO AL PRODUTTORE CESSIONARIO) DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO **RACCOLTO 19**........

ORIGINALE PER L'A.I.M.A.

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'A.I.M.A.

QUADRO A - PRODUTTORI

SEZ. I - DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODUTTORE CEDENTE

PRODUTTORE CEDENTE 1
COGNOME O RAGIONE SOCIALE | PARTITA IVA
NOME | SESSO M F | CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA giorno mese anno | COMUNE DI NASCITA | PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE 2
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO PREFISSO NUMERO
COMUNE | PROV. | C.A.P.

SEZ. II - DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODUTTORE CESSIONARIO

PRODUTTORE CESSIONARIO 1
COGNOME O RAGIONE SOCIALE | PARTITA IVA
NOME | SESSO M F | CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA giorno mese anno | COMUNE DI NASCITA | PROV.

QUADRO B - TRASFERIMENTI

SEZ. I - RIEPILOGO DEL TRASFERIMENTO DELLA MESSA A RIPOSO

1

TIPO DI TRASFERIMENTO: 1 TOTALE 2 PARZIALE

OBBLIGO DELLA MESSA A RIPOSO TRASFERITA A1 ettari are
COMUNE DAL QUALE VIENE TRASFERITO L'OBBLIGO DELLA MESSA A RIPOSO
COD. ISTAT Prov. Comune | DENOMINAZIONE | PROV.

SUPERFICIE MESSA A RIPOSO PER CONTO DEL CEDENTE B1 ettari are
COMUNE NEL QUALE VIENE TRASFERITO L'OBBLIGO DELLA MESSA A RIPOSO
COD. ISTAT Prov. Comune | DENOMINAZIONE | PROV.

SEZ. II - MOTIVI DEL TRASFERIMENTO DELL'OBBLIGO DELLA MESSA A RIPOSO

1

1 TUTELA DELL'AMBIENTE 2 MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE AZIENDALE 3 ALTRO .... (specificare)

Si rammenta che:
- il diritto alla compensazione per il produttore cedente è subordinato al completo adempimento dell'obbligo di messa a riposo da parte del produttore cessionario;
- se il trasferimento viene effettuato verso una regione con una resa diversa, la superficie da mettere a riposo deve essere adattata in conseguenza.

Ai sensi della Legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Fatto a ______________ il ___ giorno ___ mese ___ anno

In fede
(firma del produttore cedente o del suo rappresentante legale)

In fede
(firma del produttore cessionario o del suo rappresentante legale)

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA (*)
(Timbro e firma del funzionario responsabile)

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:
TIPO DOCUMENTO ______________ N° ______
RILASCIATO DA ______________ IL ___/___/___

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA (*)
(Timbro e firma del funzionario responsabile)

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:
TIPO DOCUMENTO ______________ N° ______
RILASCIATO DA ______________ IL ___/___/___

(*) N.B.: L'autentica riguarda la sola sottoscrizione e non il contenuto e gli impegni riportati nel modello in causa.

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

TRASFERIMENTO DELL'OBBLIGO DELLA MESSA A RIPOSO AI SENSI DELL'ART. 7 DEL REG. 1765/92

RACCOLTO ....

(SPAZIO RISERVATO AL PRODUTTORE CEDENTE) DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO **RACCOLTO 19**........

(SPAZIO RISERVATO AL PRODUTTORE CESSIONARIO) DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO **RACCOLTO 19**........

COPIA PER IL PRODUTTORE CEDENTE

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'A.I.M.A.

QUADRO A - PRODUTTORI

SEZ. I - DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODUTTORE CEDENTE

PRODUTTORE CEDENTE 1
COGNOME O RAGIONE SOCIALE — PARTITA IVA
NOME — SESSO M F — CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE 2
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO
COMUNE — PROV. — C.A.P.

SEZ. II - DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODUTTORE CESSIONARIO

PRODUTTORE CESSIONARIO 1
COGNOME O RAGIONE SOCIALE — PARTITA IVA
NOME — SESSO M F — CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV.

QUADRO B - TRASFERIMENTI

SEZ. I - RIEPILOGO DEL TRASFERIMENTO DELLA MESSA A RIPOSO

TIPO DI TRASFERIMENTO: 1 TOTALE 2 PARZIALE 1

OBBLIGO DELLA MESSA A RIPOSO TRASFERITA A1 (ettari are) — COMUNE DAL QUALE VIENE TRASFERITO L'OBBLIGO DELLA MESSA A RIPOSO: COD. ISTAT (Prov. Comune) — DENOMINAZIONE — PROV.

SUPERFICIE MESSA A RIPOSO PER CONTO DEL CEDENTE B1 (ettari are) — COMUNE NEL QUALE VIENE TRASFERITO L'OBBLIGO DELLA MESSA A RIPOSO: COD. ISTAT (Prov. Comune) — DENOMINAZIONE — PROV.

SEZ. II - MOTIVI DEL TRASFERIMENTO DELL'OBBLIGO DELLA MESSA A RIPOSO

1 TUTELA DELL'AMBIENTE — 2 MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE AZIENDALE — 3 ALTRO .... (specificare) 1

Si rammenta che:
– il diritto alla compensazione per il produttore cedente è subordinato al completo adempimento dell'obbligo di messa a riposo da parte del produttore cessionario;
– se il trasferimento viene effettuato verso una regione con una resa diversa, la superficie da mettere a riposo deve essere adattata in conseguenza.

Ai sensi della Legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Fatto a ____________ il (giorno mese anno)

In fede (firma del produttore cedente o del suo rappresentante legale)

In fede (firma del produttore cessionario o del suo rappresentante legale)

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA (*)
(Timbro e firma del funzionario responsabile)
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:
TIPO DOCUMENTO ____________ N° ____________
RILASCIATO DA ____________ IL __/__/__

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA (*)
(Timbro e firma del funzionario responsabile)
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:
TIPO DOCUMENTO ____________ N° ____________
RILASCIATO DA ____________ IL __/__/__

(*) N.B.: L'autentica riguarda la sola sottoscrizione e non il contenuto e gli impegni riportati nel modello in causa.

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

A.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

TRASFERIMENTO DELL'OBBLIGO DELLA MESSA A RIPOSO AI SENSI DELL'ART. 7 DEL REG. 1765/92

RACCOLTO ....

(SPAZIO RISERVATO AL PRODUTTORE CEDENTE) DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO RACCOLTO 19........

(SPAZIO RISERVATO AL PRODUTTORE CESSIONARIO) DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO RACCOLTO 19........

COPIA PER IL PRODUTTORE CESSIONARIO

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'A.I.M.A.

QUADRO A - PRODUTTORI

SEZ. I - DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODUTTORE CEDENTE

PRODUTTORE CEDENTE 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE | PARTITA IVA

NOME | SESSO M F | CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) | COMUNE DI NASCITA | PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE 2

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO PREFISSO NUMERO

COMUNE | PROV. | C.A.P.

SEZ. II - DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODUTTORE CESSIONARIO

PRODUTTORE CESSIONARIO 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE | PARTITA IVA

NOME | SESSO M F | CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) | COMUNE DI NASCITA | PROV.

QUADRO B - TRASFERIMENTI

SEZ. I - RIEPILOGO DEL TRASFERIMENTO DELLA MESSA A RIPOSO

1

TIPO DI TRASFERIMENTO: 1 TOTALE 2 PARZIALE

OBBLIGO DELLA MESSA A RIPOSO TRASFERITA A1 (ettari are)

COMUNE DAL QUALE VIENE TRASFERITO L'OBBLIGO DELLA MESSA A RIPOSO: COD. ISTAT (Prov. Comune) | DENOMINAZIONE | PROV.

SUPERFICIE MESSA A RIPOSO PER CONTO DEL CEDENTE B1 (ettari are)

COMUNE NEL QUALE VIENE TRASFERITO L'OBBLIGO DELLA MESSA A RIPOSO: COD. ISTAT (Prov. Comune) | DENOMINAZIONE | PROV.

SEZ. II - MOTIVI DEL TRASFERIMENTO DELL'OBBLIGO DELLA MESSA A RIPOSO

1

1 TUTELA DELL'AMBIENTE 2 MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE AZIENDALE 3 ALTRO .... (specificare)

Si rammenta che:

- il diritto alla compensazione per il produttore cedente è subordinato al completo adempimento dell'obbligo di messa a riposo da parte del produttore cessionario;
- se il trasferimento viene effettuato verso una regione con una resa diversa, la superficie da mettere a riposo deve essere adattata in conseguenza.

Ai sensi della Legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Fatto a ______ il ____ (giorno mese anno)

In fede (firma del produttore cedente o del suo rappresentante legale)

In fede (firma del produttore cessionario o del suo rappresentante legale)

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA (*) (Timbro e firma del funzionario responsabile)

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:

TIPO DOCUMENTO __________ N° __________

RILASCIATO DA __________ IL __/__/__

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA (*) (Timbro e firma del funzionario responsabile)

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:

TIPO DOCUMENTO __________ N° __________

RILASCIATO DA __________ IL __/__/__

(*) N.B.: L'autentica riguarda la sola sottoscrizione e non il contenuto e gli impegni riportati nel modello in causa.

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI TRASFERIMENTO DELL'OBBLIGO DELLA MESSA A RIPOSO (art. 7 del Reg. CEE n° 1765/92)

Il presente modello di trasferimento dell'obbligo della messa a riposo, ai sensi dell'art. 7 del Reg. CEE n° 1765/92, deve essere utilizzato per comunicare all'A.I.M.A. ogni cessione di tale obbligo da un produttore (cedente) all'altro (cessionario).
Il modello, compilato in ogni sua parte in modo chiaro ed in stampatello, deve pervenire all'A.I.M.A., in originale (copia verde), contestualmente alla domanda di compensazione al reddito del PRODUTTORE CESSIONARIO.
Le restanti due copie devono essere conservate rispettivamente dal produttore cessionario e dal produttore cedente.

Spazio riservato al produttore cedente l'obbligo:
Indicare, se si è già compilata la propria domanda di compensazione al reddito, il numero della domanda ed il relativo anno di raccolto; in caso contrario lasciare gli spazi in bianco.

Spazio riservato al produttore cessionario dell'obbligo:
Indicare il numero della domanda di compensazione al reddito alla quale va allegato il presente modello di trasferimento ed il relativo anno di raccolto.

QUADRO A - PRODUTTORI

SEZ. I *(Dati identificati del produttore cedente)*

Riquadro 1. - PRODUTTORE CEDENTE
Indicare la partita IVA, il cognome o la ragione sociale del produttore cedente. Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, il codice fiscale, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM).

Riquadro 2. - DOMICILIO O SEDE LEGALE
Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del produttore cedente.

SEZ. II *(Dati identificati del produttore cessionario)*

Riquadro 1. - PRODUTTORE CESSIONARIO
Indicare la partita IVA, il cognome o la ragione sociale del produttore cessionario. Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, il codice fiscale, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM).

QUADRO B - TRASFERIMENTI

SEZ. I *(Riepilogo del trasferimento della messa a riposo)*

Riquadro 1.
Indicare se il trasferimento è parziale, cioè se si trasferisce solo una parte dell'obbligo, o totale, cioè se si trasferisce tutto l'obbligo della messa a riposo al produttore cessionario, barrando l'apposita casella.
Riportare l'obbligo della messa a riposo trasferito dal produttore cedente, esprimendolo in ettari ed are (casella A1).
Tale superficie deve essere determinata in base alla percentuale di messa a riposo ordinaria dovuta dal produttore cedente, aumentata di un punto percentuale (10% + 1% = 11%). Nel caso in cui il trasferimento sia parziale (vedi titolo VII cap. 7.VII della circolare ministeriale n° D/478 del 10.8.94), dalla superficie da mettere a riposo, calcolata come sopra descritto, va sottratta la superficie messa a riposo dal produttore cedente; la differenza è la superficie di cui il produttore cedente trasferisce gli obblighi della messa a riposo.
Riportare il codice ISTAT e la denominazione del comune nonché la sigla della provincia ove è ubicata la superficie a seminativi oggetto di domanda di compensazione al reddito del produttore cedente che ha dato origine al trasferimento dell'obbligo della messa a riposo.
Riportare la superficie messa a riposo dal produttore cessionario per soddisfare l'obbligo del produttore cedente (casella B1).
Tale superficie (casella B1) sarà uguale a quella indicata dal produttore cedente (casella A1) se ricade nella stessa zona del piano di regionalizzazione (vedi allegato XV della circolare ministeriale n° D/1289 del 28.11.1995); dovrà essere adeguata in conseguenza se il trasferimento viene effettuato verso una zona con resa diversa (vedi esempi seguenti).
Riportare il codice ISTAT e la denominazione del comune nonchè la sigla della provincia ove viene trasferita la superficie da mettere a riposo.

SEZ. II *(Motivi del trasferimento dell'obbligo della messa a riposo)*

Riquadro 1.
Barrare la casella corrispondente alla motivazione per cui viene trasferito l'obbligo della messa a riposo.

ESEMPIO 1

AZIENDA A - CEDENTE
- ZONA: Roma pianura RESA "SET-ASIDE" : 40,25 ql.
- Superficie a seminativi oggetto di domanda di compensazione = 20 ha
- Trasferimento totale

AZIENDA B - CESSIONARIA
- ZONA: Roma pianura RESA "SET-ASIDE" : 40,25 ql.
- Superficie a seminativi oggetto di domanda di compensazione = 100 ha

Ai sensi della Legge n. 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

N.B.: Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato secondo le disposizioni previste dalla Legge n. 675 del 31/12/96.

AZIENDA A		AZIENDA B				
SUPERFICIE COLTIVATA (ha)	OBBLIGO DI MESSA A RIPOSO DA TRASFERIRE (ha)	SUPERFICIE A SEMINATIVI OGGETTO D'AIUTO (ha)	SUPERFICIE DA METTERE A RIPOSO DI SPETTANZA DEL CESSIONARIO (ha)	SUPERFICIE DA METTERE A RIPOSO DI SPETTANZA DEL CEDENTE (ha)	SUPERFICIE DA METTERE A RIPOSO TOTALE (ha)	SUPERFICIE COLTIVATA (ha)
20,00	(10% + 1%) 2,20	100,00	5,00	2,20	12,20	87,80

ESEMPIO 2

AZIENDA A - CEDENTE
- ZONA: Roma pianura RESA "SET-ASIDE" : 40,25 ql.
- Superficie a seminativi oggetto di domanda di compensazione = 20 ha
- Trasferimento totale

AZIENDA B - CESSIONARIA
- ZONA: Latina pianura RESA "SET-ASIDE" : 48,26 ql.
- Superficie a seminativi oggetto di domanda di compensazione = 100 ha

AZIENDA A		AZIENDA B				
SUPERFICIE COLTIVATA (ha)	OBBLIGO DI MESSA A RIPOSO DA TRASFERIRE (ha)	SUPERFICIE A SEMINATIVI OGGETTO D'AIUTO (ha)	SUPERFICIE DA METTERE A RIPOSO DI SPETTANZA DEL CESSIONARIO (ha)	SUPERFICIE DA METTERE A RIPOSO DI SPETTANZA DEL CEDENTE (ha)	SUPERFICIE DA METTERE A RIPOSO TOTALE (ha)	SUPERFICIE COLTIVATA (ha)
20,00	(10% + 1%) 2,20	100,00	10,00	1,83(*)	11,83	88,17

(*) : (Superficie messa a riposo da trasferire) X (resa zona del cedente) : (resa zona del cessionario) = (superficie messa a riposo dal cessionario di spettanza del cedente)
2,20 x 40,25 : 48,26 = 1,83 ha.

98A11008

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Avviso relativo alla avvenuta scadenza del termine per l'emanazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 30 dicembre 1998 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 97/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L n. 202 del 30 luglio 1997 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 78 del 9 ottobre 1997.

98A11025

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 10 dicembre 1998 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Simonetta Ferri, console onorario del Regno del Belgio a Pescara.

In data 30 novembre 1998 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Mauro Ferraris, console onorario della Repubblica dell'Uganda a Milano.

In data 30 novembre 1998 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Mugurel Alexandru Buje, console generale di Romania a Milano.

In data 14 dicembre 1998 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Miguel Benzo Perea, console generale di Spagna a Napoli.

98A11158

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Disciplinare per l'indicazione geografica protetta «Suino pesante padano»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Suino pesante padano» è riservata alla carne di suino fresca destinata principalmente alla trasformazione in salumi e prosciutti crudi tipici ed in parte al consumo fresco, le cui qualità, reputazione e caratteristiche sono riconducibili alla combinazione di fattori genetici, ambientali, tradizionali e di particolari tecniche di allevamento.

Art. 2.

Area di produzione

I suini destinati alla designazione di indicazione geografica protetta «Suino pesante padano» devono essere nati, allevati e macellati nell'ambito dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Piemonte.

Art. 3.

Razze e morfologia

Sono ammessi i suini riconducibili alle razze Large White italiana e Landrace italiana.

Sono ammessi inoltre suini ottenuti dall'incrocio dei soggetti delle razze suddette con quelli di razza Duroc, quest'ultima non deve superare la percentuale massima del 50%.

Il padre dei soggetti destinati al macellazione deve essere iscritto al libro genealogico.

Caratteristiche morfologiche; la morfologia degli animali è quella prevista dal regolamento dei libri genealogici delle razze di cui sopra. Si tratta di un suino con cute depigmentata e setole bianche, di taglia elevata e a maturazione tardiva. La grande taglia è sostenuta da arti forti e scheletro robusto con una struttura equilibrata e armonica, non troppo allungata, compatta, di forma cilindrica, con ventre sostenuto masse muscolari abbondanti, non globose o eccessivamente pronunciate. Le spalle sono aderenti al tronco, muscolose, ma compatte, i lombi sono larghi, pronunciati, non troppo lunghi, la groppa è diritta e lunga con la coda molto robusta e attaccata alta. Le cosce, il taglio più pregiato perché destinato alla produzione del prosciutto, devono essere ampie, sviluppate in senso anteroposteriore, ben discese, mai globose.

Art. 4.

Alimentazione, età e peso al macello

Le fasi alimentari nelle quali si articola la produzione del «Suino pesante padano» sono tre:

1) Avviamento: fino a 40 kg di peso vivo;

2) Accrescimento: dai 40 kg ai 90 kg di peso vivo;

3) Ingrasso: dai 90 kg di peso vivo fino alla macellazione.

Nelle tre fasi è ammessa una tolleranza del 10% in più o in meno sui pesi indicati.

Durante la fase di avviamento, pur nel rispetto di tutte le norme concernenti la preparazione ed il commercio dei mangimi zootecnici, non si applicano particolari limitazioni tranne l'esclusione di tutti gli alimenti di origine animale, eccezion fatta per:

derivati e sottoprodotti del latte freschi e conservati;

farine di pesce;

plasma opportunamente trattato;

derivati proteici dell'uovo.

Nelle fasi successive di accrescimento ed ingrasso è fatto divieto di impiego delle materie prime sotto riportate:

mangimi semplici di qualsiasi origine e natura che contengano sostanze indesiderate in quantità superiori a quelle previste dalle norme vigenti per gli alimenti destinati all'uomo;

scarti di mensa;

oli di pesce;

panelli in genere;

borlande di distilleria ad eccezione di quelle presenti nei melassi (in questi casi il contenuto in azoto totale del melasso deve essere inferiore al 2%);

biscotti, grissini, merendine ed altri sottoprodotti ad alto contenuto di grassi ossidati o facilmente ossidabili;

prodotti ammuffiti o comunque deteriorati e/o contaminati da micotossine, residui di farmaci, disinfettanti, ratticidi, diserbanti e pesticidi;

sottoprodotti del riso;

scarti di macellazione e farine animali in genere, ad eccezione di quelle esplicitamente menzionate nell'apposito disciplinare alimentare;

oli, grassi e lipidi in genere se utilizzati come tali, quando sono caratterizzati da un elevato grado di insaturazione ($\geq$ 15% di acido linoleico);

nel caso in cui, su prescrizione veterinaria, vengano effettuati trattamenti terapeutici di qualsiasi tipo, la durata dei tempi di sospensione prima della macellazione deve essere raddoppiata rispetto a quella minima prevista dalla legge per i singoli principi attivi utilizzati.

Alimenti consentiti.

L'utilizzazione degli alimenti consentiti viene regolata da apposito disciplinare alimentare (v. allegato 1), facente parte integrante del presente disciplinare.

Si sottolinea che l'alimentazione deve essere distribuita sotto forma liquida preferibilmente utilizzando siero di latte e razionata per assicurare accrescimenti giornalieri adeguati all'età e al peso ottimali al macello previsti al presente articolo.

Età e peso al macello.

I suini destinati al macello devono aver raggiunto alimeno 10 mesi d'età (300 gg.) ed almeno un peso di 160 kg (peso medio per partita).

Art. 5.

Caratteristiche delle carni e del grasso

Il «Suino pesante padano» all'atto della sua immissione alla fase di trasformazione o al consumo fresco deve presentare i seguenti caratteri distintivi:

caratteristiche della carne: carni mature, sode, compatte, sapide, eccellente tenuta alla cottura e ottima idoneità alla trasformazione;

colore della carne: buona colorazione del muscolo con esclusione di carni pallide, flaccide essudative (PSE) o scure, secche e rigide (DFD) o eccessivamente marezzate;

percentuale di carne magra: la carcassa di Suino pesante padano alla macellazione deve essere compresa nelle classi U, R, e O della griglia comunitaria di valutazione Europ (reg. CEE n. 3220/84 e decisione della Commissione del 21 dicembre 1988);

colore del grasso: il grasso di copertura deve essere bianco o rosato, senza colorazioni anomale;

consistenza del grasso: il grasso deve essere consistente, senza essere ossidato o untuoso; la consistenza è misurata mediante numero di jodio e contenuto percentuale in acido linoleico. Il numero di iodio deve essere inferiore a 70 e il contenuto in acido linoleico deve essere inferiore al 15% sul singolo campione;

copertura di grasso: la coscia freca rifilata di Suino pesante padano non deve avere copertura inferiore ai 20 mm. misurata verticalmente presso la testa del femore. La copertura presente in «corona» deve essere tale da non permettere il distacco della cotenna dalla fascia muscolare sottostante.

Art. 6.

Identificazione dei suini e logo di IGP

Identificazione dei suini vivi.

L'identifcazione dei suini vivi avviene ad opera dell'allevatore mediante un tatuaggio che ne garantisce il riconoscimento e la provenienza.

La marcatura dei soggetti deve essere effettuata sotto scrofa dopo circa 20 gg. dalla nascita e comunque entro lo svezzamento, sul piatto esterno di entrambe le cosce con tatuaggio a simboli da cui dovranno risultare ben individuati: logo di identifcaaione (rappresentante il muso di un suino stiliziato a puntini raggruppati), sigla della provincia, una lettera dell'alfabeto corrispondente al mese di nascita e numero di codice dell'allevamento.

Le caratteristiche del logo di identificazione e del tatuaggio indelebile sono descritte nell'allegato 2.

Logo della denominazione «Suino pesante padano».

Il logo di IGP «Suino pesante padano», è riservato esclusivamente alle mezzene e ai singoli tagli derivati da suini aventi il logo di identificazione e i requisiti previsti dall'art. 4 e dall'art. 5.

L'applicazione del logo di IGP avviene dopo le verifiche di un esperto incaricato dall'Organismo di Controllo.

Si riporta il logo di IGP «Suino pesante padano». esso rappresenta il profilo stilizzato di un suino a forma di «Q».

In ogni sua applicazione il logo dovrà riportare anche la menzione indicazione geografica protetta e/o IGP.

Le caratteristiche del logo della denominazione «Suino pesante padano» e i metodi di applicazione sono descritte nell'allegato 3.

ALLEGATO 1

DISCIPLINARE ALIMENTARE

Alimenti ammessi nella fase di avviamento:

In questa fase non vi sono particolari ragioni per le quali si debbano mettere in atto specifiche limitazioni alimentari sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello qualitativo, ad eccezione di quelle indicate nell'art. 4. Ciò in considerazione del lungo lasso di tempo che intercorre prima della macellazione. In questa fase è necessario attuare una alimentazione funzionale ed adeguata per mantenere in buona salute l'animale. Si consolida in tal modo uno sviluppo dello scheletro e dei muscoli tale da favorire le caratteristiche qualitative del prodotto finale.

Alimenti ammessi nella fase di accrescimento:

La presenza di cereali e derivati, nel loro complesso, non dovrà essere inferiore al 45% della sostanza secca.

Oltre agli alimenti autorizzati per la fase di ingrasso possono essere impiegati:

Corn gluten feed e/o semola glutinata di mais	fino al 5% della razione
Carrube denocciolate	fino al 3% della razione
Farina di estrazione di soia	fino al 20% della razione
Farina di pesce	fino all'1% della razione
Latticello ([1])	fino a 6 litri/capo giorno
Distillers	fino al 3% della razione
Lipidi aggiunti (con p. di fusione > di 36 ºC e ac. linoleico < 15%)	fino al 2% della razione
Lisati proteici vegetali	fino all'1% della razione
Sali minerali ([2])	fino al 3% della razione

Alimenti ammessi nella fase di ingrasso:

La presenza di cereali e loro derivati nella fase d'ingrasso non dovrà essere inferiore al 55% della sostanza secca:

Mais	fino al 55% della razione
Pastone di granella e/o pannocchia	fino al 55% della razione
Sorgo	fino al 40% della razione
Orzo	fino al 40% della razione
Frumento	fino al 25% della razione
Triticale	fino al 25% della razione
Avena	fino al 25% della razione
Cereali minori	fino al 25% della razione
Cruscami (3)	fino al 20% della razione
Patata disidratata (4)	fino al 15% della razione
Manioca (4)	fino al 5% della razione
Polpe di bietola suppressate ed insilate	fino al 15% dea razione
Expeller di lino	fino al 2% della razione
Polpe secche esauste di bietola	fino al 4% della razione
Marco mele e pere, buccette d'uva o di pomodori (5)	fino al 2% della razione
Siero di latte (1)	fino ad un massimo di 15 l. capo/giorno
Latticello (1)	fino ad un massimo di 250 gr. capo/giorno di sostanza secca
Farina disidratata di medica	fino al 2% della razione
Melasso (6)	fino al 5% della razione
Farina di estrazione di soia	fino al 15% della razione
Farina di estrazione di girasole	fino al 8% della razione
Farina di estrazione di sesamo	fino al 3% della razione
Farina di estrazione di cocco	fino ai 5% della razione
Farina di estrazione di germe di mais	fino al 5% della razione
Pisello e/o altri semi di leguminose con grasso < 3%	fino al 5% della razione
Lievito di birra e/o di torula	fino al 2% della razione
Sali minerali (2)	fino al 3% della razione

---

(1) Siero e latticello insieme non devono superare i 15 litri capo/giorno.
(2) Sali di calcio, fosforo, sodio e magnesio autorizzati dalla normativa vigente.
(3) Nel loro complesso frumento, triticale e cruscarni non devono superare il 40% della razione.
(4) Patata disidratata e manioca ingieme: non più del 15%.
(5) Ammessi quali veicoli di integratori.
(6) Se associato a borlande il contenuto totale di oto deve essere inferiore al 2%.

Ulteriori indicazioni relative alle tre fasi:

tutti i valori percentuali degli alimenti soprariportati sono espressi in sostanza secca (s.s.);

rispetto al valore percentuale indicato per ciascun alimento sono ammesse tolleranze del 10% in più o in meno;

l'uso di additivi deve essere limitato a quelli esplicitamente autorizzati e finalizzato alla copertura dei fabbisogni specifici degli animali (vitamine, elementi traccia, aminoacidi) o ad assicurare una buona conservazione dei mangimi. Possono essere inoltre impiegati i cosiddetti «additivi senza residui» (probiotici e prebiotici) con l'obiettivo di migliorare l'igiene del digerente e dì conseguenza, la qualità delle carni. Per tutti gli additivi e in ogni caso auspicabile ricorrere a preparazioni stabili e durature nel tempo, che garantiscano buona miscelabilità e che siano dotate di modeste volatilità ed elettrostaticità;

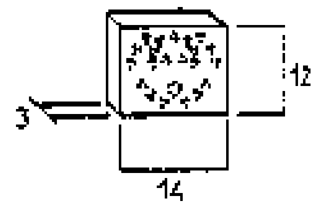
ai fini di ottenere un grasso di copertura di buona qualità consentita una presenza massima di acido linoleico pari al 2% della sostanza secca della dieta.

ALLEGATO 2

IDENTIFICAZIONE DEI SUINI VIVI

I suini vivi vengono identificati con un tatuaggio apposto mediante l'utilizzazione di un sistema di punzoni ad aghi multipli. Tale tatuaggio è costituito da quattro elementi:

1) logo di identificazione: rappresenta una testa di suino stilizzata a puntini raggruppati inserita in un punzone ad aghi multipli a forma di parallelepipedo le cui dimensioni sono di 14 × 12 × 3 mm come di seguito riportato:

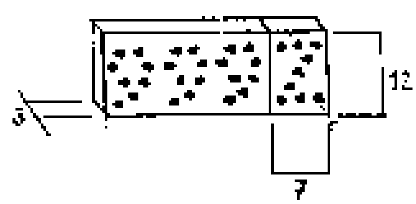


2) sigla della provincia;

3) codice numerico di identificazione dell'allevamento;

4) lettera alfabetica variabile che indica il mese di nascita dell'animale.

Questi ultimi tre elementi del tatuaggio sono codici alfanumerici il cui modulo elementare aggregabile in multipli di se stesso, è costituito da un punzone ad aghi multipli a forma di parallelepipedo le cui dimensioni sono di 7 × 12 × 3 mm. come di seguito riportato:



L'inchiostro utilizzato per i tatuaggi è atossico e di colore nero.

Si riporta a scopo esemplificativo un esempio di tatuaggio di identificazione.

logo di identificazione 1)  **AB** 2) sigla provincia

codice allevamento 3) **999Z** 4) lettera mese

ALLEGATO 3

LOGO DELLA DENOMINAZIONE IGP E SUA APPLICAZIONE

Il logo della IGP «Suino pesante padano» rappresenta la lettera *Q* stilizzata, di forma ovale, che delinea il profilo del muso di suino.

Sulle mezzene e sui tagli con cotenna il logo di IGP sarà applicato con timbratura a fuoco con dimensioni fisse di mm 41 × 36 riportate di seguito:

Sui tagli freschi senza cotenna il logo potrà essere applicato con timbro ad inchiostro sanitario, con marcatura laser o con altra tecnica che dia garanzie di applicazione visibile, igienica ed indelebile.

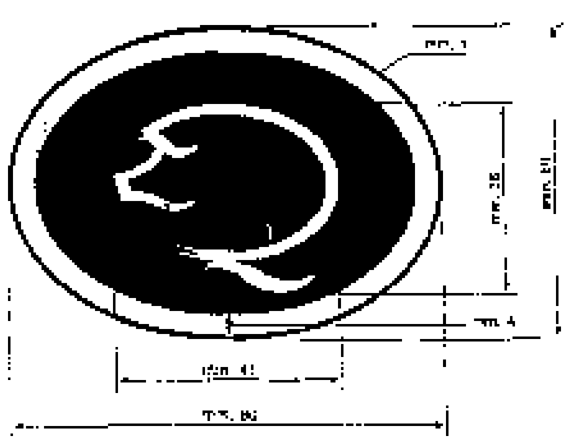
Sui tagli minori, sulle porzioni da consumo fresco, sulle carnette e sui triti provenienti dai laboratori di sezionatura, qualora non sia possibile la timbratura o marcatura sopracitata, l'applicazione del logo di IGP sarà ammessa solo in caso di confezioni chiuse con nastrature inamovibili.

Per la variabilità delle pezzature dei tagli minori e delle porzioni per il consumo fresco le dimensioni del logo di IGP potranno essere ridotte della metà, di un quarto o di un ottavo rispetto a quelle fisse stabilite per il marchio a fuoco applicato sui tagli con cotenna.

Etichette e confezioni.

Sulle etichette e sulle confezioni il logo di IGP dovrà essere di colore giallo (pantone n. 109 *C)* su sfondo di colore bordeaux/amaranto (pantone n. 201 *C*) racchiuso in una curva policentrica avente gli assi di 80 e 60 mm, compreso il bordo di 4 mm di colore giallo (pantone n. 109 *C*) e il bordo esterno di 1 mm di colore bordeaux/amaranto (pantone n. 201 *C*). Tali dimensioni potranno essere ridotte della metà, di un quarto o di un ottavo.

Si riporta a scopo esemplificativo il logo di IGP per etichette e confezioni.



GIALLO = PANTONE 109C
ROSSO = PANTONE 201C

98A11077

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Estinzione della fondazione denominata «Fondazione famiglia Basile di Messina», in Messina

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1998 è stata estinta la fondazione denominata «Fondazione famiglia Basile di Messina», con sede in Messina.

98A11112

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione denominata «Associazione Mauro De Andrè», in Genova

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1998 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione denominata «Associazione Mauro De Andrè», con sede in Genova, e ne è stato approvato lo statuto.

98A11113

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco di medicinali antiblastici iniettabili erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, a partire dal 1º gennaio 1999, secondo le modalità previste dall'art. 68, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo».

L'art. 68, comma 6, della legge citata in epigrafe, recentemente approvata, prevede che: «Dal 1º gennaio 1999 i medicinali antiblastici sono erogati a carico del Servizio sanitario nazionale esclusivamente attraverso le strutture ospedaliere o le altre strutture accreditate in regime di ricovero, day-hospital o assistenza domiciliare. Nei casi in cui
l'azienda sanitaria locale non abbia predisposto e resa operativa l'assistenza domiciliare ai pazienti oncologici, i medicinali indicati dal presente comma sono dispensati dalle farmacie ospedaliere per il tramite delle farmacie territoriali, secondo modalità predisposte con decreto emanato dal Ministro della sanità di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni più rappresentative delle farmacie pubbliche e private e le organizzazioni delle imprese distributrici».

Ai fini dell'applicazione della disposizione citata, il Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, acquisito il parere della Commissione unica del farmaco, ha operato la ricognizione dei prodotti medicinali antiblastici iniettabili, aventi esclusivamente indicazioni antitumorali. I prodotti medicinali sopra definiti sono quelli riportati nell'elenco allegato. La CUF si è riservata di individuare, quanto prima, i medicinali aventi come indicazione non esclusiva il trattamento oncologico, ai quali parimenti applicare la disposizione sopra richiamata.

ELENCO PRODOTTI MEDICINALI ANTIBLASTICI INIETTABILI
CON ESCLUSIVA INDICAZIONE ANTITUMORALE - COMMA 6, ART. 68, FINANZIARIA 1999

AIC	SPECIALITÀ	CONFEZIONE	ATC	Principio Attivo	Ditta Titolare AIC
022393 045	ADRIBLASTINA	1 FLAC. LIOF IV 50 MG	L01DB01	ADRIAMICINA CLORIDRATO	PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.
022393 060	ADRIBLASTINA	1 FLAC. SOLUZIONE PRONTA 50 MG/25 ML	L01DB01	ADRIAMICINA CLORIDRATO	PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.
022391 015	ARACYTIN	1 FLAC. LIOF IV SC 100 MG + 1 FIALA 5 ML	L01BC01	CITARABINA	PHARMACIA & UPJOHN N.V./S.A.
022391 027	ARACYTIN	1 FLAC. LIOF IV SC 500 MG + 1 FIALA 10 ML	L01BC01	CITARABINA	PHARMACIA & UPJOHN N.V./S.A.
022395 014	BLEOMICINA NIPPON KAYAKU	1 FIALA INIETTABILE LIOF 15 MG	L01DC01	BLEOMICINA SOLFATO	NIPPON KAYAKU CO. LTD
032776 027	CARBOPLATINO	1 FLACONE 150 MG/15 ML	L01XA02	CARBOPLATINO	PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.
032776 015	CARBOPLATINO	1 FLACONE 50 MG/5 ML	L01XA02	CARBOPLATINO	PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.
028491 025	CARBOPLATINO DBL	IV FLACONE 150 MG/15 ML	L01XA02	CARBOPLATINO	FAULDING PHARMACEUTICALS PLC
028491 013	CARBOPLATINO DBL	IV FLACONE 50 MG/5 ML	L01XA02	CARBOPLATINO	FAULDING PHARMACEUTICALS PLC
026543 013	CISPLATINO TEVA	1 FLAC. SOLUZIONE 10 MG/20 ML IV	L01XA01	CIS-PLATINO	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
026543 025	CISPLATINO TEVA	1 FLAC. SOLUZIONE 50 MG/100 ML IV	L01XA01	CIS-PLATINO	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
025074 030	CITOPLATINO	1 FLAC. LIOF MG 50 +1 FIALA 50 ML IV	L01XA01	CIS-PLATINO	BELLON
025074 028	CITOPLATINO	EV 1 FIALALIOF 25MG+1 FIALA 25 ML	L01XA01	CIS-PLATINO	BELLON
025074 016	CITOPLATINO	IV 1 FLAC. LIOF 10 MG+1 FIALA 10 ML	L01XA01	CIS-PLATINO	BELLON
021035 011	DAUNOBLASTINA	1 FLAC. 20 MG + 1 FLAC. 10 ML	L01DB02	DAUNORUBICINA	PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.
023681 012	DETICENE	IV 1 FLAC. 100 MG + 1 FIALA 10 ML	L01AX04	DACARBAZINA	BELLON
025289 012	ELDISINE	EV 1 FLAC. 5 MG + 1 FIALA 5 ML	L01CA03	VINDESINA SOLFATO	ELI LILLY ITALIA S.P.A.
015628 035	ENDOXAN ASTA	1 FLAC. 500 MG	L01AA01	CICLOFOSFAMIDE MONOIDRATA	ASTA MEDICA AG

AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE	ATC	Principio Attivo	Ditta Titolare AIC
015628 047	ENDOXAN ASTA	1 FLAC. 1 G	L01AA01	CICLOFOSFAMIDE MONOIDRATA	ASTA MEDICA AG
025197 070	FARMORUBICINA	1 FLAC. SOLUZIONE PRONTA 50 MG/25 ML	L01DB03	EPIRUBICINA CLORIDRATO	PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.
025197 043	FARMORUBICINA	IV 1 FLAC. POLVERE LIOF 50 MG	L01DB03	EPIRUBICINA CLORIDRATO	PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.
026542 011	FLUOROURACILE TEVA	"250" 5 FIALE 250 MG/5 ML	L01BC02	FLUOROURACILE	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
026542 035	FLUOROURACILE TEVA	5 FLAC. 500 MG/10 ML	L01BC02	FLUOROURACILE	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
023779 061	HOLOXAN	1 FLACONCINO 1 G IV	L01AA06	IFOSFAMIDE	ASTA MEDICA AG
016766 026	MITOMYCIN C	IV 1 FLAC. 10 MG	L01DC03	MITOMICINA	KYOWA ITALIANA FARMACEUTICI S.R.L.
016766 014	MITOMYCIN C	IV 3 FLACONCINI 2 MG	L01DC03	MITOMICINA	KYOWA ITALIANA FARMACEUTICI S.R.L.
027865 094	NAVELBINE	1 FLAC. 50 MG/5 ML	L01CA04	VINORELBINA TARTRATO	PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.
027865 082	NAVELBINE	1 FLAC. 10 MG/1 ML IV	L01CA04	VINORELBINA TARTRATO	PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.
026126 021	NOVANTRONE	IV 1 FLAC. 20 MG 10 ML	L01DB07	MITOXANTRONE	CYANAMID OF GREAT BRITAIN LTD
026706 034	PARAPLATIN	1 FLAC. 50 MG IV	L01XA02	CARBOPLATINO	BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A.
026706 046	PARAPLATIN	1 FLAC. 150 MG IV	L01XA02	CARBOPLATINO	BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A.
024772 028	PLATAMINE	IV 1 FLAC. 25 MG	L01XA01	CIS-PLATINO	PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.
024772 016	PLATAMINE	IV 1 FLAC.10 MG	L01XA01	CIS-PLATINO	PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.
024254 043	PLATINEX	IV 1 FLAC. SOLUZIONE PRONTA 50 ML 25 MG	L01XA01	CIS-PLATINO	BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A.
024254 031	PLATINEX	"IV" 1 FLAC. SOLUZIONE PRONTA 20 ML 10 MG	L01XA01	CIS-PLATINO	BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A.
020430 017	VELBE	1 FLAC. 10 MG + 1 FIALA 10 ML IV	L01CA01	VINBLASTINA SOLFATO	ELI LILLY ITALIA S.P.A.

AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE	ATC	Principio Attivo	Ditta Titolare AIC
024639 015	VEPESID	1 FIALA 100 MG 5 ML IV	L01CB01	ETOPOSIDE	BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A.
020782 037	VINCRISTINA	FIALA SOLUZIONE PRONTA 1MG/ML	L01CA02	VINCRISTINA SOLFATO	ELI LILLY ITALIA S.P.A.
028492 015	VINCRISTINA DBL	SIRINGA SOLUZ. PRONTA 1 MG/1 ML	L01CA02	VINCRISTINA SOLFATO	FAULDING PHARMACEUTICALS PLC
028492 027	VINCRISTINA DBL	SIRINGA PRERIEMP SOLUZ INIETT 2 MG/2 ML	L01CA02	VINCRISTINA SOLFATO	FAULDING PHARMACEUTICALS PLC
026709 016	VINCRISTINA TEVA	1 FLACONE SOLUZIONE 1 ML 1 MG/ML IV	L01CA02	VINCRISTINA SOLFATO	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
028189 088	VINORELBINE PIERRE FABRE	1 FLAC. 10 MG 1 ML	L01CA04	VINORELBINA TARTRATO	PLANTES & MEDECINES S.R.L.
028189 090	VINORELBINE PIERRE FABRE	1 FLAC. 50 MG 5 ML	L01CA04	VINORELBINA TARTRATO	PLANTES & MEDECINES S.R.L.
024601 015	VUMON	IV 1 FIALA 50 MG 5 ML	L01CB02	TENIPOSIDE	BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A.
027441 029	ZAVEDOS	1 FLAC. LIOF IV 10 MG	L01DB06	IDARUBICINA CLORIDRATO	PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.

PRODOTTI MEDICINALI ANTIBLASTICI INIETTABILI
REVOCATI DISPONIBILI SUL MERCATO PER SMALTIMENTO SCORTE
CON ESCLUSIVA INDICAZIONE ANTITUMORALE - COMMA 6, ART. 68, FINANZIARIA 1999

AIC	SPECIALITA'	CONFEZIONE	ATC	Principio Attivo	Ditta Titolare AIC
026542 023	FLUOROURACILE TEVA	5 FIALE 500 MG/10 ML	L01BC02	FLUOROURACILE	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
023779 046	HOLOXAN	1 FLACONCINO 1 G IV+ FIALA SOLVENTE	L01AA06	IFOSFAMIDE	ASTA MEDICA AG
020782 013	VINCRISTINA	FIALA 1 MG + FIALA SOLVENTE	L01CA02	VINCRISTINA SOLFATO	ELI LILLY ITALIA S.P.A.

98A11181

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 dicembre 1998

Dollaro USA	1657,97
ECU	1944,14
Marco tedesco	990,13
Franco francese	295,24
Lira sterlina	2782,41
Fiorino olandese	878,77
Franco belga	48,001
Peseta spagnola	11,638
Corona danese	260,03
Lira irlandese	2458,77
Dracma greca	5,897
Escudo portoghese	9,657
Dollaro canadese	1070,83
Yen giapponese	14,398
Franco svizzero	1213,74
Scellino austriaco	140,73
Corona norvegese	217,97
Corona svedese	205,19
Marco finlandese	325,70
Dollaro australiano	1013,85

98A11203

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Ivano Fracena

Con decreto interministeriale n. 819 in data 25 novembre 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni di demanio pubblico militare ramo difesa Esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Poligono di T.S.N.», sito nel comune di Ivano Fracena (Trento), riportato nel catasto del c.c. medesimo alla P.T. 334, F.M. 2, p.f. 307/2 e p.ed.151 dell'ufficio catasto di Borgo Valsugana - regione autonoma Trentino-Alto Adige - per una superficie complessiva di mq 7.951.

98A11026

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.7647-XV.J(929) del 1º dicembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «Echaton 6000», che la ditta «Mattioni Angela» con sede in Collalto di Tarcento (Udine) intende far produrre per proprio conto dalla ditta «F.lli Vallefuoco» in Giugliano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7648-XV.J(930) del 1º dicembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «Echaton 9000», che la ditta «Mattioni Angela» con sede in Collalto di Tarcento (Udine) intende far produrre per proprio conto dalla ditta «F.lli Vallefuoco» in Giugliano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.11952-XV.J(1724) del 1º dicembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «M.A. Mercury (d.f. Martarello Razzo Mercurio)», che la Martarello S.r.l. con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Guangxi Native Produce - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.11953-XV.J(1725) del 1º dicembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «M.A. Colourful Missle (d.f. Martarello Razzo Omega)», che la Martarello S.r.l. con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Guangxi Native Produce - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7389-XV.J(1638) del 1º dicembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «Bombetta Boscotrecase 3», che la ditta «Romano Ignazio» intende produrre nella propria fabbrica in Boscotrecase (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7385-XV.J(1634) del 1º dicembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «Bombetta Boscotrecase 1», che la ditta «Romano Ignazio» intende produrre nella propria fabbrica in Boscotrecase (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7387-XV.J(1636) del 1º dicembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «Bombetta Boscotrecase 2», che la ditta «Romano Ignazio» intende produrre nella propria fabbrica in Boscotrecase (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.6410-XV.J(1367) dell'1 dicembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «Reattore P.G. N.3», che la ditta «Parente Giuseppe» con sede in Baldissero Torinese (Torino) , località Bella Veduta intende importare dalla ditta «Carlo Alberto Fernandez» - Portogallo, o dalla «Gaspar Josè Rodriguez &

Filhos» - Portogallo, o dalla «Privatex Pyro» - Slovacchia, o dalla «Pirotecnica Tarra» - Repubblica Ceca, o dalla «Pirotecnica Esteban Martia di Motril» - Spagna, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7393-XV.J(1628) del 1º dicembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «Epm Cobra M», che la ditta «Mattioni Angela» con sede in Collalto di Tarcento (Udine) intende far produrre per proprio conto dalla ditta «Fuochi Liccardo» in Giugliano (Napoli), località Madonna del Pantano, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7394-XV.J(1629) del 1º dicembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «Epm Cobra G», che la ditta «Mattioni Angela» con sede in Collalto di Tarcento (Udine) intende far produrre per proprio conto dalla ditta «Fuochi Liccardo» in Giugliano (Napoli), località Madonna del Pantano, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7491-XV.J(1643) del 1º dicembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «Echaton 5000 Super», che la ditta «Mattioni Angela» con sede in Collalto di Tarcento (Udine) intende far produrre per proprio conto dalla ditta «Fuochi Liccardo» in Giugliano (Napoli), località Madonna del Pantano, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7381-XV.J(1630) del 1º dicembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «Echaton 5000», che la ditta «Mattioni Angela» con sede in Collalto di Tarcento (Udine) intende far produrre per proprio conto dalla ditta «Fuochi Liccardo» in Giugliano (Napoli), località Madonna del Pantano, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.8952-XV.J(1688) del 1º dicembre 1998, i manufatti denominati:

«P 5571 (d.f.: UB0611) nella versione pioggia dorata»;

«P 5571 (d.f.: UB0611) nella versione peonie rosse»;

«P 5571 (d.f.: UB0611) nella versione verde-viola lampeggiante»;

«P 5571 (d.f.: UB0611) nella versione crisantemi di colori assortiti»;

«P 5521-19 (d.f.: UB0635)»;

«P 5501A (d.f.: UB0637)»;

che la U. Borgonovo S.r.l. con sede in Inzago (Milano), località Cascina Draga intende importare dalla ditta China Panda Fireworks Manufactures Ltd. - China, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.11318-XV.J(1719) del 1º dicembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «M.A. Twin Flower (d.f. Martarello Razzo Orione)», che la Martarello S.r.l. con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Guangxi Native Produce - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.12327-XV.J(1321) del 1º dicembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «Tornado II», che la ditta «Catapano Giuseppe» intende produrre nella propria fabbrica in Saviano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10354-XV.J(1620) del 1º dicembre 1998, i manufatti esplosivi denominati:

«M.A. 0508 (d.f.: Martarello Razzo Crackling)»;

«M.A. 0509 (d.f.: Martarello Starry Night)»;

«Flying Color Butterflies (d.f. Martarello Razzo Bianco Batterflies)»;

«Glitterous Light (d.f.: Martarello Razzo Bianco Flash);

che la Martarello S.r.l. con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Horse Brand China National Native Fireworks - Cina, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.17251-XV.J(1785) del 1º dicembre 1998, i manufatti esplosivi denominati: «W1410 (d.f.: UB0410)», prodotto dalla ditta Beihai Fireworks & Firecrackers I/E Co. - Repubblica Popolare Cinese, e «P 5513 (d.F.: UB0636), prodotto dalla China Panda Fireworks Manufactures Ltd. - Repubblica Popolare Cinese, che la U. Borgonovo S.r.l. con sede in Inzago (Milano) - località Cascina Draga intende importare, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7494-XV.J(1646) del 1º dicembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «White Ring W/Golden Pistil (d.f.: Sala F. Anello Bianco Pistilli Oro)», che la Sala Fireworks S.r.l. con sede in Lucino di Rodano (Milano), località Portico dell'Oca intende importare dalla ditta Jiangxi Lidu Export Fireworks Factory - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

98A11111

Conferimento di onorificenze al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 luglio 1998, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate:

al sig. Marco Bassani con la seguente motivazione: «Con non comune ardimento e grande senso civico, insieme ad altri animosi, si poneva all'inseguimento di un malvivente che aveva perpetrato una rapina in un ufficio postale, consentendone l'arresto da parte delle Forze dell'ordine». — 26 aprile 1996 - Tabellano (Mantova);

al sig. Enrico Donà con la seguente motivazione: «Con non comune ardimento e grande senso civico, insieme ad altri animosi, si poneva all'inseguimento di un malvivente che aveva perpetrato una rapina in un ufficio postale, consentendone l'arresto da parte delle Forze dell'ordine». — 26 aprile 1996 - Tabellano (Mantova);

al sig. Fabio Furghieri con la seguente motivazione: «Con non comune ardimento e grande senso civico, insieme ad altri animosi, si poneva all'inseguimento di un malvivente che aveva perpetrato una rapina in un ufficio postale, consentendone l'arresto da parte delle Forze dell'ordine». — 26 aprile 1996 - Tabellano (Mantova);

al sig. Andrea Burato con la seguente motivazione: «Con non comune ardimento e grande generosità, nonostante il buio, non esitava a gettarsi in un fiume riuscendo a trarre in salvo una donna che vi si era gettata a scopo suicida». — 3 maggio 1996 - Vicenza.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 settembre 1998, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate con la seguente motivazione:

Ennio Mario Sodano «Funzionario prefettizio responsabile della protezione civile, accorreva tempestivamente presso una fabbrica di esplosivi nella quale si era sviluppato un violento incendio e coordinava con instancabile impegno l'intervento del personale coinvolto nello spegnimento delle fiamme impedendo, con la rapida evacuazione delle vicine abitazioni, il verificarsi di ben più gravi conseguenze». — 15 giugno 1996 - Orbetello Scalo (Grosseto);

Giorgio Chimenti «Comandante provinciale dei vigili del fuoco, accorreva tempestivamente presso una fabbrica di esplosivi nella quale si era sviluppato un violento incendio e, costantemente presente nei punti di maggior pericolo, coordinava con efficacia e professionalità le squadre impegnate nello spegnimento delle fiamme, realizzando di volta in volta l'intervento più adeguato per evitare rischi al personale impiegato e agli abitanti degli edifici vicini». — 15 giugno 1996 - Orbetello Scalo (Grosseto).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 1998, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile al carabiniere Luigi Perria con la seguente motivazione: «Con sprezzo del pericolo e generoso altruismo, si tuffava nottetempo nelle profonde e limacciose acque di un canale, in soccorso di un uomo che vi si era gettato a scopo suicida riuscendo, dopo estenuanti sforzi, a trarlo in salvo. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 13 giugno 1997 - Senago (Milano).

98A11107

Conferimento di onorificenze al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 luglio 1998, è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile alla memoria delle persone sottoindicate:

1) al sig. Franco Degli Uomini con la seguente motivazione:

«Capostazione di un casello autostradale, avuta notizia di un grave incidente verificatosi all'interno di una galleria, non esitava a recarsi sul posto per segnalare il pericolo agli automobilisti in transito. Veniva però travolto da un'automobile sopraggiunta a forte velocità, decedendo sul colpo. Nobile esempio di elette virtù civiche e non comune altruismo». — 28 marzo 1997 - Malborghetto (Udine).

2) don Pietro Pappagallo con la seguente motivazione:

«Sacerdote della Diocesi di Roma, durante l'occupazione tedesca, collaborò intensamente alla lotta clandestina e si prodigò in soccorso di ebrei, soldati sbandati, antifascisti e alleati in fuga dando loro aiuti per nascondersi e rifocillarsi. Tradito, fu consegnato ai tedeschi, sacrificando la sua vita con la serenità d'animo, segno della sua fede, che sempre lo aveva illuminato». — 24 marzo 1944 - Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 1998, è stata conferita la medaglia di bronzo al merito civile alle persone sottoindicate:

al capo Np. 3ª Cl. Np. Michele Di Domenico con la seguente motivazione: «Con grande coraggio e generosità non esitava a tuffarsi in mare, riuscendo, nonostante le avverse condizioni meteomarine, a trarre in salvo una donna in procinto di annegare». — 17 marzo 1997 - Gaeta (Latina).

al capo squadra dei VV.FF. Paolo Cappannelli con la seguente motivazione: «Con sprezzo del pericolo e generoso altruismo, si tuffava nelle acque di un fiume in soccorso di una donna che vi si era gettata a scopo suicida. Nonostante la resistenza della sventurata, riusciva, insieme ad altri animosi a trarla in salvo a riva». — 8 luglio 1997 - S. Martino in Campo (Perugia).

98A11108

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto ministeriale 10 aprile 1998, è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile per le azioni coraggiose sottoindicate:

1) vice brigadiere della Guarda di finanza Domenico Scibilia:

«Con generoso slancio, si tuffava in soccorso di tre ragazze in difficoltà nelle acque del mare e con l'aiuto di altri animosi riusciva, dopo reiterati sforzi, a trarle in salvo a riva». — 13 giugno 1996 - Noto Marina (Siracusa).

2) maresciallo di mare Francesco Agati:

«Con generoso slancio, si tuffava nelle profonde acque del porto in aiuto di un'anziana donna che vi si era gettata a scopo suicida e dopo reiterati tentativi riusciva, nonostante le resistenze della sventurata, a trarla in salvo a riva». — 7 agosto 1997 - Messina.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1998, è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile al vigile del fuoco volontario ausiliario Mario Demarco con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con pronta determinazione, generoso slancio e sprezzo del pericolo, si tuffava in mare per trarre in salvo una ragazza in procinto di annegare e una seconda volta per raggiungere il padre della malcapitata, che, nel tentativo di soccorrere la figlia, rischiava anche lui di soccombere». — 28 giugno 1997 - Porto Ferro (Sassari).

98A11109

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Con decreto ministeriale 15 settembre 1998, è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile per le azioni sottoindicate:

1) Al vigile del fuoco permanente Fabio Roncolino;

2) Al vigile del fuoco permanente Sergio Gubbiotti,

«Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si tuffava nelle acque di un fiume in soccorso di una donna che vi si era gettata a scopo suicida e riusciva, insieme ad altri animosi, a trarla in salvo». — 8 luglio 1997 - S. Martino in Campo (Perugia).

98A11110

BANCA D'ITALIA

148º Aggiornamento del 15 dicembre 1998 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1998. Emissioni di valori mobiliari e offerta in Italia di valori mobiliari esteri. Modifica delle istruzioni emanate in data 11 dicembre 1995. (*Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 1996).

La vigente normativa secondaria in materia di emissioni e offerte in Italia di valori mobiliari trova fondamento nell'art. 129 del testo unico bancario.

Come noto, tale articolo è stato modificato dal decreto legislativo n. 415 del 23 luglio 1996 (art. 64, comma 21), con il quale sono state recepite le direttive comunitarie 93/22/CEE e 93/6/CEE.

In relazione alla suddetta modifica e all'esperienza maturata negli ultimi anni, si ravvisa l'opportunità di procedere ad una revisione della normativa secondaria applicativa del citato art. 129.

In base al testo come sopra modificato dell'art. 129, le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri di ammontare non superiore a lire 100 miliardi o al maggior importo determinato dalla Banca d'Italia sono liberamente effettuabili se rientrano in tipologie previste dall'ordinamento e presentano caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR. Sono invece soggette all'obbligo di comunicazione preventiva, qualunque sia l'importo, tutte le operazioni non liberamente effettuabili.

La norma ha da un lato ampliato in maniera significativa i limiti riconosciuti agli operatori per l'emissione in piena autonomia di valori mobiliari con caratteristiche «tipizzate», dall'altro reso più stringenti i controlli sugli strumenti finanziari che, pur non essendo «standard», godevano in precedenza di una franchigia rappresentata dalla soglia di lire 10 miliardi.

Le finalità del controllo, riportate nella stessa disposizione, vanno individuate nella stabilità e nell'efficienza del mercato, condizioni necessarie per assicurare agli operatori l'allocazione ottimale dei mezzi finanziari.

È stata ribadita la competenza del CICR nella determinazione dei criteri cui la Banca d'Italia dovrà attenersi nell'esercizio dei controlli.

Sono stati introdotti per legge obblighi di segnalazione consuntiva da parte degli emittenti attribuendo alla Banca d'Italia la facoltà di richiedere a questi ultimi segnalazioni consuntive concernenti i valori mobiliari collocati in Italia. Le segnalazioni possono riguardare anche operazioni non soggette a comunicazione preventiva.

Tenuto conto che i criteri per l'esercizio dei controlli individuati dal CICR con delibera del 12 gennaio 1994 risultano coerenti con le disposizioni dell'art. 129 nel testo vigente, si ritiene di procedere alle modifiche sopra prospettate alle istruzioni di vigilanza, coerentemente con le norme in precedenza descritte nonché con quelle concernenti la raccolta in titoli delle banche (cfr. Cap. LVII delle istruzioni di vigilanza, come modificato dal 133º agg. del 19 dicembre 1996). Si è tenuto anche in considerazione il mutato contesto in cui operano gli intermediari del mercato mobiliare a seguito dell'aumento dell'aliquota (27%) della ritenuta fiscale sui certificati di deposito.

L'occasione consente di semplificare le norme, alleggerendo le incombenze degli operatori, mediante:

a) un ampliamento della categoria dei valori mobiliari esentati in ogni caso dagli obblighi di comunicazione e di quella dei titoli aventi caratteristiche «standard», cioè dei titoli che (entro determinati importi) possono essere collocati sul mercato interno senza alcuna comunicazione preventiva, ovvero a valere su una comunicazione cumulativa;

b) un innalzamento degli importi entro i quali si beneficia delle esenzioni di cui al punto precedente;

c) la possibilità di procedere in autonomia anche per le emissioni con caratteristiche non standard, a valere su una comunicazione cumulativa semestrale, corredata di informazioni circa le caratteristiche non standard e l'importo delle operazioni;

d) l'estensione della comunicazione cumulativa anche al collocamento di taluni valori mobiliari emessi da soggetti non bancari quali obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento e polizze di credito commerciale.

Più in dettaglio, è stato previsto quanto segue:

1) esenzione dall'obbligo di comunicazione di tutte le offerte in Italia di titoli emessi da stati UE;

inclusione tra i titoli «standard» di quelli con impegno al rimborso del capitale e rendimento ancorato, sulla base di semplici schemi predeterminati, ai più ricorrenti parametri borsistici italiani ed esteri aventi cedola anche trimestrale e/o indicizzati al tasso swap sulla lira o sull'Euro. Non sono considerate «standard» le obbligazioni convertibili o con warrant;

inclusione tra i valori mobiliari standard delle commercial papers emesse da società appartenenti all'area OCSE con durata media non inferiore a 3 mesi e requisiti in linea con quanto previsto dalla vigente normativa nazionale in materia di cambiali finanziarie.

Al fine di evitare che i suddetti ampliamenti della categoria dei titoli standard possano essere utilizzati per il collocamento di strumenti aventi caratteristiche e condizioni del tutto fuori mercato, viene richiesto che:

a) eventuali tassi minimi e massimi siano determinati in modo da assicurare condizioni di equità tra emittente e sottoscrittore;

b) i premi di rimborso abbiano natura finanziaria;

c) in caso di clausole di rimborso anticipato su richiesta dell'emittente, cui non corrisponda facoltà analoga per il sottoscrittore, venga precisato nel regolamento del prestito al ricorrere di quali condizioni tali facoltà possano essere esercitate;

d) la struttura finanziaria dei titoli consenta una agevole valutazione del rendimento effettivo;

2) innalzamento da lire 100 miliardi a lire 300 miliardi — nell'ipotesi di titoli quotati ovvero destinati alla quotazione sui mercati regolamentati — del limite d'importo al superamento del quale sussiste l'obbligo di effettuazione della comunicazione preventiva per i valori mobiliari aventi caratteristiche «standard» non imputabili ad una comunicazione cumulativa;

estensione a tutti gli operatori del limite di lire 500 miliardi (finora previsto per i soli organismi internazionali) relativo alle operazioni effettuabili in un'unica soluzione a valere sugli importi segnalati con la comunicazione cumulativa nonché a quelle in relazione alle quali può essere utilizzata la procedura abbreviata;

3) abrogazione del limite di lire 10 miliardi ora previsto per le comunicazioni preventive concernenti operazioni non standardizzate, conformemente al nuovo dettato di legge;

4) indicazione degli elementi informativi aggiuntivi richiesti agli operatori che intendono collocare in Italia titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione o di «repackaging», ovvero di tipo «credit linked».

Per quanto concerne le segnalazioni consuntive dei collocamenti, rimane in vigore il principio in base al quale vanno segnalate *ex post* tutte le operazioni comunicate in via preventiva, nonché quelle standard eccedenti il limite annuo di lire 10 miliardi.

In ordine ai collocamenti di titoli azionari, viene introdotto l'obbligo, per le società non bancarie, di segnalare a consuntivo le emissioni eccedenti il limite annuo di lire un miliardo. Al fine di rilevare in modo sistematico i collocamenti di azioni ed obbligazioni da parte di società non bancarie viene istituita una nuova sezione del Mod. 83 Vig. Con l'occasione, le varie sezioni del modulo sono state — per quanto possibile — uniformate, anche al fine di semplificare le fasi di compilazione e di controllo dei prospetti.

EMISSIONI DI VALORI MOBILIARI E OFFERTE IN ITALIA DI VALORI MOBILIARI ESTERI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La possibilità che si formi e si sviluppi un mercato spesso ed ordinato di titoli di debito privati è direttamente collegata all'efficacia dei controlli volti a garantire la stabilità e l'efficienza del mercato stesso.

Controlli che impediscano fenomeni di grave turbativa nell'afflusso dei titoli sul mercato favoriscono il corretto operare dei meccanismi concorrenziali, la trasparenza nella formazione dei prezzi, la tutela del risparmiatore-investitore.

In relazione a ciò l'art. 129 del d. lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, così come modificato dall'art. 64 del d.lgs. n. 415 del settembre 1996, prevede a carico dei soggetti che offrono valori mobiliari in Italia obblighi informativi nei confronti della Banca d'Italia, quando l'entità dell'operazione risulti superiore al limite ivi indicato, o al maggior importo determinato dalla Banca d'Italia ovvero qualora i valori non presentino caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia in conformita' delle deliberazioni del CICR (c.d. caratteristiche "standard").

La Banca d'Italia può differire o vietare le operazioni che possono compromettere la stabilità e l'efficienza del mercato dei valori mobiliari. L'esercizio di tale potere, sulla base dei criteri fissati dal CICR con delibera del 12.1.1994, è finalizzato ad evitare emissioni ed offerte di titoli che, per le quantità rilevanti concentrate in un determinato periodo ovvero per le particolari caratteristiche e condizioni finanziarie, possono ostacolare il buon funzionamento del mercato.

La Banca d'Italia, in conformità della citata delibera del CICR, può definire le caratteristiche "standard" dei valori mobiliari, nonchè individuare tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione ovvero assoggettate a procedure semplificate di comunicazione.

E' anche previsto un sistema di segnalazioni consuntive, finalizzato ad una rilevazione sistematica dei collocamenti di valori mobiliari effettuati, nel quale sono ricompresi anche i dati relativi ad operazioni escluse ovvero sottratte a comunicazione preventiva (quali il collocamento di azioni); le segnalazioni sono effettuate con cadenza mensile.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dalle seguenti norme del d. lgs. n.385 del 1° settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, nel seguito denominato T.U.), come modificato dal d.lgs n.415 del 23 luglio 1996:

- art. 129, che prevede la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia delle emissioni e delle offerte in Italia di valori mobiliari - aventi le caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR - superiori a L. 100 miliardi o al maggior importo determinato dalla Banca d'Italia nonchè di tutte le operazioni, qualunque sia l'importo, non aventi tali caratteristiche. Attribuisce, inoltre, alla Banca d'Italia il potere di differire o vietare le operazioni comunicate sulla base dei criteri stabiliti dal CICR;

- art. 11, che individua i casi nei quali soggetti diversi dalle banche possono effettuare raccolta di risparmio presso il pubblico nei limiti e secondo criteri stabiliti dal CICR;

- art. 12, che tra l'altro riconosce a tutte le banche, in qualunque forma costituite, la possibilità di emettere obbligazioni e titoli di deposito, rimettendo alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il compito di disciplinarne l'emissione nei casi diversi dalle obbligazioni convertibili in azioni proprie;

nonchè

dalla legge n. 43 del 13 gennaio 1994 che ha disciplinato lo strumento delle cambiali finanziarie;

dal decreto n. 436659 emanato dal Ministero del Tesoro il 28 dicembre 1992, che stabilisce che le succursali di banche comunitarie insediate in Italia sono tenute a rispettare le disposizioni di generale applicazione individuate dalla Banca d'Italia;

dal decreto n. 242631 emanato dal Ministro del Tesoro il 22 giugno 1993 in materia di emissione di obbligazioni, certificati di deposito e altri strumenti di raccolta da parte delle banche;

dalla delibera del CICR del 12.1.1994, che fissa i criteri cui la Banca d'Italia si attiene nell'esercizio dei poteri di differimento o di divieto delle operazioni comunicate ai sensi dell'art. 129 del T.U., nonchè nella definizione di procedure semplificate e nella individuazione di ipotesi sottratte all'obbligo di comunicazione;

dalla delibera del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio del 3 marzo 1994, che fissa i limiti e i criteri per la raccolta di risparmio presso il pubblico da parte dei soggetti diversi dalle banche.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "valori mobiliari", gli strumenti di raccolta di fondi, negoziati o negoziabili in un mercato, destinati ad una pluralità di investitori anche appartenenti a categorie predeterminate. Rientrano nella definizione, tra l'altro, gli strumenti del mercato monetario, i titoli rappresentativi di prodotti derivati ed i valori mobiliari atipici;

- "strumenti del mercato monetario", strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario, quali, ad esempio, i certificati di deposito e le cambiali finanziarie;

- "prodotti derivati", i contratti che insistono su elementi di altri schemi negoziali, quali titoli, valute, tassi di interesse, tassi di cambio, indici di borsa ecc. Il loro valore deriva da quello degli elementi sottostanti. Costituiscono prodotti derivati ad esempio i futures, le options, gli swaps, i forward rate agreements. Rientrano tra i titoli rappresentativi di prodotti derivati i prodotti derivati emessi in unità aventi tutte le medesime caratteristiche;

- "valori mobiliari atipici", valori mobiliari non previsti dall'ordinamento italiano. Rientrano tra i valori mobiliari atipici le polizze di credito commerciale; trattasi di strumenti di mercato monetario emessi da imprese, rappresentati da una lettera di riconoscimento del debito rilasciata dal soggetto debitore al creditore, eventualmente accompagnata da una fideiussione bancaria;

- "cambiali finanziarie" e "certificati di investimento", gli strumenti di cui alla delibera CICR del 3 marzo 1994 e relative disposizioni di attuazione;

- "commercial papers", i titoli a breve termine per la raccolta sui mercati internazionali di fondi rimborsabili;

- "titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione o di 'repackaging' di attività", i valori mobiliari per i quali il pagamento degli interessi e/o del capitale risulta - nella sostanza - condizionato alla disponibilità dei fondi derivanti da un portafoglio di attività sottostanti non cartolari (cartolarizzazione) ovvero cartolari ('repackaging');

- "titoli 'credit linked' ", i valori mobiliari per i quali il pagamento degli interessi e/o del capitale risulta - in tutto o in parte - condizionato al verificarsi o meno di uno o più eventi economici connessi con la solvibilità di un soggetto diverso da quello emittente i titoli;

- "intermediari del mercato mobiliare", le banche italiane, le società di intermediazione mobiliare, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U., sempreché autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. 24.2.1998, n. 58, e gli intermediari esteri abilitati allo svolgimento in Italia dell'attività di collocamento di strumenti finanziari per il tramite di una succursale ovvero in regime di libera prestazione di servizi;

- "stati della Zona A": gli stati che sono membri a pieno titolo dell'OCSE e quelli che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e sono associati agli accordi generali di prestito del Fondo ([1]);

---

[1] Cfr. l'allegato C del fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" della Banca d'Italia.

- "rating 'investment grade' ", il rating di qualità 'investment grade' rilasciato da almeno due società di rating riconosciute (cfr. all. C del capitolo LXI delle Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi) oppure da almeno una società di rating riconosciuta a condizione che nessuna altra società di rating riconosciuta abbia attribuito un rating inferiore;

- "stati qualificati": stati UE e stati della Zona A con rating 'investment grade';

- "soggetti qualificati": stati qualificati, organismi internazionali ai quali l'Italia partecipi in qualità di Stato membro, banche e intermediari del mercato mobiliare residenti in stati qualificati, società quotate in mercati regolamentati di stati qualificati, banche e società finanziarie controllate da intermediari del mercato mobiliare residenti in stati qualificati.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti istruzioni sono indirizzate ai soggetti che intendano emettere od offrire valori mobiliari in Italia.

5. Operazioni non assoggettate alla disciplina

Sono escluse dalla disciplina del presente capitolo, oltre ai valori mobiliari da collocare sui mercati esteri, le emissioni e le offerte in Italia di:

- titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

- titoli azionari, semprechè non rappresentativi della partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio di tipo chiuso o aperto;

- quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio nazionali;

- quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio situati in altri stati dell'Unione Europea e conformi alle disposizioni dell' Unione.

6. Operazioni esentate dall'obbligo di comunicazione

Sono esentate dall'obbligo di comunicazione le emissioni e le offerte in Italia di:

- titoli di stati appartenenti all'U.E.;

- titoli garantiti da stati appartenenti all'U.E., aventi caratteristiche "standard" (cfr. Riquadro II);

- certificati di deposito e buoni fruttiferi, a tasso fisso e a tasso variabile, aventi caratteristiche "standard";

- valori mobiliari di cui al Riquadro I, punto 1, i cui importi risultano non superiori ai limiti ivi indicati. Tali limiti si intendono riferiti

all'ammontare complessivo delle operazioni effettuate nell'arco di un anno ([2]);

- warrants su valori mobiliari esclusi o esentati dall'obbligo di comunicazione preventiva, che comportino la consegna materiale dei titoli;
- quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio non conformi alle disposizioni dell'Unione per i quali siano state espletate le formalità previste dall'art. 42, comma 5 e seguenti, del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 .

[2] Vanno cumulate tutte le emissioni ovvero le offerte in Italia di valori mobiliari esteri di uno stesso emittente, effettuate nel corso degli ultimi dodici mesi, comprese quelle preventivamente comunicate secondo le modalità previste dalla Sezione III.

SEZIONE II

COMUNICAZIONI

1. Soggetti che effettuano la comunicazione

Le emissioni e le offerte in Italia di valori mobiliari vengono comunicate alla Banca d'Italia dall'emittente o dall'offerente ovvero da un soggetto da essi incaricato.

Nel caso di comunicazione effettuata da un soggetto diverso dall'emittente o dall'offerente, questi chiarisce a quale titolo è interessato all'operazione.

Le comunicazioni sono inoltrate alla Banca d'Italia - Amministrazione Centrale - Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria - Divisione Controlli sul Mercato Finanziario. La comunicazione può essere anticipata a mezzo telex o fax, ferma restando la necessità dell'inoltro della stessa tramite supporto cartaceo.

In caso di emittente o offerente residente, il soggetto che effettua la comunicazione ne inoltra copia alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio.

2. Modalità di comunicazione

Sono previste tre modalità di comunicazione:

- *"cumulativa"*: gli operatori italiani ed esteri possono comunicare semestralmente - entro la fine dei mesi di maggio e di novembre - le emissioni di valori mobiliari o le offerte in Italia di valori mobiliari italiani di nuova emissione ([3]) e di valori mobiliari esteri da collocare nel semestre solare successivo. Al ricorrere delle condizioni indicate al paragrafo 3. - concernenti le caratteristiche dei valori mobiliari e l'importo delle operazioni - le emissioni o le offerte comunicate in via cumulativa possono essere attuate;
- *"ordinaria"*: la comunicazione ordinaria si riferisce a singole operazioni: in particolare, contiene tutte le informazioni rilevanti che riguardano singole emissioni o offerte di valori mobiliari (quali le caratteristiche, il controvalore e il periodo di offerta dei titoli). Deve essere effettuata almeno 20 giorni prima dell'attuazione di ogni operazione da parte dei soggetti che non hanno effettuato una comunicazione cumulativa ovvero con riferimento ad operazioni per l'attuazione delle quali una comunicazione cumulativa non risulta

[3] Trattasi di valori mobiliari italiani per i quali non sia stata ancora effettuata una comunicazione preventiva ai sensi della presente sezione.

sufficiente in relazione alle caratteristiche dei valori mobiliari e/o all'importo dei titoli da collocare in unica soluzione (cfr. parr. 3 e 4);

- *"abbreviata"*: la comunicazione abbreviata sostituisce la comunicazione ordinaria nei casi individuati nel par. 5 (valori mobiliari emessi o garantiti da soggetti qualificati ed aventi caratteristiche uguali ad altre comunicate in via ordinaria relativamente ad una operazione già effettuata dal medesimo soggetto o, in alternativa, le cui caratteristiche essenziali siano state comunicate in via ordinaria). La comunicazione abbreviata consente, ove nulla osti, l'effettuazione dell'operazione decorso un termine inferiore (5 giorni lavorativi) rispetto a quello previsto per le comunicazioni ordinarie.

Nell'allegato A si riporta il quadro riepilogativo delle diverse modalità di comunicazione.

3. Comunicazioni di tipo cumulativo

3.1 Contenuto

I soggetti che raccolgono abitualmente risparmio tramite emissione o offerta in Italia di valori mobiliari possono avvalersi di una comunicazione cumulativa, comprensiva di tutte le operazioni da realizzare nell'arco di un semestre solare (cfr. all. C, sezioni A e B).

A tale comunicazione possono far ricorso:

1) con riferimento a valori mobiliari di propria emissione e a valori mobiliari emessi da soggetti terzi (italiani e esteri) da collocare sul mercato interno:
   a. gli intermediari del mercato mobiliare;

2) con riferimento a valori mobiliari di propria emissione destinati al collocamento sul mercato interno:
   b. gli stati della Zona A con rating "investment grade" ([4]);
   c. gli organismi internazionali cui l'Italia partecipi in qualità di Stato membro;
   d. le società quotate in mercati regolamentati di stati qualificati.

I soggetti di cui sopra possono effettuare operazioni entro gli importi comunicati senza ulteriori formalità, fatto salvo quanto previsto nella sezione III, purchè ricorrano congiuntamente le condizioni di cui ai seguenti punti 1), 2) e 3):

1) valori mobiliari aventi caratteristiche "standard" (cfr. Riquadro II)
   - italiani: si tratti di obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento e polizze di credito commerciale;
   - esteri: si tratti di obbligazioni, notes o commercial papers emesse o garantite da soggetti qualificati;

valori mobiliari (italiani ed esteri) non aventi caratteristiche "standard"

---

[4] Si ricorda che i titoli emessi da stati appartenenti all'U.E. sono esentati dall'obbligo di comunicazione (cfr. sez. I, par. 5).

Si tratti di obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento, polizze di credito commerciale, notes, commercial papers, warrants.
Va allegato alla comunicazione cumulativa un prospetto che indichi, per ciascuna tipologia di operazioni, l'ammontare e le caratteristiche finanziarie di massima, nonchè, ove necessario, le informazioni di cui al sottopar. 4.1 della presente sezione. Deve comunque trattarsi di :

- titoli aventi rendimento legato alla variabilità ovvero alla stabilità ([5]) di indici di mercati azionari esteri o nazionali, quotazioni di titoli azionari o obbligazionari, tassi di interesse o di cambio, panieri costituiti dagli strumenti finanziari o dagli indicatori di cui sopra, nonchè warrants sugli strumenti finanziari e sugli indicatori di cui sopra. I valori dei parametri di indicizzazione devono essere periodicamente pubblicati su quotidiani economici a larga diffusione nazionale.

Sono esclusi altri valori mobiliari atipici e quelli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione o di "repackaging", nonchè i valori mobiliari aventi strutture similari - quali ad esempio i titoli "credit linked";

2) l'importo o il controvalore delle operazioni da effettuarsi in unica soluzione non ecceda i 500 miliardi di lire;

3) le caratteristiche essenziali delle emissioni e delle offerte in Italia di titoli non aventi caratteristiche "standard" siano già state comunicate in via preventiva e accettate dalla Banca d'Italia. In tal caso, il segnalante avrà cura di indicare gli estremi della comunicazione alla quale viene fatto riferimento.

o

o o

Qualora i valori mobiliari inseriti in una comunicazione cumulativa non siano in linea con le condizioni sub 1) e 2), è necessario effettuare una comunicazione ordinaria ovvero abbreviata ove ne ricorrano i presupposti.

Qualora non sia verificata la condizione sub 3), è necessario attendere l'approvazione della Banca d'Italia; nelle more, può essere effettuata una comunicazione ordinaria.

3.2 *Modalità e termini di comunicazione*

Le comunicazioni cumulative hanno validità semestrale e devono essere inviate alla Banca d'Italia entro il 30 novembre ed il 31 maggio con riferimento alle previsioni di emissione ovvero di offerta da realizzare nel primo e nel secondo semestre dell'anno solare.

4. Comunicazione ordinaria

---

[5] Ad esempio, sono legati alla stabilità del parametro di riferimento i titoli di tipo "corridor", ai quali è associato un rendimento tanto più elevato quanto più il parametro di riferimento rimane all'interno di un corridoio prefissato.

La comunicazione ordinaria deve essere effettuata:

- da parte dei soggetti che non hanno effettuato una comunicazione cumulativa;
- con riferimento ad operazioni ricomprese entro una comunicazione cumulativa ma con importo da collocare in unica soluzione eccedente i limiti quantitativi di cui al par. 3 e/o con caratteristiche non coerenti con quanto previsto allo stesso par. 3.

Ove ne ricorrano i presupposti, la comunicazione ordinaria può essere sostituita da una comunicazione abbreviata (cfr. par. 5).

4.1 *Contenuto*

Con la comunicazione ordinaria sono fornite informazioni su:

- quantità e importo complessivo dei valori mobiliari;
- caratteristiche finanziarie, allegando il regolamento dell'operazione;
- modalità e tempi di attuazione dell'operazione.

Inoltre:

a) nel caso di valori mobiliari (obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento, polizze di credito commerciale) emessi da soggetti non bancari, viene indicato:

- l'ammontare dei valori mobiliari ancora in circolazione, partitamente per ciascun tipo;
- l'ammontare del capitale e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- la sussistenza delle condizioni eventualmente richieste dalla disciplina (in particolare in materia di garanzie, natura del garante, bilanci in utile negli ultimi tre esercizi);

b) nel caso di valori mobiliari esteri, emessi da soggetti residenti in stati non appartenenti all'OCSE, sono fornite informazioni in ordine alla disciplina e ai controlli cui l'operazione e l'emittente sono soggetti;

c) nel caso di titoli rappresentativi di prodotti derivati, viene indicato il soggetto che sopporta il rischio e, ove di diritto estero, se lo stesso è sottoposto nel paese d'origine a vigilanza di tipo prudenziale;

d) nel caso di titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione o di "repackaging" di attività, vengono fornite le seguenti informazioni ([6]):

---

[6] Alle operazioni della specie che riguardano banche si applicano le disposizioni in materia di "Patrimonio di Vigilanza e coefficienti patrimoniali" (cfr. Cap. XII delle Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi) .

- con riferimento ai soggetti che, a vario titolo, partecipano all'operazione, denominazione, natura economico-giuridica, attività esercitate e ruolo specifico ad essi attribuito nel contesto dell'operazione in discorso (es.: cedenti o acquirenti o depositari delle attività sottostanti, soggetti incaricati di assicurare linee di credito o di liquidità ovvero di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli, controparti in operazioni di copertura);

- con riferimento alle attività sottostanti, tipologia, ammontare nominale, valore di mercato, criteri di valutazione utilizzati e perdite medie registrate negli ultimi tre anni (nel caso di attività non quotate presso un mercato ufficiale), mercato di quotazione e media dei prezzi e dei volumi scambiati nell'ultimo trimestre (nel caso di attività quotate presso un mercato ufficiale), durata, rendimento, modalità di corresponsione dei proventi, altre caratteristiche finanziarie, eventuale rating;

- dettaglio dei rischi connessi all'operazione e degli strumenti previsti per la copertura degli stessi, specificando in particolare le circostanze al verificarsi delle quali le operazioni di copertura vengono meno nonchè i casi e le condizioni di rimborso anticipato dei titoli;

- tutti gli ulteriori elementi informativi atti a meglio qualificare le operazioni.

Le informazioni di cui ai precedenti alinea devono inoltre essere fornite:

- nel caso di operazioni di cartolarizzazione o di "repackaging" di attività finanziarie a loro volta emesse a fronte di operazioni di cartolarizzazione o "repackaging", con riferimento a tutte le fasi delle operazioni;

- nel caso di strutture similari a quelle sopra indicate - quali ad esempio i titoli "credit linked" - , in quanto applicabili.

4.2 *Modalità e termini di comunicazione*

La comunicazione viene effettuata utilizzando lo schema di cui all'allegato B integrato da ogni altra notizia utile all'esame secondo le indicazioni sopra riportate. Gli elementi informativi integrativi dell'allegato B sono forniti tramite una nota sintetica redatta in lingua italiana.

Le comunicazioni pervengono alla Banca d'Italia nel periodo intercorrente tra il 30° ed il 20° giorno precedenti la data iniziale dell'operazione.

L'operazione può essere effettuata decorsi 20 giorni dal ricevimento da parte della Banca d'Italia della comunicazione, salvo quanto previsto nella sezione III.

5. Comunicazione abbreviata

5.1 *Contenuto*

I soggetti di seguito indicati possono beneficiare di un termine di comunicazione abbreviato:

- gli intermediari del mercato mobiliare;
- gli stati della Zona A con rating "investment grade" ([7]);
- gli organismi internazionali cui l'Italia partecipi in qualità di Stato membro.

I suindicati soggetti possono avvalersi della comunicazione abbreviata purchè ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

1) si tratti di valori mobiliari emessi o garantiti da soggetti qualificati aventi caratteristiche uguali ad altre comunicate in via ordinaria relativamente ad una operazione già effettuata dal medesimo soggetto o, in alternativa, le cui caratteristiche essenziali siano state comunicate in via preventiva e accettate dalla Banca d'Italia;

2) l'importo o il controvalore delle operazioni da effettuarsi in unica soluzione non ecceda i 500 miliardi di lire.

5.2 *Modalità e termini di comunicazione*

La comunicazione è effettuata utilizzando lo schema di cui all'allegato B. Dal ricevimento della comunicazione da parte della Banca d'Italia decorre un termine di 5 giorni lavorativi. Trascorso tale termine, fatto salvo quanto previsto nella sezione III, l'operazione può essere effettuata.

[7] Cfr. nota (4).

SEZIONE III

INTERVENTI DELLA BANCA D'ITALIA

1. Termini per l'intervento e la richiesta di informazioni integrative.

Quando ricorrono le condizioni specificate nel seguito (cfr. paragrafi 2 e 3), la Banca d'Italia può differire o vietare le offerte nei termini di:

- 20 giorni dal ricevimento della comunicazione ordinaria;
- 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione con termine abbreviato.

La Banca d'Italia può differire o vietare le emissioni o le offerte inserite in una comunicazione cumulativa, anche durante il semestre oggetto della comunicazione, quando - in relazione ad eventi successivamente manifestatisi - ricorrano le condizioni specificate nel paragrafo 2.

La Banca d'Italia può chiedere, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione ordinaria o cumulativa ed entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione con termine abbreviato notizie e dati aggiuntivi. In tale ipotesi il termine è interrotto: dal ricevimento delle informazioni richieste decorre, in entrambi i casi, un nuovo termine di 20 giorni.

2. Interventi connessi all'ammontare delle operazioni.

2.1 Differimento

Nel caso in cui l'ammontare delle emissioni e delle offerte da effettuare nello stesso periodo di tempo, considerato congiuntamente a quello di operazioni già comunicate (anche da altri soggetti), risulti incompatibile con le dimensioni e con le condizioni del mercato, primario o secondario, la Banca d'Italia, al fine di evitare la concentrazione delle operazioni, può concordare con gli emittenti un diverso calendario delle operazioni ovvero la riduzione dell'ammontare delle stesse.

In caso di mancato accordo la Banca d'Italia differisce le emissioni e le offerte per un periodo massimo di tre mesi, tenendo conto della sequenza temporale delle comunicazioni.

2.2 Divieto

La Banca d'Italia vieta l'emissione o l'offerta di valori mobiliari quando l'entità dell'operazione sia incompatibile con le dimensioni del mercato, salvo che l'operazione venga frazionata nel tempo.

3. Interventi connessi con le caratteristiche dei titoli

L'art. 129 del d.lgs. 385/93, così come modificato dall'art. 64 del d.lgs. 415/96, riconosce alla Banca d'Italia, al fine di assicurare la stabilità e l'efficienza del mercato, il potere di vietare l'emissione o l'offerta di valori mobiliari, in conformità della deliberazione del C.I.C.R. del 12.1.1994, e cioè quando:

- la raccolta tramite valori mobiliari rappresentativi di fondi rimborsabili non venga effettuata in conformità degli artt. 11 e 12 del T.U. e di altre leggi in materia nonchè di provvedimenti amministrativi emanati in forza di legge e la durata dei titoli sia inferiore a tre anni, salvo che l'ordinamento consenta limiti temporali più brevi;

- nel caso di valori mobiliari tipici, il contenuto contrattuale incorporato nell'emittendo titolo sia difforme da quello assegnato allo stesso dall'ordinamento;

- nel caso di valori mobiliari non previsti dall'ordinamento nè già dotati di un sufficiente grado di diffusione, non siano riconducibili a uno schema di generale applicazione promosso o curato da intermediari del mercato mobiliare sottoposti a forme di vigilanza prudenziale, e concordato con l'Autorità di controllo;

- nel caso di valori mobiliari rappresentativi di quote di patrimoni in gestione collettiva, l'attività di gestione sia esercitata in forme diverse da quelle consentite dalla legge;

- le condizioni finanziarie delle operazioni alterino il corretto e ordinato funzionamento del mercato o non siano improntate a criteri di semplicità e trasparenza;

- le formule di indicizzazione non facciano riferimento a indicatori calcolati con criteri di oggettività e rilevati su mercati ampi e trasparenti. La determinazione dei suddetti indicatori deve avvenire sulla base di grandezze espresse dal mercato per le quali deve essere assicurata la continuità nella misurazione e la certezza nella cadenza delle rilevazioni;

- nel caso che oggetto dell'emissione od offerta siano valori mobiliari che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o scambiare altri valori mobiliari, essi non soddisfino i medesimi requisiti richiesti per il valore mobiliare principale;

- nel caso di valori mobiliari esteri, non possa essere accertata, oltre alle condizioni di cui ai precedenti alinea in quanto applicabili, l'esistenza nel paese dell'emittente o dell'obbligato principale di discipline e controlli omologhi a quelli previsti dall'ordinamento nazionale. Qualora si tratti di prodotti derivati, non negoziati in mercati organizzati per tali prodotti, l'emittente o obbligato principale non sia un intermediario del mercato mobiliare sottoposto nel paese d'origine ad adeguate forme di vigilanza prudenziale.

SEZIONE IV

SEGNALAZIONI CONSUNTIVE

La rilevazione sistematica dei dati consuntivi in ordine al collocamento sul mercato interno di valori mobiliari risponde al duplice scopo di consentire alla Banca d'Italia di:

a) verificare la rispondenza tra le operazioni comunicate e quelle effettuate;

b) disporre di elementi informativi in ordine alle dimensioni ed all'articolazione del mercato dei valori mobiliari.

In relazione a tali finalità, si rende necessario procedere ad una rilevazione non solo dei dati relativi alle operazioni per le quali è prevista una comunicazione preventiva, ma anche di quelli concernenti operazioni non soggette a tale adempimento.

In particolare, sono assoggettati a segnalazione consuntiva alla Banca d'Italia, tramite il modulo 83 Vig. (cfr. all. D), i collocamenti in Italia di:

a) valori mobiliari la cui emissione od offerta è assoggettata a comunicazione preventiva;

b) valori mobiliari la cui emissione od offerta è, ai sensi del paragrafo 6, Sezione I, esentata dall'obbligo di comunicazione preventiva (quarto alinea), qualora l'importo delle operazioni effettuate nell'arco di 12 mesi da uno stesso emittente risulti superiore a L. 10 miliardi;

c) azioni, qualora l'importo delle operazioni effettuate nell'arco di 12 mesi da uno stesso emittente risulti superiore a L. 1 miliardo.

Le segnalazioni sono effettuate:

- *nel caso di titoli emessi da intermediari del mercato mobiliare residenti*: direttamente dall'emittente qualunque siano la natura dei titoli e le modalità di collocamento (sez. A del mod. 83 Vig.);

- *nel caso di titoli, compresi quelli azionari, emessi da soggetti diversi dagli intermediari del mercato mobiliare residenti*: direttamente dall'emittente (Sez. C del mod. 83 Vig).
  Qualora il collocamento avvenga per il tramite di intermediari, la segnalazione verrà effettuata anche da ciascun intermediario partecipante al collocamento per la singola quota intermediata (sez. B del mod. 83 Vig.).

La segnalazione ha cadenza mensile. Essa deve essere inviata in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

I soggetti non residenti che offrono titoli in Italia effettuano le segnalazione di collocamento con lettera indirizzata all'A.C. - Servizio VIF - Divisione Controlli sul Mercato Finanziario.

Riquadro I

IMPORTI RILEVANTI PER L'ASSOGGETTAMENTO ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE	
1. obbligazioni domestiche obbligazioni e notes estere cambiali finanziarie certificati di investimento commercial papers altri titoli di cui al capitolo LVII, sezione IV, delle Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi	aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II e valore nominale (1) superiore a L. 100 miliardi ovvero a L. 300 miliardi se quotati o destinati alla quotazione su mercati regolamentati
2. valori mobiliari diversi da quelli di cui al punto 1.	qualsiasi importo

(1) Nel caso in cui i titoli non vengano emessi alla pari (per es. zero coupon) si considera il prezzo di emissione.

Riquadro II

CARATTERISTICHE "STANDARD"

Emittente:

Soggetto qualificato o soggetto residente in uno stato qualificato

Valute di denominazione:

ECU, Euro o valute di paesi OCSE

Rendimento:

Il tasso d'interesse può essere fisso, variabile, misto (in un primo periodo fisso e successivamente variabile o viceversa), purchè coerente con le condizioni di mercato al momento dell'emissione, tenuto conto della durata dei titoli e dell'emittente.

La struttura finanziaria dei titoli (ad es., modalità di indicizzazione e composizione del flusso cedolare) dovrà essere tale da non ostacolare un'agevole valutazione del rendimento effettivo.

Parametri di indicizzazione:

- indicatori di mercato monetario: rendimento dei BOT, RIBOR, LIBOR o parametri equivalenti rilevati in relazione all'Euro
- indicatori a medio-lungo termine: RENDISTATO, RENDIOB, tasso swap sulla lira o sull'Euro
- valute: ECU, Euro o valute di paesi OCSE
- indici di mercati azionari di paesi OCSE, titoli azionari quotati in mercati regolamentati di paesi OCSE, panieri costituiti dagli indici o dai titoli di cui sopra. I valori dei titoli e degli indici devono essere giornalmente pubblicati su quotidiani economici a larga diffusione nazionale. L'indicizzazione deve riferirsi ai soli interessi (deve essere comunque garantito il rimborso del capitale) ed essere rappresentata da opzioni di tipo "call" su parametri di riferimento incorporate nel titolo di debito. I titoli devono avere durata originaria pari o inferiore a 15 anni.

Tassi nominali minimi e massimi, premi di rimborso ed eventuali spread sui parametri di indicizzazione:

se fissati, non devono far sì che il rendimento complessivo del prestito sia non coerente con le condizioni dei mercati finanziari. In particolare, i tassi minimi e massimi devono essere determinati in modo da assicurare condizioni di equità tra emittente e sottoscrittore; i premi di rimborso devono avere natura finanziaria.

Periodicità della cedola:

non inferiore al trimestre o in un'unica soluzione alla scadenza.

Rimborso del capitale:

non inferiore alla pari (per tutti i titoli, compresi gli zero coupon ed i titoli similari agli zero coupon).

Inoltre,

- per le **obbligazioni**:

Tipologia:

Obbligazioni ordinarie non convertibili.

Durata originaria e durata media:

durata originaria non inferiore a 36 mesi. La durata originaria può essere inferiore a 36 mesi a condizione che la durata media dei titoli non risulti inferiore a 24 mesi. La durata media non può comunque scendere al di sotto dei 24 mesi.

In caso di riapertura delle emissioni o in caso di periodo di collocamento prolungato, la durata media dell'emissione nel suo complesso non può scendere al di sotto del limite minimo di 24 mesi. I titoli emessi non possono avere una durata residua inferiore a 18 mesi.

Rimborso anticipato su richiesta dell'emittente:

consentito trascorsi 18 mesi dalla data di chiusura del periodo di offerta dell'ultima tranche. Alla pari per i titoli diversi dagli zero coupon e dai titoli similari agli zero coupon (per i quali il prezzo di rimborso deve risultare coerente con il rendimento all'emissione del prestito). Resta ferma la possibilità per gli emittenti di procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Rimborso anticipato su richiesta del sottoscrittore :

consentito trascorsi almeno 24 mesi dalla chiusura del periodo di offerta dell'ultima tranche. Alla pari per i titoli diversi dagli zero coupon e dai titoli similari agli zero coupon (per i quali il prezzo di rimborso deve risultare coerente con il rendimento all'emissione del prestito).

Qualora sia prevista la facoltà di rimborso anticipato su richiesta dell'emittente, e non sia prevista una facoltà analoga su richiesta del sottoscrittore, dovrà essere precisato nel regolamento del prestito al ricorrere di quali condizioni la suddetta facoltà possa essere esercitata.

- per le **notes**:

Durata originaria e durata media:

non inferiore a 3 mesi per le notes emesse da organismi internazionali, stati aderenti all'OCSE, filiali e filiazioni estere di banche italiane e banche estere assoggettate a controlli omologhi a quelli previsti dall'ordinamento nazionale;

per i soggetti diversi da quelli di cui sopra, la durata media delle notes non può essere inferiore a 2 anni;

- per le **commercial papers**:

Durata originaria, durata media, taglio minimo e garanzie:

Possono emettere commercial papers con durata e durata media non inferiori a 3 mesi i soggetti di seguito specificati:

- società estere quotate sui mercati regolamentati di stati aderenti all'OCSE (taglio minimo dei titoli: L. 100 milioni);
- società estere appartenenti all'area OCSE, non quotate sui mercati regolamentati di stati aderenti all'OCSE, che presentino gli ultimi tre bilanci in utile e abbiano ottenuto una garanzia per almeno il 50% dell'importo dell'emissione da parte di soggetti svolgenti attività bancaria, finanziaria o assicurativa e assoggettati a controlli omologhi a quelli previsti dall'ordinamento nazionale (taglio minimo dei titoli: L. 100 milioni).

ALLEGATO *A*

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE MODALITA' DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Cumulativa (1)	*Ordinaria (2)* *(abbreviata se ne ricorrono i requisiti)*
Per: • obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento, polizze di credito commerciale emessi da soggetti residenti ed aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II • obbligazioni, notes e commercial papers aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II emesse o garantite da soggetti esteri qualificati • obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento, polizze di credito commerciale, notes, commercial papers, warrants, non aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II. Le modalità di indicizzazione devono essere ricomprese tra quelle elencate alla Sez. II par. 3.1; alla comunicazione va allegato un prospetto che indichi per ciascuna tipologia di operazioni l'ammontare e le caratteristiche finanziarie di massima nonché, ove necessario, le informazioni di cui alla Sez. II sottopar. 4.1.	Per: • obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento, polizze di credito commerciale emessi da soggetti residenti ed aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II che eccedono L. 100 mld. (ovvero, quando ricorrano le condizioni di cui al Riquadro I, L. 300 mld.) o gli importi segnalati con la cumulativa • obbligazioni, notes e commercial papers estere aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II che eccedono L. 100 mld. (ovvero, quando ricorrano le condizioni di cui al Riquadro I, L. 300 mld.) o gli importi segnalati con la cumulativa • valori mobiliari non aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II che eccedono gli importi segnalati con la cumulativa • altri valori mobiliari (3)

(1) La comunicazione cumulativa può essere effettuata, relativamente a valori mobiliari di propria emissione da collocare sul mercato interno, da intermediari del mercato mobiliare, da stati della Zona A con rating "investment grade", da organismi internazionali cui l'Italia partecipi in qualità di stato membro e da società quotate in mercati regolamentati di stati UE e di stati della Zona A con rating "investment grade"; può inoltre essere effettuata, con riferimento a valori mobiliari emessi da soggetti terzi da collocare sul mercato interno, da intermediari del mercato mobiliare. La comunicazione cumulativa non esaurisce gli obblighi di comunicazione in relazione a titoli atipici diversi dalle polizze di credito commerciale ed a titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione o di "repackaging", nonché a titoli aventi strutture similari (es. titoli "credit linked").

(2) Tale tipo di comunicazione va utilizzata anche a fronte di operazioni effettuate in unica soluzione, ancorché comprese negli importi comunicati con comunicazione cumulativa, di ammontare eccedente L. 500 miliardi.

(3) Per le sole banche; i certificati di deposito e i buoni fruttiferi (a tasso fisso e a tasso variabile) aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II sono esentati dall'obbligo di comunicazione preventiva.

ALLEGATO *B*

Alla Banca d'Italia - Amministrazione Centrale
Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria
Divisione Controlli sul Mercato Finanziario
e
Alla Banca d'Italia
Filiale di ....

COMUNICAZIONE ORDINARIA OVVERO ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART. 129 DEL D.LGS. 385/1993

☐ Emissione in Italia di valori mobiliari

☐ Offerta in Italia di valori mobiliari esteri

☐ Procedura ordinaria

☐ Procedura con termine abbreviato (1)
....
....
....

1. **Segnalante:** ....
(denominazione e sede sociale)

– codice ABI (qualora si tratti di banca): ....

– titolo in base al quale si procede alla segnalazione:

☐ emittente o offerente

☐ soggetto collocatore avente qualifica di:

☐ incaricato del collocamento in Italia

☐ unico incaricato del collocamento in Italia

☐ coordinatore degli altri partecipanti al collocamento in Italia (cfr. allegato elenco)

☐ altro (2) ....
(da specificare)

2. **Emittente:** ....
(denominazione e sede sociale)

3. **Offerente (se diverso dall'emittente):** ....
(denominazione e sede sociale)

4. **Periodo di offerta** da .... a ....

---

(1) In caso di ricorso alla procedura con termine abbreviato indicare gli estremi della comunicazione ordinaria alla quale si fa riferimento.

(2) Nel caso il segnalante non rivesta la qualifica di collocatore specificare il rapporto intercorrente con l'emittente o l'offerente i valori mobiliari.

5. **Tipologia e quantità dei valori mobiliari** (3):

		taglio dei titoli
☐ obbligazioni		
	☐ ordinarie	....
	☐ convertibili (4)	....
	☐ cum warrant (4)	....
	☐ altre (da specificare):	....
☐ altro (da specificare) (5)		

	in valuta	controvalore in lire (6)
Importo complessivo:		
– *importo dell'emissione (valore nominale)*	....	....
– *importo dell'emissione (netto ricavo)*	....	....
di cui da collocare in Italia (7)		
– *importo dell'emissione (valore nominale)*	....	....
– *importo dell'emissione (netto ricavo)*	....	....

Tramite (valore nominale degli importi da collocare) (6):

	piazzamento privato presso investitori istituz.	piazzamento privato presso altri investitori	collocamento tra il pubblico
– collocamento diretto	....	....	....
– tramite banche	....	....	....
– tramite SIM	....	....	....
(di cui porta a porta)	....	....	....

(3) Per i valori mobiliari esteri, emessi da soggetti residenti in paesi non appartenenti all'OCSE, dovranno essere fornite informazioni in ordine alla disciplina e ai controlli cui l'operazione e l'emittente sono soggetti.

(4) Indicare, in allegato, tipo, quantità e caratteristiche dei relativi titoli di compendio.

(5) Per le quote rappresentative di investimento collettivo del risparmio, emesse da operatori non residenti e assoggettate alla disciplina, sono fornite notizie circa la disciplina applicabile ai soggetti gestori, agli investimenti e ai relativi vincoli, alla procedura di acquisto e riscatto delle quote nonchè, ove possibile, circa l'espletamento della procedura di cui al D.M. 27 luglio 1993.

Per i titoli rappresentativi di prodotti finanziari derivati occorre indicare il soggetto che sopporta il rischio e, ove di diritto estero, se lo stesso è sottoposto nel paese d'origine a vigilanza di tipo prudenziale.

(6) Importi in milioni di lire.

(7) Da indicare solo se diverso dall'importo complessivo.

- Altre caratteristiche:
  (da indicare quando possibile in relazione alla tipologia dei titoli)
  - Durata ....
  - Durata media (8) ....
  - Prezzo di emissione ....
  - Periodicità cedola ....
  - Data di godimento ....
  - Premi di rimborso a scadenza ....
  - Tipo tasso (F = fisso, V = variabile) ....
  - Tasso nominale di interesse periodale (se a tasso fisso) ....
  - Rendimento effettivo lordo (se a tasso fisso) (9) ....
  - Modalità di indicizzazione (se a tasso variabile) (10) ....
  - Valore prima cedola(se a tasso variabile) ....
  - Altro (11) ....

    ....

    ....

In caso di emissione o offerta di valori mobiliari (obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento, polizze di credito commerciale) da parte di soggetti non bancari, indicare :

- Ammontare dei valori mobiliari già emessi tuttora in circolazione:

Tipologia	Importo complessivo
....	....
....	....
....	....
....	....

- Ammontare del capitale ....
- Ammontare delle riserve ....

In caso di emissione di cambiali finanziarie di cui alla legge 43/1994 o di certificati di investimento di cui all'art. 11 del d. lgs. 385/1993 e relative disposizioni di attuazione, indicare quali tra le condizioni previste dall'ordinamento assistano l'operazione:

....

....

(8) Media ponderata delle scadenze per rimborso capitale con pesi pari alla relative rate di rimborso.

(9) Rendimento effettivo lordo d'imposta corrispondente al prezzo di emissione.

(10) Esplicitare la tipologia dei parametri, la relativa indicenza, lo spread e il periodo di rilevazione.

(11) Indicare in dettaglio, eventualmente servendosi di opportuni allegati (ad esempio, il regolamento dell'emissione), tutti gli elementi atti a meglio qualificare i valori mobiliari (ad esempio, meccanismi di convertibilità in azioni, caratteristiche dei warrants, opzioni di conversione del tasso, ancoraggi a valute, meccanismi di indicizzazione a mercati azionari o a parametri reali, ecc.).

6. Caratteristiche di mercato dei titoli obbligazionari emessi da banche

Ove l'operazione sia di importo inferiore a L. 300 miliardi e sia previsto un taglio minimo inferiore a L. 20 milioni, il segnalante dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'emittente presenta i requisiti richiesti dalla vigente normativa di vigilanza per l'emissione di obbligazioni con taglio minimo pari a L. 5 milioni.

Data .... Il legale rappresentante ....

ALTRE ISTITUZIONI CREDITIZIE E FINANZIARIE PARTECIPANTI AL COLLOCAMENTO IN ITALIA (12)

Denominazione	Quota di partecipazione (controvalore in Lit.)
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....

(12) Da indicare in caso di offerta alla quale partecipi una pluralità di intermediari incaricati del collocamento.

ALLEGATO C

Alla Banca d'Italia - Amministrazione Centrale
Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria
Divisione Controlli sul Mercato Finanziario
e
Alla Banca d'Italia
Filiale di ....

COMUNICAZIONE CUMULATIVA

(da trasmettere entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno)

(importi in milioni di lire)

Denominazione dell'emittente o dell'offerente: ....

Codice ABI o codice SIM (qualora si tratti di intermediari nazionali): ....

Sez. A: valori mobiliari da emettere sul mercato interno (1)

Tipologia titoli (3)	Semestre prossimo (2)		
	1° trimestre	2° trimestre	Totale

Sez. B: valori mobiliari italiani di nuova emissione da offrire sul mercato interno (1) (4)

Tipologia titoli (3)	Semestre prossimo (2)		
	1° trimestre	2° trimestre	Totale

Sez. C: valori mobiliari esteri da offrire sul mercato interno (1)

Tipologia titoli (3)	Semestre prossimo (2)		
	1° trimestre	2° trimestre	Totale

Data ....

(Timbro e firma)

---

(1) Con riferimento agli importi in valuta, indicare il controvalore sulla base del tasso di cambio nel giorno in cui la comunicazione è effettuata.

(2) Dati previsionali relativi al semestre di riferimento (1/1 - 30/6 oppure 1/7 - 31/12).

(3) Distinguere tra obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento, polizze di credito commerciale, notes, commercial papers e warrant. Per quanto concerne i valori mobiliari non aventi caratteristiche "standard", va allegato un prospetto che indichi, per ciascuna tipologia di operazioni, l'ammontare e le caratteristiche finanziarie di massima, nonchè, ove necessario, le informazioni di cui al sottopar. 4.1 della Sezione II delle istruzioni di Vigilanza in materia di emissione e offerta in Italia di valori mobiliari.

(4) Trattasi di valori mobiliari emessi da soggetti terzi, per i quali non sia stata ancora effettuata preventiva comunicazione.

ALLEGATO *D*

Alla Banca d'Italia
Filiale di ....

Mod. 83 Vig.

SEGNALAZIONE DEI COLLOCAMENTI EFFETTUATI SUL MERCATO INTERNO
Mese di ....19.........

Segnalante
....

Codice ABI o codice SIM
....

Sezione A (emissioni proprie da parte degli intermediari del mercato mobiliare) (*)

COMUNICAZIONE [a]	VALUTA DENOMINAZIONE [b]	IMPORTO COMPLESSIVO [c]	CODICE ISIN [d]	TIPOLOGIA TITOLO [e]	ALTRE CARATTERISTICHE [f]	PREZZO [g]	IMPORTO COLLOCATO [h]	DURATA [i]	DUR. MEDIA [l]	PERIODICITA' CEDOLA [m]	TIPO STRUTTURA [n]	SPECIFICA TASSO [o]	COSTO EMITTENTE [p]	TIPO COLL.TO [q]	RESIDUO [r]

(*) Separare le operazioni comunicate con procedura ordinaria da quelle effettuate a fronte di procedura cumulativa e da quelle non soggette a comunicazione preventiva.

[a] Se il collocamento è avvenuto a fronte di una comunicazione ordinaria od abbreviata, indicare la data dell'eventuale presa d'atto ed il relativo numero di protocollo. In mancanza, indicare la data della comunicazione. Se l'operazione è effettuata in autonomia a fronte di comunicazione cumulativa, indicare la data di quest'ultima preceduta dalla lettera "C".

[b] Valuta di denominazione.
CZK - Corone Ceche
DKR - Corone Danesi
NOK - Corone Norvegesi
AUS - Dollari Australiani
CAD - Dollari Canadesi
NZD - Dollari Neozelandesi
USD - Dollari Statunitensi
GRD - Dracme Greche
EUR - Euro
FOL - Fiorini Olandesi
FRF - Franchi Francesi
FRS - Franchi Svizzeri
LIT - Lire Italiane
DEM - Marchi Tedeschi
PTS - Pesetas Spagnole
ATS - Scellini Austriaci
ESC - Scudi Portoghesi
LST - Sterline Inglesi
YEN - Yen giapponesi
PLZ - Zloti polacchi
AL - Altro (specificare)

[c] Importo complessivo in milioni di lire o di valuta (valore nominale ovvero valore comprensivo del sovrapprezzo se titoli azionari).

[d] Codice ISIN.

[e] Tipologia titoli:
AO = azioni ordinarie
AP = azioni privilegiate
AR = azioni di risparmio
CF = cambiali finanziarie
CI = certificati di investimento
PCC = polizze di credito comm.le
O = obbligazioni
OCW = obbligazioni convertibili o con warrant
N = notes
NCW = notes convertibili o con warrant
BOC = titoli emessi da enti locali
PS = "preferred shares" e titoli similari
CD = certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso variabile con modalità di indicizzazione diverse da quelle di cui al Riquadro II
W = warrant
RC = titoli "reverse convertible"
CP = commercial papers
AL = altro (specificare)

[f] Indicare "SS" se serie speciale, "SUB" se prestito subordinato, "AB" se titoli "asset backed", "RPK" se titoli rivenienti da operazioni di "repackaging", "CL" se titoli "credit linked".

[g] Prezzo unitario di offerta (da indicare, con riferimento ai titoli di tipo obbligazionario, in percentuale del valore nominale).

[h] Ammontare collocato in Italia (in milioni di lire al valore comprensivo del sovrapprezzo se titoli azionari, al valore nominale negli altri casi; con riferimento alle emissioni in valuta, indicare il controvalore in milioni di lire). Per le emissioni "zero coupon" indicare il netto ricavo maggiorato delle eventuali commissioni.

[i] Durata (in mesi).

[l] Durata media (in mesi) (media ponderata delle scadenze per rimborso capitale con pesi pari alle relative rate di rimborso).

[m] Periodicita' cedola (ANN=annuale; SEM=semestrale; QUAD=quadrimestrale; TRIM=trimestrale; ZC=zero coupon; UNICA=cedola unica; AL=altro, specificare).

[n] Tipo struttura:
F = tasso fisso
V = tasso variabile (indicatori di mercato o a m/l termine)
M = tasso misto (almeno due cedole a t. f. e le altre a t.v.)
I = titoli di tipo "index"
CO = titoli di tipo "corridor"
BA = titoli di tipo "barrier"
RF = titoli "reverse floater" e "fixed reverse floater"
DC = titoli "dual currency" e "reverse dual currency"
SU = titoli "step up"
SD = titoli "step down"
AL = altro (specificare)

[o] Se trattasi di titoli a tasso fisso ovvero di tipo "step up" o "step down" con rendimento prefissato, rendimento effettivo lordo su base annua, calcolato in corrispondenza del prezzo di emissione; altrimenti, parametro di indicizzazione. Indicare gli eventuali titoli di compendio e le condizioni di acquisizione degli stessi.

[p] Costo percentuale su base annua sostenuto dall'emittente, calcolato in corrispondenza del prezzo unitario di offerta, detratte le commissioni e tenuto conto del costo dell'eventuale copertura.

[q] Tipologia di collocamento (PUB = presso il pubblico, INV = presso investitori istituzionali, AL = presso altri investitori).

[r] Eventuale residuo da collocare (in milioni di lire; valore nominale ovvero valore comprensivo del sovrapprezzo se titoli azionari). Il valore non va indicato per i collocamenti effettuati in autonomia a valere su una comunicazione cumulativa.

____
(Timbro e firma)

Alla Banca d'Italia
Filiale di ....

Mod. 83 Vig.

SEGNALAZIONE DEI COLLOCAMENTI EFFETTUATI SUL MERCATO INTERNO
Mese di ....19.........

Segnalante
....

Codice ABI o codice SIM
....

Sezione B (collocamenti sul mercato interno di valori mobiliari effettuati per conto di soggetti terzi diversi dagli intermediari del mercato mobiliare) (*)

COMUNICAZIONE [a]	EMITTENTE [b]	NAZIONALITA' [c]	VALUTA DENOMINAZIONE [d]	IMPORTO COMPLESSIVO [e]	CODICE ISIN [f]	TIPOLOGIA TITOLO [g]	ALTRE CARATTERISTICHE [h]	PREZZO [i]	IMPORTO COLLOCATO [l]	DURATA [m]	PERIODICITA' CEDOLA [n]	TIPO STRUTTURA [o]	SPECIFICA TASSO [p]	TIPO COLL.TO [q]

(*) Separare le operazioni comunicate con procedura ordinaria da quelle effettuate a fronte di procedura cumulativa e da quelle non soggette a comunicazione preventiva.

[a] Se il collocamento è avvenuto a fronte di una comunicazione ordinaria od abbreviata, indicare la data dell'eventuale presa d'atto ed il relativo numero di protocollo. In mancanza, indicare la data della comunicazione. Se l'operazione è effettuata in autonomia a fronte di comunicazione cumulativa, indicare la data di quest'ultima preceduta dalla lettera "C".

[b] Emittente

[c] Nazionalità dell'emittente

[d] Valuta di denominazione.

CZK - Corone Ceche
DKR - Corone Danesi
NOK - Corone Norvegesi
AUS - Dollari Australiani
CAD - Dollari Canadesi
NZD - Dollari Neozelandesi
USD - Dollari Statunitensi
GRD - Dracme Greche
EUR - Euro
FOL - Fiorini Olandesi
FRF - Franchi Francesi
FRS - Franchi Svizzeri
LIT - Lire Italiane
DEM - Marchi Tedeschi
PTS - Pesetas Spagnole
ATS - Scellini Austriaci
ESC - Scudi Portoghesi
LST - Sterline Inglesi
YEN - Yen giapponesi
PLZ - Zloti polacchi
AL - Altro (specificare)

[e] Importo complessivo in milioni di lire o di valuta (valore nominale ovvero valore comprensivo del sovrapprazzo se titoli azionari).

[f] Codice ISIN.

[g] Tipologia titoli:

AO = azioni ordinarie
AP = azioni privilegiate
AR = azioni di risparmio
CF = cambiali finanziarie
CI = certificati di investimento
PCC = polizze di credito comm.le
O = obbligazioni
OCW = obbligazioni convertibili o con warrant
N = notes
NCW = notes convertibili o con warrant
BOC = titoli emessi da enti locali
PS = "preferred shares" e titoli similari
CD = certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso variabile con modalità di indicizzazione diverse da quelle di cui al Riquadro II
W = warrant
RC = titoli "reverse convertible"
CP = commercial papers
AL = altro (specificare)

[h] Indicare "SS" se serie speciale, "SUB" se prestito subordinato, "AB" se titoli "asset backed", "RPK" se titoli rivenienti da operazioni di "repackaging", "CL" se titoli "credit linked".

[i] Prezzo unitario di offerta (da indicare, con riferimento ai titoli di tipo obbligazionario, in percentuale del valore nominale).

[l] Ammontare collocato in Italia (in milioni di lire al valore comprensivo del sovrapprezzo se titoli azionari, al valore nominale negli altri casi; con riferimento alle emissioni in valuta, indicare il controvalore in milioni di lire). Per le emissioni "zero coupon" indicare il netto ricavo maggiorato delle eventuali commissioni.

[m] Durata (in mesi).

[n] Periodicita' cedola (ANN=annuale; SEM=semestrale; QUAD=quadrimestrale; TRIM=trimestrale; ZC=zero coupon; UNICA=cedola unica; AL=altro, specificare).

[o] Tipo struttura:

F = tasso fisso
V = tasso variabile (indicatori di mercato o a m/l termine)
M = tasso misto (almeno due cedole a t. f. e le altre a t.v.)
I = titoli di tipo "index"
CO = titoli di tipo "corridor"
BA = titoli di tipo "barrier"
RF = titoli "reverse floater" e "fixed reverse floater"
DC = titoli "dual currency" e "reverse dual currency"
SU = titoli "step up"
SD = titoli "step down"
AL = altro (specificare)

[p] Se trattasi di titoli a tasso fisso ovvero di tipo "step up" o "step down" con rendimento prefissato, rendimento effettivo lordo su base annua, calcolato in corrispondenza del prezzo di emissione; altrimenti, parametro di indicizzazione. Indicare gli eventuali titoli di compendio e le condizioni di acquisizione degli stessi.

[q] Tipologia di collocamento (PUB = presso il pubblico, INV = presso investitori istituzionali, AL = presso altri investitori).

____
(Timbro e firma)

Alla Banca d'Italia
Filiale di ....

Mod. 83 Vig.

SEGNALAZIONE DEI COLLOCAMENTI EFFETTUATI SUL MERCATO INTERNO

Mese di ....19.........

Segnalante

....

Sezione C (emissioni proprie da parte di soggetti diversi dagli intermediari del mercato mobiliare) (*)

COMUNICAZIONE [a]	VALUTA DENOMINAZIONE [b]	IMPORTO COMPLESSIVO [c]	CODICE ISIN [d]	TIPOLOGIA TITOLO [e]	ALTRE CARATTERISTICHE [f]	PREZZO [g]	IMPORTO COLLOCATO [h]	DURATA [i]	DUR. MEDIA [l]	PERIODICITA' CEDOLA [m]	TIPO STRUTTURA [n]	SPECIFICA TASSO [o]	TIPO COLL.TO [p]	RESIDUO [q]

(*) Separare le operazioni comunicate con procedura ordinaria da quelle effettuate a fronte di procedura cumulativa e da quelle non soggette a comunicazione preventiva.

[a] Se il collocamento è avvenuto a fronte di una comunicazione ordinaria od abbreviata, indicare la data dell'eventuale presa d'atto ed il relativo numero di protocollo. In mancanza, indicare la data della comunicazione. Se l'operazione è effettuata in autonomia a fronte di comunicazione cumulativa, indicare la data di quest'ultima preceduta dalla lettera "C".

[b] Valuta di denominazione.
CZK - Corone Ceche
DKR - Corone Danesi
NOK - Corone Norvegesi
AUS - Dollari Australiani
CAD - Dollari Canadesi
NZD - Dollari Neozelandesi
USD - Dollari Statunitensi
GRD - Dracme Greche
EUR - Euro
FOL - Fiorini Olandesi
FRF - Franchi Francesi
FRS - Franchi Svizzeri
LIT - Lire Italiane
DEM - Marchi Tedeschi
PTS - Pesetas Spagnole
ATS - Scellini Austriaci
ESC - Scudi Portoghesi
LST - Sterline Inglesi
YEN - Yen giapponesi
PLZ - Zloti polacchi
AL - Altro (specificare)

[c] Importo complessivo in milioni di lire o di valuta (valore nominale ovvero valore comprensivo del sovrapprezzo se titoli azionari).

[d] Codice ISIN.

[e] Tipologia titoli:
AO = azioni ordinarie
AP = azioni privilegiate
AR = azioni di risparmio
CF = cambiali finanziarie
CI = certificati di investimento
PCC = polizze di credito comm.le
O = obbligazioni
OCW = obbligazioni convertibili o con warrant
N = notes
NCW = notes convertibili o con warrant
BOC = titoli emessi da enti locali
PS = "preferred shares" e titoli similari
W = warrant
RC = titoli "reverse convertible"
CP = commercial papers
AL = altro (specificare)

[f] Indicare "SS" se serie speciale, "SUB" se prestito subordinato, "AB" se titoli "asset backed", "RPK" se titoli rivenienti da operazioni di "repackaging", "CL" se titoli "credit linked".

[g] Prezzo unitario di offerta (da indicare, con riferimento ai titoli di tipo obbligazionario, in percentuale del valore nominale).

h] Ammontare collocato in Italia (in milioni di lire al valore comprensivo del sovrapprezzo se titoli azionari, al valore nominale negli altri casi; con riferimento alle emissioni in valuta, indicare il controvalore in milioni di lire). Per le emissioni "zero coupon" indicare il netto ricavo maggiorato delle eventuali commissioni.

[i] Durata (in mesi).

[l] Durata media (in mesi) (media ponderata delle scadenze per rimborso capitale con pesi pari alle relative rate di rimborso).

[m] Periodicita' cedola (ANN=annuale; SEM=semestrale; QUAD=quadrimestrale; TRIM=trimestrale; ZC=zero coupon; UNICA=cedola unica; AL=altro, specificare).

[n] Tipo struttura:
F = tasso fisso
V = tasso variabile (indicatori di mercato o a m/l termine)
M = tasso misto (almeno due cedole a t. f. e le altre a t.v.)
I = titoli di tipo "index"
CO = titoli di tipo "corridor"
BA = titoli di tipo "barrier"
RF = titoli "reverse floater" e "fixed reverse floater"
DC = titoli "dual currency" e "reverse dual currency"
SU = titoli "step up"
SD = titoli "step down"
AL = altro (specificare)

[o] Se trattasi di titoli a tasso fisso ovvero di tipo "step up" o "step down" con rendimento prefissato, rendimento effettivo lordo su base annua, calcolato in corrispondenza del prezzo di emissione; altrimenti, parametro di indicizzazione. Indicare gli eventuali titoli di compendio e le condizioni di acquisizione degli stessi.

[p] Tipologia di collocamento (PUB = presso il pubblico, INV = presso investitori istituzionali, AL = presso altri investitori).

[q] Eventuale residuo da collocare (in milioni di lire; valore nominale ovvero valore comprensivo del sovrapprezzo se titoli azionari). Il valore non va indicato per i collocamenti effettuati in autonomia a valere su una comunicazione cumulativa.

98A11157

____
(Timbro e firma)

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, e della legge 27 gennaio 1997, n. 449, art. 51, si comunica che la facoltà di ingegneria intende coprire per trasferimento di due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso l'Università degli studi di Padova per i seguenti settori scientifico-disciplinari:

I17X Elettrotecnica - disciplina indicata: «Elettrotecnica»;

H06X Geotecnica - disciplina indicata: «Geotecnica».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia anzidetti, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A11162

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 3 0 3 0 9 8 *

L. 1.500